



a cura di Salvatore Attiero e Maria Marano

CRISI AMBIENTALE E MIGRAZIONI FORZATE

PERSECUZIONI CLIMATICHE

a cura di Salvatore Altiero e Maria Marano

CRISI AMBIENTALE E MIGRAZIONI FORZATE

PERSECUZIONI CLIMATICHE

III EDIZIONE / 2023

Una pubblicazione di:

Associazione A Sud / CDCA - Centro Documentazione Conflitti Ambientali

in collaborazione con:

Open Arms

Contributi di:

Maria Marano, Michela Vindrola, Rainer Maria Baratti, Mosè Verneti, Andrea Stocchiero, Roberto Sensi, Francesco Casella, Lucia Palmioli, Maria Palumbo, Veronica Dini, Tiziana Bandini, Irene Sacchetti, Luca Saltalamacchia, Chiara Scissa, Anna Brambilla, Chiara Maiorano, Stefania Romano.



Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)

Associazione A Sud – Ecologia e Cooperazione ODV
Via Macerata, 22/A
00176 Roma

www.asud.net - www.cdca.it

Terza edizione giugno 2023
ISBN 979-12-200-9606-5

A cura di: Salvatore Altiero e Maria Marano

Contributi di: Maria Marano, Michela Vindrola, Rainer Maria Baratti, Mosè Ver-
netti, Francesco Casella, Lucia Palmioli, Maria Palumbo, Michela Castiglione,
Veronica Dini, Tiziana Bandini, Irene Sacchetti, Luca Saltalamacchia, Chiara
Scissa, Anna Brambilla, Chiara Maiorano, Stefania Romano

Editing: Andrea Turco

Progetto grafico: Lucia Sinibaldi

Le foto e i disegni contenuti nel libro sono di: Francesco Casella, Jessica Pizza,
Francesco Riccio

Un ringraziamento speciale a Francesco Riccio per la foto di copertina e per le
altre foto inserite all'interno del report.

Questo libro è stampato su carta proveniente da foreste gestite in maniera
sostenibile e responsabile.

/INDICE

Prefazione di Open Arms	5
Introduzione di Maria Marano	9
Prima parte Spunti di analisi	31
Migrazioni ambientali: uno sguardo ecosistemico di Michela Vindrola	33
Geopolitica delle migrazioni ambientali ai tempi del Covid-19 di Rainer Maria Baratti	59
Quale coerenza nelle politiche per far fronte alle migrazioni climatiche di Andrea Stocchiero e Roberto Sensi	93
Transizione ecologica o blue-washing? Le nuove frontiere del colonialismo climatico di Mosè Verneti	109
Seconda parte Casi studio	127
Afghanistan. Un brutto clima: conflitti e crisi climatica ingrossano le file degli sfollati di Maria Marano	129
Tra gole erosive e discariche informali nella megalopoli di Kinshasa, R.D.Congo di Francesco Casella	151
EcoPhilics, resistenza in Cisgiordania di Lucia Palmioli	179
Vanuatu, un esempio di mobilità umana legata al cambiamento climatico di Maria Palumbo	201
Terza parte Evoluzione del contesto giuridico sulla protezione dei migranti ambientali	219

La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale di Michela Castiglione	221
Migranti ambientali: la grave assenza di una definizione giuridicamente rilevante di Veronica Dini e Tiziana Bandini	271
Mind the gap! La necessità di garantire una tutela ai migranti ambientali di Rainer Maria Baratti	293
La protezione dei "rifugiati ambientali" nel diritto internazionale attuale: il caso "Teitiota contro Nuova Zelanda" di Irene Sacchetti	323
Diritti dei popoli indigeni e impunità delle multinazionali: la comunità nigeriana di Ikebiri sfida l'ENI di Luca Saltalamacchia	343
Migranti ambientali nel diritto italiano: un'evoluzione storico-normativa di Chiara Scissa e Anna Brambilla	349
Quarta parte Storie di migrazione ambientale	371
Il caso di Milon, cittadino bengalese in fuga per il clima di Chiara Maiorano	373
La storia di Belkis, migrante climatica in uno slum urbano di Dhaka di Stefania Romano	383
Conclusioni La crisi climatica è un'emergenza umanitaria: nel limbo i diritti dei migranti climatici di Maria Marano	391
Autori	401
Bibliografia	409
Sitografia	417

/PREFAZIONE

di Open Arms

Open Arms dal 2016 soccorre persone in pericolo nella vasta area del mare Mediterraneo centrale. Una zona del Pianeta che, purtroppo, negli anni si è guadagnata l'infelice appellativo di cimitero liquido. La derivazione di questo nome non è difficile da comprendere e ha a che vedere con il numero di persone di cui si perdono le tracce o di cui si recuperano i corpi privi di vita. A noi è capitato diverse volte, l'ultima appena qualche mese fa, nel settembre 2022. I nostri soccorritori hanno incontrato un'imbarcazione in difficoltà a bordo della quale, sotto a una coperta di lana colorata, si trovava la salma di un giovane uomo che i suoi compagni di viaggio dicono fosse eritreo. Non sappiamo nulla di lui e nulla è dato sapersi non avendo noi le competenze per investigare sulla sua identità. Il nostro compito è solo quello di recuperarlo e consegnarlo alle autorità, una volta sbarcati. L'aspetto positivo del nostro lavoro è che a quei corpi, vivi o morti, restituiamo una dignità, quella dell'essere umano che ha il diritto di essere salvato, e ci comportiamo come esseri civili che si muovono compiendo un dovere basilare: soccorrere chi si trova in pericolo. Operiamo affinché non vengano lasciati lì, in quel tratto di mare fatale, dove la loro sorte è continuamente incerta.

Sulle nostre navi raccogliamo storie, e nella maggior parte dei casi sono storie di chi è stato costretto a fuggire, a lasciare il proprio Paese perché diventato invivibile. Abbiamo a che fare con biografie dai tratti violenti, con sguardi che in un attimo trasmettono molto di più di ore e ore di conversazione. Raccontano di quella frattura con la propria terra di origine che chissà se mai verrà cucita. Una terra che a sua volta è stata colpita, anche duramente, e che si è resa inospitale, che ha costretto con la sua forza le persone a lasciarla. Le testimonianze di quei

viaggi sono spesso legate a condizioni di vita precarie ricondotte, stando alle narrazioni, alla povertà, ai conflitti, interni e tra più Paesi, a persecuzioni e malnutrizioni.

Una situazione che porterà negli anni a venire, senza un concreto intervento sul tema del cambiamento climatico - stando al rapporto Groundswell della Banca Mondiale - alla fuga di più di 216 milioni di persone in 6 regioni del Pianeta.

L'agenda europea sull'integrazione e il nuovo patto del 2020, proprio per gestire numeri importanti di persone in arrivo in questo continente, stanno pianificando degli interventi a partire dall'analisi delle "root causes" delle migrazioni: ovvero la ricerca di un filo conduttore tra tutte le storie di chi fugge dal proprio Paese. Una sorta di causa comune, sicuramente più di una, che possa diventare materiale di interesse dei legislatori italiani ed europei.

Qui è opportuno mettere in evidenza due cose, su cui Open Arms sta concentrando la propria attività di pressione istituzionale. La prima ha a che vedere con il passaporto, la seconda con il cambiamento climatico.

Il sito passportindex.org[1], corrispondente all'omonima ong, racconta costantemente qual è il potere di ogni passaporto. Viene calcolato tenendo presente quanti sono i Paesi in cui chi possiede quel titolo può entrare senza visto, quanti quelli in cui viene richiesto un visto al momento dell'arrivo e quanti quelli dove il documento deve essere richiesto molto in anticipo.

Figura 1 Sbarchi gennaio 2023: nazionalità ([Sito passportindex.org](https://passportindex.org))

Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco anno 2023 (aggiornato al 31 gennaio 2023)	
Costa d'Avorio	750
Guinea	502
Pakistan	414
Egitto	358
Tunisia	341
Afghanistan	334
Siria	253
Bangladesh	232
Eritrea	213
Camerun	146
altre*	1.366
Totale**	4.959

*Il dato potrebbe comprendere immigrati per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione.

**I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento.

Fonte: Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I dati sono suscettibili di successivo consolidamento.

I dati al 31 gennaio 2023[2] dicono che le prime quattro nazionalità, giunte sulle coste italiane nel primo mese dell'anno, sono ivoriana, guineana, pakistana ed egiziana (vedi figura 1).

È interessante poi considerare le quattro nazionalità in questione e vedere qual è il loro passaporto e quale la loro capacità di movimento.



Figura 2 Compare Passports (Dati del Ministero dell'Interno)

Da questa immagine, in cui sono stati comparati i differenti documenti, si può vedere come i titolari del passaporto della Costa d'Avorio non abbiano un'elevata possibilità di muoversi in assenza di un visto da richiedere con largo anticipo. Si tratta di una condizione molto simile alle altre tre nazionalità, e quasi in contrapposizione con quella italiana che invece permette di entrare e di uscire da 122 Paesi su 199 al mondo, senza il visto.

La narrazione di questi numeri è la storia delle migrazioni, o per lo meno dice molto sulle sue origini. Ecco perché una politica europea davvero intenzionata a gestire i flussi migratori dovrebbe cominciare dall'analisi di queste cause e dal connubio ormai sempre più consolidato, come dimostra anche il più recente Global Compact, di esse e le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico.

I numeri che descrivono queste due situazioni sono molto alti e pare che i legislatori, ovvero chi si trova a ricoprire cariche politiche al governo o al parlamento, li tengano poco in considerazione. Ecco perché il tema delle soluzioni alternative all'attraversamento irregolare dei confini, ultimo ma non meno pericoloso, quello del Mediterraneo centrale, è sempre un piano di propaganda ma che non trova mai concretezza. Attualmente, infatti, né a livello italiano né a livello europeo, sono

stati messi a punto interventi decisi ed efficaci per costruire vie legali e sicure, è come se i dati riferiti a questo genere di migrazioni non trovassero un proprio incasellamento giuridico. Chi vuole lasciare il proprio Paese solo per vedere cosa accade in un altro Stato o per completare una formazione lavorativa e poi tornare a casa, se non possiede uno dei primi dieci passaporti al mondo, secondo i valori del sito passportindex.org, dovrà tentare di varcare le frontiere affidandosi a reti criminali. E, nei casi più estremi ma ormai numerosi, dovrà tentare la richiesta di protezione internazionale. Quando ciò accade, le conseguenze negative che si verificano sono su due livelli: uno individuale e l'altro collettivo. Il primo ha a che vedere con la frustrazione a cui la persona andrà incontro nel momento in cui si vedrà negato il titolo di soggiorno: è molto difficile infatti che venga concessa una forma di protezione in assenza di motivazioni a essa pertinente. Il secondo rimanda a un deficit di cui risente tutta la nostra società. Non garantire un'adeguata risposta a chi migra si configura come un mancato percorso di integrazione che a quel punto comporta dei costi per il Paese in cui la persona si trova, senza poter valorizzare quella presenza come una risorsa. In assenza del permesso di soggiorno non è possibile registrare alcun contratto di lavoro: in questo modo il lavoratore non ha accesso ad alcun benefit e lo Stato non ricava nulla da quel rapporto. Questo secondo livello viene inoltre aggravato dal costo che comporta il rimpatrio di una persona irregolare, o di quello relativo al lavoro sociale da predisporre per reintegrare una persona che ha vissuto per molti anni esclusa dal godimento di diritti fondamentali.

Una politica davvero lungimirante e volenterosa di occuparsi di questo argomento, non solo presentandolo come un derby calcistico, dovrà essere capace di far fruttare tutte le informazioni in suo possesso per attuare, e non solo ideare, azioni orientate ai principi di uguaglianza, rispetto della diversità e convivenza pacifica, fondamentali per la nostra società.

/INTRODUZIONE

di Maria Marano

Degrado ambientale e conflitti, migrazioni, emergenza sanitaria da Covid-19: crisi congiunte in un pianeta in piena emergenza climatica

È sempre più evidente che la pressione antropica sui sistemi naturali che reggono il Pianeta Terra sta mettendo a repentaglio la stessa umanità. In Cina il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in occasione della quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione della diversità biologica (COP15 CBD, ottobre 2021), ha dichiarato che *"stiamo perdendo la nostra guerra suicida contro la natura. Il nostro esperimento durato due secoli con la combustione di combustibili fossili, la distruzione di foreste, aree selvagge e oceani e il degrado della terra, ha causato una catastrofe della biosfera. La sconsiderata interferenza dell'umanità con la natura lascerà un ricordo permanente, proprio come gli scienziati di oggi studiano le tracce delle precedenti estinzioni. Siamo a buon punto nell'estinzione dell'Antropocene. Il tasso di perdita delle specie è da decine a centinaia di volte superiore alla media degli ultimi 10 milioni di anni, e sta accelerando. Oltre un milione di specie di piante, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati sono a rischio estinzione, molte delle quali entro decenni"*.

L'emergenza Covid-19, dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'11 marzo 2020¹, è stato l'ennesimo sintomo della più ampia crisi ecologica che sta attraversando il Pianeta. Negli ultimi anni i cambiamenti climatici,

.....
1 Per maggiori dati consultare "Covid-19- Situazione nel mondo", disponibile online [qui](#)

l'urbanizzazione selvaggia, la deforestazione e gli allevamenti intensivi hanno determinato e facilitato la diffusione di virus. Tali condizioni stanno inevitabilmente aumentando le probabilità del salto di specie (il cosiddetto effetto *spillover*): l'umanità è difatti sempre più esposta al contatto con virus patogeni e con le specie selvatiche che li ospitano.

Viviamo oggi ingabbiati in un sistema che, in nome della prosperità, ha prodotto disuguaglianze, discriminazioni e ingiustizia ambientale su scala globale; un sistema che ha sempre guardato all'interesse del singolo e all'indebolimento della collettività per poter fortificare sé stesso. Un modo di vivere in netta opposizione invece alla concezione di *buen vivir*, del vivere bene, che arriva dalle comunità dell'America Latina, che rimanda a un concetto di gratitudine verso la natura e di vita armoniosa tra esseri umani e mondo naturale. Una concezione che non si pone come una forma alternativa di sviluppo, piuttosto come un'alternativa stessa allo sviluppo.

Diversamente, la ricerca del benessere, così come forgiata dalla cultura occidentale, si fonda su un'iperbole che fa dello sfruttamento delle risorse naturali e dei diritti delle persone la sua linfa vitale.

Una sorta di paradosso della globalizzazione presentata, dagli anni '70, dalle grandi organizzazioni internazionali di matrice neoliberista, come la panacea di tutti i mali del mondo, soprattutto per la lotta alla povertà. È invece fortemente criticata dalle organizzazioni della società civile perché accusata di delegare le sorti del mondo alle grandi multinazionali e relegare il ruolo degli Stati a semplici esecutori del volere dei mercati finanziari. È ormai fuori dubbio che la globalizzazione abbia portato benefici alquanto limitati alle popolazioni più povere, senza favorire l'internazionalizzazione dei diritti umani.

È però oggi più che mai evidente che siamo tutti fortemente interdipendenti e interconnessi davanti alle principali sfide che affrontiamo: cambiamento climatico, epidemie e conflitti. Sfide che non conoscono confini e, pertanto, non si possono sconfiggere senza un'azione comune su scala globale, rafforzata da azioni concrete a livello locale.

Significativa, a tal proposito, l'analisi pubblicata dall'*Uni-*

ted Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) nel nuovo rapporto *Interconnected Disaster Risks*², che esamina dieci disastri ambientali tra il 2020 e il 2021³, evidenziando come, nonostante si siano verificati in luoghi lontani l'uno dall'altro, siano di fatto interconnessi tra di loro e strettamente legati all'attività umana.

Tra gli esempi illustrati nello studio troviamo la recente ondata di caldo nell'Artico e il freddo che invece ha colpito il Texas. Episodi che hanno fatto molto discutere per il loro potenziale nesso. Nel 2020 la regione artica ha registrato un doppio record sia per il forte caldo che per la più bassa quantità di ghiaccio marino. L'aumento della temperatura nella regione artica è un destabilizzatore del vortice polare che consente all'aria più fredda di spostarsi verso il Nord America. In questo modo i cambiamenti della temperatura dell'Artico possono influenzare i Paesi lontani e probabilmente hanno anche contribuito a far registrare una temperatura sotto lo zero in Texas, caratterizzato solitamente da un clima caldo tutto l'anno. Ciò ha comportato il congelamento della rete elettrica che ha lasciato circa 4 milioni di persone senza elettricità e provocato 210 morti.

I disastri si verificano spesso anche contemporaneamente e si aggravano a vicenda, come accaduto con la diffusione del Covid-19 e l'arrivo, nel mese di maggio 2020, del ciclone Amphan al confine tra India e Bangladesh⁴. Si tratta di un'area

.....
2 UNU-EHS, Rapporto *Interconnected Disaster Risks*, 2021, disponibile online [qui](#)

3 Nel biennio 2020-2021, il mondo ha assistito a una serie di disastri da record, il rapporto *Interconnected Disaster Risks*, 2021 ne esamina 10: 1. Gli incendi in Amazzonia; 2. L'ondata di caldo in Artico; 3. L'esplosione di Beirut; 4. Le alluvioni del Vietnam centrale; 5. L'estinzione del pesce spatola cinese, il pesce che è sopravvissuto all'estinzione dei dinosauri; 6. La pandemia Covid-19; 7. Il ciclone Amphan; 8. L'infestazione di locuste del deserto; 9. Lo sbiancamento della Grande Barriera Corallina; 10. L'ondata di freddo in Texas.

4 Per avere una stima dei danni, in India, solo nel distretto di Medinipur est (Bengala occidentale), oltre 57.000 sono state le case gravemente danneggiate o distrutte (Fonte: ActionAid).

dove circa il 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e dove la pandemia e i successivi lockdown hanno lasciato molte persone senza reddito, compresi lavoratrici e lavoratori migranti che sono stati costretti a tornare nelle loro aree di origine e sono stati ospitati nei rifugi anti-ciclone durante la quarantena. Quando il ciclone Amphan ha colpito la regione, molte persone, preoccupate per il distanziamento sociale, l'igiene e la privacy, hanno evitato di andare nei rifugi e hanno resistito alla tempesta in luoghi non sicuri.

A sua volta, il passaggio del ciclone ha peggiorato le condizioni per poter rispondere alla pandemia, perché ha distrutto i centri sanitari e in alcune aree i casi di Covid-19 sono fortemente aumentati.

Il vaccino non può essere la sola cura

Il Covid-19 ha reso tutte e tutti attaccabili, dal Nord al Sud del mondo, ciononostante, come in ogni emergenza, alcune categorie di persone sono più esposte di altre. Come evidenziato da Amnesty International nel rapporto *"2020-2021: la pandemia ha colpito maggiormente i gruppi oppressi da decenni"*, la diffusione del virus ha aggravato la già precaria situazione di molte rifugiate e molti rifugiati, richiedenti asilo e migranti, in diversi casi rimasti intrappolati in campi di accoglienza privi di ogni servizio essenziale o bloccati ai confini a causa di controlli sempre più serrati.

Persone costrette a vivere sotto il fuoco incrociato di conflitti, catastrofi climatiche e degrado ambientale, dentro realtà che riducono la disponibilità di risorse naturali vitali e servizi igienico-sanitari, necessari per sconfiggere la pandemia. Pensiamo all'acqua, sempre più limitata in termini di quantità e peggiore in termini di qualità. Oggi, secondo fonti delle Nazioni Unite, circa 2,2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e circa metà della popolazione mondiale (4,2 miliardi) non ha servizi igienici adeguati, mentre 3 miliardi di persone non hanno gli strumenti base per una semplice ma necessaria condotta igienica, come ad esempio lavarsi le mani. Le previ-

sioni indicano che temperature più alte causeranno da un lato periodi di siccità sempre più lunghi, dall'altro piogge torrenziali su scala globale, e muoveranno un maggior flusso migratorio.

L'acqua costituisce l'elemento principale attraverso cui gli effetti dei cambiamenti climatici sulle comunità vengono maggiormente percepiti. Un esempio arriva dal nord del Camerun, nell'area di Kousseri, dove agli inizi di dicembre 2021 è scoppiata una guerra per l'accaparramento di risorse idriche tra gli allevatori e pescatori⁵.

A scatenare gli scontri intercomunitari, che hanno causato lo sfollamento di 100.000 persone (molte delle quali sono fuggite nel vicino Ciad), è stato il disaccordo sulla gestione e l'uso dell'acqua, che è sempre più carente a causa della crisi climatica. Va specificato che negli ultimi anni, la superficie del lago Ciad (tra i laghi più grandi al mondo che oggi rischia di scomparire), di cui il fiume Logone è il principale affluente, è diminuita fino al 95% a causa del riscaldamento globale ma anche del prelievo incontrollato delle acque. Le comunità di pescatrici e pescatori nonché di agricoltori hanno scavato vaste trincee per trattenere l'acqua residua del fiume così da poter pescare e coltivare. Ma le trincee fangose catturano e talvolta uccidono il bestiame appartenente ai pastori, scatenando così tensioni e conflitti.

La pandemia ha aggravato problemi già presenti nelle realtà in via di sviluppo, indebolendo ulteriormente i sistemi sanitari, le economie locali già fragili, l'accesso alle fonti di approvvigionamento - anche per il bestiame - e ampliato di conseguenza la forbice della disuguaglianza.

Chi è stato costretto a scappare, ha trovato rifugio principalmente in alloggi di fortuna, dove mancano acqua potabile, reti fognarie, sistemi di gestione dei rifiuti, servizi igienico-sanitari, strumenti per far fronte alla crisi climatica e molto altro. Si tratta di focolai di tensione che rischiano ogni giorno di sfociare in conflitti sociali e politici, oltre che essere terreno fertile


.....
5 La guerra dell'acqua tra pastori, pescatori e agricoltori nel nord del Camerun, 20 dicembre 2021, disponibile online [qui](#).

per la criminalità e il diffondersi di malattie.

In alcune realtà il Covid-19 è diventato un problema umanitario, pensiamo al Brasile di Bolsonaro dove il governo ha escluso volutamente le comunità indigene da ogni tipo di assistenza.

I Paesi più ricchi si sono assicurati milioni di dosi mentre quelli poveri sono rimasti ancora una volta a mani vuote. Al riguardo, a ottobre 2021, con il rapporto *"Una dose di realtà"*⁶ Oxfam, Emergency, Amnesty International e Unaides hanno lanciato un appello in vista del G20 di Roma (30-31 ottobre 2021), che ha visto tra i temi in agenda proprio l'accesso globale ai vaccini. I dati presentati sono stati alquanto preoccupanti, poiché, secondo le autrici e gli autori del rapporto, le nazioni ricche hanno donato ai Paesi poveri solo 261 milioni di dosi su 1,8 miliardi promesse, appena il 14%. L'emergenza Covid-19 ha reso chiaro, una volta e per tutte, che per un cambio di rotta è necessaria la sospensione del monopolio sui brevetti dei vaccini detenuti dalle aziende farmaceutiche, promuovendo la condivisione delle tecnologie e rafforzando la capacità produttiva del Sud del mondo.

Figure 1: Total deliveries of all vaccines to countries based on World Bank classification compared to total population. Donated doses are attributed to the final recipient (as of 12th October 2021)



Fonte report *"Una dose di realtà"*

6 Oxfam, Emergency, Amnesty International e Unaides, *Una dose di realtà*, 2021, disponibile online [qui](#).

Inoltre, in Paesi come Cina, Bangladesh, Egitto, Turchia e Russia, la pandemia è diventata l'ennesima occasione per violente repressioni e gravi violazioni dei diritti umani, come documentato da Human Rights Watch (HRW). Giornaliste e giornalisti, attiviste e attivisti, oppositori politici e dissidenti politiche, addirittura, personale sanitario rientrano tra le categorie più colpite.

Al contempo, l'azzardo per chi ha continuato a scappare nonostante le frontiere chiuse è stato quello di intraprendere strade più pericolose pur di oltrepassare i confini.

È pertanto necessario gestire sempre le restrizioni con misure in grado di garantire controlli sanitari, rispetto dei diritti umani e norme internazionali di protezione, incluso il principio di non respingimento. Al riguardo, in materia di migrazioni climatiche è importante richiamare la storica sentenza (seppure non vincolante) del Comitato dell'ONU per i diritti umani, chiamato a pronunciarsi sul caso di Ioane Teitiota, cittadino di Kiribati, Stato minacciato dall'innalzamento del livello del mare. Nella sentenza CCPR/C/127/D/2728/2016 del 7/01/2020 si legge che le persone costrette a migrare a causa di un imminente pericolo legato agli effetti della crisi climatica non possono essere rimpatriate in quanto ciò costituirebbe una violazione dei diritti umani, in particolare "del diritto alla vita". Questa sentenza potrebbe costituire uno strumento giuridico al quale appellarsi per le richieste di asilo legate alla crisi climatica.

Con la pandemia sono stati inoltre ridotti i servizi della cooperazione internazionale, così come sono diminuiti gli aiuti finanziari dei donatori.

Nonostante i numerosi rischi, la questione migratoria non è stata affrontata dai governi con il giusto peso. Ancora una volta, i migranti climatici, in particolare le donne, sono rimasti un segmento della popolazione pressoché invisibile. I migranti sono stati relegati in una prima fase sullo sfondo della crisi sanitaria mondiale, successivamente, nel dibattito politico sono stati additati come untori.

A fronte di tante discussioni sul virus, in secondo piano è stata messa ancora una volta l'azione per il clima. Eppure, come già detto, in futuro le attività antropiche e i cambiamenti

climatici potrebbero aumentare il rischio di malattie pandemiche che passano dagli animali all'uomo. Secondo alcuni scienziati sostenuti dall'Unione europea, è probabile che il coronavirus abbia avuto origine nei pipistrelli ma si sia diffuso proprio a causa dei cambiamenti climatici. La teoria è stata spiegata in uno studio pubblicato sulla rivista *Science of The Total Environment*⁷.

Il Covid-19 non ha rappresentato solo un'emergenza sanitaria, benché molto spesso considerata esclusivamente come tale. L'impatto che ha avuto sulla nostra società, in tutte le sue dimensioni e ambiti, è senza precedenti. Oggi difatti, come abbiamo visto, non si può parlare di salute senza toccare argomenti correlati come acqua, povertà, ingiustizia ambientale e sociale, diritti umani.

Nel mentre però continuiamo a muoverci su una strada che tende a marcare nettamente la divisione tra persone ricche e povere, a livello globale.

Con la pandemia è cresciuta nel mondo la povertà estrema. Secondo il rapporto "*Il virus della fame si moltiplica*" (OXFAM 2021), nel 2020, 155 milioni di persone sono state colpite da insicurezza alimentare. Venti milioni in più rispetto al 2019. Oltre al dilagare del virus, una delle cause determinanti è stata l'escalation della crisi climatica. I numeri sono confermati anche dalle Nazioni Unite che hanno evidenziato il legame tra fame, conflitti e shock climatici. Per milioni di persone nei vari continenti, soprattutto Africa, Asia e America Latina, i cambiamenti climatici si traducono in aumento della frequenza e dell'intensità di alluvioni, lunghi periodi di siccità e tempeste, che ogni anno rappresentano il 90% dei disastri naturali. Eventi che rischiano di trasformarsi in vere e proprie crisi alimentari e che costringono milioni di persone, rimaste senza raccolti e quindi

.....
7 R. M. Beyer, A. Manica, C. Mora, *Shifts in global bat diversity suggest a possible role of climate change in the emergence of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2*, disponibile online [qui](#).

Lo studio è stato ripreso sul sito del CORDIS, il Servizio Comunitario di Informazione in materia di Ricerca e Sviluppo dell'Unione europea, disponibile online [qui](#).

in preda alla fame, ad abbandonare le proprie terre. È significativo che nell'ultimo decennio le operazioni di emergenza del World Food Programme (WFP) siano state proprio in risposta a eventi climatici estremi, per un costo complessivo di 23 miliardi di dollari (fonte WFP). Va quindi sottolineato che cancellare la fame nel mondo richiede enormi sforzi nella capacità delle persone di adattarsi agli sconvolgimenti del clima. Nella lista dei 10 Paesi più colpiti, presente nel "*Global Report on Food Crises – 2021*"⁸ del WFP, troviamo: Yemen, Afghanistan, Siria, Haiti. Tutti gli altri sono paesi africani: Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Sudan, Nigeria, Etiopia e Zimbabwe. I principali fattori di insicurezza alimentare acuta nel 2020 sono stati conflitti, insicurezza, shock economici, compresi quelli derivanti dal Covid-19, e condizioni meteorologiche estreme. Fattori che spesso coesistono e sciaguratamente si rafforzano a vicenda. Il report del WFP colloca gli eventi climatici estremi tra le cause che distruggono i raccolti e ne rendono sempre più complessa la pianificazione.

Negli ultimi anni molte delle crisi territoriali - che fungono da driver migratori - sono nate dalla somma di fattori sociali, ambientali e politici tanto che il più delle volte è difficile individuare le cause primarie o quelle correlate: conflitti, persecuzioni di natura etnica, politica, religiosa, di genere, catastrofi ambientali, accaparramento delle risorse o la lenta distruzione degli ecosistemi.

È quindi evidente che il cambiamento climatico interseca, sempre più spesso, non solo i dossier sulla fame ma anche quelli sulla sicurezza globale, sulla povertà estrema e inevitabilmente sulle migrazioni.

Come evidenziato nella rappresentazione grafica "*Displaced on the frontlines of the climate emergency*" (2021)⁹, realizzata dall'UNHCR (l'agenzia Uno per i rifugiati), la Terra si sta riscaldando con maggiori rischi per le persone già colpite da conflitti e instabilità, causando nuovi esodi e spesso allonta-

.....
8 WFP, Global Report on Food Crises – 2021, disponibile online [qui](#).

9 Il report dell'UNHCR è disponibile online [qui](#)

nando le possibilità di ritorno. La visualizzazione dei dati rivela come i disastri climatici possano peggiorare povertà, insicurezza alimentare e accesso alle risorse naturali, alimentando instabilità e violenza. Il peso maggiore grava sui Paesi del Sud del mondo meno equipaggiati a rispondere ai disastri e ad adattarsi. Per meglio comprendere tali dinamiche di seguito sono riportati tre esempi in cui l'emergenza climatica converge con altri fattori di instabilità.

- *Afghanistan: il cambiamento climatico come ostacolo alla pace.* L'Afghanistan ha assistito a un aumento medio della temperatura di 1,8°C dalla metà del XX secolo, rispetto a una media mondiale di circa +0,82°C. Gli effetti della crisi climatica impattano fortemente sulla già complessa situazione politico-sociale ed economica del Paese. Siccità, inondazioni, frane e condizioni metereologiche estreme ricorrenti, combinate con decenni di conflitti, hanno aggravato le condizioni di vulnerabilità di milioni di persone. Anche se la guerra viene percepita come il driver principale della mobilità umana degli afgiani, tra il 2017 e il 2018 è stata invece la siccità a causare più sfollati del conflitto allora in corso. Inoltre, va evidenziato che la maggioranza della popolazione dipende dall'agricoltura fortemente minacciata dagli eventi climatici catastrofici. Da Kabul, Richard Trenchard¹⁰, rappresentante della FAO in Afghanistan, ha dichiarato che "(...) *Il collasso del settore agricolo comporterebbe una graduale diminuzione delle scorte alimentari sul territorio nazionale, una progressiva contrazione dei redditi e, inevitabilmente, un rapido aumento delle persone costrette ad abbandonare le proprie case (...)*". Una recente analisi di ActionAid sui cambiamenti climatici ha evidenziato che 5 milioni di afgane e afgiani¹¹ potrebbero essere costretti a migrare a causa di disastri climatici entro il 2050, ciò anche se i governi di tutto

.....
10 Intervista disponibile online [qui](#)

11 Per approfondimenti consultare il report di Action Aid "*Climate change drives migration in conflict-ridden Afghanistan*", 2020.

il mondo agissero per ridurre significativamente le emissioni. L'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha stimato che nel Paese l'80% dei conflitti è legato alla gestione della terra, dell'acqua e delle risorse naturali. La guerra, tra le tante cose, ha cancellato l'antico ingegno degli agricoltori e delle lavoratrici della terra, che facevano affidamento su sistemi di irrigazione chiamati "karez", antichissimi tunnel sotterranei collegati a dei pozzi verticali, che evitavano l'evaporazione trasportando l'acqua dalle montagne. Il rischio è che le contadine e i contadini arrivino ad abbandonare colture come il grano, che richiedono molta acqua, a favore dei papaveri da oppio, più resistenti alla siccità.

Gli oppiacei si confermano del resto, da decenni, l'unico prodotto con il quale l'Afghanistan partecipa al mercato mondiale¹². Un business che chiaramente finanzia talebani e altri gruppi armati.

Illegalità, riduzione delle scorte di cibo e riduzione dell'accesso all'acqua, sono tutti fattori che inevitabilmente inasprirebbero le tensioni interne al Paese e allontanano qualsiasi spiraglio di pace. Eppure, a fronte di questo scenario, gli interventi nella gestione degli effetti del cambiamento climatico sono ancora spesso a breve termine e in molti casi non prendono in considerazione i bisogni effettivi del popolo afghano. Benché considerato tra i Paesi più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, la questione, come in molti altri Paesi, non ha mai avuto la giusta attenzione.

- *Bangladesh: l'accoglienza in un Paese fortemente a rischio climatico.* Il Bangladesh, tra i Paesi più esposti agli impatti del caos climatico, è terra di migrazioni ma anche di accoglienza. Centinaia di migliaia di rifugiate e rifugiati Rohingya in fuga dal Myanmar, dove non sono riconosciuti come cittadini birmani ma come bengalesi musulmani arrivati con la colonizzazione britannica, hanno trovato rifugio in Bangla-

.....
12 A. De Pascale, "Oppio ed eroina, ecco cosa tiene in piedi il Pil dell'Afghanistan", su il Manifesto, 28 dicembre 2021. Disponibile online [qui](#).

desh. A partire dal 1948 (anno d'indipendenza del Myanmar) hanno costantemente subito diverse forme di discriminazione (mancato conferimento della cittadinanza birmana, negato accesso all'istruzione secondaria, limiti alla libertà di movimento). Dall'agosto 2017 la situazione è letteralmente precipitata. È iniziata una brutale pulizia etnica che ha portato a uccisioni di massa, persecuzioni, stupri e violenze di ogni tipo.

Oltre 740.000 Rohingya sono entrati a Cox's Bazar. Un tempo famosa per la sua spiaggia di sabbia naturale, una delle più lunghe al mondo, oggi è considerata il più grande campo profughi al mondo, al limite della sopravvivenza. L'arrivo delle rifugiate e dei rifugiati Rohingya ha avuto non poche ripercussioni sulle comunità locali, come quella di Mathana. I nuovi arrivi hanno determinato un aumento della pressione sui servizi pubblici, sulle infrastrutture e sull'uso delle risorse naturali. Molti locali inoltre lamentano che la presenza delle rifugiate e dei rifugiati nonché delle agenzie umanitarie ha fatto salire il costo della vita.

Cox's Bazar dipende dal governo di Dacca e dalle organizzazioni internazionali, in molti qui tentano la fuga via mare per cercare di raggiungere le coste del Mali o dell'Indonesia, nella speranza di trovare possibilità di vita migliori in Paesi che – come il Bangladesh – condividono la stessa fede islamica. Si tratta di tentativi di fuga difficili, su imbarcazioni inadeguate, messi a rischio dai ricatti dei trafficanti di esseri umani e dalle chiusure imposte da governi.

Nel 2018 è iniziato un programma di trasferimenti forzati verso l'isola di Bhasan Char, al largo della costa del Golfo del Bengala.

Human Rights Watch (HRW) ha intervistato 18 tra rifugiate e rifugiati, leader di comunità e operatrici e operatori umanitari nei campi di Cox's Bazar, i quali hanno riferito che le funzionarie e i funzionari del campo nonché le agenzie di sicurezza del governo stanno costringendo i leader della comunità Rohingya, chiamati majhi, a persuadere altre rifugiate e molti rifugiati a trasferirsi, anche confiscando i loro documenti di identità. Un majhi ha raccontato a un opera-

tore di HRW che *"durante l'incontro, il CiC [campo in carica, un funzionario del Bangladesh], ha chiesto espressamente di selezionare le famiglie numerose, le famiglie colpite dalle frane o dalle inondazioni o dai recenti incendi, e presentare la lista. Ha detto che farà una lotteria. Le famiglie che escono dalla lotteria dovranno andare [a Bhasan Char]. Nessuna opzione, nessuna pietà (...) Più tardi, le famiglie mi hanno contattato dicendo che se i loro nomi fossero stati sulla lista per il trasferimento a Bhasan Char, non sarebbero andate, preferirebbero morire nel campo. Siamo caduti in una situazione in cui dobbiamo seguire le istruzioni dei CIC, ma sappiamo per certo che queste persone non hanno accettato di trasferirsi a Bhasan Char, poiché ora la maggior parte di loro ha già sentito parlare delle condizioni su quell'isola"*¹³.

A peggiorare la situazione sanitaria è la stagione dei monsoni, a giugno. L'isola presenta un altissimo rischio di allagamenti e venti forti. Rifugiate, rifugiati, operatrici e operatori umanitari rischiano di rimanere senza viveri e acqua durante questo periodo. E così arriva la malaria. *"Le persone iniziano ad essere morse dalle zanzare e a lamentare dolori alle ossa e altri sintomi tipici della malaria, come vomito, febbre e mal di testa. Ma non ricevono medicinali adeguati"*, afferma un uomo. Un operatore sanitario ha dichiarato a HRW: *"Non ci sono strutture per fare i test della malaria o le analisi del sangue. Abbiamo moltissime persone che arrivano con dolori alle ossa e febbre ma devono essere trasportate sulla terraferma per gli accertamenti"*.

A fronte di queste catastrofi naturali l'UNHCR è intervenuto piantando alberi a crescita rapida nelle aree dei campi soggette a frane durante le tempeste monsoniche e sta distribuendo fonti di energia alternative alla legna da ardere per cucinare.

.....
13 Per maggiori approfondimenti clicca [qui](#).


- *Africa orientale: l'invasione delle locuste. Risposte sbagliate all'emergenza climatico-ambientale.* In molti Paesi dell'Africa orientale, come il Kenya, la stagione delle piogge nei mesi di marzo e aprile 2020 ha creato condizioni favorevoli per la riproduzione delle locuste, aumentando il loro numero e le aree dove diffondersi. In questa regione 24 milioni di persone soffrono già di insicurezza alimentare e 8 milioni sono sfollati interni. Le locuste hanno minacciato ulteriormente la loro sicurezza alimentare, messo in pericolo i pascoli, ridotto i risparmi delle persone e spinto ulteriormente le comunità locali nella povertà. Il costo durante l'ultima grande invasione di locuste che ha colpito l'Africa occidentale, nel 2003-2005, è stato di 1 milione di dollari nel giugno 2003 fino ad arrivare a 100 milioni di dollari solo 14 mesi dopo. Alla fine, è costato oltre 450 milioni di dollari per porre fine alla piaga del 2003-2005, che ha causato circa 2,5 miliardi di dollari di danni ai raccolti¹⁴. La risposta per combattere le locuste è stata l'utilizzo di pesticidi, che potrebbe però avere conseguenze ancora più gravi sull'intero ecosistema.

Trend attuali: 23,7 milioni in fuga come conseguenza di disastri ambientali nel 2021. Nel 2020, si era raggiunto il dato record di 30,7 milioni, tre volte superiore agli sfollati per conflitti e violenze nello stesso anno, 9,8 milioni.


Contrariamente ad ogni previsione, considerate le restrizioni imposte dagli Stati per contenere il propagarsi del Covid-19, nel 2020 il flusso di uomini, donne, bambini costretti a lasciare la propria terra non si è fermato. Nel 2020 e nel 2021, il driver principale della mobilità forzata è stato ancora l'emergenza climatica. Una tendenza ormai tristemente consolidata.

.....
¹⁴ Fonte Banca Mondiale (2020). Maggiori informazioni sono disponibili online qui.

New displacements in 2020: breakdown for conflict and disasters



Fonte Idmc, Global Report on Internal Displacement 2021, Ginevra, 2021



Internal displacements breakdown by conflict, violence and disasters in 2021


Fonte Idmc, Global Report on Internal Displacement 2021, Ginevra, 2022

MONDO. Sfollati per catastrofi naturali: paesi e aree più colpite (2021)

Paese	Causa catastrofi	Area	Causa catastrofi	Causa conflitti
Etiopia	240,000	Africa subsahariana	2.6 mln	11.6mln
India	6 mln	Medio Oriente e Nord Africa	233,000	1mln
Cina	6 mln	Asia orientale e pacifico	13,696 mln	626,000
India	4.9 mln	Asia meridionale	5,250 mln	736,000
USA	573,000	America	1,659mln	381,000
Turkey	84,000	Europa e Asia centrale	276,000	61,000

Fonte Idmc, Global Report on Internal Displacement 2021, Ginevra, 2021

New displacements by disasters: breakdown by hazards (2008-2020)



IDMC Internal Displacement Monitoring Centre

Fonte Idmc, Global Report on Internal Displacement 2021, Ginevra, 2021

I numeri sono particolarmente preoccupanti, come commentato da Alexandra Bilak, direttrice dell'IDMC, se consideriamo che sono stati raccolti nel corso di una pandemia, quando le restrizioni di movimento hanno ostacolato il collezionamento dei dati e un minor numero di persone ha cercato rifugi più sicuri per paura del contagio.

Resta ancora molto complicato, invece, quantificare il numero di persone che oltrepassa il confine. In alcuni casi, per fare delle stime possono essere utilizzate fonti ufficiali come i visti umanitari.

Scenari futuri: codice rosso per l'umanità. Sempre più eventi estremi se entro il 2050 non si arriva a emissioni zero, mette in guardia il sesto rapporto dell'IPCC.

A pochi mesi dalla Conferenza mondiale sul Clima di Glasgow (COP 26), l'IPCC, il panel di scienziati dell'ONU che studia gli impatti dei cambiamenti climatici, aveva presentato la prima parte del sesto rapporto *Climate change 2021: the Physical Science Basis*¹⁵. Si tratta di una base di conoscenze fisico-scientifiche alquanto allarmanti rispetto alle sorti del Pianeta Terra e di conseguenza dell'intera umanità.

Sulla base dei dati forniti dagli scienziati dell'ONU, possibili futuri climatici¹⁶ (come riportato anche dal CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici – focal point dell'IPCC per l'Italia) indicano che:

- È atteso che la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo in tutti gli scenari di emissioni considerati. Il riscaldamento globale di

.....
15 IPCC, *Climate change 2021: the Physical Science Basis*, disponibile online [qui](#).

16 <https://ipccitalia.cmcc.it/messaggi-chiave-ar6-wg1/>

1,5°C e 2°C sarà superato durante il corso del XXI secolo a meno che non si verifichino nei prossimi decenni profonde riduzioni delle emissioni di CO₂ e di altri gas serra.

- I cambiamenti nel sistema climatico si accentuano in relazione diretta all'aumento del riscaldamento globale. Questi includono l'aumento della frequenza e dell'intensità degli estremi caldi, delle ondate di calore marine, delle forti precipitazioni, della siccità agricola ed ecologica in alcune regioni, della proporzione di cicloni tropicali intensi, della riduzione del ghiaccio marino artico, della copertura nevosa e del permafrost.
- Si prevede che un continuo riscaldamento globale possa arrecare ulteriori squilibri al ciclo dell'acqua su scala globale, compresa la sua variabilità, le precipitazioni monsoniche e la gravità degli eventi di precipitazione e siccitosi.
- Negli scenari in cui aumentano le emissioni di CO₂, si prevede che i serbatoi di carbonio oceanici e terrestri saranno meno efficaci nel rallentare l'accumulo della CO₂ in atmosfera.
- Molti cambiamenti dovuti alle emissioni di GHG passate e future sono irreversibili per secoli o millenni, in particolar modo i cambiamenti nell'oceano, nelle calotte glaciali e nel livello del mare.

Di fronte a cambiamenti climatici sempre "più diffusi, rapidi e intensi" (IPCC, 2021) non ci sono dubbi sul destino delle comunità al 2050. Il trend di persone affamate sarà in crescita (oltre 80 milioni in più), ci saranno milioni di nuovi poveri. Particolarmente a rischio restano le comunità delle aree costiere a causa della minaccia dell'innalzamento del livello dei mari. Mentre 350 milioni di persone potrebbero essere minacciate dalla scarsità di acqua potabile con una temperatura superiore a 1,5 gradi. Gli eventi meteorologici estremi, inoltre, potrebbero essere sempre più violenti e frequenti e in campo sanitario le malattie, principalmente quelle veicolate da insetti, ancora più minacciose.

In vista del summit mondiale sul clima, gli scienziati hanno cercato nuovamente di richiamare l'attenzione della politica e di chi decide sulla gravità dello stato di salute del Pianeta.

Ancora una volta, considerati i risultati raggiunti a Gla-

sgow, le scelte fatte e le decisioni prese non sono certamente state guidate dalla scienza, dai principi di giustizia ambientale e sociale. Significativa in tal senso è stata la presenza di oltre 500 lobbisti del fossile arrivati tra i padiglioni della COP26.

Al termine del summit, il documento condiviso, il *Glasgow Climate Pact*, mostra che, nella corsa contro il tempo per arrestare la crisi climatica, le risposte sono state ancora una volta vaghe e sicuramente non all'altezza della gravità della situazione. Le principali criticità rimangono: la road map per la decarbonizzazione, il ruolo delle fonti fossili, le regole per implementare l'Accordo di Parigi del 2015 e la finanza climatica. Il nodo della questione è la riduzione delle emissioni. Non basta certo fissare l'obiettivo di contenere la temperatura entro la soglia di 1,5°C se non seguono poi impegni vincolanti, azioni concrete che devono risolvere il problema e non semplicemente spostarlo in avanti. Intanto, la riduzione delle emissioni di CO₂ è stata fissata al 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2010, per azzerare non più "entro" ma "attorno" alla metà del secolo. Indicazione temporale generica voluta da Cina, Russia e India, non disposti all'assunzione di questo impegno entro il 2050. Resta, inoltre, aperta la domanda: che fine hanno fatto i 100 miliardi per il clima promessi ai Paesi poveri? Si tratta di soldi sventolati come una chimera da oltre 10 anni come contributo alla mitigazione e all'adattamento per i Paesi più vulnerabili.

Cosa c'entra il clima con la guerra: il conflitto in Ucraina un caso da manuale

Il peggioramento della crisi climatica crea al contempo instabilità e insicurezza geopolitica. Ciò genera nuovi conflitti per la gestione delle risorse naturali o ne alimenta di vecchi. Allo stesso tempo la guerra lascia dietro di sé aria e suoli inquinati, terreni improduttivi. Uno dei paradossi è che l'industria militare è tra i settori più energivori del Pianeta (responsabile del 5-10% delle emissioni climalteranti) eppure è esente dall'obbligo di rendicontare le emissioni. La guerra resta la grande assente

nelle conferenze mondiali sul clima. Inclusa quella di Glasgow.

Sul fronte del conflitto in Ucraina, scoppiato il 24 febbraio 2022 con l'invasione da parte delle truppe russe, arrivano chiari segnali di quanto la guerra può ritardare la conversione ecologica. Proprio da questo conflitto arrivano segnali allarmanti per il futuro del clima, di conseguenza per tutti noi. Il grosso degli investimenti, sia pubblici che privati, sembra infatti convergere verso le industrie del fossile e degli armamenti. Il conflitto sta avendo degli impatti che si trascinano ben oltre i confini del Paese aggredito, con un aumento, a livello mondiale, dei prezzi delle principali materie prime e in particolare dei carburanti. La Russia si posiziona come il primo esportatore mondiale di gas naturale e il secondo esportatore di petrolio. La guerra con l'Ucraina e la crisi dei prezzi del gas (esplosa già nella seconda metà del 2021) hanno riacceso in Europa i riflettori sui rischi legati alla dipendenza energetica dall'estero. La conseguenza è un forte aumento dei prezzi delle materie prime in tutti i settori (alimentari, merci, petrolio, gas). Inoltre, la necessità di rimpiazzare le importazioni di gas dalla Russia e rispondere al contempo alla domanda interna sta spingendo alcuni Paesi a riaprire le centrali a carbone o a pensare di autorizzare nuove trivellazioni per estrarre combustibili fossili o ancora considerare l'energia nucleare come soluzione ai problemi energetici. Tutte scelte che ci allontanano dalla riduzione delle emissioni di CO₂, prima causa dei cambiamenti climatici.

Negli ultimi anni si è cercato di dimostrare il collegamento tra i cambiamenti climatici e gli scontri armati. Diversi esperti concordano che nell'ultimo secolo fino al 20% dei conflitti è influenzato proprio dalla variabilità del clima. Secondo un recente studio pubblicato su Nature, tra le più importanti riviste scientifiche, un aumento della temperatura media del pianeta di 2°C rispetto ai livelli preindustriali potrebbe comportare il rischio di conflitti fino al 13% in più rispetto all'andamento storico. Con una tendenza destinata ad essere ancora più preoccupante se non riusciremo a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra: con una temperatura di +4°C la probabilità che si verifichino sempre più conflitti o che le guerre siano più violente e distruttive aumenterà del 26%.

In chiusura

In questi termini è evidente che siamo ben lontani da una "transizione giusta", ovvero dal passaggio verso un'economia climaticamente neutrale che non abbia impatti sociali negativi (violazione dei diritti umani, migrazioni, disuguaglianze, etc.). Siamo anche lontani dal riconoscere che i territori più vulnerabili al cambiamento climatico sono quelli dove scoppiano conflitti e dove le persecuzioni razziali, culturali, politiche e le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno. Condizioni richiamate dall'art.1 della Convenzione di Ginevra che legittima il riconoscimento dello status di rifugiato. Inoltre, se guardiamo ai flussi migratori verso l'Italia le nazionalità dichiarate dai migranti sono riconducibili ai Paesi che maggiormente stanno soffrendo la pressione dei cambiamenti climatici. Tra il 2021 e il 2022 tra i primi Paesi di origine troviamo: Tunisia, Egitto, Bangladesh, Afghanistan, Siria, Costa d'Avorio, Eritrea, Guinea, Pakistan e Iran. Parliamo di Paesi affamati perché dipendenti dal grano russo e ucraino, aree del mondo allo stremo per la siccità intervallata da alluvioni, Paesi soggetti all'innalzamento delle temperature oltre la media che portano conseguenti carestie e malattie, zone del mondo dove il diritto all'acqua, alla salute, a un ambiente sano sono violati. Ad accogliere l'esodo di milioni di persone in fuga sono però, principalmente, i Paesi con risorse precarie e a loro volta fragili anche da un punto di vista ambientale. Nel 2021, l'83% delle rifugiate e dei rifugiati è stato accolto in Paesi a reddito basso o medio. Eppure, negli Stati più ricchi e maggiormente responsabili della crisi climatica continua a diffondersi un allarmismo sull'arrivo di orde di profughi climatici. Sempre più denaro pubblico viene speso per militarizzare i confini, con la pretesa di affrontare la "minaccia" con il cosiddetto "Global Climate Wall", un muro climatico globale. I lobbisti delle fonti fossili, delle armi e gli alleati politici del settore sostengono che per proteggere i Paesi ad alto reddito da future ondate di sfollati del clima si renderanno necessari muri, droni, tecnologie di sorveglianza. Una propaganda dietro la quale si nasconde la costruzione di muri che altro non sono che una limitazione alle libertà civili e ai diritti, nonché la

deviazione di ingenti finanziamenti (promessi in occasione dei summit internazionali) che potrebbero invece aiutare i Paesi più vulnerabili a mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Si tratta di una tendenza globale, ma sette Paesi in particolare (Stati Uniti, Germania, Giappone, Inghilterra, Canada, Francia e Australia) - responsabili del 48% delle emissioni storiche di gas serra del mondo - hanno speso collettivamente almeno il doppio per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione (più di 33,1 miliardi di dollari) rispetto ai finanziamenti per il clima (14,4 miliardi di dollari), tra il 2013 e il 2018, come illustrato nel rapporto "*Global Climate Wall. How the world's wealthiest nations prioritise borders over climate action*", pubblicato dal Transnational Institute (TNI), un istituto internazionale di ricerca e advocacy.

PRIMA/PARTE

SPUNTI DI ANALISI

/MIGRAZIONI AMBIENTALI: UNO SGUARDO ECOSISTEMICO

di Michela Vindrola

Sull'importanza di rigenerare le relazioni umane con e nell'ambiente

A partire dai primi mesi del 2020, la diffusione mondiale del virus Covid-19 ha fatto sorgere numerose riflessioni sul tema della crisi sanitaria, tra le quali la necessità di rigenerare la fitta rete di relazioni umano-non umano con e nell'ambiente.

Una chiave di lettura proposta nell'analisi della pandemia è stata infatti quella che ha considerato molte delle malattie degli ultimi decenni come specchio di due crisi planetarie convergenti: ecologica e sanitaria. Nella diffusione dei virus, il passaggio di un patogeno da una specie ospite all'altra, il cosiddetto "spillover", sarebbe favorito dalla distruzione degli ecosistemi e dalle azioni umane che portano allo stravolgimento degli equilibri di convivenza tra i diversi esseri viventi del Pianeta. Come ha scritto David Quammen, *«le attività umane sono causa di disintegrazione di vari ecosistemi a un tasso che ha le caratteristiche del cataclisma [...] Stiamo in poche parole sbriciolando tutti gli ecosistemi. Non è una novità recentissima. [...] Oggi però siamo sette miliardi e abbiamo per le mani moderne tecnologie, il che rende il nostro impatto ambientale globale insostenibile»*¹⁷.

Partendo da queste considerazioni, la prima pandemia del terzo millennio si sarebbe diffusa nel mondo come un avver-

.....
17 D. QUAMMEN, Spillover, 2014, Adelphi.

timento, un forte segnale d'allarme per richiamare l'attenzione verso un modello economico-sociale incapace di garantire un futuro sostenibile. La "colpa" principale andrebbe attribuita alla specie umana «*che inseguendo un modello di sviluppo insostenibile ha sconvolto gli ecosistemi della natura*»¹⁸.

In un interessante articolo pubblicato su *The Correspondent*¹⁹, Rob Wijnberg, mettendo in collegamento l'attuale crisi sanitaria mondiale con la crisi ecologica e sociale, ha individuato quattro principali analogie tra pandemia e cambiamenti climatici: 1) entrambi sono inizialmente "invisibili" e hanno un "periodo di incubazione" (settimane nel caso della pandemia, anni nel caso dei cambiamenti climatici) che ne tiene mascherata la gravità; 2) entrambi sono pervasivi, riguardano il mondo intero e nessuno può considerarsi tanto lontano da non subirne qualche conseguenza; 3) entrambi affliggono tutti, ma colpiscono con particolare violenza persone e categorie più fragili e disagiate; 4) per entrambi le soluzioni coincidono con grandi cambiamenti su scala globale. Per queste analogie l'emergenza climatica può essere vista come una "pandemia al rallentatore".

Riconoscere le principali e più significative connessioni dell'essere umano con l'ambiente, includendo tutti gli esseri viventi, potrebbe essere quindi un buon punto di partenza per prevenire il rischio di nuove e sempre più frequenti crisi sanitarie globali. «*Patogeni e malattie non sono una condanna divina, bensì una manifestazione della Natura per ristabilire equilibri ecologici perduti. Il modo migliore, quindi, per prevenire il prossimo focolaio nell'uomo è considerare la salute umana, animale e ambientale indissolubilmente legate*».²⁰ Non può esserci salute per l'umano che vive in un mondo malato.

.....
18 Perché gli esseri umani sono responsabili delle pandemie, 1° maggio 2020. Disponibile online [qui](#).

19 R. WIJNBERG, Why climat change is a pandemic in slow motion (and what that can teach us), 2020. Disponibile online [qui](#).

20 L. VAY, L'antivirus è non distruggere gli habitat, 2020. Disponibile online [qui](#).

È apparsa sempre più evidente la necessità di osservare i virus nella loro complessità, mettendo in connessione le diverse cause che possono favorire la diffusione, dagli allevamenti intensivi all'aumento dell'inquinamento. Si è affermata l'idea, come ha evidenziato Roberto Beneduce, che *«la malattia e le sue cause possono essere comprese solo a condizione di non essere scomposte fra i diversi specialismi che hanno di volta in volta provato a rivendicare una posizione egemonica. Guardando alle epidemie e alle zoonosi degli ultimi vent'anni, le domande che si ripetono stanno infatti a mostrare l'urgenza di connettere variabili trascurate o disgiunte: la responsabilità degli allevamenti intensivi, gli effetti delle trasformazioni ecologiche sui rapporti fra mondo umano e animale, il ruolo dell'inquinamento nella riduzione delle difese immunitarie... Altra lezione: il fenomeno patologico lo si comprende quando si evita di scomporlo "in dettagli" (Canguilhem, 1966), quando lo si guarda in modo diverso senza rimanere prigionieri di quella che Althusser (Althusser, Balibar, 1968) definiva "l'opacità dell'immediato"»*²¹.

Alexander von Humboldt vedeva il mondo come un tutto unitario, definendo olistico quello che per il Dalai Lama è l'interdipendenza e l'interconnessione dell'ambiente e degli esseri viventi. Questa fitta rete di connessioni è stata lacerata nel corso degli anni e in particolare a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso, quando l'attività antropica è diventata sempre più invasiva e pressante.

Il termine Antropocene, proposto oltre venti anni fa da Paul J. Crutzen e Eugene Stoermer, indicherebbe una nuova era geologica successiva all'Olocene e caratterizzata dal forte impatto antropico sull'ecosistema globale. Con l'utilizzo di questo neologismo i due studiosi ritenevano *«più che appropriato enfatizzare il ruolo centrale dell'attività umana nell'ambito della*

.....
21 R. BENEDUCE, *Storie virali. Le lezioni di una pandemia*, 2020. Disponibile online [qui](#).

geologia e dell'ecologia»²². È l'umano che si trasforma in forza geologica, mettendone in evidenza ruolo e responsabilità. «L'Antropocene è l'unica epoca geologica in cui la natura non è una forza esterna che domina sul destino degli uomini: siamo noi, al contrario, a determinare i suoi equilibri e siamo perciò tutti chiamati a comportarci con saggezza e responsabilità»²³».

Caratteristica di questo contesto è la crisi strutturale che stiamo attraversando: una crisi ambientale che non è da intendere solo nel significato di crisi climatica, ma nel senso più ampio di crisi ecologica, umanitaria e sociale. È una corsa che sta portando l'umano in direzione del collasso: inseguire un modello di crescita economica senza limiti e basato sullo sfruttamento delle risorse per la continua ricerca di consumi e profitti. Così come anche evidenziato attraverso i dati diffusi dal Global Footprint Network, siamo sempre più in debito con il nostro Pianeta e oggi sfruttiamo le risorse della Terra come se avessimo a disposizione 1,75 pianeti, riducendo di anno in anno la data del cosiddetto Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato interamente le risorse prodotte dal Pianeta nell'intero anno.

.....

22 P. J. CRUTZEN, E. F. STOERMER, *The Anthropocene*, "International Geographere –Biosphere Programme Newsletter", n. 41, pp. 17-18, 2020. Traduzione dal testo originale di Michela Vindrola.

23 P. J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!* 2005, Mondadori.




Figura 1 fonte www.footprintnetwork.org

Tra le principali evidenze materiali di questa logica legata al consumo sfrenato vi è l'enorme quantità di rifiuti prodotta. Secondo il rapporto della Banca Mondiale sullo stato dei rifiuti nel mondo, *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*, senza una strategia per incentivare il riciclo e il riuso, la produzione annuale rischia di passare dai 2,01 miliardi di tonnellate del 2016 ai 3,4 miliardi di tonnellate entro il 2050, il 70% di rifiuti solidi in più rispetto ad oggi, con danni devastanti per la nostra salute²⁴. Il discorso sui rifiuti elettrici ed elettronici (*electronic waste, e-waste*) necessita di un ulteriore approfondimento. Secondo il rapporto *The Global E-waste Monitor 2020*, nel 2019 ne sono stati prodotti più di 50 milioni di tonnellate. In termini pro capite, i rifiuti elettronici scartati del 2019 sono stati in media 7,3 chilogrammi per ogni persona sulla Terra. L'Europa è al primo posto in tutto il mondo in termini di

.....
 24 Fonte: Banca Mondiale. Sito disponibile [qui](#).

generazione pro-capite di rifiuti elettronici (16,2 kg)²⁵. Non sappiamo per quanto ancora potremo reggere questi ritmi: senza un cambio di tendenza la vita stessa sulla Terra è fortemente a rischio²⁶. L'allarme, lanciato già da tempo, è stato ripreso anche in un articolo pubblicato nell'autunno del 2019 dalla rivista "BioScience": oggi il mondo si trova nel bel mezzo di una emergenza climatica, e «immense sofferenze umane» saranno inevitabili senza cambiamenti profondi e duraturi nelle attività antropiche che contribuiscono alle emissioni di gas serra e ad altri fattori legati ai cambiamenti climatici. Per far fronte a questa grave emergenza e facendo leva sull'obbligo morale di avvertire l'umanità di qualsiasi grave minaccia, undicimila scienziati hanno diffuso sei "raccomandazioni" riguardanti in particolare il settore energetico (sostituire i combustibili fossili con fonti rinnovabili a basse emissioni, lasciare sotto terra le rimanenti scorte di gas e petrolio, eliminare i sussidi alle compagnie petrolifere e imporre tasse sul carbonio sufficientemente elevate per scoraggiare l'impiego degli idrocarburi), gli inquinanti climatici (ridurre rapidamente le emissioni di metano, le polveri sottili, gli idrofluorocarburi e gli altri inquinanti climatici non persistenti), la tutela della natura (ripristinare e proteggere ecosistemi come foreste, praterie, torbiere, zone umide e mangrovie e consentire a questi ecosistemi di assorbire l'anidride carbonica atmosferica), l'alimentazione (passare a una dieta più bilanciata e a base di vegetali, riducendo soprattutto il consumo di carni rosse, in modo da ridurre le emissioni di metano e altri gas serra e liberare spazio sul suolo utilizzato per la coltivazione di prodotti destinati all'alimentazione degli animali), l'economia (passare a un'economia carbon-free) e la crescita della popolazione mondiale (applicare approcci che

.....
25 Fonte: The Global-E WASTE Statistic Partnership. Sito disponibile [qui](#).

26 Fonte: The Global-E WASTE Statistic Partnership. Sito disponibile [qui](#). I dati che si riferiscono alla perdita di biodiversità sono allarmanti: nell'arco degli ultimi cinquant'anni, dal 1970 ad oggi, il numero di animali selvatici si è ridotto di circa il 70%. Per un approfondimento si veda il report di ricerca pubblicato nell'estate del 2022 dall'università di Cambridge: disponibile online [qui](#).

garantiscono giustizia sociale ed economica)²⁷

Tra i paradossi del nostro tempo, fatto di connessioni e sistemi di comunicazione in tempo reale, vi è quello che Naomi Klein ha definito come «*uno stato di costante oblio dei costi reali del nostro consumo. [...] È uno dei paradossi del sentirsi dire che viviamo in un'era di connessioni senza precedenti. È vero che possiamo comunicare, e lo facciamo, a distanze inaudite con una facilità e una velocità inimmaginabili solo una generazione or sono. Ma nel bel mezzo di questa rete globale della chiacchiera, in qualche maniera riusciamo a essere meno connessi alle persone con cui siamo collegati a livelli di assoluta vicinanza: le giovani delle fabbriche del Bangladesh, vere e proprie trappole per incendi, che cuciono vestiti che indossiamo, o i bambini della Repubblica Democratica del Congo con i polmoni pieni della polvere delle miniere di cobalto per i nostri telefoni, ormai un prolungamento delle nostre braccia. La nostra è un'economia di fantasmi, di voluta cecità*»²⁸.

Partendo da questa riflessione possiamo immaginare la stretta relazione che alcuni studiosi hanno evidenziato tra capitalismo e antropocene, tanto da far coniare il neologismo "capitalocene" per descrivere il nostro tempo (Moore, 2017). Lo sfruttamento delle risorse della Terra, gli allevamenti intensivi, gli investimenti nelle monoculture che finiscono per impoverire il suolo, la disumanizzazione del lavoro delle popolazioni indigene, la ricerca di un sempre maggiore profitto delle multinazionali, sono caratteristiche di una logica capitalistica alimentata dal consumismo che si è allontanata pericolosamente dal concetto di umanità. Si tratta di un sistema che logora le risorse della Terra e produce disuguaglianze sempre più nette, gettando nella povertà la maggior parte della popolazione e concentrando nelle mani di poche persone sempre più ricche. Su queste basi la pandemia da Covid-19 non ha fatto che ampliare i divari economici e sociali. Secondo il rapporto "La

.....
27 W. RIPPLE, C. WOLF, T. NEWSOME, P. BARNARD and W. MOOMAW, World Scientists' Warning of a Climate Emergency, "BioScience", n. 70 (1), 2020.

28 N. KLEIN, *Il mondo in fiamme*, 2019, Feltrinelli.

*pandemia della disuguaglianza*²⁹, pubblicato da OXFAM, nei primi due anni di Covid-19 i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, (vale a dire 15.000 dollari al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno). Nello stesso periodo si stima che 163 milioni di persone siano invece cadute in povertà proprio a causa della pandemia. Dall'inizio dell'emergenza ogni 26 ore un nuovo miliardario è entrato nell'élite di (oltre 2.600) super-ricchi, le cui fortune sono aumentate di cinquemila miliardi di dollari. Pensiamo che solamente il surplus patrimoniale (+81,5 miliardi di dollari) di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, nei primi 21 mesi della pandemia è equivalente al costo dei vaccini (due dosi e booster) per l'intera popolazione mondiale. Questo periodo, oltre ad allargare la forbice tra ricchi e poveri, ha creato un ulteriore distacco nei legami sociali.

La "modernità" ha portato nel corso degli ultimi decenni alla disgregazione della comunità, incentivando la corsa verso l'individualismo. Come ha sottolineato Amitav Ghosh nelle ultime pagine de *La Grande Cecità*, *«nel corso degli ultimi decenni, la parabola della Grande Accelerazione ha coinciso con la traiettoria della modernità: ha portato alla disgregazione delle comunità, a un individualismo e un'anomia sempre più accentuati, all'industrializzazione dell'agricoltura e alla centralizzazione dei sistemi distributivi. Allo stesso tempo ha rafforzato il dualismo mente-corpo al punto di produrre l'illusione, propagandata in modo così potente nel cyberspazio, che gli esseri umani si siano liberati dai vincoli materiali al punto da essere diventati personalità fluttuanti "scisse da un corpo". L'effetto cumulativo di tutto ciò è la progressiva scomparsa di quelle forme di sapere tradizionale, abilità materiali, arti e legami comunitari che, con l'intensificarsi dell'impatto del cambiamento climatico, potrebbero invece fornire un sostegno a un gran numero di persone in tutto il mondo – soprattutto a coloro che ancora sono legati alla terra. Ma la rapidità*

.....
29 OXFAM, *La pandemia della disuguaglianza*, 2022. Disponibile online [qui](#).

con cui la crisi sta avanzando potrebbe quantomeno impedire che alcune di queste risorse scompaiano. La lotta per ottenere un'azione efficace sarà senza dubbio difficile e accanita e, quali che siano i risultati, è troppo tardi per evitare alcune gravi perturbazioni del clima globale. Ma io spero che da questa lotta nasca una generazione in grado di guardare al mondo con maggiore lungimiranza delle generazioni che l'hanno preceduta, capace di uscire dall'isolamento in cui gli esseri umani si sono rinchiusi nell'epoca della loro cecità, disposta a riscoprire la propria parentela con gli altri esseri viventi. E spero che questa visione, al tempo stesso nuova e antica, trovi espressione in un'arte e una letteratura rinnovate»³⁰.

I cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e i suoi devastanti effetti su ecosistemi e biodiversità, sono le evidenze più pericolose dell'attività antropica sulla Terra. L'aumento degli eventi climatici cosiddetti estremi sono diventati nel tempo sempre più frequenti e ordinari e non limitati a regioni specifiche: riguardano tutti, ma in particolare colpiscono le persone delle aree più povere³¹ a cui mancano anche gli strumenti e le tecnologie per contenere e limitare i danni.

Parlando di catastrofi non consideriamo soltanto gli eventi estremi, ma anche i processi a lenta insorgenza come la desertificazione, l'innalzamento dei livelli dei mari o l'acidificazione degli oceani. Quando un processo è stato innescato diventa sempre più difficile tornare indietro: quello che si può tentare di fare è rallentarne lo sviluppo. La differenza tra evento estremo e processo generato dai cambiamenti climatici è importante perché da questo può dipendere il tipo di migrazione che ne deriva: temporanea o definitiva. *«Dalla Mongolia colpita dalla siccità, alla Thailandia colpita dalle alluvioni, dall'Australia devastata dal fuoco alle comunità dell'Himalaya minacciate*

.....

30 A. GHOSH (2017), *La grande cecità*, 2017, Neri Pozza editore.

31 Si veda il world social report *Inequality in a rapidly changing world* del DESA - Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, 2020. Sito web disponibile [qui](#).

dallo scioglimento dei ghiacciai, ogni volta che prendiamo il giornale leggiamo di calamità che sempre meno possiamo definire "naturali". Gli effetti dei cambiamenti climatici cominciano a farsi vedere ovunque ma poiché il mondo è così grande, e ognuno di noi ha la sua visuale, è difficile vedere i collegamenti, capire quanto è un problema davvero globale e importante»³².

Scrive Papa Francesco nella Lettera Enciclica *Laudato Si'*: «I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema, come l'agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società

.....
32 Fonte: Italian Climate Network. Sito web disponibile [qui](#).

civile»³³.

In molte aree della Terra, ai conflitti interni scatenati per il controllo delle risorse si aggiungono le difficoltà estreme di sopravvivenza in terre aride o che rischiano di essere spazzate via da inondazioni. I Paesi più poveri, e all'interno di questi le fasce più fragili della popolazione, sono anche quelli più a rischio e maggiormente colpiti. Secondo il rapporto *Human cost of disasters. An overview of the last 20 years* diffuso a ottobre 2020 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Catastrofi (UNDRR) e dal Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), negli ultimi venti anni sono stati registrati 7.348 eventi catastrofici, che hanno causato circa 1,23 milioni di vittime, una media di 60.000 all'anno, e colpito complessivamente oltre quattro miliardi di persone³⁴. A livello mondiale, le inondazioni costituiscono la tipologia di disastro più diffusa (44% degli eventi analizzati nel rapporto). L'Asia è stata colpita dal maggior numero di eventi meteorologici estremi. In totale, tra il 2000 e il 2019, sono stati calcolati nella regione 3.068 eventi disastrosi, seguiti da 1.756 nelle Americhe e 1.192 in Africa. Le nazioni più colpite sono state la Cina (577), gli Stati Uniti (467), l'India (321), le Filippine (304) e l'Indonesia (278)³⁵.

Paolo Vineis, epidemiologo e professore all'Imperial College di Londra, ha affermato che: *"le malattie, la fame, le sofferenze che il cambiamento climatico causa in un Paese come il Bangladesh sono all'origine dell'emigrazione di massa. Così come avviene in molte altre parti del mondo, dove il riscaldamento globale, senza le tecnologie "dei ricchi", fa sentire con più forza i propri effetti, portando alle migrazioni. [...] Parlando di salute, ci sono effetti diretti come quelli delle alluvioni, che causano morti, feriti, distruzione. A loro volta, le devastazioni di impianti per le alluvioni portano a effetti secondari come*

.....
33 Fonte: Lettera Enciclica *Laudato Si'* del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune.

34 Fonte: *CRED-Human cost of disasters. An overview of the last 20 years 2000-2019*. Sito web [qui](http://www.cred.be).

35 Fonte: www.emdat.be.

l'inquinamento dell'acqua. Poi ci sono tutte le conseguenze indirette della crisi climatica. Penso agli effetti della siccità sulla produzione e la qualità degli alimenti. Oppure alle malattie infettive e parassitarie, che espandono il proprio territorio per il cambio di habitat dei vettori. Basti pensare alla malaria, ad esempio, che ora si è estesa anche all'altopiano etiopico. O alla nuova diffusione della dengue. Queste alterazioni sono poi esacerbate, chiaramente, dall'abuso del territorio e dall'inquinamento atmosferico. Mc Michael parlava a riguardo, giustamente, di "sovraccarico del pianeta"»³⁶.

Ad agosto 2019 l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il comitato scientifico dell'ONU sul clima e i cambiamenti climatici, ha presentato il rapporto sul cambiamento climatico e il territorio, *Special report on climate change and land*³⁷, secondo il quale a pagare le conseguenze del riscaldamento globale sono soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo sarebbe ad alto rischio a causa della desertificazione e degli incendi. Il rapporto, studiando le conseguenze del riscaldamento globale su agricoltura e foreste, evidenzia che il legame tra quello che mangiamo, il modo in cui usiamo il suolo e i cambiamenti climatici che stanno modificando la nostra vita è stretto, essendo fattori che si influenzano l'un l'altro. Secondo gli scienziati nei prossimi anni il riscaldamento globale logorerà maggiormente queste relazioni. Tra gli effetti, quello di degradare il suolo e sottrarre parti sempre più ampie di terreno ai contadini, soprattutto nelle regioni più povere, in particolare Africa, Medio Oriente, Asia e America latina. In molte di queste regioni avanzeranno i deserti, che potrebbero invadere anche le regioni mediterranee. Ma soprattutto aumenteranno le migrazioni, all'interno di Paesi e oltre i confini.

.....
36 F. SIRONI, *Il cambiamento climatico è all'origine delle migrazioni. Ma la politica nega l'allarme*, 2019. Disponibile online [qui](#).

37 Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC (2019), *Special report on climate change and land*. Il rapporto è disponibile online [qui](#).

Sarà sempre più difficile continuare a chiamare "migranti economici" coloro che saranno indubbiamente "migranti climatici". Una situazione che rischia di accentuare i conflitti e gli scontri sociali, culturali e politici. Insieme alla siccità aumenteranno gli incendi in quasi tutto il Pianeta. Già con un aumento delle temperature a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015) vengono valutati alti i rischi da scarsità d'acqua, incendi, scioglimento del permafrost e instabilità nella disponibilità di cibo. Ma se il cambiamento climatico raggiungerà o supererà i 2 °C (l'obiettivo minimo di Parigi), i rischi saranno molto alti. La popolazione soggetta a questi fenomeni crescerà all'innalzarsi della temperatura passando da 178 milioni (nello scenario +1,5 °C) a 220 milioni (+2 °C) fino a 277 milioni (+3 °C). L'IPCC ha fatto ancora di più eco sul cattivo stato di salute della Terra e dei rischi per le comunità che la abitano nell'ultimo rapporto *Climate change 2021: the Physical Science Basis*³⁸ (2022). Con l'aumento delle temperature è previsto, inoltre, il rischio di nuove pandemie a causa delle migrazioni di specie selvatiche, e di tutti i loro virus, in aree già popolate dall'uomo. La conferma arriva dallo studio "*Climate change increases cross-species viral transmission risk*" di un gruppo di ricercatori americani della Georgetown University, pubblicato a maggio 2022 sull'autorevole rivista *Nature*³⁹. Tutto questo andrà ad aggravare maggiormente le condizioni di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per cercare di sopravvivere altrove.

Contrariamente a ogni previsione, date le restrizioni imposte dagli Stati per contenere il virus, nel 2020 il flusso di persone costrette a lasciare la propria terra non si è fermato. Il driver principale della mobilità forzata si è confermato l'emergenza climatica.

In questi anni il Covid-19 ci ha reso tutti attaccabili, dal Nord al Sud del mondo; ciononostante, come in ogni emergenza, alcune categorie sono state colpite più di altre, perché

.....
38 Il rapporto dell'IPCC è disponibile online [qui](#).

39 Lo studio è disponibile online [qui](#).

maggiormente vulnerabili a causa delle loro condizioni di vita e disponibilità economiche. Tra queste troviamo rifugiati, migranti e sfollati, costretti a vivere nel fuoco incrociato di conflitti, catastrofi climatiche e degrado ambientale, realtà che riducono la disponibilità di risorse naturali vitali e servizi igienico-sanitari necessari per sconfiggere la pandemia. Pensiamo all'acqua, sempre più limitata in termini di quantità e peggiore in termini di qualità. Secondo fonti ONU, circa 2,2 miliardi di persone non dispongono di accesso all'acqua potabile, circa metà della popolazione mondiale (4,2 miliardi) non ha servizi igienici adeguati, mentre 3 miliardi di persone non hanno gli strumenti di base per una semplice ma necessaria condotta igienica, come ad esempio lavarsi le mani. La pandemia ha aggravato problemi già presenti nelle realtà in via di sviluppo, indebolendo ulteriormente i sistemi sanitari, le economie locali già fragili, l'accesso alle fonti di approvvigionamento (anche per il bestiame), ampliando di conseguenza la forbice della disuguaglianza. Il rischio in questi luoghi è di contrarre più facilmente il virus, vivendo in contesti sovraffollati, con scarse condizioni igienico-sanitarie, dove le misure per spezzare la catena del contagio come il distanziamento sociale, l'igiene, l'isolamento risultano complicati da attuare, così come è difficile reperire test e tamponi per stabilire chi ha il virus. Chi è costretto a scappare trova rifugio principalmente in alloggi di fortuna, espressione del degrado urbano e sociale, dove mancano acqua potabile, reti fognarie, sistemi di gestione dei rifiuti, servizi igienico-sanitari, dispositivi per far fronte alla crisi climatica e molto altro. Si tratta di focolai di tensione che rischiano ogni giorno di sfociare in conflitti sociali e politici, oltre che essere terreno fertile per la criminalità e il diffondersi di malattie. Secondo Un-Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, nel mondo una persona su otto, circa un miliardo, vive negli slum. Preoccupa non meno la situazione nei centri di accoglienza e nei campi profughi, strutture non idonee a garantire la tutela della salute. In condizioni di pandemia si rischia, inoltre, di aggravare la situazione delle persone in fuga in quanto facilmente escluse dalla protezione sanitaria e alimentare, oltre che dal riconoscimento dei diritti fondamentali

e di inclusione sociale. In alcune realtà, come il Brasile di Bolsonaro, il Covid-19 è diventato un problema umanitario per le comunità indigene, escluse volutamente dal governo da ogni tipo di assistenza. Al contempo, l'azzardo per chi ha continuato a scappare nonostante le frontiere chiuse è stato quello di intraprendere strade più pericolose pur di oltrepassare i confini. È invece necessario gestire le restrizioni con misure in grado di garantire controlli sanitari, rispetto dei diritti umani e norme internazionali di protezione, incluso il principio di non respingimento. Al riguardo, in materia di migrazioni climatiche è importante guardare alla storica sentenza (seppure non vincolante) del Comitato dell'Onu per i diritti umani, chiamato a pronunciarsi sul caso di Ioane Teitiota, cittadino di Kiribati, Stato minacciato dall'innalzamento del livello del mare. Nella sentenza Ccpr/C/127/D/2728/2016 del 7 gennaio 2020 si legge che le persone costrette a migrare a causa di un imminente pericolo legato agli effetti della crisi climatica non possono essere rimpatriate in quanto ciò costituirebbe una violazione dei diritti umani, in particolare "del diritto alla vita". In futuro questa sentenza potrebbe costituire uno strumento giuridico al quale appellarsi per le richieste di asilo legate alla crisi climatica. Con la pandemia sono stati inoltre ridotti i servizi della cooperazione internazionale, così come sono diminuiti gli aiuti finanziari dei donatori. Nonostante i numerosi rischi, la questione migratoria non è stata affrontata dai governi con il giusto peso. Ancora una volta i migranti climatici, in particolare, sono rimasti un segmento della popolazione pressoché invisibile. I migranti sono stati relegati in una prima fase sullo sfondo della crisi sanitaria mondiale, successivamente nel dibattito politico pubblico sono stati additati come untori. Così come in secondo piano è passata l'azione per il clima. Eppure, in futuro, potrebbero presentarsi malattie anche peggiori del Covid-19 proprio

a causa del riscaldamento globale⁴⁰.

La comunicazione della crisi climatica e delle migrazioni

Le rappresentazioni del mondo ci vengono in gran parte trasmesse dai media. Cosa, quanto, come e quando scelgono di raccontare influenza le nostre percezioni di fatti, eventi, situazioni. E, conseguentemente, la nostra costruzione di opinioni e la nostra decisione di agire o rimanere inattivi.

Tra i grandi paradossi contemporanei vi è il sovraccarico di informazioni che non corrisponde a una maggiore consapevolezza di ciò che sta accadendo: la disponibilità costante e in tempo reale di una quantità illimitata di dati e notizie non significa essere sempre più informati, ma tende a disorientare le persone, offuscando la capacità critica di dare senso e importanza ai fatti. *«Il sovraccarico di informazione e la costante reperibilità surriscaldano la vita delle persone della classe media globale, riducendone la flessibilità. L'ubiquità di una quantità indeterminata di informazioni non solo accelera la vita, riempie gli spazi e amplia le reti, ma ostacola anche la catalogazione del materiale e rende difficile stabilirne l'importanza. [...] Le informazioni in eccesso possono essere considerate una specie di rifiuto, che non inquina solo la mente ma anche il tempo, riempiendo gli spazi e rendendo la lentezza una risorsa rara»*.⁴¹

La tecnologia applicata agli strumenti di comunicazione ci

.....

40 Alcuni studi hanno evidenziato che la crisi climatica potrebbe accelerare la diffusione di nuove pandemie legate ai virus presenti nei ghiacciai. In un recente articolo pubblicato su *Proceedings of the Royal Society*, i ricercatori hanno diffuso quanto scoperto: l'analisi genetica di suolo e sedimenti del lago Hazen, il più grande d'acqua dolce dell'Artico, ha indicato che dove si verifica lo scioglimento dei ghiacciai cresce il rischio di spillover (Audrée Lemieux, Graham A. Colby, Alexandre J. Poulain and Stéphane Aris-Brosouformat, *Viral spillover risk increases with climate change in High Arctic lake sediments*, *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* Volume 289, Issue 1985 Oct 2022. Per approfondimenti clicca [qui](#).

41 T.H. ERIKSEN, *Fuori controllo*, 2017, Einaudi.

ha reso al contempo fruitori, produttori e distributori di notizie a una velocità sempre più accelerata. Ma cosa significa? Quanto sono davvero informate le persone sui rischi ambientali? Quanto è "vera" l'informazione diffusa dai media? Quanta responsabilità abbiamo quando contribuiamo a diffondere in rete notizie false e parziali? Ci troviamo sovente di fronte a narrazioni mediatiche sospese tra fake news e notizie frammentate, incomplete, la cui fonte non viene sempre verificata per ridurre i tempi di lancio e diffusione.

Cambiamenti climatici e migrazioni rientrano tra i temi la cui narrazione viene maggiormente distorta dai media e da chi diffonde attraverso i social notizie senza verificarne fonti e contenuti. Ne deriva un grosso problema di percezione dei problemi e l'incapacità di mettere in campo misure per risolverli. Quando la migrazione è causata dai cambiamenti climatici il livello di complessità aumenta e il pericolo di semplificazione dei fenomeni è sempre presente, così come la difficoltà di conquistare spazi adeguati di trattazione⁴².

I cambiamenti climatici sono tra le cause di gravi crisi umanitarie, ma continuano ad essere ampiamente sottovalutati. Si tratta di *«un tema vasto, complesso, fonte di confusione e malintesi. Non ci troviamo infatti di fronte a un singolo problema, ma a una serie di sfide cogenti e interconnesse, determinate da cause diverse (fisiche, biologiche e sociali), con pesanti conseguenze sul piano umano e ambientale. [...] l'effetto più noto e discusso dell'aumento del biossido di carbonio concerne il riscaldamento dell'atmosfera, ciò che, banalizzando il problema, chiamiamo riscaldamento globale. In realtà si tratta di un processo talmente complesso da rendere una simile definizione erronea. Prima di tutto, la dialettica tra cause ed effetti fa sì che, paradossalmente, in certe zone l'innalzarsi*

.....

42 Il rapporto *Suffering in Silence: the 10 most under-reported humanitarian crises of 2021* ha analizzato le dieci crisi che hanno ricevuto meno attenzione, o nessuna copertura, da parte dei media nel 2021. Nell'ordine le crisi umanitarie maggiormente dimenticate sono state quelle in: Zambia, Ucraina, Malawi, Repubblica Centrafricana, Guatemala, Colombia, Burundi, Niger, Zimbabwe e Honduras (<https://care.ca/>).

*della temperatura atmosferica finisce per raffreddare il clima anziché renderlo più caldo».*⁴³

Nonostante la pericolosità di questi fenomeni, in molte persone continua a persistere un problema di percezione della gravità dei problemi. Una opacità visiva che pare in parte dissolversi spostandosi verso una scala locale. «Molti dei cambiamenti climatici in corso, nonostante la loro drammatica portata e nonostante gli impatti disastrosi sulle comunità e sulla biodiversità, ci appaiono opachi, lontani dalla visibilità del quotidiano [...] e fatichiamo (noi ricercatori, abitanti, persone) a figurarceli come reali. Tuttavia, su una scala più ridotta, locale, i cambiamenti ambientali vengono percepiti e significati; nei contesti di montagna, così come in quelli urbani, contesti in cui la storia dei luoghi è radicata nella memoria del territorio vissuto, e in quella di chi lo abita e lo ricorda, la percezione dei mutamenti in atto è avvertita come esperienza "reale"»⁴⁴.

Nella dimensione temporale troviamo un altro fattore che concorre ad allontanarci dalla percezione della gravità della situazione, in quanto *«rende il cambiamento climatico tanto arduo da afferrare per molti di noi [...] che viviamo in una cultura dell'eterno presente, che si stacca volutamente tanto dal passato che ci ha creati quanto dal futuro che influenziamo con le nostre azioni. Il cambiamento climatico riguarda il modo in cui ciò che abbiamo fatto generazioni or sono influenzerà ineluttabilmente non solo il presente ma le generazioni future. Questi rapporti temporali sono un idioma che per quasi tutti noi è divenuto una lingua straniera in questi tempi digitalizzati»*⁴⁵.

La comunicazione dei cambiamenti climatici, delle sue cause e delle sue conseguenze – tra le quali rientrano le migrazioni ambientali – per essere efficace non può limitarsi all'esposizione di dati e statistiche, ma deve anche emozionare. Qui l'e-

.....
43 J. DIAMOND, *Da te solo a tutto il mondo*, 2015, Einaudi.

44 E. DALL'Ò, *Antropologia dei (e nei) cambiamenti climatici*, 2019. Disponibile online [qui](#).

45 N. KLEIN, *Il mondo in fiamme*, 2019, Feltrinelli.

spressione artistica entra in gioco con le sue molteplici forme, dalla fotografia al cinema, dalla musica alla pittura. Sono infatti numerosi e sempre più frequenti i casi di artisti che hanno dedicato parte del loro lavoro alla crisi ambientale intesa non solo in senso ecologico ma anche sociale e umanitario. L'arte, con la sua capacità di parlare direttamente alle emozioni, è un potente mezzo di sensibilizzazione in grado di mettere le persone di fronte alle proprie innegabili responsabilità: il riscaldamento globale incombe e noi non possiamo restare fermi ad osservarne gli effetti come spettatori passivi senza agire per cercare di contrastarli.

Il progetto "*Migranti ambientali, l'ultima illusione*" del fotografo italiano Alessandro Grassani, ad esempio, ha raccontato attraverso la fotografia storie di migrazioni ambientali, restituendo un volto alle tante persone-fantasma vittime di questi disastri climatici. Oltre ad offrire uno sguardo su come il pianeta e le città stiano cambiando in peggio, l'obiettivo di ricerca del progetto è di *capire le narrazioni personali di queste popolazioni migratorie, documentare e raccontare le loro storie al fine di rivelare il devastante impatto sociale della migrazione ambientale guidata dalle aree rurali a quelle urbane* (www.alessandrograssani.com). Il suo lavoro è composto da quattro capitoli: *Ulan Bator-Mongolia, Dhaka-Bangladesh, Nairobi-Kenya e Port au Prince-Haiti*, la cui scelta è stata dettata dalla volontà di rappresentare le diverse tipologie di cambiamenti climatici che, a livello globale, influenzano il fenomeno delle migrazioni ambientali (dall'estremo freddo della Mongolia, al processo di desertificazione in Kenya, passando per inondazioni, cicloni e innalzamento del livello del mare in Bangladesh e Haiti).

Il fotografo americano James Balog con il progetto "*Extreme Ice Survey*", raccontato nel film *Chasing Ice* del 2012, ha documentato per la prima volta con evidenza visiva, attraverso più di un milione di scatti, il fenomeno inarrestabile dello scioglimento dei ghiacci perenni. Dal 2016 Balog ha allargato il suo campo di ricerca all'Antropocene, fotografandone gli effetti in diverse zone degli Stati Uniti colpite dalla crisi climatica e ambientale (<http://extremeicesurvey.org>). Da questa ricerca sul

campo ha preso vita il documentario *"The Human Element"*, in cui i quattro elementi – terra, acqua, aria e fuoco – si combinano, restandone stravolti, con il quinto elemento: l'umanità (<https://thehumanelementmovie.com>). Tra gli obiettivi del progetto vi era quello di far sentire al pubblico del documentario «*la connessione tra gli elementi. Nella tradizione occidentale c'è sempre stata una dicotomia: la Natura da una parte e gli esseri umani dall'altra. Ma questa visione è cominciata quando le persone erano poche e la Natura era in confronto immensa. Ora però siamo così tanti da essere in grado di influire sugli equilibri del Pianeta: dobbiamo capire che siamo uno degli elementi del sistema Natura, come terra aria acqua e fuoco. È necessario cominciare a pensare con categorie diverse e rivedere radicalmente il nostro modo di rapportarci agli elementi naturali*»⁴⁶.

Nel progetto interdisciplinare *"Fragments of Extinction"* il ricercatore e compositore David Monacchi ha realizzato un vasto archivio di registrazioni in alta definizione del patrimonio bio acustico esplorando suoni e rumori sul campo, nella foresta amazzonica, nel Borneo, in Africa (Repubblica Centrafricana)⁴⁷. L'obiettivo principale della ricerca, che unisce scienza, tecnologia e arte, è quello di favorire la consapevolezza pubblica della "catastrofe più silenziosa dei nostri tempi", ecocidio in corso che sta mettendo a tacere per sempre i meravigliosi cori del suono naturale (www.fragmentsofextinction.org). Registrando le "eco-sinfonie", prova della complessa rete di comunicazione e del comportamento sistemico in questi habitat, il progetto intende salvarne dei frammenti, studiarli, comprenderli, goderne e conservarli, costruire un'"arca dei suoni originari" (Monacchi, 2019) preservando per le generazioni future impronte dell'intel-

.....
46 G. MARINO, *Fotografare l'antropocene: intervista a James Balog*. Disponibile online [qui](#).

47 Il progetto *"Fragments of Extinction"* è narrato nel documentario "Dusk Chorus" (2017) scritto da David Monacchi e diretto da Nika Šaravanja e Alessandro D'Emilia. Per un approfondimento si rimanda inoltre al libro di D. Monacchi, *L'arca dei suoni originari. Salvare il canto delle foreste dall'estinzione*, 2019, Mondadori.

ligenza sonora della natura che scompare. Anche importanti musei si sono messi in gioco decidendo di ospitare nelle esposizioni temporanee mostre su temi concernenti la crisi ambientale. In alcuni casi si è trattato davvero di un innovativo modo di vivere lo spazio museale, trasformandolo in laboratorio di idee e soggetto attivo nella creazione di un progetto condiviso di futuro sostenibile. Alcuni esempi recenti sono: la mostra "Capire i cambiamenti climatici", che si è tenuta presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le esposizioni "Tree Time" e "Ecophilia", ospitate dal Museo Nazionale della Montagna e "Anthropocene", la mostra il MAST di Bologna.

La sensibilizzazione e il risveglio di una nuova consapevolezza potranno avvenire non solo diffondendo i dati oggettivi e scientifici delle catastrofi in corso e dei rischi per il futuro, ma anche e soprattutto mostrando e raccontando cause ed effetti dei cambiamenti climatici. Raccontare le storie delle persone costrette ad abbandonare la propria terra per fuggire dalle catastrofi significa anche restituire un volto a queste persone.

Alcune riflessioni conclusive

Questo è il punto: partire da un cambio di paradigma che rimetta al centro la rigenerazione delle relazioni umani-non umani con e nell'ambiente, un modello che si allontani dall'idea di antropocentrismo e che riconosca ruoli e responsabilità umane in questo vasto e aggrovigliato sistema di connessioni presenti sulla Terra. Da qui nasce l'importanza di preservare, tutelare e valorizzare le biodiversità e di utilizzarne le risorse naturali con una nuova consapevolezza. Per anni l'essere umano si è considerato parte "esterna" della natura, ora è arrivato il tempo di costruire una nuova "cultura dell'ambiente", riposizionando l'umano all'interno e non al centro delle relazioni con gli altri esseri viventi, con e nell'ambiente. Costruire un nuovo paradigma ecosistemico abbandonando l'idea di umano come proprietario indiscusso delle risorse naturali e dominatore delle altre forme di vita che convivono sullo stesso unico mondo. È questo fitto intreccio di relazioni che tiene in equilibrio la vita

sul Pianeta.

I cambiamenti climatici e le sue conseguenze, tra le quali le migrazioni ambientali, riguardano tutti: ci troviamo di fronte a problemi complessi e globali che richiedono un impegno globale. A fronte di una carenza di risposte istituzionali e politiche forti sul tema, sono cresciuti nel corso degli anni diversi movimenti che hanno cercato di mettere in campo soluzioni e di fare pressione per orientare le politiche nazionali e internazionali. È questo l'esempio di *Fridays for Future*, *Extinction Rebellion*, ma anche di altri movimenti mirati come *Plastic Free* e gruppi che incentivano ad esempio un ripensamento degli stili di vita investendo nell'economia circolare, aumentando la durata del ciclo di vita degli oggetti, spesso anche con la rigenerazione attraverso l'uso creativo. Inoltre, sempre più spesso cittadine e cittadini, studenti, scienziati, avvocati, attivisti e volontari di associazioni ecologiste, comitati territoriali, centri di ricerca e media indipendenti si uniscono per intraprendere azioni legali contro lo Stato per inadempienza climatica. Anche in Italia lo Stato è stato chiamato in tribunale per l'insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti, cui consegue la violazione di numerosi diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato italiano. L'azione legale è promossa nell'ambito della campagna di sensibilizzazione intitolata "Giudizio Universale"⁴⁸ e si inserisce a pieno nel solco di altre "climate litigation" (contenziosi climatici) portate avanti in diversi Paesi del mondo.

Conoscere i rischi della crisi ambientale e prendere consapevolezza delle nostre responsabilità è fondamentale per poter esercitare pressione sui governi affinché sia data priorità a questi temi. Scoprire che *«la vera influenza sui disastri non è della "natura maligna" [...] bensì delle azioni umane, ci dà la possibilità di agire d'ora in poi in maniera più corretta e rispettosa della natura (clima e territorio), con la conseguenza immediata di ridurre il rischio e i disastri. [...] Forti di una conoscenza diffusa, per prima cosa saremo in grado di fare pres-*

.....
48 Campagna Giudizio Universale. Il sito web è disponibile [qui](#).

sione consapevole sui nostri politici, perché l'agenda di chiunque vada al governo [...] preveda la considerazione prioritaria di questi temi e perché, anche a livello locale, gli amministratori si adoperino per mitigare il riscaldamento e adattare i territori vulnerabili agli impatti degli eventi meteo-climatici»⁴⁹.

Considerare la Terra un bene comune significa attribuirne la responsabilità della cura ad ogni essere umano: ciascuno di noi è chiamato a svolgere il proprio ruolo - in base a capacità e possibilità - per la salvaguardia del Pianeta, nel presente e per il futuro. Il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni, *Survival international*, nel report *Parks need Peoples* ha definito i popoli indigeni come «i migliori conservazionisti» perché la grande maggioranza dei 200 luoghi a più alta biodiversità sono terra indigena, tra il 75 e l'80% di quella mondiale. Ma l'economia di mercato mette in crisi la vita stessa delle popolazioni indigene, «poiché le regole del libero mercato puntano a espropriare i cittadini e le comunità delle risorse e dei diritti, la gente resiste. Così la guerra alle persone si spinge al livello successivo, con la militarizzazione di attivisti e movimenti antagonisti. [...] A un livello più profondo, i diritti della Madre Terra sono i diritti dell'uomo. Le storie delle guerre per le risorse e la sottrazione dei territori ci raccontano di come l'eco-imperialismo e l'eco-apartheid si stiano radicalizzando, generando nuclei di resistenza sempre più numerosi tra le popolazioni la cui libertà è legata a doppio filo alla sovranità della natura. La violenza contro il pianeta passa necessariamente attraverso la violenza sulle persone»⁵⁰.

La deforestazione dovrebbe essere trattata come «un crimine contro l'umanità, e punita di conseguenza. Perché è di questo che realmente si tratta. L'intangibilità delle foreste e il loro mantenimento in vita, così come l'obbligo a mantenere intatti suolo, aria e acqua, dovrebbero trovare posto nelle costituzioni di tutti gli Stati [...] che dalle piante dipende la nostra unica possibilità di sopravvivenza dovrebbe essere insegnato

.....
49 A. PASINI, *L'equazione dei disastri*, 2020, Codice edizioni.

50 V. SHIVA, *Fare pace con la Terra*, 2012, Feltrinelli.

nelle scuole ai ragazzi e agli adulti in ogni altro luogo»⁵¹.

Utilizzando un approccio olistico, che sappia allargare il punto di osservazione dei fenomeni e coglierne la complessità, i problemi globali potranno essere affrontati nella loro interconnessione a livello internazionale, nazionale e locale. È l'umano che deve porre un freno alla corsa verso il collasso ambientale, partendo dalla ridefinizione degli stili di vita e dalla ricostruzione della rete di relazioni che ci legano all'ambiente insieme agli altri esseri, quella fitta ragnatela di connessioni che potremo rigenerare tornando a prenderci cura del territorio con la riscoperta del significato di comunità e di umanità. Dobbiamo tornare ad osservare il mondo nella sua complessità di macro ecosistema all'interno del quale si generano, intrecciano e influenzano infiniti micro ecosistemi che interconnettono le differenti forme di vita.

Guardando il mondo come un sistema, una volta che avremo compreso i sistemi che ci circondano, potremo anche capire meglio in che modo influenzarli e dar vita così a cambiamenti positivi, come ad esempio decidere di piantare alberi contro il riscaldamento globale e ricostituire ecosistemi forestali⁵².

All'umano è demandata la capacità di trovare delle soluzioni non solo per rallentare la corsa verso la crisi ambientale, ma anche per sviluppare la capacità di adattamento a nuovi e mutati scenari climatici. Generare, anche grazie all'utilizzo della tecnologia, una rete di conoscenze, saperi e professionalità condivise per creare una cultura nell'ambiente e per l'ambiente. Vista la complessità dei temi, va ribadita la grande responsabilità dei giornalisti nel delicato compito di informare e il ruolo strategico degli artisti nel comunicare attraverso le emozioni.

Alla fine del 2021 Treccani ha inserito nel suo dizionario e tra le parole dell'anno "Koinocene", un sostantivo coniato dall'antropologo Adriano Favole a partire dal greco "koinó(tes)", "comunanza", con l'aggiunta del secondo elemento "-cene", sul

.....
51 S. MANCUSO, *La nazione delle piante*, 2019, Laterza.

52 Si veda S. KAZA, *Consapevolmente verdi. Una guida personale e spirituale alla visione globale del nostro pianeta*, 2010, Feltrinelli.

modello dei termini che indicano i periodi accolti nella scala cronostratigrafica internazionale del tempo geologico. Questo neologismo intende indicare *«un'epoca caratterizzata dal riconoscimento e dal rispetto dell'interdipendenza di tutte le forme di vita animate e inanimate presenti sul pianeta Terra»*. L'auspicio è quello di realizzare presto una consapevolezza tale da farci desiderare davvero di vivere in questa nuova era e mettere in campo tutti gli strumenti e le conoscenze per salvaguardarne la preziosa biodiversità presente.

Il futuro non è determinato ma costantemente modificabile dalle nostre azioni nel presente. Spetta alle persone decidere in quale direzione orientare il comportamento, scegliendo di agire oggi per realizzare un progetto condiviso e sostenibile per le generazioni che verranno. Così come alle istituzioni, ai governi e agli Stati chiamati a mettere in campo scelte coraggiose orientate verso una transizione equa e sostenibile. E riprendendo le parole del Dalai Lama dovremmo ricordarci che *«il cambiamento climatico non è il futuro, è il presente. È ora di aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà. La situazione è complicata, ma non senza speranza»*⁵³. L'impegno di tanti giovani nel risveglio e diffusione di una maggiore consapevolezza mantiene accesa questa speranza.

.....
53 DALAI LAMA e F. ALT, *Amiamo il pianeta. Un appello per salvare la nostra unica casa*. 2021, Giunti.

/GEOPOLITICA DELLE MIGRAZIONI AMBIENTALI AI TEMPI DEL COVID-19

di Rainer Maria Baratti

La geopolitica è un metodo che fa dello "spazio" una posta in gioco. Questo metodo cerca di mettere in rilievo non lo "spazio" (o meglio il territorio) in quanto tale ma «le rivalità e le manovre che vi sviluppano gruppi antagonisti»⁵⁴, di coglierne i rapporti di forza mutevoli e situarli nel loro contesto geografico. In altre parole il suo oggetto di studio è il "conflitto".

Spesso al concetto di "giustizia ambientale" si accompagna quello di "conflitto ambientale", due facce della stessa medaglia. Per questo motivo il metodo geopolitico può contribuire alla comprensione delle migrazioni ambientali e climatiche. Ogni anno milioni di persone abbandonano i propri territori e le loro comunità di appartenenza a causa del degrado ambientale derivante da catastrofi naturali, dal cambiamento climatico o dagli impatti di progetti di sviluppo. A colpire le comunità del mondo, oltre alla crisi ambientale, dal 2020 vi è anche la crisi pandemica da Covid-19, che rappresenta il *terzo shock* globale del ventunesimo secolo e ha messo in luce l'interrelazione tra ogni luogo del mondo e le diseguaglianze di potere politico, economico e sociale che esistono a livello locale, nazionale e internazionale. La pandemia ha colpito anche e soprattutto le comunità agricole del Sud globale, sommandosi alle altre sfide che caratterizzano i contesti di origine delle migrazioni.

.....
54 B. LOYER, *Geopolitica: metodi e concetti*, 2021, Novara, UTET Università, p. XVIII.

Le migrazioni tra crisi sanitaria e crisi ambientale

La crisi pandemica può essere definita il *terzo shock* del ventunesimo secolo e ha avuto riflessi sul godimento dei diritti umani, sui fattori espulsivi che causano le migrazioni e sul diritto dei migranti.

Il primo shock fu l'11 settembre 2001 che diede inizio alla cosiddetta *war on terror*, militarizzando la globalizzazione e mettendo al centro la retorica della sicurezza e la politica delle frontiere. L'onda emotiva del 2001 subordinò la tutela dei diritti umani alla tutela della pace e della sicurezza, perseguite però attraverso l'uso della forza, con conseguente cambio di approccio rispetto all'intervento armato umanitario. La comunità internazionale si compattò muscolarmente contro un nemico comune: il terrorismo⁵⁵. Questo shock colpì localmente gli Stati Uniti, ma ebbe ripercussioni in tutto il resto del mondo, dimostrando la fitta rete di connessioni che intrecciano la politica su scala globale.

Il secondo shock fu la crisi economica del 2008 che si fuse e confuse con la crisi alimentare che intercorse dal 2007 al 2009. Questi due eventi, in concomitanza ad eventi climatico-ambientali estremi, hanno rappresentato un importante spartiacque per quanto riguarda i movimenti migratori, aggravando l'instabilità del mercato agroalimentare. Durante questo shock ciascun attore sulla scena internazionale interpretò la crisi a proprio modo e reagì di conseguenza comportando una scomposizione del sistema politico ed economico internazionale. La crisi dei mutui subprime trasformò la terra in un asset finanziario aggravando il fenomeno del *land-grabbing*: gli investitori furono condotti verso "beni-rifugio" come metalli preziosi, materie prime alimentari e terre fertili. I terreni vennero in gran

.....
55 Cfr. R. CADIN, C. CARLETTI, N. COLACINO, S. COTURA, A. GUARINO, *Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani*, 2012, Torino, Giappichelli editore.

parte lasciati improduttivi, determinando un calo della produzione e un aumento dei prezzi dei beni alimentari che si tradussero in una minore capacità di approvvigionamento dei Paesi più poveri, soprattutto quelli più dipendenti dalle importazioni.

Queste due crisi colpirono globalmente ma con conseguenze molto diverse: da una parte vi furono i Paesi colpiti da crisi umanitarie, rivolte per il cibo e fenomeni di sfollamento, dall'altra vi erano quelli che attuarono una prepotente stretta securitaria e nazionalista⁵⁶.

E veniamo al *terzo shock*, la crisi pandemica: anch'essa ha colpito il mondo intero e ha aumentato la percezione e la consapevolezza delle connessioni e delle interazioni esistenti tra i sistemi su scala globale. Inoltre, proprio come gli altri due shock, la pandemia ha avuto effetti più gravi sui più vulnerabili. Tutti i Paesi sono stati colpiti ma, a livello internazionale, la risposta è stata tutt'altro che unitaria e cooperativa, proprio come nel secondo shock. Occorre evidenziare che l'impatto non è solo sanitario in quanto il Covid ha colpito anche la coesione sociale, l'economia, lo sviluppo umano, la stabilità politica, la sicurezza delle comunità e l'ambiente. Gli impatti sono più acuti in contesti fragili o conflittuali e l'UNDP, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, teme un aumento della vulnerabilità di decine di milioni di persone. Dal punto di vista sociale si teme un aumento dell'autoritarismo e dell'etnonazionalismo o un ribaltamento delle democrazie⁵⁷. In generale si teme un aumento dell'insicurezza alimentare, ovvero una minore capacità di garantire standard sufficienti di alimentazione alle popolazioni più fragili. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle

.....
56 C. CERRETI, M. MARCONI, P. SELLARI, *Spazi e poteri: Geografia politica, Geografia economica, Geopolitica*, 2019, Bari, Editori Laterza, p. 277 e p. 281; S. CASTLES, H. DE HAAS, M.J. MILLER, *The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World* (Fifth Edition), 2014, New York, Guilford, pp. 118-123.

57 UNDP, *Understanding the impacts of the COVID-19 pandemic on peace and development in fragile and conflict-affected contexts*, 2021.

Nazioni Unite per l'Alimentazione, l'agricoltura è stata colpita dal coronavirus sotto due aspetti: 1) la catena di distribuzione alimentare e 2) la domanda di cibo. Le misure di contrasto alla pandemia hanno infatti avuto effetti in tutte le fasi della filiera agroalimentare: produzione, trasformazione e distribuzione⁵⁸.

Sulla produzione continua però a incidere anche il cambiamento climatico. Il 2020, con la GMST⁵⁹ pari a 1,2 - 0,1 °C più calda rispetto all'era pre industriale (1850-1900), si è infatti assicurato il titolo del secondo anno più caldo dei 141 anni rilevati e si colloca all'interno del decennio più caldo: il 2011-2020⁶⁰. Secondo la FAO i mercati alimentari globali possono far conto sul buon raccolto del 2019 ma le maggiori minacce alla sicurezza alimentare e alla nutrizione arriveranno attraverso altri canali come il crollo della domanda globale dei prodotti agroalimentari e le crescenti interruzioni dei mercati alimentari locali⁶¹. Dal punto di vista della sicurezza si temono l'aumento della violenza e delle disparità sociali.

Gli impatti della pandemia non sono stati *gender-neutral* e hanno approfondito le disparità nei contesti strutturalmente

.....
58 FAO, *Policy Brief: the impact of covid-19 on food security and nutrition*, Giugno, 2020.

59 Con l'aumento delle concentrazioni di gas serra, aumenta anche la temperatura superficiale media globale (GMST). La GMST è misurata usando una combinazione di temperatura dell'aria a due metri sulla terraferma e la temperatura della superficie del mare nelle aree oceaniche da vari database, tipicamente espressa come "anomalia" rispetto ad un periodo di riferimento.

60 NOAA National Centers for Environmental Information, *State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2020*, pubblicato online a gennaio 2021, consultato il 21 aprile 2021 su www.ncdc.noaa.gov; WMO, *State of the Global Climate 2020: Unpacking the indicators*, 2021, disponibile su <https://arcg.is/Gm9rf>.


61 FAO, *Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets*, Giugno 2020, Food Outlook, Roma, disponibile su <https://doi.org/10.4060/ca-9509en>.

marcati da forte disuguaglianza di genere⁶². A preoccupare è anche la crescente azione degli attori non-statali volti a delegittimare lo Stato come nel caso dei gruppi Ĝihādisti in Africa o della criminalità organizzata in America Latina.

Le migrazioni odierne si muovono dunque tra crisi sanitaria e crisi ambientale, con nuove sfide per chi migra sia nei contesti di origine che nei contesti di arrivo. Il fenomeno migratorio è stato analizzato da molteplici punti di vista dalla letteratura specialistica ma pochi lavori hanno trattato la "geopolitica delle migrazioni", il più delle volte soffermandosi sulla descrizione delle "rotte". I fenomeni migratori hanno caratteristiche che li rendono peculiari e cause di origine che in gran parte sono costituite dal mutamento degli scenari geopolitici e geoeconomici⁶³. Per comprendere le sfide in atto possiamo analizzare i dati relativi al fenomeno migratorio compresi nel periodo 2000-2020.

.....
62 P. BERGALLO, M. MANGINI, M. MAGNELLI, S. BERCOVICH, UNDP LAC C19 PDS No. 25: *The impacts of COVID-19 on women's economic autonomy in Latin America and the Caribbean*, marzo 2021, UNDP.

63 T. GRAZIANI, *Geopolitica e migrazioni in Eurasia: rivista di studi geopolitici*, Numero 4 Ott/Dic 2006 Anno III, pp. 5-11.



Elaborazione dell'autore

FONTE: WMO; FAO; Ministero degli interni - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Figura 1 Elaborazione dell'autore. Fonti: WMO, FAO, Ministero degli interni – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Osservando il grafico (Fig. 1) tra il 2000 e il 2020 possiamo notare tre picchi relativi alle richieste di asilo in Italia: nel 2008, nel 2011 e nel 2017. Il dato relativo alle richieste di asilo in Italia ci permette di avere un "barometro" del flusso migratorio. È bene notare però che tale dato varia relativamente ad altre variabili di carattere normativo e amministrativo. Ad esempio nel 2020 vi è stato un crollo delle richieste di asilo poiché le misure restrittive per il contenimento della pandemia hanno reso maggiormente difficile fare domanda. Utilizzando questo barometro come bussola possiamo però comprendere i flussi migratori alla luce del fattore alimentare e dei cambiamenti climatici facendo riferimento al *FAO Food Price Index*⁶⁴, al *FAO Cereal Price Index* e ai dati relativi all'aumento della temperatura superficiale media globale (GMST). Successivamente, per comprendere la natura dei flussi migratori verso l'Italia, ci concentreremo sul continente africano e soprattutto sulla fascia sub-sahariana.

Secondo Raineri, infatti, lo scenario migratorio Italiano è sempre più dipendente dalle dinamiche che colpiscono l'Africa sub-sahariana⁶⁵. Nei due decenni in considerazione, oltre la metà dei richiedenti asilo in Italia proviene principalmente dall'Africa sub-sahariana (Nigeria 15%, Gambia 5%, Mali 5%, Senegal 5%, Costa d'Avorio 4%, Eritrea 4%, Ghana 4%), seguono i flussi migratori da oriente (Pakistan 10%, Bangladesh 6%, Iraq 4%) e in minor parte dal Nord africa.

Osservando il grafico è evidente come all'aumento della temperatura globale corrisponda l'incremento dei prezzi dei

.....
64 Il FAO Food Price Index (FFPI) misura il cambiamento mensile dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari di base. Consiste nella media di cinque indici (carne, prodotti caseari, cereali, oli vegetali e zucchero) dei prezzi di gruppi di prodotti di base ponderati per le quote medie di esportazione di ciascuno dei gruppi nel periodo 2014-2016. I dati sono disponibili su: www.fao.org.

65 L. RAINERI, *Geopolitica delle migrazioni africane verso l'Italia*, 2016, il Mulino, Fascicolo 3, maggio-giugno 2016, p. 521.

prodotti agroalimentari e, in particolar modo, cerealicoli. È accaduto, ad esempio, nel 2008, dopo l'aumento costante della temperatura media globale registrato nel periodo 2005/2007⁶⁶.

In quell'anno Henrietta Fore, l'allora capo della *United States Agency for International Development* (USAID), individuava nella crescente urbanizzazione del Sud globale e nell'aumento del numero di persone che avrebbero sofferto la fame estrema (per effetto della crescita demografica e dell'urbanizzazione) le nuove sfide peculiari della crisi che si era appena aperta. Secondo Fore l'aumento della fame sarebbe andato di pari passo con l'aumento della conflittualità civile di massa⁶⁷. Non a caso, quegli anni furono caratterizzati dalle rivolte per il cibo di popolazioni esasperate per il rapido e simultaneo picco dei prezzi alimentari.

I primi segnali della crisi si ebbero alla fine del 2007 in Marocco e Tunisia. Nel settembre del 2007 il Marocco rinnovò la camera dei rappresentanti in un periodo in cui il governo stava mettendo in atto numerose restrizioni della libertà di espressione, di religione e di stampa. Già a dicembre si registrò un aumento delle tensioni nelle città costiere che esplosero nel maggio del 2008 nella rivolta di *Sidi Ifni*. In tutta la regione, infatti, si registrarono delle proteste per le disuguaglianze economiche e per l'aumento dei prezzi del cibo. La repressione fu durissima: perquisizioni arbitrarie, anche ai danni di persone non coinvolte direttamente nelle proteste, danni ai beni, casi di stupro. Si sti-

.....

66 In questa sede occorre evidenziare come l'andamento dei prezzi dei prodotti agroalimentari corrisponda alla struttura di un mercato economico globale e diseguale. In tal senso anche il conflitto russo ucraino ha aumentato le fragilità dei paesi del Sud globale che hanno adottato un'agricoltura export-oriented. Per un commento si rinvia a R.M. BARATTI, *Riflessi del conflitto russo-ucraino sui flussi migratori nel Mediterraneo Allargato*, Quaderni CESPI. *Il Mediterraneo allargato, una regione in transizione: conflitti, sfide e prospettive*, disponibile su [CESPI](#).

67 A. GIORDANO, *L'insostenibile nesso prezzi agricoli, crisi alimentari e migrazioni*, in *Bollettino della società geografica italiana*, Serie XII, vol. VI, 2013, pp.82-83.

ma che durante gli scontri 12 persone persero la vita⁶⁸.

Analogamente, in Tunisia, le proteste per la scarsità di cibo e per la disoccupazione scoppiarono in diverse città intorno a Gafsa. Le mobilitazioni che hanno coinvolto il bacino minerario di questa zona limitrofa alla frontiera algerina furono le più dure dalla rivolta del pane del 1984. Le rivolte coinvolsero popolazioni svantaggiate, dal punto di vista economico e socio-ambientale, che si trovavano in una situazione di precarietà a causa della disoccupazione e dell'aumento dei prezzi del cibo. Ad essere maggiormente colpiti erano gli studenti delle scuole superiori, gli studenti universitari e le famiglie dei lavoratori delle miniere di fosfato. Anche in questo caso le proteste furono represses dalle operazioni di polizia e portarono alla morte di 2 minatori⁶⁹.

Dopo il 2007, la crisi dei prezzi alimentari cambiò anche la natura del conflitto in Yemen che, fino ad allora, era stato classificato per lo più come conflitto etnico. Tra il 2007 e il 2011 le rivolte nel sud del paese furono alimentate dalla crescita dei prezzi alimentari e, soprattutto tra il marzo e l'aprile del 2008, furono duramente represses da parte delle forze dell'ordine con centinaia di arresti⁷⁰.

Allo stesso modo in Egitto, un paese altamente dipendente dalle importazioni di cibo, la crisi dei prezzi agricoli ha impattato sulle condizioni di vita delle classi più povere in un momen-

.....
68 US GOVERNMENT DEPARTMENT OF STATE, *Country reports on human rights practices for 2008*, vol. 2, 2010, Washington: U.S. Government printing office, pp. 2013-2014.

69 E. GOBE, *The Gafsa Mining Basin between Riots and a Social Movement: meaning and significance of a protest movement in Ben Ali's Tunisia*, 2010, HAL Open Science, disponibile su <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00557826>.

70 A. GROS, A.S. GARD-MURRAY, Y. BAR-YAM, *Conflict in Yemen: From ethnic fighting to food riots*, 2012, New England Complex Systems Institute (NECSI), disponibile su https://necsi.edu/s/Yemen_Conflict.pdf.

to in cui il regime di Hosni Mubarak era già oggetto di pesanti critiche per la crescente disoccupazione e le crescenti disuguaglianze sociali nel Paese. Come risultato di riforme agricole poco lungimiranti, della grave scarsità d'acqua e delle basse capacità di produzione interna, l'Egitto è rimasto altamente dipendente dalle importazioni di cibo e dal mercato internazionale. Come successo in altri Paesi, l'incapacità del governo di contenere l'inflazione, e in particolar modo il prezzo del pane, è diventata una grande fonte di risentimento politico e ha contribuito allo scoppio delle proteste. Nell'aprile del 2008, nella città industriale di Mahalla, le proteste sono scoppiate perché i produttori di pane hanno sfruttato la carenza di grano persistente dal 2006. In quella occasione un ragazzo è morto a causa di un colpo di pistola alla testa dopo che la polizia egiziana è intervenuta durante le manifestazioni⁷¹.

La crisi alimentare tra il 2007 e il 2008 fu particolarmente grave e, oltre ai casi citati, ha colpito paesi come il Burkina Faso, il Camerun, il Senegal, la Mauritania, la Costa d'Avorio, l'Etiopia e la Somalia. Uno degli esempi più evidenti di queste mobilitazioni fu però il Bangladesh. Durante la crisi dei prezzi agricoli il governo aveva invocato lo stato di emergenza, vietando in questo modo ogni forma di protesta. In tale contesto, nell'aprile del 2008, più di 10.000 lavoratori hanno protestato per i bassi salari, gli abusi, l'insicurezza sul posto di lavoro e l'aumento del costo della vita a partire dal 2005. Tra i rivoltosi si registravano soprattutto persone provenienti dal settore tessile e dai gruppi organizzati di agricoltori⁷².

Secondo la Banca mondiale la crisi alimentare fece salire il numero di persone che vivevano in situazione di povertà da 130

.....
71 Climate diplomacy, *Food Price Shocks in Egypt*, disponibile su <https://climate-diplomacy.org/case-studies/food-price-shocks-egypt>.

72 N. HOSSAIN, F. JAHAN, *The food riots that never were: the moral and political economy of food security in Bangladesh. Food Riots and Food Rights project report*, 2014, Brighton/Dhaka, Institute of development Studies.

milioni a 155 milioni⁷³. Berazneva e Lee hanno evidenziato una forte relazione tra le rivolte alimentari del 2008 in alcuni Paesi dell'Africa e un insieme di caratteristiche economiche, politiche e demografiche. Gli autori hanno dimostrato che elevati livelli di povertà e urbanizzazione, la natura oppressiva dei regimi e i bassi livelli di libertà civili sono associati a una maggiore predisposizione alle rivolte soprattutto in contesti con una limitata quantità di risorse alimentari o un ristretto accesso ad esse⁷⁴.

Difficile allora negare la connessione tra l'aumento delle temperature registrato nel biennio 2009/2010 e l'esplosione, nel 2011, delle *Primavere Arabe*, le rivolte che portarono cambiamenti di regime in alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente⁷⁵, aree geografiche strettamente dipendenti dal mercato internazionale del cibo a causa dell'insufficienza di terre coltivabili e acqua. I paesi di questa area infatti importano più della metà del cibo che consumano, classificandosi come l'area del mondo con maggiore dipendenza dalle importazioni⁷⁶. Le fluttuazioni dei prezzi del cibo, in queste aree, hanno quindi un forte impatto destabilizzante, compromettendo l'accesso della popolazione alle risorse alimentari. Tra le cause principali delle sommosse vi furono la mancanza di democrazia, libertà e giustizia, l'iniqua distribuzione della ricchezza, la bassa qualità della vita, la disoccupazione, le disuguaglianze sociali e, dunque, il picco dei prezzi del cibo che innescò vere e proprie rivol-

.....
73 World Bank, *Rising Food and Fuel Prices: Addressing the Risks to Future Generations*, Human Development Network (HDN), Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network, The World Bank, Washington, 2008.

74 J. BERAZNEVA, D. R. Lee, *Explaining the African food riots of 2007-2008: An empirical analysis* in *Food Policy* Volume 39, 2013, pp. 28-39.

75 H. DABASHI, *The Arab Spring: The End of Postcolonialism*, 2012, Londra, Zed Books.

76 C.B. BARRET, *Food Security and Sociopolitical Stability*, 2016, Oxford, Oxford University Press.

te per il pane⁷⁷.

	2000	2005	2010	2015
Bangladesh	987.853	1.166.700	1.345.546	1.422.805
		18%	15%	6%
Egitto	184.774	285.006	310.017	353.641
		54%	9%	14%
Marocco	53.034	54.379	70.909	92.424
		3%	30%	30%
Tunisia	36.719	35.040	43.172	56.532
		-5%	23%	31%
Yemen	144.940	171.871	288.394	379.882
		19%	68%	32%
Somalia	20.097	20.670	48.106	40.990
		3%	133%	-15%

Fonte: UNDESA, International Migrant Stock 2019, disponibile su <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp> ; I dati fanno riferimento allo stock internazionale di migranti ossia il numero di persone nate in un paese diverso da quello in cui vivono, compresi i rifugiati

Figura 2 Fonte dei dati: UNDESA, International Migrant Stock 2019, disponibile su www.un.org. I dati fanno riferimento al numero di persone nate in un paese diverso da quello in cui vivono, compresi i rifugiati. La tabella è stata elaborata dall'autore.

In meno di 10 anni, dunque, Medio Oriente e Nord Africa sono stati sconvolti da due cicli di eventi che hanno destabilizzato il continente dal punto di vista politico, sociale ed economico. Prendendo a riferimento i dati offerti da UNDESA sullo stock internazionale di migranti (Fig. 2) di alcuni dei Paesi colpiti dalla crisi alimentare, possiamo notare come vi sia stato un aumento costante delle emigrazioni durante il periodo 2000-2015 con un maggiore incremento (con particolare riferimento a Bangladesh, Marocco, Yemen e Somalia) durante il periodo 2005-2010. I dati segnalerebbero come già nel periodo 2005-2010, anni in cui vi è stato il primo ciclo di proteste dovute all'innalzamento dei prezzi agricoli, vi erano fattori di destabilizzazione dovuti al cambiamento climatico tali da stimolare un notevole incremento dei flussi migratori rispetto al trend

77 N. SHAFIK, *Beyond the Arab Spring: Restoring Economic Confidence, Meeting Social Needs in Annual Meetings Seminar at the International Monetary Fund*, 2011. Washington, International Monetary Fund.

complessivo. Come evidenziato da Giordano⁷⁸, in molti dei Paesi in cui sono avvenute proteste violente vi è una lunga storia di dura polarizzazione politica, etnica o religiosa. A tal proposito però i ricercatori *New England Complex System Institute* (NECSI) ritengono che vi sia una correlazione tra i prezzi del cibo e la nascita di disordini sociali in quanto si può tollerare l'iniquità e la sopraffazione ma non la fame⁷⁹.

In base a quanto analizzato fino ad ora, la reperibilità delle risorse alimentari è influenzata da una parte da fattori ambientali e dall'altra dall'instabilità economica. La crisi economica, con il conseguente abbassamento dei salari, e l'aumento dei prezzi alimentari determinato dalla corsa all'accaparramento delle risorse connesse alla produzione alimentare, in quanto ritenute "beni rifugio" nei mercati internazionali, innescano dinamiche che ben possono essere annoverate tra i fattori scatenanti delle migrazioni ambientali. Queste ultime non si devono intendere come esclusivamente determinate da degrado ambientale, cambiamenti climatici e impatti del modello di sviluppo. Migranti ambientali sono anche coloro che abbandonano i propri luoghi d'origine a causa della scarsità di risorse, come nel caso dell'insicurezza alimentare determinata da meccanismi di mercato oltre che dagli effetti del surriscaldamento globale. I conflitti ambientali sono in buona parte determinati dalla scarsità di risorse naturali ma questa dipende spesso da fattori politici ed economici oltre che ambientali. Le crisi analizzate hanno dato origine a scenari caratterizzati da un'instabilità socio-ambientale ancora non risanata, ma che, anzi, viene esacerbata dall'inazione degli Stati sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici. In tali scenari le comunità e i singoli appartenenti alle fasce più svantaggiate dal punto di

.....
78 A. GIORDANO, *L'insostenibile nesso prezzi agricoli, crisi alimentari e migrazioni* in *Bollettino della società geografica italiana*, Serie XII, vol. VI, 2013, p. 84.

79 M. LAGI, K.Z. BERTRAND, Y. BAR YAM, *The Food Crisis and Political Instability in North Africa and the Middle East* in *NECSI Food Crisis Research*, Cambridge, New England Complex Systems Institute, 2011.

vista socio-economico vedono compromesse le possibilità di soddisfare diritti fondamentali come quello al cibo.

Secondo la FAO, la recessione economica legata alla pandemia porterà a nuove sfide nei paesi del Sud globale. L'organizzazione stima un aumento delle persone denutrite da un minimo di 82 milioni fino a 132 milioni. Per il prossimo futuro si temono nuove crisi alimentari e nuovi disordini sociali poiché gli indici relativi ai prezzi dei beni cerealicoli e ai beni alimentari da maggio 2020 sono in costante aumento.

Per il Sud globale, dunque, il 2020 è stato l'anno in cui la crisi sanitaria determinata dal Covid-19 si è sovrapposta a quella ambientale e sociale: il Covid-19 sta inasprendo le conseguenze delle crisi indotte dal clima, mettendo a dura prova la già scarsa capacità di farvi fronte. Nei paesi dell'Africa occidentale la siccità colpisce le rese agricole, mentre il conflitto con i gruppi Ġihādisti destabilizza l'area dal punto di vista politico. Il coronavirus ha dunque aperto un terzo fronte di crisi, quello sanitario.

Non diversa la situazione dell'Africa orientale. Qui la minaccia, dal punto di vista ambientale, è rappresentata dalle locuste, la cui diffusione è attribuita al surriscaldamento dei mari che genera un clima eccezionalmente umido e favorevole alla proliferazione di questi insetti che rappresentano una piaga per i raccolti. Ad ostacolare la lotta a questa piaga vi sono le misure restrittive di Kenya, Etiopia e Somalia per contenere e contrastare l'epidemia da coronavirus. A luglio 2020 in Etiopia si stimavano perdite pari a 356.000 tonnellate di colture cerealicole e 1,3 milioni di ettari di pascoli a causa delle locuste mentre le restrizioni dovute alla pandemia rallentavano l'introduzione di misure per controllare gli sciami.

Le misure di contrasto al Covid-19, in generale, hanno aumentato le difficoltà che le persone si trovano a fronteggiare nei contesti di crisi ambientale. Ad esempio, la chiusura delle frontiere tra Camerun e Repubblica Democratica del Congo ha

portato a un innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari importati (il prezzo di riso e fagioli è aumentato dell'80% rispetto al 2019) e di quelli locali (si stima un aumento del 50% rispetto al 2019). In Uganda, invece, le restrizioni hanno coinciso con la stagione della semina creando un duplice problema: da una parte la chiusura dei mercati locali ha lasciato molti agricoltori nell'impossibilità di acquistare le sementi, dall'altra parte la semina ha subito ritardi. A ciò si aggiunge che, nonostante il divieto da parte del governo di eseguire gli sfratti, durante la pandemia sono continuati i fenomeni di *land-grabbing* nel Paese. Come accade in molteplici contesti di crisi ambientale, i piccoli agricoltori usano la loro terra come garanzia per prestiti utili a comprare sementi, attrezzi o cibo. A causa delle restrizioni molti agricoltori si sono trovati in difficoltà non potendo ripagare il debito e, ad esempio, in Uganda si stima che più di 35 mila persone di 20 villaggi siano state sfrattate dai propri terreni.

Come è possibile notare da questa rapida panoramica, la crisi pandemica ha moltiplicato gli effetti della crisi ambientale esacerbando le disparità già esistenti e rafforzando le posizioni dei gruppi dominanti. Un'ulteriore conseguenza è che le restrizioni, oltre a mettere in difficoltà l'ordinaria amministrazione dei terreni, hanno impedito la possibilità di mettere in atto strategie di "adattamento" utili a trovare nuovi campi da coltivare o pascoli attraverso la migrazione o la transumanza. Infine ciò ha avuto ripercussioni drammatiche sui sistemi di approvvigionamento alimentare locali fondati sul ruolo dei piccoli produttori⁸⁰.

.....

80 Per maggiori approfondimenti si rinvia a D. SELBY, F. KAGAWA, *Climate Change and Coronavirus: A Confluence of Crises as Learning Moment in COVID-19*, in C. PÁDRAIG, G. McCANN, C. COLLERAN, C. O'HALLORAN, C. CANNON CIARÁN (a cura di) *The Global South: Impacts and Responses*, 2020, Bristol, Bristol University Press, pp. 19-21; OXFAM, *The Hunger Virus: How COVID-19 is fuelling hunger in a hungry world*, 9 luglio 2020, disponibile su <https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-hunger-virus-how-covid-19-is-fuelling-hunger-in-a-hungry-world-621023/>

Il "contesto migratorio" e la dimensione interna




Figura 3 - Elaborazione da Black R., Adger W. M., Arnell N. W., Dercon S., Geddes A., Thomas D.S.G., The effect of environmental change on human migration, Global Environmental Change Volume 21, Supplement 1, 2011

La globalizzazione ha amplificato l'interazione tra i fatti locali e i fatti globali. Ciò vale anche per i fenomeni migratori, che hanno assunto una dimensione "glocale" e sono sempre più causati da fattori multilivello che si sommano e che a loro volta possono avere effetti anche in luoghi lontani rispetto a quelli di origine dei flussi migratori. Pertanto i fenomeni migratori possono essere analizzati sotto due dimensioni: la dimensione interna ai contesti di origine, e quella esterna, che si sviluppa lungo le rotte dei flussi migratori. Entrambe le dimensioni formano quello che si può definire "contesto migratorio". Parte del contesto migratorio è anche il grado di "volizione" che caratterizza la scelta di migrare.

Una importante concettualizzazione su come il territorio agisca sulla scelta migratoria è offerta dal modello pentagonale di Black (Fig.3). Questo modello non studia l'intensità e le ricadute dirette del fattore ambientale sui driver migratori ma offre un quadro esplicativo su come il cambiamento climatico e il degrado ambientale impattino su cinque fattori che

stimolano le migrazioni: 1) il *driver economico* (es. differenza e volatilità salariale o opportunità occupazionali); 2) il *driver politico* (es. instabilità politica, conflitti o discriminazione); 3) il *driver demografico* (es. livello istruzione, condizioni di vita o di salute); 4) il *driver sociale* (es. capitale culturale) e 5) il *driver ambientale* (es. accessibilità, presenza e stabilità dei servizi ecosistemici).

Questi cinque driver vengono definiti come "macro fattori" delle migrazioni e inseriti in un "modello pentagonale" che interagisce con "meso fattori", ovvero i fattori che facilitano o ostacolano la migrazione, e "micro fattori", ovvero le caratteristiche individuali⁸¹. È bene notare che quando parliamo dei contesti di origine delle migrazioni facciamo riferimento alla correlazione che intercorre tra gli equilibri delle società umane con l'ambiente e i fenomeni politici (condizioni storiche, condizioni dei gruppi vulnerabili, dinamiche di potere, etc.). In generale il territorio andrebbe inteso come l'espressione di un sistema di relazioni e interazioni sociali e meglio compreso come prodotto sociale. In altre parole il territorio è oggetto e al tempo stesso strumento della negoziazione o sfida tra diversi attori⁸².

L'analisi delle migrazioni climatiche e ambientali ruoterebbe pertanto attorno al concetto di "degrado ambientale". Questo impatta sulla vulnerabilità delle comunità umane e sulla aleatorietà dei servizi ecosistemici. Per "servizi ecosistemici" si intendono quei "servizi" che la natura rende a sé stessa e al suo stesso equilibrio e su cui contano anche le comunità umane, soprattutto nei contesti rurali. Questi servizi possono essere divisi in quattro categorie principali:

.....

81 R. BLACK, W. M. ADGER, N.W. ARNELL, S. DERCON, A. GEDDES, D. S. G. THOMAS, The effect of environmental change on human migration, *Global Environmental Change*, Volume 21, Supplement 1, 2011, pp S3-S11.

82 M. LODA, *Geografia sociale: storia, teoria e metodi di ricerca*, 2015, Roma, Carocci Editore, p. 28.

- 1) servizi di supporto (come il ciclo dei nutrienti per il suolo);
- 2) servizi di approvvigionamento (servizi che forniscono, ad esempio, cibo ed acqua);
- 3) servizi di regolazione (come la regolazione delle precipitazioni);
- 4) servizi di valore culturale e sociale.

In generale la sparizione, la dislocazione o l'imprevedibilità di tali servizi rende impossibile strutturare molte attività umane fondamentali, come le attività agro-pastorali. È possibile relazionare, quindi, tali servizi al benessere delle comunità valutando gli effetti del degrado ambientale a livello di sicurezza, salute, materie prime e relazioni sociali⁸³. È importante evidenziare che i servizi ecosistemici soffrono anche dell'impatto di quello che Cadin chiama "sviluppo negativo", ovvero una situazione in cui «*vi è una crescita economica, indotta in maniera esogena, che si risolve nella distruzione dell'habitat naturale e culturale e/o nella violazione massiccia dei diritti umani delle popolazioni che vivono nei territori oggetto di sfruttamento intensivo*»⁸⁴.

Secondo Saskia Sassen quando parliamo di degrado ambientale si verifica un fenomeno di "espulsione" dalle comunità rurali verso i grandi poli urbani e i centri economici⁸⁵. In questo senso si sarebbe instaurata una dinamica secondo la quale le persone vengono "espulse" dai luoghi di origine a causa dello sviluppo impattante delle piantagioni, delle estrazioni minerarie e di altre forme di sfruttamento e distruzione dei territori. A

.....
83 G. MASTROJENI, A. PASINI, *Effetto serra, effetto Guerra*, 2019, Milano, Chiarelettere, pp. 27-28.

84 Cfr. E. SPATAFORA, R. CADIN, C. CARLETTI, *Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale. Lezione sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano*, 2012, Torino, Giappichelli Editore, pp. 121-126.

85 C. CERRETI, M. MARCONI, P. SELLARI, *Spazi e poteri: geografia politica, geografia economica, geopolitica*, 2019, Bari, Editori Laterza, pp. 205-207; S. CONTI, *Il territorio dell'economia: fondamenti di Geografia economica*, Torino, UTET Università, 2012, pp. 100-103.

questi problemi si somma l'azione di grandi aziende e diversi Stati che acquistano interi territori in Africa, in Asia, in America Latina, privando le popolazioni locali del proprio habitat. Si determina di conseguenza una situazione in cui le espulsioni vengono causate da azioni economiche e legislative, dall'inquinamento, da nuove modalità di coltivazione, da fenomeni espropriativi, da violenza generalizzata o direttamente dal cambiamento climatico. Secondo Sassen a ciò si aggiunge che, a sua volta, lo stesso cambiamento climatico non è altro che il risultato di tutte quelle attività espulsive⁸⁶.

Come possiamo notare questi fattori espulsivi hanno effetti sulla disponibilità di risorse e mutano il sistema sociale nel contesto di origine. Secondo Gallino tutti i sistemi sociali sono collegati alle risorse e alla loro scarsità. Tutti gli esseri viventi, e quindi anche le comunità umane, hanno un bisogno specifico di risorse, siano esse materiali o immateriali. Tali risorse sono il prodotto della trasformazione operata da altri sistemi sulle risorse naturali. Le attività di trasformazione a loro volta garantiscono la sopravvivenza e la stabilità dei diversi sistemi sociali che interagiscono tra loro. Quando le risorse diventano scarse il rischio è quello di rompere un equilibrio e di far entrare in competizione i diversi sistemi o attori presenti nel contesto. Tale competizione può sfociare nel conflitto nel caso più sistemi mirino alla stessa risorsa ma va specificato che la scarsità di risorse non si traduce automaticamente in una situazione di conflitto e che la "percezione di scarsità" non è legata a un dato quantitativo, bensì a un dato politico. Una risorsa, sia essa abbondante o scarsa, crea conflitto nel momento in cui questa è distribuita in modo disomogeneo o nel momento in cui alcuni gruppi vengono esclusi dal godimento della stessa. In entrambi i casi si creerebbe una situazione di insicurezza e paura all'interno del contesto. Di conseguenza quest'ultimo potrebbe mu-

.....
86 Cfr. R. CRISTOFORI, S. SASSEN, *Cinque domande a Saskia Sassen sui costi della globalizzazione*, il Mulino, Fascicolo 4, 2019, pp. 659-664; S. SASSEN, *Espulsioni*, 2015, Bologna, il Mulino, pp. 165-170.

tare in base alla fluttuazione delle risorse e, secondo Gallino, le azioni degli attori (o più in generale delle comunità) sono motivate dalla ricerca di uno stato di (maggior) sicurezza, ovvero dalla volontà di sottrarsi da una situazione di incertezza futura anche a discapito degli altri⁸⁷.

Al di là di questi aspetti strutturali del contesto migratorio vi è però l'individuo. Secondo De Haas le persone svolgono le proprie scelte all'interno di vincoli strutturali, che potrebbero impedir loro di muoversi o limitarne le opzioni. Allo stesso tempo, le persone possono fare scelte diverse in base alle proprie conoscenze, gusti e preferenze. Per l'autore, quando si parla degli individui e delle proprie scelte, occorre fare riferimento alla teoria delle *capabilities* di Amartya Sen secondo cui la *human security* consiste nell'ampliamento delle possibilità di scelta degli individui al fine di consentire loro di condurre una vita dignitosa e di godere dei diritti fondamentali. Sen teorizza due categorie interpretative: i *funzionamenti* e le *capacità*. Per *funzionamenti* si intendono gli stati di essere e di fare, ovvero il ventaglio di opportunità di una persona come quello di essere ben nutrito o di essere libero. Per *capacità* si intende la "capacità di funzionare", ovvero l'effettivo accesso ai funzionamenti attraverso la possibilità e la libertà di scelta. Di conseguenza l'individuo opterebbe per la migrazione poiché vi sarebbe una mancanza di opportunità, ovvero della "capacità di funzionare" e di godere dei diritti umani. La persona, di conseguenza, si troverebbe in un contesto insicuro per molteplici motivi⁸⁸.

Secondo Dasgupta per "i poveri nei paesi poveri" le risorse ambientali sono spesso complementari con altri beni e servizi.

.....
87 L. GALLINO, *La società perché cambia, come funziona: un'introduzione sistemica alla sociologia*, 1985, Torino: Paravia, pp 30-32.

88 H. DE HAAS, *Human Development: Mobility and Human Development*, UNDP, Research Paper 2009/0; H. DE HAAS, *Migration and Development: A Theoretical Perspective*, *International Migration Review*, Volume 44 No. 1 (2010), pp. 227–264; N. BOCCELLA, V. FELIZIANI, A. RINALDI, *Economia e sviluppo diseguale: fatti, teorie, politiche*, 2013, Torino, Pearson, p 13.

Di conseguenza, il depauperamento di una risorsa ambientale può portare all'indigenza di alcuni gruppi di persone anche se l'economia a livello aggregato sta crescendo. Tali gruppi vedrebbero quindi preclusa la propria "capacità di funzionare" a causa del degradamento ambientale. Per esempio, quando le aree umide, i bacini di pesca interni o costieri, gli stagni o il sottobosco sono danneggiati (da forme di agricoltura invasiva, dall'urbanizzazione o dalla costruzione di dighe), sono spesso le comunità più povere a pagarne le conseguenze, essendo fondate su economie di sussistenza fortemente dipendenti dalle risorse naturali. Si può parlare in questi casi di forme di "razzismo ambientale" perché, attraverso la distruzione dell'ambiente, decisioni politiche o economiche, se non addirittura fondate su sentimenti discriminatori, colpiscono una parte della popolazione ritenuta sacrificabile, spesso proprio in virtù dell'appartenenza a minoranze o a fasce svantaggiate dal punto di vista socio-economico.

Dasgupta nota inoltre che nel caso delle comunità rurali molti dei "contratti" e degli obblighi non hanno natura esplicita bensì implicita. L'utilizzo della risorsa può avvenire secondo rituali o norme di diritto consuetudinario, la cui trasgressione comporta stigma sociale. L'individuo, facente parte di una comunità, non utilizza la risorsa oltre i limiti di rigenerazione perché tra l'individuo e la comunità di appartenenza vige una sorta di patto, un controllo sociale reciproco fondato su schemi culturali incentrati sulle relazioni tra singolo, comunità e risorse comuni. Di conseguenza politiche pubbliche poco accorte, ipersfruttamento, forme predatorie di sviluppo o attori economici avidi possono causare l'erosione delle risorse naturali ma anche dei sistemi sociali e culturali ad esse connesse. Alla rottura di questi equilibri possono seguire fenomeni migratori e conflitti con conseguenze sulla capacità lavorativa o sullo sviluppo psicofisico dei minori⁸⁹.

.....
89 P. DASGUPTA, *Povertà, ambiente e società*, 2007, Bologna, Il Mulino, pp. 35- 66.



Figura 4 Mastrojeni G., Pasini A., *Effetto serra, effetto guerra*, Milano, 2019.

Secondo Mastrojeni e Pasini l'erosione dei servizi ecosistemici ha quindi effetti diversi in base al contesto. Nelle economie più ricche si cercherà di compensare con il mercato internazionale quello che è stato impossibile produrre a causa del degradamento ambientale o si cercherà di sostenere le famiglie colpite con politiche che evitino spinte a comportamenti rischiosi per la stabilità sociale. Nelle economie più fragili, invece, spesso, un danno ai servizi ecosistemi non è solo una sfida economica ma anche un rischio per il godimento dei diritti umani, in quando viene minata alla base la coesione sociale e la stabilità delle comunità⁹⁰.

Mastrojeni e Pasini segnalano il caso della regione del lago Chad nel Sahel. Il lago è un punto di confine di quattro Stati: il Ciad, il Camerun, il Niger e la Nigeria. Per lungo tempo questo bacino ha rappresentato un'importante riserva idrica in un am-

.....
 90 G. MASTROJENI, A. PASINI, *Effetto serra, effetto guerra*, 2019, Milano, Chiarelettere, pp. 33-44.

biente arido e semi-arido e ha offerto risorse ittiche e risorse utili all'allevamento e all'agricoltura. Tali risorse erano condivise, grazie ad accordi non scritti e consuetudinari, tra i diversi gruppi etnici che si erano stanziati sedentariamente (i Kanembu, i Kanuri, i Buduma, i Kuri, gli Haddad, i Mawar, i Kotoko e gli Arabi), ma anche dalle diverse popolazioni nomadi che transumavano verso le rive del lago con i pascoli.

Si stima che nel 1870 il lago abbia raggiunto il massimo della propria estensione con 28.000 km², mentre ad oggi nei periodi di massima arriva a 2.500 km². La recessione del lago è stata causata dagli effetti del cambiamento climatico e dallo sfruttamento idrico, per la maggior parte dell'anno il bacino risulta essere un complesso di stagni e zone paludose. La recessione del lago ha avuto, in primo luogo, effetti sull'economia della regione a causa del deperimento delle risorse e dell'aumento dell'insicurezza alimentare.

Ciò ha di conseguenza eroso le norme sociali che garantivano l'equilibrio nella regione e aumentato la conflittualità tra i diversi gruppi etnici. In questo contesto ha trovato terreno fertile il gruppo terroristico Boko Haram, facilitato anche nelle azioni di guerriglia e negli attacchi ai villaggi non più difesi dall'acqua. In questo modo Boko Haram ha potuto rafforzare il proprio controllo sulla regione e sulle reti di approvvigionamento.

Il conflitto instauratosi tra l'organizzazione terroristica e le forze militari ha ulteriormente aggravato la situazione degli abitanti della regione, limitandone la libertà di movimento e pregiudicandone l'accesso alle risorse e l'attuazione delle strategie di adattamento.

Boko Haram ha quindi potuto sfruttare il risentimento verso il governo e il malcontento sociale per rafforzare la propria presenza sul territorio e reclutare nuovi adepti. L'organizzazione ha così consolidato la sua presenza nel nord della Nigeria, sempre più in contrasto con i territori a Sud che vedono la pre-

senza radicata delle multinazionali del petrolio e la diffusione della cultura occidentale.


Di fatti il termine "Boko Haram" viene spesso tradotto con "l'educazione occidentale è proibita" o con "l'educazione occidentale è peccato". L'organizzazione ritiene che l'occidentalizzazione, i "falsi" musulmani e i non-musulmani siano i colpevoli della corruzione, del mal governo nigeriano e delle disuguaglianze economiche nel paese. In Nigeria, il Delta del fiume Niger, una delle aree maggiormente colpite da forti disuguaglianze economiche, è anche quella in cui operano multinazionali del petrolio come Shell, Exxon Mobil, Chevron Texaco, Total Fina Elf ed ENI. Un contesto che funge da calamita per l'azione violenta di Boko Haram, volta a sradicare la presenza dell'occidente, dei "falsi" musulmani e dei non-musulmani, per convertirli e per colpire le scuole, viste come centri di riproduzione della cultura occidentale.

Le comunità della Nigeria settentrionale non vivono una situazione migliore, anch'esse costrette a fronteggiare la violenza di Boko Haram e le conseguenze della crisi ambientale. Scolarizzazione e sicurezza alimentare sono a rischio. I giovani rischiano di essere uccisi o rapiti nelle scuole da Boko Haram. Tra gennaio 2017 e dicembre 2019, le Nazioni Unite hanno riscontrato oltre 3.000 violazioni dei diritti umani perpetrate da Boko Haram contro i bambini nel nord-est del paese, tra cui oltre 1.000 bambini uccisi e l'uso di oltre 200 bambini per attacchi suicidi. Inoltre i rapimenti e la conseguente schiavitù delle donne da parte di Boko Haram sono costanti e solo il rapimento di quasi 300 studentesse nella città di Chibok nel 2014 ha attirato l'attenzione dei media internazionali sull'organizzazione terroristica. Sovente queste sono vittime di stupro e, nel caso in cui riescano a fuggire, sono comunque vittime di stigmatizzazione sociale.

Sempre più frequentemente le persone che decidono di non affiliarsi a Boko Haram intraprendono la rotta migratoria verso il Nord Africa e, successivamente, l'Europa perché riten-

gono i propri territori ormai inabitabili. Le ragioni sono diverse (chi per fuggire dalla violenza, chi dallo stigma, chi per la mancanza di alimenti) e di fatto la maggior parte delle popolazioni espulse non migrano verso il Sud anche a causa del grave inquinamento ambientale. A mio avviso, il caso del lago Ciad è un chiaro esempio di come i diversi fattori di espulsione, in un contesto di conflitto ambientale, possano alimentarsi e confondersi portando a nuove diseguaglianze e al consolidamento di gruppi dominanti oppressori⁹¹.

.....
91 G. MASTROJENI, A. PASINI, *Effetto serra, effetto guerra*, 2019, Milano, Chiarelettere, pp. 106-117; M. EVANS, Y. MOHIELDEEN, *Environmental change and livelihood strategies: the case of lake chad*, *Geography*, vol. 87 (No.1), pp. 3-13; FAO, *Lake chad basin crisis, response strategy (2017-2019), mitigating the impact of the crisis and strengthening the resilience and food security of conflict-affected communities*, 2017, Disponibile su <http://www.fao.org/3/a-i7078e.pdf>.



Fonti: IOM, The Atlas of Environmental Migration (2017); Critical Threats (2021); FAO, Aquastat (2016), UNCTAD

Figura 5 Elaborazione dell'autore

Per quanto riguarda il continente africano (Fig. 5) possiamo notare diverse aree di stress, soprattutto nella fascia saheliana, a forte rischio socio-economico e ambientale. In questa area si sovrappongono diversi fattori di rischio: disastri naturali, desertificazione, stress idrico, land-grabbing e attività terroristiche.

Il cambiamento climatico avrà un impatto negativo sulla sicurezza alimentare e idrica dell'Africa subsahariana, compromettendo i mezzi di sussistenza e la vita delle popolazioni. Sembra prevedibile un aumento della frequenza e dell'intensità dei disastri naturali, anche a causa della crescente urbanizzazione in un contesto di rischio.

È peculiare notare come gli stress ambientali insistono nelle aree a maggiore attività terroristica del continente, andando ad aumentare le cause di conflitto. È importante anche notare che in queste aree, come evidenziato dall'IPCC, vi sono tre set di rischio economico che andrebbero considerati nell'analisi:

- impatti sull'agricoltura e la pesca;
- rischi per le infrastrutture urbane;
- conseguenze sulla salute umana.

A preoccupare è la sovrapposizione tra aree ad alto stress climatico e attività estrattive altamente inquinanti, come accade in Africa occidentale con la presenza di importanti regioni petrolifere e minerarie. Nell'analisi del contesto occorrerebbe infine tenere conto del fatto che i più deboli, economicamente e socialmente, vivono nelle aree più minacciate dagli effetti del degrado ambientale. La vulnerabilità ai cambiamenti climatici è influenzata dal genere, dall'etnia, dall'orientamento politico o dalla classe sociale di appartenenza⁹².

.....
92 N.M. COE, P.F. KELLY, H.W.C. YEUNG, *Economic geography: a contemporary introduction*, 2020, Hoboken, Wiley Blackwell, p. 377; F. DINI, P. ROMEI, F. RANDELLI, *Geografia economica: mercati, imprese, ambiente e le sfide del mondo contemporaneo*, 2020, Milano, Mondadori Università, pp. 132-163; D. IONESCO, D. MOKHNACHEVA, F. GEMENNE, *Atlas der Umweltmigration*, 2017, Monaco, Oekom, p. 81.

La dimensione esterna: dalle migrazioni interne alle migrazioni internazionali

Secondo il report *Global Trends* dell'UNHCR sono 79,5 milioni le persone in movimento. Di queste 26 milioni sono considerate come rifugiati, ovvero decidono di oltrepassare un confine internazionalmente riconosciuto, mentre 45,7 milioni sono sfollati interni, ovvero rimangono nel proprio Paese di origine. Il report sottolinea però che il numero di sfollati interni è in costante aumento a partire dal 2010 e che il 73% delle persone che fuggono dal proprio Paese per situazioni di crisi trova riparo nel paese limitrofo⁹³.

Secondo King e Skeldon, concettualmente si è assistito a una interiorizzazione per cui il termine "migrazione" è diventato sinonimo di "migrazione internazionale", creando non pochi problemi di analisi e di comprensione. Con questa generalizzazione si tende a trascurare i diversi step migratori e a vedere le migrazioni come uno spostamento diretto da un punto A a un punto B. È bene notare però che la distanza non è un criterio di definizione in quanto migrazioni interne e migrazioni internazionali possono avere differenze e analogie variabili.

Sulla base di ciò King e Skeldon tentano di rappresentare, in modo semplificato, una serie di opzioni attraverso le quali le migrazioni interne e le migrazioni internazionali si intrecciano. È importante, inoltre, riconoscere che migrazioni internazionali e migrazioni interne possono avvenire contemporaneamente in ogni singola popolazione: a fronte di una causa espulsiva comune, alcune fasce di popolazione possono optare per la migrazione internazionale mentre altre per quella interna.

.....
⁹³ UNHCR, *Global trends: forced displacement in 2019, 2020*. Disponibile su www.unhcr.org.




Figura 6 King R., Skeldon R., Mind the gap! Integrating Approaches to internal and international migration, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 36, No. 10, 2010

Gli autori (Fig. 6) immaginano due Paesi, ciascuno diviso in due regioni, Xa e Xb, e Ya e Yb.

X è il paese di origine del migrante, Y il paese di destinazione. Xa viene definita come una regione rurale e Xb come la capitale del paese. A sua volta Ya è una città principale del Paese di destinazione mentre Yb è una regione di provincia. Lo schema descrive una migrazione interna che porta a una migrazione internazionale e appare logica in quanto permette ai migranti rurali di familiarizzare con l'ambiente urbano del proprio paese prima di avventurarsi all'estero. Inoltre, un periodo di lavoro in città è spesso necessario per accumulare le risorse finanziarie e i contatti necessari per superare i confini del proprio paese d'origine. Ancora, i punti di partenza per la migrazione all'estero tendono ad essere una grande città o un porto. Secondo gli autori quindi le grandi città sono un importante polo attrattivo nei casi di una migrazione "esplorativa" a più step, al contempo si potrebbe però optare per la migrazione nella città dove sono già presenti familiari o amici.


King e Skeldon sostengono che gran parte delle migrazioni si dirige verso le zone commerciali orientate all'esportazione o,

più in generale, verso zone industriali. A ciò si aggiunge che gli elevati costi di produzione legati alla crisi climatica e al mercato internazionale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, hanno portato alla concentrazione della proprietà nelle mani di agricoltori più ricchi o investitori internazionali, portando all'espulsione dei contadini più poveri. Questi, perdendo i propri mezzi di sussistenza e il lavoro agricolo, sono migrati verso megalopoli come San Paolo, Shanghai, Calcutta, Giacarta o Dacca. Sassen ritiene che, attraverso l'acquisto di terreni e la creazione di zone industriali nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo, le imprese straniere attirano i lavoratori dalle aree rurali verso gli impianti industriali ad alta intensità di manodopera.

In occasione di un dislocamento, un ridimensionamento o una chiusura di questi impianti industriali, i lavoratori potrebbero decidere di spostarsi all'estero. Secondo Sassen vi è quindi un primo dislocamento della manodopera rurale per lavorare nelle aree industriali e un successivo dislocamento in occasione dei licenziamenti. I lavoratori, non volendo tornare nei propri villaggi, emigrano nuovamente in cerca di nuove opportunità⁹⁴. Si configura quindi una "catena migratoria" che procede per tentativi alla ricerca di migliori condizioni di vita. Generalmente il primo step è quello di migrare verso la megalopoli più vicina. Il problema è che spesso nelle megalopoli del Sud globale i nuovi arrivati sono costretti ad insediarsi in abitazioni informali (gli slum) o nei campi profughi. Spesso questi luoghi non sono altro che luoghi di emarginazione ed esclusione. Di conseguenza chi non trova condizioni dignitose cerca nuove opportunità altrove, spesso nei Paesi limitrofi. In altre parole se queste persone trovassero condizioni di vita dignitose, non si spingerebbero fino in Europa. Gli individui si trovano invece costretti a seguire

.....
94 R. KING, R. SKELDON, *Mind the gap! integrating approaches to internal and international migration*, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, No. 10, 2010, pp. 1619-1646; R. SKELDON, *Interlinkages between internal and international migration and development in the Asian region*, Population, Space and Place no.12, 2006, pp. 15-30; Cfr. S. SASSEN, *Espulsioni*, 2015, Bologna, il Mulino.

una rotta dettata da una *catena di espulsioni* da cui vengono spinti alla continua ricerca di un territorio che assicuri loro una vita dignitosa e la garanzia di diritti fondamentali.



Fonti: IOM, The Atlas of Environmental Migration (2017); Critical Threats (2021); FAO, Aqusat (2016), UNCTAD, MEDU

Figura 7 Elaborazione dell'autore

Occorre non dimenticare che la meta prediletta delle migrazioni africane rimane l'Africa. Infatti più dell'80% delle migrazioni africane si svolge nell'area della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS). Nel caso subsahariano, le prime destinazioni per i migranti sono le economie più avanzate della regione ovvero Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio. Il secondo livello di destinazione invece è rappresentato dal Nordafrica. Secondo un'indagine del 2013, più della metà dei migranti maliani, nigeriani e ghanesi in transito ad Agadez (Niger) aspirava a trovare lavoro in Libia o in Algeria e non in-

tendeva proseguire il viaggio fino in Europa⁹⁵.

Secondo questi studi, l'Europa rappresenta solo la terza destinazione e riguarda solo una minima parte dei flussi migratori dall'Africa, composta principalmente da chi non ha trovato nuove opportunità e maggiore stabilità. Il contesto africano suscita molteplici interrogativi per il prossimo futuro. Osservando la Figura 6 possiamo constatare che attualmente le maggiori rotte migratorie si sviluppano attraverso Paesi immersi in un intreccio complesso di problematiche dal punto di vista ambientale, sociale e politico.

Conclusioni

Quando parliamo di migrazioni ambientali e di quali forme di intervento possono essere intraprese distinguiamo due momenti fondamentali:

- cosa accade nei Paesi di origine;
- che tipo di tutela garantire nel Paese di arrivo.

È bene notare però che al fine di riempire di contenuto il dibattito sulle possibilità di tutela occorre comprendere cosa accade nel contesto migratorio e su scala globale. La crisi pandemica ha aperto nuove crisi e acuito gli effetti di altre già presenti, come quella climatico-ambientale.

A preoccupare è l'impatto della pandemia sul piano interno e sulle dinamiche geopolitiche regionali, soprattutto per quanto riguarda l'area MENA (Nordafrica e Medio Oriente). Vi è il rischio di profonde crisi politiche e securitarie con il conseguente inasprimento dei regimi autoritari e l'aggravamento delle proteste da parte dei gruppi sociali vulnerabili che ne pagheranno le conseguenze. Lo scoppio dell'emergenza sanitaria

.....
95 L. RAINERI, *Geopolitica delle migrazioni africane verso l'Italia*, 2016, il Mulino, Fascicolo 3, maggio-giugno 2016, p. 523.

in contesti fragili potrebbe inoltre rafforzare il consenso sociale delle organizzazioni terroristiche e della criminalità organizzata. Secondo Melcangi, esempi evidenti in tal senso possono essere riscontrati in Africa e in Medio Oriente e «*nel primo caso la già pesante condizione di food insecurity, aggravata dalla diffusione della pandemia, potrebbe offrire un nuovo bacino di reclutamento: si tratta di individui allo stremo delle loro forze, insoddisfatti da governi inefficienti e privi delle risorse per rispondere alle problematiche crescenti*»⁹⁶.

Nei contesti più fragili le sfide aperte dalla crisi climatico-ambientale e dalla crisi pandemica possono essere affrontate soltanto parlando a livello internazionale di giustizia sociale e giustizia ambientale. La giustizia infatti ha numerosi volti tra loro interconnessi come la stratificazione sociale, la vulnerabilità sociale, la differenza di genere e l'ambiente. Queste disuguaglianze a loro volta ne causano altre e spesso derivano da dinamiche globali. La società contemporanea è stata definita da Beck come "la società del rischio" ma tale rischio non è distribuito equamente: i paesi sono colpiti asimmetricamente sia al proprio interno che all'interno della comunità internazionale. I più colpiti sono gruppi sociali come donne, minoranze, anziani o popoli indigeni che rischiano di diventare vittime senza potere politico, economico, culturale e militare. Le ingiustizie su scala globale determinano disuguaglianze e queste possono essere alla base di discriminazioni e persecuzioni⁹⁷.

Tutelare e garantire il godimento dei diritti umani affinché vi possa essere pace e sicurezza significa anche farsi carico della pressione esercitata dai cambiamenti climatici e dalla crisi ambientale sulle fasce più vulnerabili della popolazione

.....

96 A. MELCANGI, *Il Medio oriente alla prova del Covid-19. Le conseguenze socio-economiche e le sfide alla sicurezza interna e regionale*, in A. MANCIULLI, A. PAGANI, E. CASINI, N. TIRINO (a cura di), *Il futuro del terrorismo di Matrice Jihadista: evoluzione della minaccia, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione*, 2021, Milano, Ledizioni, pp. 67-76.

97 M. SALOMONE, *Giustizia sociale e ambientale*, 2019, Napoli, Doppiovoce, pp. 39-54.

globale, in un contesto in cui aumentano le disparità e si rafforza il potere delle élite a scapito dei più vulnerabili.

/QUALE COERENZA NELLE POLITICHE PER FAR FRONTE ALLE MIGRAZIONI CLIMATICHE

di Andrea Stocchiero e Roberto Sensi

Un nesso complesso

Non vi è dubbio che il cambiamento climatico e gli stress ambientali abbiano un impatto sulla migrazione. Difficile, però, è capire in che modo e con quale intensità il clima impatti sulle migrazioni per poter delineare una coerenza delle politiche per farvi fronte. Infatti, come per molti altri driver delle migrazioni, non esiste una relazione causa-effetto, bensì una complessa dinamica caratterizzata da molteplici fattori. È perciò più utile, riferendoci alla relazione tra migrazioni e cambiamenti climatici, ricorrere a un concetto di "nesso", piuttosto che a quello di "causa-effetto"⁹⁸.

Negli ultimi anni diversi studi hanno mostrato come il cambiamento climatico agisca da moltiplicatore di stress, finendo per esacerbare complesse condizioni esistenti in uno specifico contesto, fino a un punto di rottura che può avviare il processo migratorio. Ciò avviene in quanto il cambiamento climatico produce impatti sull'ambiente intrecciandosi con fattori politici, demografici, economici e sociali che a loro volta influenzano le dinamiche migratorie. I driver sono interconnessi, le loro categorie permeabili e il cambiamento climatico può produrre

.....
⁹⁸ ACTIONAID, *Migrazioni, sicurezza alimentare e politiche di cooperazione. Esplorare il nesso oltre le semplificazioni*, 2017.

un impatto diverso sugli uni o sugli altri⁹⁹. Inoltre è importante considerare come la decisione di muoversi non sia una semplice e lineare risposta al deterioramento delle condizioni di vita in un determinato luogo a causa degli effetti improvvisi o cumulati del cambiamento climatico, bensì un'opzione caratterizzata da fattori biofisici, politici ed economici del contesto e di come questi agiscono a livello di singole famiglie ed individui¹⁰⁰. Le caratteristiche degli specifici contesti risultano fondamentali nello studio di una possibile correlazione tra i due fenomeni.

La migrazione può inoltre rappresentare una strategia di adattamento¹⁰¹ agli impatti diretti e indiretti del cambiamento climatico. Come tale, non ha una natura intrinsecamente negativa - nonostante la narrativa prevalente¹⁰². Allo stesso tempo, la migrazione rappresenta una delle opzioni all'interno di una gamma di possibilità di adattamento. Il contesto, cambiando, può impattare in modo così negativo sulle persone da rendere l'opzione di migrare non viabile. Questo discorso vale in particolare per quanto riguarda gli effetti progressivi dei cambiamenti climatici: le azioni di adattamento, per esempio attraverso opere infrastrutturali di difesa del territorio, possono inizialmente non rendere necessaria la migrazione. Tuttavia, una volta che tali effetti avranno reso le strategie di adattamento in loco non più efficaci, il peggioramento delle condizioni economiche e sociali che si saranno determinate potranno rappresentare il principale ostacolo alla stessa migrazione. Si

.....
99 MMC (Mixed Migration Centre), *The 'inconvenient truth' of future mixed migration: Climate change, mobility and legal voids*, 2020.

Disponibile online [qui](#).

100 MIXED MIGRATION CENTER, *Weak links: Challenging the climate&mixed migration paradigm in the Horn of Africa & Yemen MMC Briefing Paper*, Febbraio 2020, p.10.

101 Definita come la capacità delle persone e delle società di trasformare le proprie strutture, funzioni e modalità organizzative per meglio gestire la loro risposta ai rischi ambientali e ad altri cambiamenti di natura negativa.

102 B. FROUWS, *Op-Ed: Mistaken metaphor: the 'root causes' approach to migration is both dishonest and ineffective*, Mixed Migration Centre, 2020. Disponibile online [qui](#).

verrà a determinare perciò una "immobilità involontaria" che può verificarsi anche in casi di eventi ambientali estremi e improvvisi come è accaduto con le alluvioni in Mozambico o con l'uragano Katrina a New Orleans nel 2005¹⁰³. In uno studio seminale sul tema¹⁰⁴, si richiamava l'attenzione sul rischio per milioni di persone di rimanere "intrappolate", finendo in una spirale negativa. Da un lato, l'incapacità di spostarsi per mancanza di risorse, dall'altro l'aumento della vulnerabilità a causa degli impatti ambientali. Il rapporto dell'Ufficio governativo per la scienza inglese concludeva affermando che l'immobilità involontaria doveva rappresentare una preoccupazione quanto la migrazione ambientale, almeno dal punto di vista delle crisi umanitarie che potevano determinarsi.

I numeri e le definizioni delle migrazioni climatiche

I disastri determinati da rischi naturali sono la principale causa degli spostamenti forzati che avvengono soprattutto all'interno dei singoli Stati. Ad esempio, l'*International Displacement Monitoring Center* stima che nel 2021, 23,7 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa di eventi meteorologici estremi, raggiungendo il numero più alto negli ultimi 10 anni¹⁰⁵. Un recente studio della Banca mondiale¹⁰⁶ ha stimato una proiezione di 216 milioni di persone forzate a spostarsi all'interno dei Paesi per cause climatiche entro il

.....
103 MMC (Mixed Migration Centre), *The 'inconvenient truth' of future mixed migration: Climate change, mobility and legal voids*, 2020. Disponibile online [qui](#).

104 GOVERNMENT OFFICE OF SCIENCE, *Foresight, Migration and Global Environmental Change Future Challenges and Opportunities*, 2011.

105 INTERNATIONAL DISPLACEMENT MONITORING Center, *Global Report on Internal Displacement*, Ginevra, 2022, disponibile online [qui](#).

106 WORLD BANK, *Groundswell Report. Preparing for Internal Climate Migration*, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2018 e *Groundswell: Acting on Internal Climate Migration*, 2021, disponibile online [qui](#).

2050. Tali movimenti possono assumere diverse caratteristiche: temporanei; permanenti e locali; permanenti interni al Paese; permanenti a livello regionale o addirittura intercontinentali. Gli ultimi due risultano rilevanti per quanto concerne lo studio dei movimenti migratori transnazionali, incluso, in prospettiva, i flussi verso l'Europa.

Negli ultimi anni sono stati molti gli studi che hanno fornito stime sul numero futuro di questi spostamenti, oscillando tra 150 e 300 milioni nel 2050. Tuttavia, queste stime si basano prevalentemente sul numero di persone che vivono in regioni a rischio piuttosto che su quelle che potrebbe effettivamente migrare. Si tratta di stime che non tengono necessariamente in conto né di altre strategie di adattamento, né dell'immobilità involontaria e volontaria. Inoltre, come abbiamo accennato, è molto difficile, adesso, come in futuro, distinguere i migranti ambientali da altre categorie.

Diverse sono le definizioni assegnate ai flussi di persone che si muovono per motivi legati agli stress climatici, tra cui quelle di "rifugiati climatici", "rifugiati ambientali" o "migranti climatici". Da un punto di vista giuridico il termine "rifugiato ambientale" è fuorviante, in quanto il diritto internazionale non ha ancora definito lo status di coloro i quali lasciano la loro casa per motivi ambientali, soprattutto per la difficoltà di distinguerli in modo chiaro dalle altre categorie, e quindi non sono ricompresi all'interno della convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951. Da ciò ne consegue che gli strumenti legali di protezione rimangono inadeguati. Per questo motivo diversi esperti e organizzazioni non governative chiedono un loro formale riconoscimento al fine di sviluppare di conseguenza normative nazionali, regionali e internazionali finalizzate alla loro protezione così come è avvenuto, ad esempio, con gli sfollati interni attraverso l'adozione dei principi guida delle Nazioni Unite per gli sfollati interni del 1998.

Il problema, purtroppo, non è meramente terminologico. Se oggi la comunità internazionale non riesce a dare una vera soluzione alla situazione di oltre il 98% dei rifugiati, quali prospettive avrà un numero ancora maggiore di persone che transiterà in modo irregolare verso altri Paesi o rimarrà bloccato in

quelli limitrofi senza la possibilità di tornare a casa in assenza di uno status riconosciuto?¹⁰⁷

Senza allargare i canali di accesso regolari o garantire la protezione a più categorie di migranti vulnerabili, sempre più persone rimarranno bloccate e senza aiuto, causando sempre più grandi emergenze umanitarie¹⁰⁸. Diventa quindi imprescindibile attuare il target 10.7 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*sustainable development goals* - SDGs), che prevede la creazione di canali regolari, sicuri e ordinati per le migrazioni. Canali che non potranno non tener conto delle cause ambientali.

Le migrazioni e il cambiamento climatico negli SDGs e nel Global Compact on Migration

A fronte della complessità di cui sopra, gli SDGs non prendono in considerazione esplicitamente il rapporto tra cambiamento climatico e migrazione. Già nel rapporto GCAP 2018 e poi in quello del 2019¹⁰⁹ sono stati analizzati gli SDGs con riferimento alle migrazioni, rilevando come i target siano insufficienti¹¹⁰. Ciononostante, come sopra indicato, il target 10.7 chiede alla comunità internazionale di stabilire canali sicuri per le migrazioni. E su questa indicazione le Nazioni Unite hanno ne-

.....

107 MMC (Mixed Migration Centre), *The 'inconvenient truth' of future mixed migration: Climate change, mobility and legal voids*, 2020. Disponibile online [qui](#).

108 *Ibidem*.

109 Per un'analisi del rapporto tra migrazioni e SDGs si veda il capitolo migrazioni di CORESI F., PEZZATI P. e STOCCHIERO A. nel rapporto GCAP *Italia, Sviluppo sostenibile per chi? Una visione critica per la coerenza delle politiche italiane ed europee*, GCAP ed ENGIM, 2018, disponibile online [qui](#).

110 Riguardo la necessità di arricchire l'Agenda 2030 dando più spazio al rapporto tra migrazioni e sviluppo con riferimento a diversi SDG, e in particolare a quelli su educazione e salute, si veda anche FORESTI M. e HAGEN-ZANKER J., *Migration and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Executive Summary*, ODI, 2017.

goziato il primo grande accordo mondiale sulle migrazioni: il Global Compact on Migration (GCM). Questo patto, siglato a Marrakech nel 2018 (a cui mancano firme significative come quella degli USA e dell'Australia fino ad alcuni paesi europei tra cui l'Italia), disegna un sistema di obiettivi (23), impegni ed azioni (oltre 250), che dovrebbero consentire un governo delle migrazioni compatibile con il miglioramento delle condizioni di vita sia dei/lle migranti, che delle comunità di origine, transito e destinazione, bilanciando i diritti dei migranti con la sovranità territoriale degli Stati.

Nel secondo obiettivo del Compact si indicano le cause strutturali che costringono le persone a migrare, tra cui il cambiamento climatico. Il Compact dedica infatti diversi articoli alla questione climatica. L'assunzione è che gli effetti di questo grande fenomeno provocheranno migrazioni forzate. Disastri naturali a insorgenza improvvisa (alluvioni e ondate di calore) o di più lunga durata (desertificazione e innalzamento del livello dei mari) devono essere mappati, analizzati e previsti (azione h del secondo obiettivo), in modo da definire strategie di adattamento e di resilienza (azione i), così come di preparazione ai disastri che integrino gli sfollamenti (azione j), affrontando le vulnerabilità delle persone con l'assistenza umanitaria (azione k). Queste azioni richiedono la cooperazione tra Paesi vicini e altri Paesi per concertare le strategie di governo delle migrazioni, a livello regionale e sub-regionale (azione k), attraverso anche processi consultivi guidati dagli Stati come nel caso dell'*Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disaster and Climate Change* e nella *Platform on Disaster Displacement* (azione l).

Questa impostazione del Compact, se da un lato riconosce gli effetti del cambiamento climatico e in generale del degrado ambientale sulle migrazioni, dall'altro non rileva le interconnessioni tra i diversi SDGs relativamente al fenomeno migratorio, rendendo di fatto impossibile un approccio coerente, integrato e multisettoriale al fenomeno della mobilità e delle migra-

zioni¹¹¹. In questo capitolo si approfondiranno alcune di queste complesse interconnessioni. Si prenderanno in considerazione 5 diverse interconnessioni alla luce della multifattorialità del rapporto tra migrazioni e SDGs, e delle loro conseguenze in termini di coerenza delle politiche.

Cambiamento climatico e migrazioni

La prima interconnessione riguarda l'impatto delle emissioni di gas serra (SDG13) sui disastri naturali che provocano sfollamenti e migrazioni (SDG10). Questo rapporto è quello evidenziato nell'obiettivo 2 del GCM. L'impatto dei disastri naturali sugli sfollamenti e le migrazioni può coinvolgere centinaia di migliaia di persone, soprattutto nei cosiddetti *hotspots*, nelle aree dove l'esposizione ai rischi è più alta (ad esempio nelle foci dei grandi fiumi soggetti ad alluvioni e all'innalzamento del livello dei mari) e le comunità sono più vulnerabili (popolazione povera che vive in prossimità di queste aree). Si tratta per lo più di spostamenti o modelli migratori a corto raggio. Ma la vulnerabilità dipende dalla condizione di povertà e disuguaglianza nell'accesso alla protezione; dall'esistenza o meno di strategie di adattamento, di capacitazione delle comunità alla resilienza, da politiche di salvaguardia del territorio. Ecco che il rapporto tra cambiamento climatico, disastri e migrazioni è sì diretto, ma mediato e più o meno impattante a seconda delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni, e dell'esistenza di politiche adeguate a farvi fronte.

A livello politico si indica la necessità di cercare nuove modalità di governo delle migrazioni a causa dei disastri naturali, in modo che ci siano canali regolari e sicuri anche per i migranti ambientali (target 10.7 del SDG10). Ci vogliono piani per gli sfollamenti e ricollocamenti in aree con accesso a una vita di-

.....

111 A tal riguardo già nel rapporto GCAP 2018 (pag.103) si è disegnato uno schema che cerca di evidenziare queste interconnessioni. Ulteriori approfondimenti online sono disponibili [qui](#).

gnitosa, sia all'interno dei Paesi, sia verso Paesi vicini, con visti umanitari che possano convertirsi in permessi di lavoro e quindi percorsi di integrazione economica e sociale. Questi temi si stanno affrontando con i piani di adattamento all'interno degli Stati e in piattaforme di dialogo politico tra Stati come la già citata *Platform on Disaster Displacement*, al cui comitato di guida partecipa l'UE, e che dovrebbe essere allargata a più Stati. Sarebbe importante che il governo italiano partecipasse attivamente ai suoi lavori per contribuire a definire una strategia europea nel Mediterraneo.

Contemporaneamente, come accennato, si è aperto un dibattito a livello internazionale ed europeo riguardo la possibilità di estendere lo status di rifugiati ai cosiddetti rifugiati climatici, modificando quindi la Convenzione di Ginevra, e/o prevedendo visti umanitari che contemplino le cause climatiche e di degrado ambientale¹¹². In Italia, questa eventualità era stata riconosciuta dalla giurisprudenza¹¹³. Con l'avvento dei decreti sicurezza nel 2019 la protezione umanitaria è stata sostituita da

.....
112 Riguardo questo dibattito a livello europeo si veda European Parliamentary Research Service, *The concept of 'climate refugee'. Towards a possible definition*; Briefing European Parliament, 2019.

113 Si può fare riferimento a due sentenze, una del Tribunale di Bologna e una de L'Aquila, che hanno riconosciuto ai migranti ricorrenti il diritto alla protezione umanitaria per cause di tipo ambientale (si trattava delle grandi alluvioni in Pakistan nel 2013 e di eventi estremi in Bangladesh), così come del resto prevista anche da un circolare del 30 luglio 2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Ministero dell'Interno. A sua volta la Corte di Cassazione nel 2018 ha emesso una sentenza a favore del riconoscimento della protezione umanitaria per fattori contestuali e quindi ambientali che rendono impossibile l'accesso a beni fondamentali.

una serie di casi speciali, tra cui i disastri naturali¹¹⁴, che sembra confermare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno senza però accedere a servizi di accoglienza adeguati.

Cambiamento climatico, povertà, disuguaglianze e migrazioni

La seconda interconnessione riguarda il rapporto tra il cambiamento climatico (SDG13), lo sradicamento della povertà assoluta (SDG1), la riduzione delle disuguaglianze (SDG10) e le migrazioni. Le conseguenze dei disastri a breve e lunga insorgenza solitamente si abbattano di più sulle popolazioni vulnerabili, in genere le più povere e che soffrono di maggiori disuguaglianze di opportunità e di conseguimenti. Queste comunità di contadini, allevatori nomadi, abitanti di slums e bidonville vivono in territori minati dal degrado ambientale. E per sopravvivere sono costretti a muoversi cercando luoghi che offrano condizioni di vita migliori. Il modello migratorio è soprattutto di corto e medio raggio. In tali casi le migrazioni rappresentano anche una strategia familiare di adattamento alle avversità. Non tutta la famiglia migra, ma solo i più giovani. Essi si spostano per trovare lavoro, guadagnare e inviare gran parte del loro reddito alla famiglia di origine che, in questo modo, può migliorare le sue capacità di resilienza. Si migra per poter restare meglio nel territorio di origine, laddove sia ancora

.....

114 Secondo l'analisi di Melting Pot tra i casi speciali c'è: "il permesso di soggiorno per calamità, una situazione circoscritta e residuale anche in questo caso, che può essere motivata solo in situazioni contingenti e straordinarie. Si tratta di situazioni poco utilizzabili; oltre a questo, infatti, ci deve essere la comprovata situazione che non siano garantite nel paese di origine le situazioni di sicurezza; anche questo non è convertibile ed è rinnovabile solo se persistono i requisiti". Disponibile online qui. Allo stesso modo ASGI indica che: "In sostanza, dopo il dl 113/2018 il testo unico menziona le esigenze umanitarie solo nella rubrica del titolo III del capo II [8] e nell'art. 20, che prevede «misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea»; disponibile online [qui](#)."

possibile.

D'altra parte, come indicato in precedenza, si è constatato come le comunità che più soffrono del degrado ambientale, economico e sociale, sono quelle che rimangono "intrappolate" nel territorio. Quelli che non riescono a migrare perché appartengono a categorie sociali che si trovano in condizioni di incapacità, come le donne e i bambini, i disabili, le persone poverissime ed escluse. Persone e famiglie che peraltro non vorrebbero migrare anche se ne avessero l'opportunità, perché perderebbero tutto quel poco che sono riuscite ad accumulare, compreso le relazioni sociali che consentono loro di vivere con un po' di dignità. Comunità che lottano strenuamente contro i piani di ricollocamento perché non offrono alternative migliori, sono emergenziali e non risolvono i fattori strutturali di povertà e disuguaglianza.

La politica e le strategie di adattamento al cambiamento climatico dovrebbero essere dunque strettamente legate a misure di sicurezza e giustizia sociale, prestando particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, a donne e bambini, ai disabili. Il rapporto della Banca Mondiale sopra citato, prevede che le migrazioni climatiche saranno minori nel caso in cui gli Stati adottino politiche di sviluppo più eque. In queste strategie, oltre a prevedere canali regolari che consentano le migrazioni di giovani dando loro l'opportunità di guadagnare per aiutare la resilienza delle famiglie e comunità d'origine, dovrebbero considerarsi in modo più sostanziale i diritti delle popolazioni "intrappolate".

Cambiamento climatico, sicurezza alimentare e migrazioni

La terza interconnessione tra cambiamento climatico (SDG13), sicurezza alimentare (SDG2) e migrazioni (SDG10), rivela come i disastri ambientali degradino il territorio riducendo la produzione e la disponibilità di cibo, provocando quindi spostamenti delle comunità locali. Il processo di desertificazione mostra come intere popolazioni di contadini e di allevatori nomadi nel Sahel siano sempre più costretti a spostarsi in aree li-

mitrofe, generando tra l'altro tensioni con le popolazioni locali, e ancor più conflitti tra agricoltori e nomadi per l'accesso alle scarse risorse naturali. Accanto a modelli migratori di breve e medio raggio, di intere famiglie e clan, si notano migrazioni di giovani a lungo raggio per trovare più opportunità di reddito. Le migrazioni sono sia forzate che frutto di strategie di diversificazione del rischio.

D'altra parte, ancora una volta, l'impatto del degrado ambientale dipende dalle situazioni e condizioni di disuguaglianza, e dalle politiche di insostenibilità che rendono le popolazioni locali ancora più vulnerabili e quindi, in alcuni casi, forzate a migrare. Si pensi ad esempio alle politiche e agli investimenti di Stati e grandi imprese che impongono modelli agricoli monocolturali con l'uso di fitofarmaci e pesticidi che riducono la biodiversità degradando la fertilità dei suoli¹¹⁵. In tali casi le comunità locali contadine vengono rese dipendenti dai grandi progetti di sviluppo, e vedono ridotte le loro capacità di resilienza in un ambiente sempre più inquinato. Nel tempo subiscono l'impovertimento delle risorse naturali e sono costrette a spostarsi.

Di fronte a questi processi, risulta evidente la necessità di adottare politiche pubbliche volte a sostenere la resilienza e modelli di produzione sostenibili come quelli agroecologici, l'accesso al mercato locale, con piani di adattamento per ridurre l'esposizione al rischio ambientale. Il rafforzamento della sicurezza e della sovranità alimentare dovrebbe essere fondato sull'empowerment delle comunità locali, sulla loro capacità di diventare resilienti. La cooperazione allo sviluppo di molte ONG in stretto partenariato con i movimenti contadini del sud, sta già giocando un ruolo importante in tal senso. Queste misure vanno accompagnate da politiche che riconoscano e accompagnino le migrazioni come modalità di adattamento e di contributo positivo alle comunità di origine. E per questo sarà necessario mettere in campo azioni di tutela del lavoro dei mi-

.....
¹¹⁵ Si vedano a questo proposito i rapporti "I padroni della terra" di FOC-SIV. Disponibili online [qui](#).

granti nei luoghi di destinazione per evitare il loro sfruttamento.

Cambiamento climatico, modelli di produzione e consumo, e migrazioni

La quarta interconnessione tra cambiamento climatico (SDG13), modelli di produzione e consumo (SDG12) e migrazioni (SDG10) suppone che il cambiamento climatico esacerbi la competizione su risorse sempre più scarse, provocando una spinta ancora più forte all'adozione di modelli estrattivisti che a loro volta causano sfollamenti e migrazioni. D'altra parte lo stesso cambiamento climatico è frutto di modelli di produzione insostenibili che generano terre ed acque morte (Sassen, 2015). Si genera quindi un circolo vizioso che provoca esclusioni e dislocazioni delle popolazioni povere e vulnerabili.

Già nel rapporto GCAP del 2019 si è mostrato come gli investimenti di imprese, Stati e società finanziare, che provocano casi di accaparramento di terra e in generale di risorse naturali, portino le popolazioni locali a migrare da un ambiente sempre più degradato. Sono numerosi i casi di spossessamento delle comunità locali dai loro territori, di inquinamento e sfruttamento insostenibile del suolo e dell'acqua¹¹⁶. Questi investimenti sono parte di catene del valore internazionali e di partenariati pubblico privati per lo sviluppo di corridoi, poli, zone di produzione per l'esportazione che implicano spostamenti di persone con nuovi inurbamenti. Purtroppo questi piani raramente tengono conto del diritto ad abitare dignitosamente e ad accedere a reti di sicurezza sociale ed economica. Vengono inoltre realizzati programmi di ricollocamento che non sono condivisi con le popolazioni, senza consultazioni, e applicati in misure coercitive.

Ciò può essere contrastato difendendo i diritti delle comunità locali e dei popoli indigeni alla terra e sostenendo l'appli-

.....

116 Stocchiero A. (a cura di), *Rapporti I Padroni della Terra*, FOCSIV, 2018, 2019 e 2020.

cazione obbligatoria della dovuta diligenza lungo le catene del valore. A tal proposito si ricorda il negoziato sul Trattato delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e il nuovo dibattito su un regolamento UE di due diligence, a seguito della legge nazionale francese e dell'interesse mostrato da altri Stati. Contemporaneamente, come già evidenziato precedentemente, vanno valorizzate le migrazioni nazionali, regionali e internazionali che possono rafforzare (e non indebolire) le comunità locali, con canali migratori regolari, sicuri e ordinati.

Cambiamento climatico, conflitti e migrazioni

La quinta interconnessione tra cambiamento climatico (SDG13), promozione della pace per fare fronte ai conflitti (SDG16) e governo delle migrazioni (SDG10), evidenzia come il degrado ambientale possa essere concausa di conflitti e tensioni sociali, il cui costrutto può provocare sfollamenti e migrazioni. Migrazioni che a loro volta possono provocare nuovi conflitti e tensioni, soprattutto con le comunità ospitanti. Già nel 2014 un rapporto della Banca Mondiale¹¹⁷ indicava come le migrazioni e la pressione sulle risorse naturali, derivante dai cambiamenti climatici, avrebbero aumentato i rischi di conflitto. Questo può avvenire soprattutto in alcune aree geografiche, come ad esempio il Medio Oriente, dove il cambiamento climatico potrebbe agire da moltiplicatore di minacce per la sicurezza.

La letteratura¹¹⁸ ha analizzato ad esempio il caso del conflitto in Siria evidenziando come un lungo periodo di siccità abbia fatto sfollare numerose popolazioni nelle città e aumentare il prezzo del pane, creando alcune delle condizioni che sono

.....
117 BANCA MONDIALE, 4th *Turn Down the Heat, Confronting the New Climate Normal*, 2014.

118 KELLEY C. ed ALTRI, *Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought*, Proceedings of the National Academies of Science, 2015.

sfociate in tensioni sociali e poi nel conflitto che, a sua volta, ha causato lo sfollamento e la migrazione di milioni di siriani. Meno conosciuto è il caso del terrorismo di Boko Haram che, incrociato con la crisi ambientale del lago Ciad, ha portato allo sfollamento di circa 2,5 milioni di persone dalla Nigeria dall'inizio del conflitto nel 2009.¹¹⁹ Di queste persone 428.289 sono nella regione dell'Estremo Nord Camerun, dove la pressione su risorse naturali scarse e i conflitti già esistenti tra agricoltori e pastori nomadi, hanno portato a nuove tensioni con le popolazioni locali¹²⁰. Una recente analisi statistica¹²¹ ha cercato di verificare l'interconnessione tra cambiamento climatico, conflitti e migrazioni sulla base di dati raccolti per 157 paesi nel periodo 2006-2015. I risultati mostrano come le condizioni climatiche, influenzando la gravità della siccità e la probabilità di un conflitto armato, abbiano svolto un ruolo significativo come fattore esplicativo per le richieste di asilo nel periodo 2011-2015.

Il contrasto alle migrazioni forzate originate dall'intreccio tra cambiamento climatico e conflitti necessita di una nuova politica di pace, di diplomazia e dialogo multilaterale, controllo e riduzione della produzione e del commercio di armi, a cui si deve accompagnare una importante politica di adattamento e resilienza, con più protezione e più soluzioni durevoli per i profughi e rifugiati. L'assistenza umanitaria va collegata a soluzioni durevoli che contemplano la creazione di canali sicuri e regolari come i reinsediamenti, i corridoi umanitari, e maggiori opportunità di integrazione locale governando le tensioni con le comunità locali.

.....
119 Per approfondimenti clicca [qui](#).

120 SUITA S. IN STOCCHIERO A. (a cura di), *I padroni della terra 2020*, FOCSIV.

121 ABELA G.J, BROTTTRAGERB M., CUARES MAC J.C., MUTTARAK R., *Climate, conflict and forced migration*, Global Environmental Change 54. Elsevier, 2019.

Raccomandazioni

Dall'analisi delle interconnessioni emergono una serie di considerazioni e raccomandazioni che necessitano coerenza e integrazione tra diverse politiche. Qui di seguito indichiamo alcune piste di azione per il governo italiano.

Innanzitutto occorre applicare il target 10.7, firmare il GCM e partecipare alle piattaforme di cooperazione per governare i flussi in un quadro di sviluppo sostenibile. Vanno appoggiate le soluzioni durevoli per i rifugiati sia con l'integrazione locale che con reinsediamenti e canali umanitari, mentre vanno ricercati canali condivisi a livello multilaterale e regionale anche per i migranti cosiddetti ambientali.

Contemporaneamente si dovrebbe avanzare nella realizzazione dell'Agenda di Parigi con impegni più ambiziosi nella mitigazione delle emissioni di gas serra e per l'adattamento, riconoscendo le migrazioni come una delle sue modalità, a livello nazionale e transfrontaliero. Per questo assieme ai piani di transizione giusta vanno delineati piani di ricollocazione con consenso informato e accesso a risorse e capacità adeguate, da sostenere con la cooperazione allo sviluppo.

Nei piani di transizione va sostenuta con più decisione la resilienza e la sicurezza sociale con strategie di equità sociale per migranti e comunità ospitanti, per la casa, il lavoro e la terra. Questo in contrasto con il modello di produzione e di consumo di carattere estrattivo che espelle le comunità generando terre ed acque morte. È necessario procedere nella regolazione dei comportamenti delle imprese, con norme di dovuta diligenza lungo le catene del valore.

La trasformazione dei modelli economici per un migliore governo delle migrazioni va sostenuta anche con riferimento alla promozione della pace, del dialogo e per la prevenzione dei conflitti: trasformare l'economia di guerra in economia di pace significa ridurre drasticamente le migrazioni forzate.

Infine, un ruolo importante spetta alla cooperazione allo sviluppo per accompagnare le comunità locali del Sud e i popoli indigeni nella protezione dell'ambiente e delle relazioni sociali, sostenendo modelli resilienti e alternativi all'estrattivismo.

In questa direzione possono contribuire anche le diaspore sia per la realizzazione di progetti innovativi che per campagne di sensibilizzazione e di advocacy a sostegno di migrazioni regolari e sicure.

/TRANSIZIONE ECOLOGICA O BLUE-WASHING? LE NUOVE FRONTIERE DEL COLONIALISMO CLIMATI

di Mosè Verneti

Si può oggi parlare di *new green economy* per indicare quelle fini manovre di re-branding capaci di rivestire di sostenibilità ciò che ieri inquinava, assoggettando territori e comunità a logiche di sfruttamento ed espropriazione. Abilità e strategie comunicative e narrative messe al servizio di un processo manipolativo della realtà attraverso un lavoro puramente formale e di linguaggio.

In sintesi, parliamo di *greenwashing*: l'esercizio retorico volto a mascherare le immutate dinamiche intrinseche nei rapporti di produzione capitalistici, proponendone una versione migliorata, in cui si presume che il guadagno e la crescita siano garantiti per tutti e che non occorra porre limiti allo sviluppo perché è possibile uno sviluppo illimitato ma "sostenibile". In poche parole, scopo del *greenwashing* è presentare come equo e in sintonia con l'ambiente ciò che nei fatti è insostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.

In quest'ottica vanno colorandosi di "green" anche le nuove frontiere del profitto finanziario. Così, i *green bonds* diventano lo strumento adatto alla finanziarizzazione del capitale naturale perché in grado di attribuire valore economico a strategie che dovrebbero sostenere contemporaneamente finalità in sé contrastanti quali la tutela ambientale e lo sfruttamento della natura, cosa che ovviamente non ha possibilità di riscontri

concreti ma accade solo nei racconti volti a giustificare i meccanismi di borsa e i processi speculativi sulla "scommessa" della sostenibilità.

Tanto sdoganate sono ormai le pratiche di *greenwashing* che non è raro ascoltare gli stessi fautori delle fonti energetiche fossili e i sostenitori di un modello di produzione e consumo che non si adegua ai limiti ecologici bensì piega la natura alle sue esigenze di profitto, utilizzare la parola *greenwashing* ai fini di un'ovattata autocritica di facciata. Vestito di sostenibilità, il capitalismo permane così quale unico modello di sviluppo immaginabile, relegando le uniche possibilità di salvezza per la natura a forme di tutela consistenti nell'isolarla dall'uomo. Da un lato si può continuare a spingere il sistema produttivo oltre i limiti ecologici e, dall'altro, le oasi di natura incontaminata vengono incorniciate come fossero una cartolina, recintate e impacchettate per poi essere anch'esse messe a produzione nella soddisfazione di un altro tipo di bisogno umano, quello di contemplare la bellezza della natura e immergersi per periodi limitati. Il turismo naturalistico è anch'esso una forma di messa a produzione della natura secondo gli schemi capitalistici, a danno di comunità indigene che per millenni hanno tratto dalla natura la propria fonte di sostentamento, preservando al contempo gli equilibri degli ecosistemi e quelli tra uomo e natura.

Gli oceani sono la nuova frontiera di espansione di questo tipo di dinamiche. Dove la natura non è regolamentata né irregimentata secondo logiche di profitto, lo spazio di manovra per colonizzarla è immenso. In quest'ottica, i piani di attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici¹²² possono funzionare addirittura da giustificativo per meccanismi di espropriazione. Uno dei punti di convergenza dei movimenti di giustizia climatica sta proprio nel tentare di opporsi a questi piani. Il commercio di carbon credits, ad esempio, è sempre più riconducibile

.....
122 E.N. MILLS, *Implicating 'fisheries justice' movements in food and climate politics*, 2018, *Third World Quarterly*.

all'espropriazione di terreni coltivabili giustificata dai piani di compensazione delle emissioni di CO₂. Questi si concretizzano in distese di foreste artificiali volte a bilanciare l'inquinamento di aziende che, tendenzialmente nel Nord del mondo, devono mantenere costanti livelli di produzione, e che ottengono i loro crediti di carbonio investendo in questa compensazione con conseguenze sociali disastrose per le comunità locali.

Lo stesso accade alle comunità di pescatori lungo le aree costiere, principalmente nel Sud del mondo, dove la conservazione è spesso strumento di sottrazione degli specchi d'acqua alle popolazioni locali, che vedono così negata la possibilità di forme di sostentamento basate su attività a bassissimo impatto ambientale¹²³.

Water-grabbing

Nel caso studio proposto si parlerà di *water-grabbing*¹²⁴, in analogia con il fenomeno comunemente noto del *land grabbing* e associato all'espropriazione di terre ai danni di comunità dedite alla piccola agricoltura, espropriazione spesso giustificata con progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Anche il mare è sempre più interessato da queste dinamiche. Con l'espansione della cosiddetta *blue economy*, ad esempio, si scontrano già i pescatori delle isole Seychelles. La migrazione forzata di queste piccole comunità di pescatori è il risultato dell'acquisto di *blue bonds*, che hanno l'obiettivo di "preservare" le coste dallo sfruttamento di quelle stesse comunità che, proprio perché dipendenti dalla conservazione degli equilibri naturali di quei delicati ecosistemi, ne erano piuttosto

.....
123 K. DIX, *Blue Neocolonialism*, Uneven Earth, 2021, disponibile su unevenearth.org.

124 E.N. MILLS, *Implicating 'fisheries justice' movements in food and climate politics*, 2018, *Third World Quarterly*.

i primi garanti¹²⁵.

A chiudere il cerchio, vi è il fiume di turisti che abiteranno le infrastrutture vacanziera "sostenibili" rese possibili dall'espropriazione delle comunità locali. In questo processo, colonizzazione ambientale, migrazioni forzate e profitto si fondono in un meccanismo di mercificazione e sfruttamento della natura.

Questo modello di turismo costiero infatti, non solo propone un'artificiale coesistenza tra interesse economico e sostenibilità ambientale, ma pone anche le basi per un'idea di sostenibilità che vede necessariamente essere umano e ecosistemi come entità distaccate e non interdipendenti. Da questa idea, che imbriglia la salvaguardia dell'ambiente in una dinamica produttiva, nascono nuove opportunità di profitto. La migrazione delle popolazioni locali è un costo necessario per attrarre gli investitori dell'economia blu.

Mentre ai tempi del colonialismo le battaglie per raggiungere l'egemonia internazionale erano combattute con l'uso della forza militare, l'era del capitalismo globalizzato ha prodotto forme egemoniche più sofisticate, basate su una progressiva delocalizzazione fisica, sostituita da un'espansione imperiale priva di spargimenti di sangue, attraverso il diritto e le politiche economiche¹²⁶.

Il colonialismo climatico può essere inteso come forma di dominazione dei Paesi più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso la promozione delle stesse iniziative volte in teoria a mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Anche l'impegno per incentivare l'accesso delle popolazioni all'energia elettrica può produrre forme di colonialismo climatico: significativo è il fatto che nel continente africano sia presente il più grande impianto per la produzione di energia solare

.....
125 E.N., MILLS, *Implicating 'fisheries justice' movements in food and climate politics*, 2018, *Third World Quarterly*.

126 U MATTEI, L. GUANGHUA, E. ARIANO, *The Chinese Advantage in Emergency Law*, 2020, *Global Jurist*.

del mondo, il complesso di Noor Ouarzazate¹²⁷ in Marocco, e al tempo stesso abiti il maggior numero di persone non connesse a una rete energetica¹²⁸. A fronte di ciò, è lecito chiedersi se impianti di tal genere rispondano più alle esigenze di mitigazione o a quelle del business degli investimenti nell'energia pulita nel Sud del mondo.

E in ottica di colonialismo climatico possono essere lette anche le manovre di carbon off-setting su cui fonda quello che possiamo definire *ambientalismo di mercato*, in quanto rispo- sta agli insostenibili ritmi di crescita economica dell'ultimo se- colo capaci di garantire la solidità del perpetuo dualismo sfrut- tatore-sfruttato, tra attori inquinanti, su cui le conseguenze dei cambiamenti climatici gravano in minima parte o a livelli anco- ra sopportabili, e ricevitori-vittime delle esternalità negative in termini di impatto ambientale e sociale.

Il rapporto dicotomico tra Nord e Sud del mondo, tra sfrut- tatori e sfruttati, rimane oggi veicolo del colonialismo climatico così come è stato in passato per le forme classiche di espansione politico-economica su altri territori. Da un lato, sono i Paesi economicamente più sviluppati e industrializzati ad aver maggiormente deteriorato l'ambiente e contribuito all'innalza- mento delle temperature globali. È tuttavia nel Sud del mondo che si patiscono maggiormente le conseguenze, sia a breve che a lungo termine, di questo deterioramento. Al tempo stes- so in questi Paesi economicamente meno sviluppati, le risorse per fronteggiare i cambiamenti climatici sono limitate.

Lasciando da parte l'outsourcing delle attività produttive più inquinanti dal Nord del mondo verso Paesi che hanno re- golamentazioni ambientali meno rigide, il dualismo tra Nord e Sud in questo contesto è spesso funzionale a oscurare il ruolo e l'influenza che i Paesi più ricchi esercitano nell'attuare politiche

.....
127 P. PARKE, C. GILES, *Morocco's megawatt solar plant powers up*, 2018, CNN.

128 O. TAIWÒ, *How a Green New Deal could exploit developing countries*, 2019, The Conversation.

economiche e ambientali che violano i diritti delle comunità indigene¹²⁹. Le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici spesso perpetuano i già esistenti conflitti per le risorse naturali o ne creano di nuovi. Le comunità indigene di pescatori delle Seychelles, di cui parleremo più avanti, ad esempio, stanno già pagando le conseguenze dell'innalzamento del livello dei mari e della pesca intensiva, e di conseguenza vengono colpiti in ciò che rappresenta la loro fonte di reddito primaria.

Quando si parla di colonialismo climatico non bisogna ignorare che le medesime istituzioni che perpetuano relazioni coloniali, lo fanno nel Sud del mondo tanto quanto a casa loro. Ci sono innumerevoli esempi di comunità indigene, anche nei Paesi cosiddetti sviluppati, che subiscono le violenze di aziende estrattive mascherate come etiche e sostenibili.

Estremamente significativo è il recente re-branding canadese del petrolio di scisto, o sabbie bituminose, in "petrolio etico". Il Canada possiede uno dei più vasti giacimenti di petrolio in tutto il mondo, e nonostante il governo si sia apertamente impegnato in una conversione sostenibile dell'economia del Paese, negli anni intorno al 2015, in cui il prezzo del petrolio è aumentato considerevolmente, lo Stato ha intensificato l'attività di estrazione di sabbie bituminose nel Nord del Paese. L'impegno di governo e corporazioni nel far passare le sabbie bituminose come "petrolio etico" non è stato sufficiente a far passare inosservate le minacce che queste attività rappresentano per le comunità indigene canadesi, per gli ecosistemi locali e per il clima globale. Sean Parson e Emily Ray, in un articolo che racconta dettagliatamente di queste dinamiche, parlano di una tendenza a lungo termine di appropriazione del suolo pubblico e di territori di comunità indigene, da parte di corporazioni che, tramite la retorica del fasullo sostenibile e della presunta offerta di un servizio pubblico essenziale, mirano a uno sviluppo

.....
129 I. ERTÖR, M. HADJIMICHAEL, *Editorial: Blue degrowth and the politics of the sea: rethinking the blue economy*, 2020, Sustainability Science, pp.1-10.

economico monopolistico e inquinante¹³⁰.

I fenomeni di cui parliamo non si manifestano dunque solo a livello internazionale ma anche all'interno dei confini nazionali dei Paesi sviluppati. La tendenza del capitale globalizzato a una distribuzione iniqua dei guadagni e dei benefici rafforza il divario sia tra Paesi ricchi e poveri, che tra ricchi e poveri all'interno degli stessi Paesi ricchi. Secondo i più recenti studi della Fed, l'1% più ricco degli americani possiede un patrimonio netto corrispondente al 30,4% di tutti i patrimoni del Paese, mentre il 50% più povero detiene soltanto l'1.9% della ricchezza del Paese. Gli stessi dati descrivono come dal 1989 il 10% più ricco della popolazione statunitense ha visto aumentare la propria ricchezza di quasi dieci punti percentuali¹³¹.

Come raccontano gli economisti Ben Fine e Alfredo Saad-Filho¹³², una caratteristica fondamentale del neoliberismo consiste nel rappresentare più di una transizione nel bilanciamento di potere, principalmente a sfavore dei lavoratori e a favore del capitale, quello finanziario in particolare. Il neoliberalismo, dicono i due autori, ha anche influenzato enormemente le relazioni sociali attraverso privatizzazioni e espropriazioni dei beni comuni, e tramite la finanziarizzazione della riproduzione sociale.

L'esponenziale aumento nella tendenza a causare crisi economiche del neoliberismo globalizzato ha infatti penalizzato esclusivamente le comunità più povere e vulnerabili. Esprime quest'idea la giornalista e attivista Naomi Klein introducendo il concetto di *shock doctrine*, che descrive la capacità del ca-

.....
130 S. PARSON, *Sustainable Colonization: Tar Sands as Resource Colonialism*, 2019, Capitalism Nature Socialism, pp.68-86.

131 *Nell'anno del Covid continua a crescere la ricchezza mondiale*. In Italia 187mila nuovi milionari, 2020, Forbes, disponibile su [forbes.it](https://www.forbes.it).

132 B. FINE, A. SAAD-FILHO, *Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism*, 2017, Critical Sociology.

pitalismo nel trasformare i disastri in benefici e opportunità¹³³. Ed è esattamente in un contesto di interesse economico nelle aree costiere e di pesca per i progetti di mitigazione climatica, come le aree marine protette, che la *blue economy* diventa una nuova frontiera di conflitto nelle dinamiche politiche del clima¹³⁴. Questi progetti, se implementati in maniera ingiusta o inappropriata, possono avere un impatto negativo per le comunità di pescatori che tendenzialmente rischiano di essere esclusi dall'accesso a risorse di cui hanno sempre usufruito. Il dibattito sulla neoliberalizzazione e la mercificazione delle risorse acquatiche è molto meno presente rispetto ad altri tipi di sfruttamento delle risorse naturali. Anche per questo la cosiddetta *blue economy* sembra risultare così profittevole e ricca di opportunità. Alla base di queste opportunità sta l'espansione di settori strategici connessi ai mari: acquacoltura marina, turismo costiero e marittimo, biotecnologie marine, produzione energetica e sfruttamento dei fondali marini. Tutti settori altamente dipendenti e alimentati dai mercati finanziari che, privatizzando e commercializzando le attività economiche connesse ai mari, privano le comunità costiere di risorse e voce in capitolo sulle loro modalità di gestione.

Crescita, accumulo tramite espropriazione, metodi fondati sull'esclusione, migrazione forzata, soluzioni inquinanti, competizione, sostenibilità solo sulla carta: sono alcune delle parole chiave del business dei mari sul quale si posa la struttura neocoloniale della finanza etica che perpetua un inquinamento culturale infiltrando il capitale finanziario dove prima non arrivava.

Per reggere questo presunto slancio del mercato verso gli oceani, e per riconvertire il *business as usual* in qualcosa

.....
133 U. MATTEI, L. GUANGHUA, E. ARIANO, *The Chinese Advantage in Emergency Law*, 2020

134 E.N. MILLS, *Implicating 'fisheries justice' movements in food and climate politics*, 2018, *Third World Quarterly*.

di magicamente equo e solidale, è fondamentale creare una struttura di supporto, una facciata, un linguaggio coerente e consono per coloro che guardano. Nel mondo finanziario, a guardare è la comunità degli investitori. Se quindi riteniamo le pratiche di *ocean-grabbing* un effetto delle nuove forme di colonialismo climatico, è anche fondamentale comprendere che un certo linguaggio può diventare uno strumento potentissimo per le nuove forme di colonizzazione etica.

Tale linguaggio ha lo scopo di inserire in un discorso aziendalistico i benefici che la natura riceverà nel momento in cui la conversione sostenibile dell'economia dei mari sarà finalmente terminata. Questo, tuttavia, viene mostrato come possibile se e solo se gli stessi mari raggiungeranno la massima capacità produttiva. Per questa narrativa è fondamentale che le persone siano abituate a recepire positivamente i concetti di business e di guadagno, e che la crescita dei due venga vista come prerogativa di una collocazione sostenibile delle risorse. Tutto parte dunque dal creare le giuste condizioni per attirare investimenti in un nuovo mercato: quello della sostenibilità. Assunta l'insostenibilità della pesca intensiva, ad esempio, sarà facile indirizzare investimenti in altre attività in grado di mettere a frutto la produttività dei mari.

L'interesse si sposta quindi su nuove infrastrutture. Nel caso della pesca intensiva, ad esempio, l'alternativa sostenibile può essere rappresentata dall'acquacoltura o dal turismo costiero. Significativa è la dichiarazione di Robert Stickney, presidente di un comitato di ricerca americano focalizzato sulle opportunità offerte dall'acquacoltura, rispetto al necessario riutilizzo delle piattaforme di trivellazione di petrolio nel golfo del Messico come risposta al crescente dominio del mercato da parte delle aziende cilene. «Il comitato - dice Stickney - ha indicato che esisteva l'opportunità di riutilizzare le piattaforme di trivellazione come siti per acquacoltura. Esistono 4000 piattaforme che saranno chiuse nel Golfo del Messico, e una volta smantellate,

l'opportunità di riutilizzarle andrà persa¹³⁵». Questa dichiarazione dimostra che la motivazione alla base delle acquacolture offshore ha poco a che fare con i bisogni dei pescatori e degli ecosistemi marini. Al contrario, sostituire i siti di acquacoltura alle piattaforme petrolifere garantisce sussidi alle corporazioni assorbendo il loro eccessivo accumulo di macchinari inutilizzati. In questo modo, i loro costi di produzione vengono esternalizzati evitando i costi di dismissione e quelli dell'inquinamento causato dal deterioramento delle piattaforme. Infatti «l'opportunità di impiegare le piattaforme per una seconda funzione» null'altro significa che cogliere l'opportunità di incrementare i loro tassi di profitto a spese del pubblico¹³⁶.

L'espansione dell'acquacoltura, dunque, tutt'altro che sostenibile già nei suoi presupposti, e per giunta costituita dall'uso di ingenti quantità di pesticidi, ormoni e gabbie ad alta densità, può essere così accolta dagli investitori come una soluzione veloce ai problemi dati dai limiti ecologici della pesca intensiva.

La contraddizione intrinseca nell'acquacoltura è che le industrie devono aumentare lo sfruttamento della biomassa marina per nutrire gli allevamenti, aumentando così la pressione sulla fauna marina degli oceani. Nonostante ciò, i massimi "esperti" dei settori strategici dell'economia blu, riuniti in una conferenza promossa dall'ONU in occasione del UN World Ocean Day 2021¹³⁷, sono molto positivi rispetto alla futura "crescita sostenibile" dell'economia dei mari. Opportunità, soluzione, innovazione, win-win: queste alcune delle parole chiave utilizzate dagli esperti del business sostenibile, che fanno parte di

.....
135 R. STICKNEY, *Aquaculture in the United States: A historical survey*, 1996, New York: John Wiley & Sons.

136 R. C. B. CLARK, *The Metabolic rift and Marine Ecology: An Analysis of the Ocean Crisis Within Capitalist Production*, 2005, Organization and Environment.

137 *Blue Economy and Private Sector Impact*, 2021, disponibile su UN World Ocean Day 2021 www.youtube.com.

un linguaggio funzionale a mascherare l'entità, le intenzioni e gli effetti sull'ambiente e sulle persone legati all'espansione di questi settori. In riferimento all'acquacoltura in particolare, Amy Novograts, fondatrice di Aquaspark, un fondo di investimenti focalizzato sull'acquacoltura sostenibile, è molto sicura di sé: «penso che economia blu voglia dire investire in attività imprenditoriali che abbiano a cuore la salute degli oceani. Quando noi di Aquaspark pensiamo all'acquacoltura la consideriamo davvero una soluzione per tutta l'industria della pesca». Se queste soluzioni potranno rappresentare una risposta all'impovertimento degli oceani dovuto alla pesca intensiva, non saranno certo le logiche di massimizzazione dei profitti a fare in modo che ciò avvenga. Soltanto dal 1970 al 2000 il contributo dei siti di acquacoltura all'offerta globale di pesce è aumentato dal 3.9% al 27.3%¹³⁸. Oltre a questo, l'acquacoltura ha determinato un costante aumento nella competizione per le risorse acquatiche limitate.

La pretesa è dunque quella di curare il pianeta col medesimo veleno di cui si è ammalato: la forsennata ricerca di uno sviluppo senza limiti. Non solo le comunità di pescatori si trovano a doversi confrontare con un sistema con cui non possono competere, ma entrano nel mirino dei progetti di conservazione marina, per i quali le loro pratiche di pesca non sono giudicate sostenibili.

Oltre a questo, l'acquacoltura aliena i lavoratori della pesca dal contatto con la natura, occupando baie, fiordi, insenature marine con le vasche per l'allevamento. Questo danneggia enormemente i luoghi di deposito delle uova fondamentali per la rigenerazione della vita negli oceani¹³⁹. Ciò nonostante, Amy Novogratz continua dicendo: "Possiamo fare molto meglio

.....
138 Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, *The state of the world fisheries and aquaculture*, Roma, 2002.

139 R.C.B CLARK, *The Metabolic rift and Marine Ecology: An Analysis of the Ocean Crisis Within Capitalist Production*, 2005, Organization and Environment.

grazie all'acquacoltura e dovremmo davvero darle priorità sul resto". La spiegazione non è particolarmente dettagliata, somiglia piuttosto a uno spot pubblicitario in cui l'unico obiettivo deve tendere a creare interesse nel settore. Lei, così come gli altri esperti presenti alla conferenza, si rivolgono alla comunità di investitori, e non sembrano aver l'intenzione di fare informazione e sensibilizzare sulla salute degli oceani. D'altronde questo è il risultato quando sono i businessmen a rappresentare e trainare il cosiddetto *positive change*. Quando la sostenibilità degli oceani è così dipendente dai parametri di guadagno, e di accrescimento delle ricchezze degli investitori, parlare di ecosistemi o di suole di scarpe sembra fare poca differenza. Il linguaggio aziendalistico pare quindi fondamentale per razionalizzare e giustificare i processi di neocolonizzazione dei mari per scopi ambientalisti.

A testimoniare le contraddizioni intrinseche nella *blue economy* l'assenza di una definizione condivisa, questo può essere particolarmente problematico perché lascia spazio a manipolazioni dipendenti dagli interessi sottostanti¹⁴⁰. L'Unione Europea, ad esempio, la definisce come «la strategia a lungo termine per supportare una crescita sostenibile dei settori marini», e considera «i mari e gli oceani potenziali fonti di innovazione e crescita per l'economia europea¹⁴¹.

Anche la Banca Mondiale e la FAO propongono definizioni dipendenti dal feticismo della crescita: per la prima, l'economia blu consiste «nell'utilizzo sostenibile delle risorse dei mari per la crescita economica¹⁴², di nuovo dando per scontato la relazione diretta tra crescita e sostenibilità, mentre la FAO sostiene «il bisogno di crescere nei Paesi membri, in particolare nei settori di

.....
140 I. ERTÖR1, M. HADJIMICHAEL2, *Editorial: Blue degrowth and the politics of the sea: rethinking the blue economy*, 2020, *Sustainability Science*, pp.1-10.

141 European Commission (2019) *Blue growth*.

142 World Bank, (2017), *MENA Blue Program*, disponibile su www.worldbank.org.

pesca e acquacoltura, con l'obiettivo di massimizzare i benefici sociali ed economici, minimizzando il degrado ambientale». Di recente l'economia blu si è affermata come soluzione triple-win per risorse marittime, cambiamenti climatici e sostentamento delle comunità indigene¹⁴³. L'UNECA¹⁴⁴ è persino giunta a definire l'economia blu come «la nuova frontiera del rinascimento africano», ma anche in questo caso, le politiche di mercato come le certificazioni ecologiche, gli eco-labels o i blu bonds, presentate come pratiche apolitiche e tecnoscientifiche, sminuiscono l'influenza che le relazioni di potere connesse alle risorse marittime hanno sulle rivendicazioni di una gestione corretta del capitale naturale.

A parlare di *blue economy* è, ad esempio, Joywin Mathew¹⁴⁵, partner di *DLA Piper*, multinazionale di servizi legali, che esordisce affermando che se l'economia blu fosse un Paese, sarebbe la quinta più grossa economia a livello mondiale. A parte l'ossessione per i ranking dei più disparati aspetti della nostra vita, tanto comune per chi tende a dare un valore economico a tutto ciò che può essere idealmente trasformato in un asset, l'autore procede con una definizione molto controversa dei *blue bond*. Un *blue bond* è un titolo di debito emesso per raccogliere capitale specificatamente per finanziare l'implementazione dei Sustainable Development Goals (SDGs) connessi agli oceani e alle risorse marine. Come espresso in precedenza, sia il concetto di sostenibilità che quello di sviluppo, e in particolare il contesto che circonda queste due idee, sembrano essere dati per scontati nel momento in cui uno strumento finanziario di questo tipo viene dispiegato per risolvere la crisi climatica. La soluzione è la mobilitazione di più capitale.

.....
143 T. AMBE-UVA, *Contested Landscapes: Third-party Certification and the Blue Economy*, 2020 Memorial University of Newfoundland.

144 UNECA, (2016), *Africa's blue economy: A policy handbook*, Addis Ababa, Ethiopia: Economic Commission of Africa.

145 J. MATHEW, *Shades of blue in financing: Transforming the ocean economy with blue bonds*, 2021, DLA Piper.

La retorica del triplice beneficio ritorna anche in questo caso. «*I blue bonds presentano un'opportunità non solo per ottenere alti ritorni finanziari, ma anche per contribuire ad impatti positivi sia dal punto di vista sociale che ambientale*», dice Mathew. Il come non è approfondito, ma la fermezza e la sicurezza di questa dichiarazione ci rassicura che un modo lo troveranno.

Decretare che «*il settore finanziario gioca un ruolo cruciale nel supporto alla sostenibilità degli oceani*» non è solo disarmonante, ma rende ovvio il tentativo di omogeneizzare e standardizzare globalmente quello che le comunità percepiscono come "sostenibile" e positivo per la salute dell'ambiente. Infine, Mathew menziona il primo caso di *blue bonds* e lo racconta in maniera molto diversa da quella che andremo a raccontare a breve. «*Il mercato dei blue bonds è emerso nel 2018, nelle isole Seychelles che, supportate dalla Banca Mondiale, hanno emesso 15 milioni di blue bonds. In quanto hotspot della biodiversità globale ... le Seychelles necessitavano un bilanciamento tra sviluppo economico e protezione dell'ambiente naturale*». L'autore ritiene che questo si possa ottenere con il dilagare delle aree marine protette, tramite un miglioramento della governance del settore della pesca e il miglioramento dell'economia dell'arcipelago.

Blue bonds: il caso delle isole Seychelles

Nonostante la comunità finanziaria, insieme alle istituzioni multilaterali e alla comunità degli investitori, celebrino i blue bonds come una soluzione ideale per combinare salvaguardia dell'ambiente e crescita economica, il caso Seychelles snocciola una a una le problematiche strutturali di questo strumento. Ciò che è successo nel 2018 nell'arcipelago non è niente di meno che un caso di ricatto coercitivo che ha calpestato la sovranità di uno Stato democratico. Il Paese ha emesso bonds per ripagare il pesante debito nazionale ed è stato costretto a rendere area marina protetta più del 30% delle barriere coral-

line e delle rispettive coste¹⁴⁶. Nessuno sembra aver notato che una ONG americana, *The Nature Conservancy* (TNC), ha utilizzato il debito di una nazione sovrana per forzare la chiusura di un'immensa porzione delle zone di pesca. Questo ha avuto un impatto tragico sul sostentamento delle comunità locali, dal momento che più di una persona su sei¹⁴⁷ dipende dalla pesca, che gli indigeni praticano da secoli in maniera sostenibile e attenta. D'altronde, avendo una conoscenza molto più accurata del proprio ecosistema marino e della sostenibilità delle attività di pesca locale, se ci fosse stata l'intenzione politica per farlo, il Paese sarebbe già stato munito delle necessarie istituzioni democratiche.

Nel settore della pesca, gli schemi di privatizzazione corporativa, concentrano grosse porzioni di mercato nelle mani di poche multinazionali elitarie, marginalizzando i pesatori di piccola scala che pescano per sopravvivere. Inoltre, come è accaduto nelle Seychelles, le aree marine protette sono spesso localizzate nelle migliori zone di pesca¹⁴⁸. A questo punto il lettore è esortato a non trarre la conclusione che questo articolo si pone in contrasto ai progetti di conservazione in generale: al contrario, questo contributo si offre come strumento di analisi per riconoscere le operazioni di *blue-washing* e il contesto economico e politico su cui si realizzano.

È infatti necessario capire le ragioni per cui il debito delle Seychelles ha raggiunto livelli così insostenibili da dover cedere a interessi privati una così rilevante fetta di aree costiere. Innanzitutto questo Paese è stato per troppo tempo dal lato sfavorito del commercio internazionale con il Nord del mondo,

.....
146 K. DIX, *Blue Neocolonialism*, *Uneven Earth*, 2021, disponibile su unevenearth.org.

147 K. DIX, *Blue Neocolonialism*, *Uneven Earth*, 2021, disponibile su unevenearth.org.

148 S. PICTOU, *The origins and politics, campaigns and demands by the international fisher peoples' movement: an Indigenous perspective*, 2018, *Third World Quarterly*.

dal quale importava beni di consumo come petrolio e yachts per turisti facoltosi, per esportare principalmente tonno da inscatolare. Inoltre, le Seychelles sono state impossibilitate a generare guadagni pubblici anche a causa delle troppo generose agevolazioni fiscali offerte agli investitori stranieri durante la transizione verso un'economia basata sul turismo. Altra imposizione dei partner commerciali che specialmente in seguito alla crisi finanziaria del 2008 è costata enormemente all'economia del Paese, dal momento che una rilevante porzione di turisti occidentali non si è più potuta permettere vacanze così lussuose. Tutt'oggi l'economia delle Seychelles è altamente dipendente dal turismo straniero: nel 2019 turismo e sistema bancario equivalevano al 72% del PIL nazionale, e molte di queste entrate non rimangono all'interno dell'economia locale ma vengono trasferite nei Paesi dei proprietari degli alberghi¹⁴⁹.

Tuttavia, secondo la prospettiva economica dell'UE, i problemi alla base del debito delle Seychelles non erano connessi alle agevolazioni concesse agli investitori esteri, ma principalmente dovuti a un sistema di welfare troppo generoso che ha contribuito a rendere la popolazione la seconda più longeva del continente africano¹⁵⁰. Sulla stessa linea, il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che è stato il socialismo a "erodere l'etica del lavoro"¹⁵¹ nelle Seychelles.

Se indaghiamo poi sulle persone dietro le azioni coercitive di TNC, la natura degli obiettivi alla base dei *blue bonds* si rivela nella maniera più significativa. Mark Tercek ad esempio, CEO di TNC e dirigente di Goldman Sachs in passato, è noto per il suo libro *Nature's Fortune: How Business and Society Thrive by Investing in Nature*, che descrive le condizioni tramite cui i grandi

.....
149 K. DIX, *Blue Neocolonialism, Uneven Earth*, 2021, disponibile su unevenearth.org.

150 *Life expectancy at birth, total (years) - Sub-Saharan Africa*, disponibile su data.worldbank.org.

151 IMF Survey, *Reforms, IMF Support Pull Seychelles Back From the Brink*, 2009, International Monetary Fund.

business possono trarre profitti dai progetti di conservazione.

Su questa linea, nel 2001 TNC ha esteso la sua attività ai cosiddetti "*Debt for nature swaps*" (scambio tra debito e capitale naturale), schema utilizzato con altri paesi oltre alle Seychelles. Questo termine stesso è un atto di blue-washing, che tramite un linguaggio "tecnico" e professionale, rende elegante e positivo un normalissimo atto di espropriazione. Se davvero la TNC e le banche in loro supporto fossero state interessate al welfare e alla salute ambientale delle Seychelles avrebbero potuto direttamente cancellare il debito accumulato. Ma, come avrebbe detto l'ex primo ministro britannico Winston Churchill, cancellare il debito avrebbe voluto dire «lasciare che una buona crisi fosse sprecata».

E l'applicazione del contenuto di queste parole si manifesta magnificamente nel degrado ambientale prodotto dagli hotel costruiti nelle aree marine protette nelle Seychelles, la dimostrazione che l'opportunità è stata davvero colta dagli investitori stranieri. Eppure la Banca Mondiale considera i *blue bonds* «uno strumento finanziario pionieristico pensato per supportare progetti sostenibili per la pesca e gli ecosistemi marini».

La crisi climatica, diventa un'opportunità per perpetuare relazioni di tipo coloniale. Con la scusa di investire in un futuro sostenibile in Paesi meno ricchi e sviluppati, il colonialismo della sostenibilità si propone come nuovo spiraglio di guadagno e ulteriore allargamento del divario economico tra Nord e Sud.

SECONDA/PARTE
CASI STUDIO

/AFGHANISTAN. UN BRUTTO CLIMA: CONFLITTI E CRISI CLIMATICA INGROSSANO LE FILE DEGLI SFOLLATI

di Maria Marano

Un Paese ripiombato nel caos (agosto 2021) e sotto la minaccia del cambiamento climatico

"La posizione geografica dell'Afghanistan e la particolare natura del suo popolo conferiscono al Paese una rilevanza politica che, nell'ambito degli affari dell'Asia centrale, non sarà mai troppo sottolineata". Gli afgani "sono coraggiosi, intrepidi e indipendenti", addirittura un popolo al quale "soltanto un odio irriducibile per l'autorità e l'amore per l'indipendenza individuale impediscono [...] di diventare una nazione potente". A distanza di oltre un secolo e mezzo da quando queste parole venivano scritte dal filosofo tedesco Friedrich Engels nel 1857, l'Afghanistan non ha ancora trovato una sua coesione, probabilmente per la sua complessità legata: i) alle peculiarità interne del Paese (la frammentazione e le dinamiche etniche, la geografia e la geopolitica, il fondamentalismo islamico e il suo rapporto con la modernità, i diritti e la democrazia); ii) alle persistenti ingerenze esterne, iii) alle sfide imposte dal cambiamento climatico, quale minaccia per i mezzi di sostentamento della popolazione e ostacolo alla pace.

Il territorio afgano, con la sua forma a foglia d'albero, si presenta ricco di bellezze naturali, probabilmente poco conosciute, caratterizzate principalmente da verdi vallate e aspri

dietro al 1979, con l'invasione da parte dell'Unione Sovietica¹⁵² quattro milioni di afgiani sono stati costretti a lasciare la propria terra, diretti principalmente nei Paesi confinanti, Pakistan e Iran. La drammatica situazione dei rifugiati afgiani si è protratta nel tempo, a causa dei conflitti che hanno continuato a vessare il Paese anche dopo la ritirata sovietica. Il proseguire della guerra civile (iniziata nel 1978 e ancora in corso), che ha portato negli anni Novanta all'ascesa dei talebani, e l'intervento militare guidato dagli Stati Uniti a partire dal 2001 (a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono di Washington l'11 settembre) in nome della lotta al terrorismo internazionale (mai sconfitto) e della democrazia (esportata con le armi), hanno provocato nuove ondate di profughi¹⁵³.

Come vedremo meglio di seguito, questi conflitti si sono innestati nella peggiore crisi climatica attraversata dal Paese negli ultimi trent'anni. Gli afgiani sono infatti sempre più esposti a lunghi periodi di siccità, forti inondazioni, frane e altri disastri naturali che rendono le condizioni di vita delle comunità

.....

152 Nel 1978 dopo la rivoluzione di Sour il Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan (PDPA) arrivò al potere e istituì la Repubblica Democratica dell'Afghanistan (RDA), che trovò una certa opposizione da parte delle comunità rurali, più vicine ai principi tradizionali afgiani e islamici, che diedero vita al movimento guerrigliero dei mujaheddin. L'instabilità in cui si trovò il Paese portò nel 1979 all'intervento dell'Unione Sovietica (prima ingerenza straniera nel conflitto) in aiuto del governo afgiano provocando la recrudescenza del movimento guerrigliero a quei tempi appoggiato da molti Paesi (Stati Uniti, Pakistan, Iran, Cina, Arabia Saudita); grazie a questo sostegno i mujaheddin riuscirono a cacciare le forze sovietiche nel 1989. La RDA fu in grado di resistere alle pressioni dei mujaheddin fino all'aprile del 1992 quando i guerriglieri conquistarono Kabul e fecero cadere il governo del PDPA.

153 Iran e Pakistan ospitano circa 2,1 milioni di rifugiati afgiani registrati. La maggior parte di questi rifugiati è fuggita dall'Afghanistan nel corso degli anni, anche a partire dal 1979. Altri 5,3 milioni di rifugiati sono tornati in Afghanistan in più fasi dal 2002 (tendenza in calo negli ultimi tempi). Nell'agosto 2021, l'UNHCR ha pubblicato un avviso di non ritorno per l'Afghanistan, chiedendo l'interruzione dei rimpatri forzati di cittadini afgiani, compresi i richiedenti asilo a cui è stata respinta la domanda. L'analisi dei dati dell'UNHCR relativi agli sfollati e ai rimpatri afgiani sono disponibili online [qui](#).

locali sempre più precarie e costringendo in molti casi intere famiglie ad abbandonare la propria terra.

Cosa resta di 20 anni di presenza occidentale

Dall'agosto del 2021 la situazione è precipitata. A seguito del rapido ritiro delle truppe americane e della coalizione NATO, della fuga del presidente Ashraf Ghani e della caduta di Kabul - che ha portato il ritorno del Paese nelle mani dei talebani (con la conseguente restaurazione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan) - quella che era già considerata una crisi umanitaria si è decisamente aggravata.

La guerra in risposta agli attentati dell'11 settembre, durata ben due decenni, ha fatto 243 mila vittime ufficiali e sprecato ben 8mila miliardi di dollari¹⁵⁴. Denaro che se investito nello sviluppo sostenibile (sanità, clima, lavoro e istruzione) avrebbero potuto rendere il Paese tra i più floridi del continente asiatico. Pensiamo che nel 1978 il prodotto interno lordo (PIL) dell'Afghanistan era maggiore di quello di India e Pakistan e del 50% superiore a quello cinese. Negli anni però la traiettoria di sviluppo è stata diversa rispetto a quella dei suoi vicini, oggi il PIL pro capite della Cina è più di 18 volte superiore a quello afgano.

Vent'anni di presenza, o meglio di occupazione, occidentale non sono serviti a evitare il crollo in pochi mesi delle strutture economiche, politiche e militari del Paese. Come racconta Giuliano Battiston, *"la radice del problema sta nel modo in cui è stata costruita e impostata l'economia afgana in questi ultimi vent'anni. Storicamente, lo Stato afgano ha sviluppato una forte dipendenza da risorse esterne, fornite da attori stranieri. Nell'ultimo ventennio questo elemento si è ulterior-*

.....

154 Il dato relativo ai costi della guerra si riferisce alle spese sostenute dagli Stati Uniti (le più ingenti) mentre il numero delle vittime non include i decessi causati da malattie, perdita di accesso a cibo, acqua, infrastrutture o altre conseguenze indirette della guerra. Per maggiori informazioni consultare il rapporto *Costs of War Project* del Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, 2021. Disponibile online [qui](#).

mente radicalizzato, perché tutta l'economia si è basata, oltre che sugli appalti militari e civili connessi all'occupazione, sulla "benevolenza" dei Paesi donatori e della comunità internazionale, in particolare del gruppo euro-atlantico che più degli altri gestisce le leve degli aiuti umanitari e della "cooperazione allo sviluppo". L'economia è cresciuta, ma è stata in gran parte un'economia artificiale legata alla presenza straniera e all'indotto generato da tale presenza. A partire dall'inizio del 2015, quando la missione degli stranieri si è trasformata da missione di combattimento in missione di addestramento, questa "bolla" ha cominciato a sgonfiarsi ma è rimasta la dipendenza del paese dall'esterno. Ogni quattro anni la comunità internazionale si riuniva per decidere la quantità di risorse finanziarie da fornire alle istituzioni, le quali ogni quattro anni promettevano di riequilibrare il deficit fiscale e la dipendenza rispetto ai fondi ricevuti. Ma questo non è stato mai fatto, nemmeno sotto il presidente Ghani che pure vantava credenziali di esperto, in qualità di ex funzionario della Banca Mondiale"¹⁵⁵.


Una volta che le istituzioni internazionali e i governi occidentali si sono chiamati in ritirata e hanno interrotto i loro flussi finanziari, pari a circa il 40% del PIL afgano (con 77 miliardi di dollari ricevuti negli ultimi due decenni)¹⁵⁶, il Paese è ripiombato nel caos. Per far pressione sul regime talebano sono state, inoltre, congelate le riserve monetarie del Paese: circa dieci miliardi di dollari che appartengono alla Banca centrale afgana - di fatto al governo attuale - sono stati bloccati nelle banche americane (per 7 miliardi) ed europee.

.....
155 Le parole di Giuliano Battiston sono un estratto dell'intervista pubblicata su Scienza & Pace Magazine del CISP il 14 ottobre 2021, disponibile online [qui](#).

156 Fonte ISPI, ulteriori dati sono disponibili online [qui](#).

Afghanistan: dipendenza dagli aiuti esteri

Miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo ricevuti



*Sulla base degli impegni assunti ieri


Fonte: Banca Mondiale

ISPI

Inoltre, con il ritiro delle truppe occidentali l'emergenza afghana ha avuto sempre meno visibilità. La cronaca minuto per minuto dei media mondiali e la mobilitazione della popolazione occidentale si è spostata su un altro conflitto (solo apparentemente nuovo) quello russo-ucraino. Le ostilità, in corso già dal 2014 tra le forze separatiste del Donbass ucraino (sostentate dalla Russia) e le forze governative ucraine, sono balzate agli onori della cronaca a febbraio 2022 con l'invasione militare russa al territorio ucraino. Sul fronte dell'accoglienza, è sicuramente interessante guardare all'atteggiamento che i governi europei (e non solo) hanno avuto verso i profughi ucraini. Da

subito è stata invocata la direttiva n°55 del 2001¹⁵⁷ sulla protezione temporanea, mostrandoci così un'accoglienza nettamente diversa da quella che siamo soliti vedere quando chi fugge è africano o mediorientale. Ad esempio, tornando al caso dell'Afghanistan, la direttiva n°55 (sei mesi prima) non è stata applicata per gli afgani. Eppure, l'accoglienza riservata alla popolazione ucraina anziché aiutarci a capire che un'altra gestione della migrazione è possibile ha rimarcato la discriminante della nazionalità di chi bussa alle porte della fortezza Europa, o forse ancora di più quanto incidono le valutazioni geopolitiche rispetto a quelle umanitarie quando gli Stati decidono o meno di aprire i loro confini e dare un porto sicuro a chi fugge. La vulnerabilità di chi scappa dovrebbe essere il lasciapassare a prescindere, ma nei fatti non è poi così.

.....
157 Camera dei deputati, *La protezione temporanea in conseguenza della crisi ucraina*. Disponibile online [qui](#).



Disegno "The old man" 2022. In attesa della pace che deve passare anche dalla lotta al cambiamento climatico, di Jessica Pizzi

Sull'Afghanistan sembra essere calato il sipario, sebbene gli afgiani siano sempre lì, con la minaccia terroristica che non cessa, alle prese con una dura crisi socio-economica, condannati a un presente di fame. Il tutto sotto la minaccia imminente della crisi climatica in corso e che già da anni è visibile nel Paese. Attualmente oltre 24,4 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria per sopravvivere, un aumento del 30% rispetto al 2021, secondo i dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). Sono molti gli afgiani che hanno perso il lavoro, i prezzi dei generi alimentari sono drasticamente aumentati e come se non bastasse la siccità ha fatto sì che molti perdessero anche i loro mezzi di sostentamento provenienti dalla terra. L'UNEP, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, stima che, in assenza di adeguati interventi economici, la percentuale di popolazione sotto la soglia di povertà potrebbe arrivare al 97%. A pesare sulla popolazione afgiana c'è anche una forte condizione di violazione dei diritti umani. Come denunciato da Amnesty International nel documento *"Il dominio dei talebani: un anno di violenza, impunità e false promesse¹⁵⁸"*, con la presa del potere i talebani hanno lanciato un attacco a tutto tondo contro i diritti umani: perseguendo le minoranze, stroncando violentemente le proteste pacifiche, ricorrendo alle sparizioni forzate e alle esecuzioni extragiudiziali per seminare paura tra la popolazione, cercando di cancellare i diritti delle donne. Sono diversi i provvedimenti adottati dai talebani per escludere le donne da ogni livello della sfera economica, sociale e politica del Paese ed è alto il rischio di sfruttamento, compreso quello dei matrimoni forzati con minori, nonché di sfruttamento sessuale e di lavoro forzato.

.....
158 Il documento è disponibile online [qui](#)

Crisi climatica e guerra: un rapporto complesso che incide fortemente sull'instabilità del Paese

Già dal 1950 l'Afghanistan ha registrato un aumento progressivo della temperatura media annuale (+1,8 °C), che ha determinato: la riduzione dei ghiacciai del 13%, precipitazioni sempre più instabili, con un aumento dei fenomeni di piogge intense invernali (tra il 10% e il 25%) e una diminuzione di quelle primaverili. Allo stesso tempo i lunghi periodi di siccità sono diventati sempre più frequenti, con intervalli di tempo più ridotti da sette a tre-quattro anni.

La vulnerabilità climatica del Paese è rimasta nell'ombra rispetto alle perdite umane ed economiche causate dalla guerra. Quando si pensa all'Afghanistan la narrazione in automatico rimanda al terrorismo e alla guerra, senza tener conto nella somma dei fattori che determinano la crisi delle condizioni climatiche e ambientali che incidono fortemente sulla sua vulnerabilità e che tra l'altro non sono certamente slegate dal conflitto.

Clima e azioni militari hanno una stretta e alquanto complessa relazione. Se la crisi climatica e il degrado ambientale possono essere la concausa di un conflitto armato, o contribuire a inasprire guerre già in atto (in molti casi esplose per la gestione di risorse naturali strategiche, come acqua, suolo, ecc.) è vero anche il contrario¹⁵⁹, ossia che i conflitti provocano danni importanti all'ambiente e al clima, principalmente per quanto riguarda il rilascio di emissioni di gas a effetto serra, che sono la causa principale del riscaldamento globale. Per comprendere meglio la dimensione del problema, è interessante richiamare alcuni dati forniti da Roberto Mezzalama¹⁶⁰, esperto ambientale, nel suo intervento a "Giù le armi", la serie

.....
159 Su questo tema si suggerisce di consultare l'articolo di S. Chinaglia, L. Maestripieri e V. Fronza *Conflitti armati: quale costo per clima e ambiente?* disponibile online [qui](#),

160 L'intervento di Roberto Mezzalama disponibile online [qui](#).

di webinar di Emergency. Tra il 2001 e il 2017 è stato stimato che il Dipartimento di Stato americano abbia prodotto 1,2 miliardi di tonnellate di CO₂, pari alle emissioni annuali di 257 milioni di macchine, il doppio di quelle che circolano negli Stati Uniti. Di questi 1,2 miliardi di tonnellate di gas a effetto serra, di cui un terzo sono state emesse durante i combattimenti (400 milioni di tonnellate di CO₂ sono state prodotte nel corso dei conflitti, soprattutto in Iraq e Afghanistan). Nonostante la loro portata, gli Stati Uniti, come tutti i Paesi, non hanno l'obbligo di conteggiare le emissioni militari di gas serra. Lo stesso Accordo di Parigi ha lasciato la discrezionalità ai singoli Stati. Possiamo, pertanto, affermare che l'inquinamento mondiale è decisamente sottostimato. Inoltre, in termini ambientali la guerra lascia dietro di sé suoli sterili, acque inquinate, ecosistemi distrutti, infrastrutture demolite.


In Afghanistan dopo anni di conflitti sono state distrutte le poche infrastrutture idriche, energetiche e di trasporto costruite prima dell'invasione sovietica, si è registrata la perdita di migliaia di ettari di boschi, che ha privato vaste aree di importanti servizi ecosistemici ed ecologici che gli alberi possono fornire: protezione idrogeologica, tutela della fauna, fonte di sostentamento. Il Paese è stato reso così ancora più fragile proprio a causa della mancanza di un sistema idrico efficiente, di politiche di sviluppo sulla conservazione, di stoccaggio e distribuzione dell'acqua nonché di barriere naturali, fattori che hanno un impatto importante su una popolazione come quella afghana fortemente dipendente dalla produzione agricola e dall'allevamento del bestiame. Inoltre si sta registrando una diminuzione dei livelli delle acque sotterranee in quanto rappresentano l'unico modo per la popolazione di approvvigionarsi d'acqua. È evidente che in un contesto come quello afghano gli impatti del cambiamento climatico sono parte integrante della minaccia costante alla pace e alla stabilità del Paese.

Come si evince anche dal report "*Climate-Fragility Risk Brief Afghanistan*"¹⁶¹, gli shock climatici possono contribuire ad

.....
161 Il report è disponibile online [qui](#).

aggravare la condizione di povertà della popolazione, indebolire la governance e contribuire all'instabilità del Paese attraverso:

- periodi di siccità sempre più frequenti, che favoriscono l'economia della droga;
- la scarsità di acqua e di terreni coltivabili, che può aumentare i conflitti interetnici;
- le tensioni internazionali sulle risorse idriche transfrontaliere possono minare i tentativi di stabilizzazione del Paese;
- i giacimenti di minerali dell'Afghanistan, utilizzati nelle tecnologie di energia rinnovabile (come il litio) possono diventare fonte di controversia politica.



3. Scarcity of water and arable land could increase community-level and inter-ethnic conflict.



4. Reductions in transboundary water resources could escalate regional tensions.



5. Resource politics around green energy minerals could become more strained.



Fonte infografica: Report di Climate Security (2019)

Il crollo dell'agricoltura e la resistenza del commercio dell'oppio

Negli ultimi anni il nesso tra fame e stress climatico è diventato sempre più stretto anche in Afghanistan, classificato come un hotspot di fame e crisi climatica. Misurare gli impatti che i cambiamenti climatici hanno sulla fame è estremamente difficile, di certo sappiamo che gli eventi estremi, quali siccità, incendi, tifoni, inondazioni, sono la causa di: perdita di raccolti e bestiame, degrado del suolo e degli ecosistemi, nonché distruzione della filiera alimentare locale e impennata dei prezzi dei beni alimentari.

Un'analisi di OXFAM, pubblicata con il rapporto "Hunger in

a heating World – How the climate crisis is fuelling hunger in an already hungry world¹⁶²”, dà evidenza proprio di questa correlazione. In sei anni, come si legge nel rapporto, il numero delle persone che soffre la fame è più che raddoppiato nei 10 Paesi¹⁶³ - tra i quali figura l’Afghanistan - che hanno registrato il maggior numero di eventi climatici estremi. Rispetto ai 21 milioni di persone colpite dalla fame nel 2016 oggi se ne contano 48 milioni, di questi 18 milioni sono sull’orlo della carestia.

Eventi sempre più frequenti come siccità, desertificazione, alluvioni stanno mettendo a rischio milioni di vite nelle aree più vulnerabili del Pianeta. Per far fronte alle crisi umanitarie che ne conseguono l’ONU ha stimato che servono ben 49 miliardi di dollari. Come evidenziato nel rapporto di OXFAM, si tratta di una cifra equivalente ai profitti realizzati in meno di 18 giorni dalle grandi aziende energetiche dei combustibili fossili. I dieci Paesi più colpiti da eventi climatici estremi negli ultimi 20 anni paradossalmente sono responsabili di appena lo 0,13% delle emissioni globali di CO₂ in atmosfera, rispetto ai Paesi del G20 che ne producono quasi l’80%. Pensiamo che i soli Paesi del G7, i più industrializzati del mondo (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti), hanno un impatto di quasi la metà delle emissioni globali a fronte di una capacità di risposta e adattamento nemmeno lontanamente paragonabile a quella di questi 10 Paesi. Con riferimento alla popolazione afghana, in media un afghano emette 0,2 tonnellate di CO₂ nell’atmosfera ogni anno a fronte di circa 15 tonnellate prodotte da un americano (Fonte: Banca Mondiale, 2019¹⁶⁴).

Nel caso specifico dell’Afghanistan è in corso una crisi alimentare senza precedenti, con circa 20 milioni di persone che

.....
162 Il rapporto di OXFAM è disponibile online [qui](#).

163 Insieme all’Afghanistan troviamo: Somalia, Haiti, Gibuti, Kenya, Niger, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso e Zimbabwe.

164 Ulteriori dati della Banca Mondiale sono disponibili online [qui](#).

soffrono la fame¹⁶⁵. Gli ecosistemi sono fortemente degradati a causa di: decenni di deforestazione e conflitti, lunghi periodi di siccità interrotti da piogge torrenziali, aumento della popolazione nonché dalla cattiva gestione e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. A loro volta gli ecosistemi degradati trasformano la flora, riducono la capacità produttiva del suolo e la disponibilità di acqua. In Afghanistan solo circa il 3,8% della superficie di tutto il Paese è coltivato e costantemente irrigato attraverso l'utilizzo della neve che cade in inverno sulle montagne dell'Hindu Kush o sugli altopiani centrali. La guerra, tra le tante cose, ha cancellato i tradizionali sistemi di irrigazione chiamati "karez", sui quali facevano affidamento i contadini. Si tratta di antichissimi tunnel sotterranei collegati a dei pozzi verticali, che evitavano l'evaporazione dell'acqua nel trasporto dalle montagne.

Da Kabul, Richard Trenchard¹⁶⁶ - rappresentante della FAO in Afghanistan - ha dichiarato che "(...) *Il collasso del settore agricolo comporterebbe una graduale diminuzione delle scorte alimentari sul territorio nazionale, una progressiva contrazione dei redditi e, inevitabilmente, un rapido aumento delle persone costrette ad abbandonare le proprie case (...)*".

È necessario, pertanto, intervenire con urgenza sul settore agricolo, trave portante dell'economia afghana, per salvare il Paese dalla fame. Il 70% degli afghani vive nelle aree rurali e l'agricoltura concorre per almeno il 25% del PIL nazionale, mentre l'80% dei mezzi di sussistenza dipende direttamente o indirettamente dall'agricoltura. Va, tuttavia, ricordato, che nonostante le dimensioni del settore agricolo, l'Afghanistan resta un importatore di cibo, rendendo così il Paese altamente vulnerabile agli shock dei prezzi internazionali (come quelli provocati dalla guerra in corso in Ucraina).

In questo scenario, il rischio è che sempre più contadini

.....

165 Secondo il rapporto "*Hunger Hotspots – FAO-WFP early warnings on acute food insecurity*", l'Afghanistan si colloca, insieme a Etiopia, Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen, in una fascia di "massima allerta".

166 L'Intervista è disponibile online [qui](#).

abbandonino colture come quella del grano, che richiedono più acqua, a favore di piantagioni di papaveri da oppio, più resistenti alla siccità e in alcuni casi più redditizie, benché questo significhi per i contadini non solo entrare nel giro di un mercato illegale gestito da gruppi armati ma anche essere soggetti a regole ben precise di produzione che non sono certamente a vantaggio dei braccianti.

Gli oppiacei si confermano, da decenni, l'unico prodotto con il quale l'Afghanistan partecipa al mercato mondiale¹⁶⁷. Secondo i dati dell'UNODC, l'ufficio ONU per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, a livello internazionale 8 consumatori su 10 utilizzano oppio afgano.

Secondo i dati del rapporto "*La situazione della droga nel 2021 in Afghanistan - Ultimi risultati e minacce emergenti*" dell'UNODC, nel 2020 Kabul ha coperto l'85% della produzione globale di oppio.

Nel 2021 è stato registrato un ulteriore aumento della produzione dell'8% rispetto all'anno precedente, con un reddito per chi è coinvolto in questo mercato di 1,8 – 2,7 miliardi di dollari. Negli ultimi tempi, a livello internazionale, a spaventare sul fronte del traffico della droga è la metanfetamina che arriva dall'Afghanistan, derivata da una pianta spontanea, l'efedra, che ne riduce notevolmente i costi e consente una maggiore produzione, con tutti i rischi che ne derivano dalla sua assunzione.

Nell'articolo "*How climate change helped strengthen the Taliban*"¹⁶⁸ della giornalista Cara Korte si evince bene quanto il cambiamento climatico abbia fatto il gioco dei talebani. Korte, attraverso alcune testimonianze, racconta che i talebani hanno sfruttato lo stress agricolo e la sfiducia degli afgani verso il governo per reclutare nuovi sostenitori, pagando i combattenti anche 5-10 dollari al giorno, più di quanto possono guadagnare con l'agricoltura. Nadim Farajalla, direttore del "*Climate Chan-*

.....
167 A. De Pascale, *Oppio ed eroina, ecco cosa tiene in piedi il Pil dell'Afghanistan*, il manifesto, 28 dicembre 2021. Disponibile online [qui](#).

168 L'articolo è disponibile online [qui](#).

ge and Environment Program" presso l'università americana di Beirut, aggiunge che il cambiamento climatico ha alimentato il terrorismo e i disordini civili in altre parti del mondo. La siccità, ad esempio, ha aiutato i Boko Haram in Africa e l'ISIS in Iraq e Siria, che hanno sfruttando il crescente malcontento legato principalmente alla riduzione delle scorte di cibo in questi Paesi.

La situazione generale del business della droga in Afghanistan sottolinea l'urgente necessità di contrastare la produzione e la domanda di droghe illegali. Serve per questo non solo uno Stato più forte delle realtà locali ma anche l'aiuto internazionale, con piani e finanziamenti che dovrebbero integrare la sicurezza climatica (per favorire ad esempio il settore agricolo). Al momento però non c'è traccia di tutto questo.

Gli sfollati del clima in Afghanistan: oltre i numeri le storie

L'Afghanistan si trova ad affrontare una delle crisi di sfollamento interno più acute al mondo. Come si legge nei report dell'*Internal Displacement Monitoring Center* (IDMC)¹⁶⁹, lo spostamento forzato diventa per gli afghani una strategia di sopravvivenza e una condizione inevitabile per più generazioni.

Negli anni dal 2008 al 2021 sono stati registrati 302 eventi climatici estremi che hanno provocato circa 892 mila sfollati interni. Lunghi e sempre più frequenti periodi di siccità negli ultimi anni hanno avuto forti ricadute sull'approvvigionamento idrico e sull'insicurezza alimentare e hanno spinto migliaia di afghani a migrare. Tra il 2017 e il 2018 il Paese si è posizionato al terzo posto nel mondo, dopo Somalia e Etiopia, per il maggior numero di sfollati a causa degli impatti della siccità (371 mila). Mentre nel 2021¹⁷⁰ i disastri naturali sono stati la causa di oltre 25.000 sfollamenti. Uno degli eventi più impattanti si è verificato nel mese di maggio, quando le inondazioni hanno provocato 16.000 sfollati in 14 province, mentre nel mese successivo

.....
169 Approfondimenti sono disponibili [qui](#).

170 Approfondimenti sono disponibili [qui](#).

il governo ha dichiarato ufficialmente la siccità, con l'80% del Paese che soffre di condizioni di siccità gravi.

Crisi climatica e migrazione sono più connesse di quanto possiamo immaginare. Va però evidenziato che i fattori che costringono milioni di afgiani a lasciare la propria terra sono diversi e interconnessi, tanto da risultare semplicistico, oltre che complesso, isolare una condizione specifica come driver della mobilità. Con specifico riferimento ai fattori climatico-ambientali la difficoltà di intercettarli come la sola causa che spinge le persone ad abbandonare le proprie terre deriva per molti versi anche dalla natura stessa degli avvenimenti. In quanto, in caso di migrazioni forzate indotte ad esempio dalla diminuzione della produttività agricola o dalla riduzione della disponibilità di acqua, a causa di lunghi periodi di siccità, i migranti sono generalmente classificati come migranti economici anziché come migranti climatici. Inoltre, in aree, come quella afgana, dove vige l'instabilità politica e socio-economica, le conseguenze di una crisi ambientale non fanno altro che acuire la vulnerabilità, aggravando così una situazione preesistente già complessa da gestire. Un'altra differenza importante va evidenziata anche tra coloro che lasciano il Paese e coloro che sono invece sfollati interni. Questi ultimi vivono in condizioni particolarmente precarie. Trovano principalmente rifugio in insediamenti informali e improvvisati, che non gli consentono l'accesso alle strutture igienico-sanitarie e a molti altri servizi. Sono esposti ancora una volta anche agli impatti di disastri climatici improvvisi, come inondazioni e valanghe, vivendo in strutture che non sono solide. Il rischio per queste persone è quello di doversi spostare nuovamente. È quanto emerge ad esempio dal racconto di Manan¹⁷¹. Lei e la sua famiglia sono state costrette a trasferirsi in un villaggio della provincia di Helmand, nel Sud dell'Afghanistan, dopo che la siccità aveva reso i loro campi e la loro fattoria improduttivi, mentre il conflitto aveva distrutto la loro abitazione. *"Siamo venuti qui a causa della siccità, non abbiamo*

.....
171 La testimonianza di Manan è stata raccolta da Azione contro la fame ed è disponibile online [qui](#).

niente da mangiare" racconta Manan. Poi prosegue: "Le nostre condizioni di vita peggiorano giorno dopo giorno. I dottori mi hanno detto che se non riuscissimo a nutrire propriamente i bambini in breve tempo, diventeranno malnutriti. Non abbiamo oggetti di valore in casa da vendere e se gli altri villaggi non ci inviano del cibo, saremo ridotti in povertà. Se i problemi di disoccupazione, siccità, malattie e conflitti dovessero perdurare, saremo costretti a migrare in altri Paesi alla ricerca di un futuro migliore, o addirittura a vendere i nostri bambini per sfamarci".

In questi insediamenti sono inoltre forti anche il disagio sociale e le condizioni di insicurezza in cui si trovano a vivere soprattutto le ragazze, costrette a matrimoni precoci, vittime di violenza e sfruttamento.

Lo sa bene Fariba¹⁷², nata in una famiglia di agricoltori nella provincia afgana nordoccidentale di Badghis. La siccità che aveva colpito duramente il Paese nel 2018, distruggendo raccolti e facendo morire il bestiame, aveva costretto la sua famiglia a chiedere credito a un uomo facoltoso, che aveva dato loro pecore, riso e farina (per un valore di oltre 1.250 dollari). La famiglia di Fariba non era nelle condizioni di saldare il debito così l'uomo ha chiesto in cambio la piccola di appena quattro anni. Per salvare la bambina la famiglia aveva deciso di fuggire, trovando rifugio in un campo profughi di Herat. Fatemeh, la mamma, ripensando alla sua infanzia felice sapeva che alla figlia era toccata invece un'infanzia e un'adolescenza diversa. Entrata in età fertile, Fariba è stata infatti costretta a sposare il figlio di un uomo che aveva prestato soldi ai suoi familiari.

.....
172 La storia di Fariba è raccontata nell'articolo *Il cambiamento climatico ostacola la pace in Afghanistan* del *National Geographic*. Disponibile online [qui](#).

South Asia

Internal displacements in 2021



Total number of IDPs in 2021



Figure 30 Five countries with most internal displacements in South Asia in 2021



Figure 32 Countries with the highest number of IDPs in South Asia as of end 2021



Figure 33 Total number of IDPs in South Asia as of end 2021, by age group

Fonte infografica: Global Report International Displacement 2022

Un futuro ancora più incerto

L'Afghanistan è stato privato negli anni di qualsiasi capacità di adattamento ai cambiamenti climatici ed è certo che affinché il Paese possa raggiungere una resilienza climatica serve uno sforzo congiunto, sia nazionale che internazionale. Come abbiamo visto, in un contesto come quello afghano l'aiuto della comunità internazionale non è per niente scontato, poiché un intervento a supporto della popolazione potrebbe implicare una collaborazione con il regime talebano. Nonostante questo scenario, sia l'UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale dell'Afghanistan suggeriscono di intervenire subito e congiuntamente, in quanto il Paese va incontro a cambiamenti climatici sempre più estremi: le previsioni più ottimistiche indicano che entro il 2100 la temperatura media dell'Afghanistan potrebbe aumentare di 2,5 °C, mentre a fronte di alte emissioni di gas serra la temperatura potrebbe aumentare fino a 7 °C verso la fine del secolo. L'aumento della temperatura inciderà ulteriormente sullo scioglimento dei ghiacciai (si prevede una riduzione per il 2050 del 25-30%), sulla scarsità di acqua per le colture e il bestiame, sulle precipitazioni che diventeranno sempre più brevi ma fortemente distruttive (aumentando i ri-

schi di frane e valanghe date le caratteristiche fisiche del Paese). A rendere la situazione ancora più complessa - come ci racconta il giornalista afghano Shadi Khan Saif¹⁷³, dalle pagine del giornale *The Guardian* - è l'atteggiamento dei Paesi confinanti che stanno sfruttando la situazione a proprio vantaggio, siglando accordi con i talebani per avere accesso alle risorse naturali afghane. Se da un lato la Cina è interessata alle riserve di litio, ferro e rame, il Pakistan sta importando carbone per le sue centrali, contribuendo così ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai himalayani e ad aumentare i livelli di inquinamento su scala globale.

Tutto questo espone ulteriormente le comunità locali a rischio povertà e all'indebitamento per la mancanza di mezzi di sostentamento. A fronte di tale scenario, una recente analisi di Action Aid¹⁷⁴ sui cambiamenti climatici ha evidenziato che 5 milioni di afghani potrebbero essere costretti a migrare a causa di disastri climatici entro il 2050, ciò anche se i governi di tutto il mondo agissero per ridurre significativamente le emissioni.

.....
173 L'articolo di Shaid Khan Saif è disponibile online [qui](#).

174 Il rapporto è disponibile online [qui](#).

/TRA GOLE EROSIVE E DISCARICHE INFORMALI NELLA MEGALOPOLI DI KINSHASA, R.D.CONGO

di Francesco Casella

Kinshasa, città-cantiere

È innanzitutto necessario spiegare l'importanza del continente africano al giorno d'oggi: un territorio immenso, abitato da una popolazione giovanissima, protagonista di un vertiginoso incremento demografico¹⁷⁵. Un'impennata così rapida può avere però effetti devastanti su spazi urbani particolarmente fragili, soprattutto su infrastrutture idriche e servizi di gestione dei rifiuti, aumentando il rischio di infezioni ed epidemie.

Stando a una recente relazione della Banca Mondiale «*il mondo genera 2,01 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani all'anno, di cui almeno il 33% non gestito in modo sicuro per l'ambiente*»¹⁷⁶.

Alla seconda edizione dell'Africa Engineering Conference dell'Unesco, svoltasi nel 2017 a Kigali, capitale del Rwanda, il dibattito ruotava proprio intorno al tema "*Effective Waste Management in Africa*", ossia la gestione efficace dei rifiuti

.....
175 Attualmente la popolazione del continente africano è di circa 1,3 miliardi di persone, il 60% ha meno di 24 anni. Le stime prevedono una crescita di 2,5 miliardi al 2050 e 4,3 miliardi al 2100. Approfondimenti sono disponibili online [qui](#).

176 WORLD BANK, *Trends in Solid Waste Management*, 2020. Disponibile online [qui](#).

in Africa, ed è stato sottolineato che «l'urbanizzazione delle città africane in rapida crescita esercita una pressione considerevole sulle economie del continente in termini di rifiuti solidi». Alla conferenza hanno partecipato oltre 1.000 persone, tra rappresentanti di governi, ONG e associazioni di ingegneri africane e internazionali. Gli esperti, intervenendo alla presentazione dei "Documenti sulla gestione dei rifiuti solidi e liquidi", hanno sottolineato che «l'incapacità dei Paesi africani nel fare un buon uso dei loro rifiuti riciclandoli rappresenta uno dei veri problemi per la gestione dei rifiuti nel continente»¹⁷⁷.

Se le tendenze resteranno quelle attuali, secondo le proiezioni della Banca Mondiale, entro la metà del secolo la popolazione dell'Africa subsahariana arriverà a produrre il 300% di rifiuti in più rispetto ad oggi, per un totale annuo di circa di 3,4 miliardi di tonnellate¹⁷⁸.

.....
177 GREENREPORT: economia ecologica e sviluppo sostenibile, *Rifiuti e urbanizzazione nelle città africane* 2017. Disponibile online [qui](#).

178 WORLD BANK, *Global Waste to Grow by 70 Percent by 2050 Unless Urgent Action is Taken: World Bank Report*, 2018. Disponibile online [qui](#).




Figura 1 Mappa delle grandi città urbanizzate in Africa (Wikipedia 2018)

Tenendo quindi in considerazione l'incremento demografico considerevole che sta investendo l'Africa, e le problematiche di carattere ambientale che condizionano già la popolazione sotto diversi piani, è necessario porsi nell'ottica di un piano di emergenza sostenibile e a lungo termine.

Sicuramente è bene dimenticare l'immagine di un continente immobile e fuori dalla storia. Il "mondo di domani", ben più che a New York e Londra, si sta costruendo proprio oggi in città come Lagos, Kinshasa e Luanda.

Oggi Kinshasa, mostro urbano di più di 14 milioni di abitanti e capitale della Repubblica Democratica del Congo, è la terza città più grande del continente africano (dopo il Cairo e Lagos)¹⁷⁹ e ha da poco superato per dimensione anche Parigi, diventando la più grande città francofona al mondo. Per gli standard occidentali è una megalopoli disfunzionale e tentacolare, circondata da vaste baraccopoli¹⁸⁰ e insediamenti informali, la cui fragile struttura è ormai collassante e crea inevitabilmente uno spartiacque tra ricchi e poveri. Tutto questo, come in ogni megalopoli, mette a rischio la coesione sociale del Paese e provoca alti tassi di criminalità e insicurezza. Nell'urbanizzazione vanno anche fronteggiate complesse sfide ambientali e di sviluppo. Ad esempio, come riportato nel rapporto dell'*African Development Bank Group* (2016)¹⁸¹, l'inquinamento dell'aria all'interno delle abitazioni (a causa dell'utilizzo di legna e carbone) è la prima causa di malattie respiratorie per donne e bambini negli insediamenti informali urbani. Un altro grande problema da affrontare è quello relativo alla scarsità di infrastrutture, che non sono riuscite a tenere il passo con la crescita delle città. Si tratta di un sistema precario che deve tener sempre più in considerazione la pressione dei flussi migratori crescenti dalle campagne verso le città.

.....
179 UNITED NATIONS, *The World's Cities in 2018*.

180 Secondo il rapporto Un-Habitat del 2014, il 56% della popolazione urbana in Africa subsahariana vive negli slum, ovvero in insediamenti di abitazioni precarie, non resistenti alle intemperie, con spazio ristretti, senza accesso all'acqua, ai servizi sanitari e a un'adeguata sicurezza. Il rapporto è disponibile online [qui](#).

181 Il rapporto è disponibile online [qui](#).




Figura 2 Prospettiva demografica della città di Kinshasa (United Nations, *The World's Cities in 2018*)

Con i dati alla mano, Kinshasa nel 1920 aveva 20.000 abitanti e oggi è solo all'inizio del suo boom demografico, con un ritmo già vertiginoso, ospitando ogni anno circa 390.000 persone in fuga dalla povertà o in cerca di opportunità per lo studio e il lavoro¹⁸². Questa capitale è quindi in pieno urbanesimo, fenomeno molto evidente che si mostra con una concentrazione sempre maggiore della popolazione, dovuta alla massiccia migrazione dalle campagne circostanti o da altre regioni a economia principalmente agricola. Secondo le stime ONU, nel 2030 più di 19 milioni di abitanti popoleranno Kinshasa¹⁸³. Purtroppo la struttura non ancora moderna della città non dà sicurezze riguardo alle previsioni future, ma questa megalopoli

182 G. IAZZOLINO, E. D'ORSI e G. TILLI, *La chiamavano Kin la belle (Foto)*, Internazionale, 2016. Disponibile online [qui](#).

183 UNITED NATIONS, *The World's Cities in 2018*.

riserva delle sorprese. Somik Lall, l'economista capo della Banca Mondiale per l'Africa, sostiene che le attuali condizioni di Kinshasa non sono necessariamente indicative del suo stato futuro. «Non si può ancora dire come saranno le città nel 2100. Nessuno avrebbe mai immaginato negli anni '80 che Seoul sarebbe diventata ciò che è oggi. Era una città sporca, sudicia e industriale. L'Africa ha una forza lavoro giovane. Luoghi come Kinshasa sono alcuni dei luoghi più dinamici del mondo».

Entro il 2030 la metà della popolazione africana vivrà in aree urbane¹⁸⁴. Anche questo è un dato da considerare, immaginando queste estensioni urbane che continuano ad allargarsi senza fine, in un territorio immenso e ricchissimo di risorse, ma altamente sfruttato dalle multinazionali.

Le maggiori aree di crescita urbana di Kinshasa oggi corrispondono alle vie di comunicazione di maggior fruizione, quali le strade di Matadi e Bandundu, così come i percorsi di Lukaya e del Lac Ma-Vallée. Non esistendo un piano urbanistico completo che gestisca e regolamenti la costruzione di nuove abitazioni nelle aree periferiche, la popolazione provvede informalmente a realizzare la propria casa. Facendo ciò, va però incontro a conseguenze gravi non solo dal punto di vista strutturale dell'abitazione, ma anche dal punto di vista geomorfologico: gran parte della popolazione *kinoise* risiede infatti sulla cintura collinare, area dal terreno fragile e soggetta a forte rischio di erosione. Nonostante il ruolo delle autostrade nella crescita urbana, ci sono aree che si sviluppano molto più lontano dal centro, disgiunte dagli assi principali e prive dei servizi urbani essenziali. Queste aree assumono un'indipendenza dal punto di vista dei servizi, diventando parzialmente o totalmente autonome dal centro cittadino. Il tessuto di Kinshasa, inizialmente sviluppatosi nella prima estensione urbana seguendo le linee direttive esemplari del quartiere coloniale, è poi dilagato in

.....
184 J. BELLO-SCHÜNEMANN, J. CILLIERS, D. DONNENFELD, Z. AUCOIN, C. PORTER, *African Futures: Key Trends to 2035*, Institute for Security Studies (ISS), 2017.

una crescita senza controllo, né morfologica, né quantitativa, estendendosi in orizzontale e attraversando tutto l'apparato collinare che negli anni '50 circondava la città. Si è riscontrata quindi la nascita di un tessuto urbano polimorfo, che si adatta alle caratteristiche della struttura morfologica del territorio, senza però tener conto dei numerosi rischi che ciò comporta.

Kin la Pou (Belle)

"*Kin la poubelle*" (Kinshasa la spazzatura, il cestino) è l'appellativo in lingua francese con il quale oggi viene chiamata Kinshasa dai suoi stessi abitanti. Negli anni '70 invece i soprannomi della capitale congolese erano: "*Kin la belle*" o "*poto moyindo*" (l'Europa nera), a significare che prima del boom demografico che sta rendendo incontrollabile l'intera area urbana, Kinshasa vantava uno stato di organizzazione e salute non indifferente rispetto alle grandi città africane.

L'incremento demografico, portato allo stremo negli ultimi trent'anni, sta recando diverse conseguenze negative sulla città di Kinshasa. La velocità con cui questo agglomerato urbano mangia terreno, creando danni ambientali, comporta che, tra le più grosse problematiche della città, ci siano la veloce progressione del processo erosivo sulla cintura collinare periferica e la nascita di numerosissime discariche, non controllate a causa della difficile gestione dei rifiuti prodotti ogni giorno.

Nella capitale la mancata gestione dei rifiuti è stata una delle disastrose conseguenze della sovrappopolazione; mentre le discariche a cielo aperto hanno cominciato a spuntare come funghi e i fiumi a riempirsi di spazzatura, i cittadini hanno iniziato ad abituarsi sempre più a questa catastrofica situazione. In una città come Kinshasa dove vengono prodotte più di 9000 tonnellate di rifiuto solido urbano al giorno¹⁸⁵, la difficoltà a trovare una soluzione per questi rifiuti non è tra le priorità

.....
185 ONU, *World Population Prospects: The 2017 Revision | Multimedia Library - United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 2017.

del governo centrale, mentre sono diversi i quartieri che vivono in condizioni impensabili dal punto di vista igienico-sanitario, a partire dalle bidonvilles più povere come Pakadjuma. Qui le malattie proliferano ogni giorno, tra acque torbide contaminate dal percolato e sature di rifiuti in marcescenza nei canali di scolo o nelle fogne aperte.

In una situazione di tale emergenza, quali sono allora gli organi che gestiscono e amministrano il sistema dei rifiuti a Kinshasa? Il PNA (Programme Nationale d'Assainissement) è l'organo nazionale che tutela l'ambiente; oggi il suo nome è DAS (Direction d'Assainissement), ed è passato sotto la direzione del Ministero dell'ambiente. Dal 1988 al 1993 la JICA (Agence Japonaise de Coopération Nationale) ha aiutato il PNA con dei finanziamenti per cercare di dare un supporto alla gestione dei rifiuti in città. Nel 1992 anche l'ONU ha provato a collaborare dal punto di vista gestionale. Dal '96 al 2000 c'è stato un effettivo lavoro più incisivo sulla pulizia e sull'estetica del centro cittadino da parte degli organi locali, riuscendo anche parzialmente a controllare le conseguenze delle prime ondate di aumento demografico. Con la trasformazione del PNA in DAS, nel 2008 nasce l'ente statale che gestisce i rifiuti: RATPK (Regie d'Assainissement et des Travaux Publics de Kinshasa). Negli anni 2000 sono aumentati gli effetti dello sprawl sulla gestione dei rifiuti, fino al raggiungimento di una situazione insostenibile, in cui è entrata in gioco l'UE (Unione Europea) con il piano di emergenza PAUK (Programme d'Assainissement Urbain de Kinshasa): PAUK è un progetto europeo attivo dal 2008 al 2010, nei comuni di Kinshasa, Barumbu e parte di Gombe; il lavoro riguardò: asfaltatura delle strade; eliminazione dei sacchetti; creazione di 22 stazioni di trasferta evacuate regolarmente.

Gli abitanti trasportavano gratuitamente i rifiuti nelle stazioni di trasferta, dalle quali in giornata venivano trasferiti alla GIGAL, discarica senza controllo a Kingabwa, Limete¹⁸⁶.

.....
186 F. CASELLA, *Interview about history and organization of RASKIN enterprise*, 2018.




Figura 3 Quartieri d'intervento del piano PAUK – PARAU (F. CASELLA, Kin Bopeto - Interventi di sutura del paesaggio tra gole erosive e discariche informali nel contesto urbano della valle di Selembao (Kinshasa, R.D. Congo), Università di Ferrara, 2018)

Nel 2010, prima della fine del progetto PAUK, viene costruito il CET (Centre d'Enfouissement Technique) a Mpsa (Nsele), la prima discarica controllata della città. Le ONG collaboravano con il progetto PAUK gestendo qualche stazione di trasferta e disinfestando queste ultime dai vettori di malattie infettive. Nel dicembre 2010 finisce il PAUK ma l'UE ritorna su domanda del governo centrale, visti gli ottimi risultati del progetto appena completato. Il nuovo progetto finanziato dall'Unione europea, iniziato nel 2010 e costato complessivamente cento milioni di euro, si chiama PARAU (Projet d'Appui à la Rehabilitation et l'Assainissement Urbain), e persegue gli obiettivi di: costruzione di strade asfaltate nel Paese; pulizia del suolo pubblico della capitale, estendendo l'area ai comuni di Lingwala, Kintambo, Bandalungwa, Ngiri Ngiri, Kalamu, Kasa-Vubu e parte restante di Gombe; costruzione di altre 39 stazioni di transito per un totale di 62; canali di scolo; ponti e passerelle; installate infrastrutture quali pozzi e fontane per poter usufruire dell'acqua potabile.

Terminato il progetto PARAU nel 2016, e con il conseguente passaggio in gestione alla municipalità di Kinshasa, l'amministrazione e i finanziamenti iniziarono ad avere delle difficoltà.

Dal 2016 ad oggi la situazione è andata peggiorando, con difficoltà di gestione sempre maggiori e problematiche ambientali sempre più gravi. Le stazioni di transito, prima svuotate ogni giorno, ora sono svuotate 2-3 volte a settimana con una visibile montagna di rifiuti che deborda dai cassoni dell'Unione Europea e con le malattie libere di proliferare in città.

La RASKIN (Regie d'Assainissement de Kinshasa), nuovo nome dell'ente che gestisce i rifiuti dal 2017, riceve sempre meno investimenti dallo Stato. Per un anno i dipendenti non hanno ricevuto i salari e hanno dovuto risparmiare perfino sulla benzina che utilizzavano per i pochi camion ancora funzionanti (8 su 42). La soluzione più ovvia per la direzione amministrativa è stata quella di spostare i rifiuti in un posto più vicino al centro cittadino, risparmiando sul carburante, ma creando nuove discariche informali. I nuovi siti scelti per ospitare i rifiuti sono a Selembao, Comune povero e isolato dalle colline, ma molto più vicino al centro rispetto a Mpsa (dove era stata costruita la discarica dell'UE). I rifiuti sono scaricati all'interno di grandi gole erosive, le quali si trovano numerose sulla cintura collinare periferica, a causa del selvaggio disboscamento e per la costruzione fuori controllo di migliaia di abitazioni.

Le discariche informali fanno parte di una soluzione temporanea in assenza di un piano strategico per la gestione delle discariche da parte della municipalità¹⁸⁷. In alcuni dei quartieri più ricchi (Gombe, Bandalungwa, Limete, Kintambo, quartiere Kanriche di Lemba) la RASKIN sta provando ad applicare la differenziazione della raccolta dei rifiuti porta-a-porta tramite sacchi colorati distribuiti alle famiglie e raccolti poi dai camion della municipalità. I risultati per ora sono deludenti a causa della mancata sensibilizzazione all'educazione ambientale, per cui molte famiglie hanno ancora difficoltà nel capire l'importanza della raccolta differenziata.

Il progetto PARAU ha comunque portato rilevanti benefici durante il suo periodo di attività; il sistema di miglioramento

.....
¹⁸⁷ F. CASELLA, *Interview to Louis Paul Luwere, director of CET, Dumpsite of Mpsa, Kinshasa, R.D. Congo, 2018.*

della sanità pubblica e dell'ambiente aveva tra i suoi obiettivi quello di liberare le strade di Kinshasa da 11.000 m³ di rifiuti ogni settimana. Questo miglioramento ha portato nella Kinshasa-bassa alla diminuzione del 40% delle inondazioni, e di conseguenza a un calo delle malattie infettive legate all'acqua dal 50% al 70%, con migliaia di vite umane salvate grazie al miglioramento della sanità pubblica rispetto a prima del 2008¹⁸⁸.


Il sistema di gestione dei rifiuti domestici si sviluppa in maniera puramente informale tramite un'articolata struttura gerarchica creatasi al fine di liberare le abitazioni dalla spazzatura quotidiana. Diverse tipologie di lavoratori informali esercitano un servizio porta-a-porta: nella cintura collinare periferica, dove raramente viene eseguita la raccolta dei rifiuti, se ne occupa il personale che gira per gli stretti sentieri con sacchi, oppure ONG che gestiscono piccole aree o quartieri, avendo come centro di raccolta molto probabilmente una discarica non controllata. Nella Kinshasa-bassa ad occuparsi dei rifiuti sono i *pousse-pousseurs* o *papa-pousse* (gli "spingitori") che passano ogni mattina per le strade di tutta la città con un piccolo carretto trascinato a mano, chiamando a voce alta "Matiti!" termine che nella lingua locale (lingala) significa "rifiuto". Il cittadino che ha accumulato il rifiuto il giorno precedente, risponde allo stesso modo, arrestando momentaneamente il servizio informale porta-a-porta del *pousse-pousseur*, lasciandogli il rifiuto e pagandolo per il volume dello stesso. La figura del *pousse-pousseur* è stata completamente accettata ed integrata nel circolo di raccolta statale dei rifiuti, pur continuando a lavorare informalmente.

I rifiuti, naturalmente indifferenziati, vengono raccolti nelle già colme stazioni di trasferta (ex UE), dove i *pousse-pousseur* pagano una tassa a un "capo del centro di raccolta" per poter versare i rifiuti raccolti nella mattinata. Gli 8 camion attivi nella capitale congolese passano in ogni stazione di trasferta due-tre volte a settimana per svuotarle parzialmente o totalmente,

.....
188 RADIO OKAPI, *Kinshasa: fin du programme d'assainissement Parau*, 2015. Disponibile online [qui](#).

portando i rifiuti o al CET di Mpsasa, oppure in qualche discarica abusiva vicina.

La parte bassa della città rimane in ogni caso meglio servita della periferia collinare, dove alcune indagini mostrano le varie sorti ai quali i rifiuti prodotti a Kinshasa-alta possono andare incontro:



Destino dei rifiuti della Kinshasa alta-ovest (Mont-Ngafula, Selembao, Ngaliema)

Indagine del 2012

Figura 4 Destino dei rifiuti della Kinshasa alta-ovest (indagine 2012 Mont-Ngafula, Selembao, Ngaliema), (Hilaire Katalayi Mutombo. Urbanisation et fabrique urbaine à Kinshasa: défis et opportunités d'aménagement. Géographie. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2014

Un altro avvicinamento tra le istituzioni e la rete di lavoratori informali è il mercato, dove la pulizia dei rifiuti è controllata dalla polizia, responsabile dello stesso mercato. Ogni sabato mattina i mercanti organizzano il *Salongo*, una pratica di pulizia del mercato scelta dal governo e svolta dai mercanti stessi prima delle ore 10. A Kinshasa la gestione dei rifiuti naturalmente non è l'unico settore dove l'informalità regna, anzi, la maggior parte della popolazione vive e lavora proprio in questo modo. Lo Stato è poco presente, soprattutto nelle attività di supporto alle infrastrutture, nella gestione del territorio e nel

potenziamento dei servizi. È così che la popolazione continua a rimanere in balia di sé stessa, lontana dalle autorità, e nel fragile equilibrio di un sistema autogestito. "L'anarchia a tutti i livelli" ha detto il professore Emmanuel Makaly Biey, ex dirigente della RATPK, in un'intervista per *Le Point Noir* il 16/01/2018, descrivendo come sia oggi difficile uscire da un sistema informale così radicato nella società congolese.

Le morti avvenute per esondazioni nel gennaio 2018 sono chiari segni di dinamiche in corso di forte modifica all'interno di questa megalopoli: l'insalubrità guadagna terreno, mentre i processi erosivi aumentano sempre più. In questo limbo gli abitanti *kinois* tentano ogni giorno la sopravvivenza, anche se sarà sempre più ardua, soprattutto nella Kinshasa-alta. Sovrappo-
nendo la carta geologica dei processi erosivi di Kinshasa e la mappatura delle discariche informali, si giunge alla conclusione che un alto numero di queste ultime si trova in alcune valli della cintura collinare. Si nota inoltre un'evidente concentrazione di discariche in alcune gole erosive dal rapido avanzamento, in Comuni come Selembao (caso studio di quest'articolo), Mont Ngafula e Ngaliema.



Foto di Francesco Casella: discarica informale UPN, gola erosiva UPN, Comune di Selembao, 2018



Figura 5 Erosioni a Selembao, (F. CASELLA, Kin Bopeto - Interventi di sutura del paesaggio tra gole erosive e discariche informali nel contesto urbano della valle di Selembao (Kinshasa, R.D. Congo), Università di Ferrara, 2018)

Discariche informali a Selembao: problematiche e controversie

Selembao¹⁸⁹, un Comune di 498.747 abitanti nel Sud della città di Kinshasa, soffre di sovrappopolazione; nei suoi 23,2 kmq la valle di Selembao ospita ben 30 gole erosive che disconnettono l'apparato collinare e disgregano il tessuto urbano formato da stradine e ripidi sentieri, i quali collegano baracche in lamiera sparse in ogni dove¹⁹⁰. Queste ferite sono degli spazi di rottura del paesaggio, dove difficili sono le attività o iniziative possibili, visto l'alto rischio di morte. Domina inoltre la massiccia presenza di tre grandi discariche informali, posizionate all'interno di tre gole erosive. Ad alimentare queste discariche non è soltanto la popolazione locale, ma anche la municipalità con buona parte dei rifiuti del centro città. Infatti, parte dei rifiuti raccolti dai camion della RASKIN va direttamente nelle discariche informali di Selembao: l'unica discarica controllata (il CET di Mpsa) si trova a 35 km, una distanza eccessiva in rapporto ai soldi in concessione all'ente di gestione dei rifiuti *kinois* da parte del governo della città. Molto più vicine ed economiche sono le discariche informali a Selembao, distanti solo 15 km dal quartiere centrale Gombe. Le discariche informali più importanti nel Comune di Selembao sono: UPN, gola erosiva UPN; CAMPING, gola erosiva CAMPING; NGAFANI, gola erosiva Eglise Cath. S. Max. KOLBE (RASKIN, 2018).

.....
189 F.M. MUMPELE, *Rapport Annuel Commune de SELEMBAO*, 2017.

190 P. MANARESI & G. MACALUSO, *Mboka Bilanga | modello di gestione e sviluppo delle enclave rurali di Kinshasa, RD Congo. Il Caso della Valle di Selembao*, 2015.



Foto di Francesco Casella: Discarica informale Eglise Cath. S.Max. Kolbe, gola erosiva Ngafani, comune di Selembao, 2018

Alcune di queste discariche sono terreni gestiti da privati, i quali danno libertà di accesso ad abitanti della zona e alla RASKIN di poter gettare i rifiuti, mentre le ONG stipulano accordi ufficiosi secondo i quali possono gettare i loro rifiuti pagando una piccola somma.

Oltre ai camion di rifiuti della RASKIN, anche la popolazione locale alimenta queste discariche informali posizionate all'interno delle gole; i motivi sono diversi:

- la possibilità di non pagare, gettando i rifiuti in queste discariche;
- la ricerca del controllo e dell'arresto del processo erosivo, al fine di evitare i crolli delle abitazioni già a rischio. In un primo momento questa teoria funziona: il suolo povero e sabbioso delle gole viene coperto dai rifiuti, i quali lo proteggono nella lunga stagione delle piogge congolese, evitando l'evolversi del processo erosivo. In un secondo momento, però, la massa di rifiuti completamente impregnata d'acqua e diventata molto pesante, tenderà a staccarsi e a perdere il ruolo di

scudo che aveva avuto fino a quel momento per la testa della gola erosiva. Disgregandosi, la parte della discarica scenderà in fondovalle, creando enormi danni. Inoltre è necessario menzionare l'inquinamento, la proliferazione di vettori portatori di malattie, e la conseguente contaminazione che queste discariche non controllate creano nelle acque, nel terreno, a persone ed animali;

- l'abitudine: a Kinshasa è consuetudine gettare ogni sorta di rifiuto domestico (rifiuto solido urbano) per terra, per strada, nei fossi, nei canali di scolo, nei fiumi o nella natura. Non si tratta di mancanza di rispetto civico, ma di mancanza di educazione ambientale, e non solo. Nella capitale congolese è raro trovare un contenitore adibito ai rifiuti per strada: mancano gli strumenti, mancano i risultati.

I rifiuti presenti all'interno delle gole erosive della valle di Selembao sono la miccia di un enorme processo di contaminazione di terreno, acque superficiali e falde acquifere, e grazie alle piogge stagionali il percolato prodotto dalle discariche informali scende fino al fiume Kalamu sul fondovalle, contaminandone le acque. Anche le plastiche ed altri rifiuti leggeri finiscono nel fiume a causa delle intemperie. Infatti una cattiva abitudine presente sul fondovalle è quella di utilizzare il fiume come discarica, tenendo pulite le aree agricole ma inquinando sempre più il corso d'acqua Kalamu. Questo fiume segue il suo percorso scendendo dalla cintura collinare, si ingrossa sempre più, cambia nome (fiume Bumbu), attraversa diversi Comuni, fino a sfociare nel fiume Congo. Nel suo percorso si verificano però diversi "effetti diga" dove i rifiuti bloccano parte del flusso del fiume, aumentando notevolmente la propagazione di malattie in città. Il "cane che si morde la coda" si osserva però quando la RASKIN o alcune ONG puliscono parte di questi blocchi fluviali, riportando i rifiuti appena raccolti coi camion nelle discariche informali di Selembao, dove tutto il ciclo è iniziato. È importante tener conto anche delle conseguenze dell'inquinamento nei confronti della catena trofica locale, le quali possono portare notevoli rischi non solo all'uomo, ma anche alla fauna.

Con la presenza di una discarica informale vicino alle abitazioni, le problematiche di inquinamento dell'aria diventano rilevanti, anche a breve termine. Già in 4-5 mesi le persone che abitano davanti alla discarica sono fortemente soggette non solo ad infezioni respiratorie, ma anche a febbre tifoide. Inoltre, la principale fonte di sostentamento della valle, l'agricoltura, rischia di scomparire o essere gravemente danneggiata proprio a causa di questi crimini ambientali: l'inquinamento dei terreni renderà sempre più difficile e rischioso mangiare ciò che si produce nel fondovalle. Si tratta di fattori che incidono inevitabilmente anche sulla possibilità delle comunità locali di trovare stabilità e sicurezza nei propri territori, soprattutto per queste aree, solo da pochi decenni densamente popolate.

KIN | SCAPE: scenario distopico

La tranquilla e umile vita della popolazione di Selembao maschera purtroppo un'imminente tragedia: parte delle baracche in lamiera, abitate da intere famiglie, e diversi campi agricoli, fonte di sostentamento degli abitanti di Selembao, rischiano di sparire. Molti sono i fattori scatenanti, sia naturali sia antropici:



Figura 6 Cause di disastri urbani per il quartiere Selembao (F. CASELLA, Kin Bopeto - Interventi di sutura del paesaggio tra gole erosive e discariche informali nel contesto urbano della valle di Selembao (Kinshasa, R.D. Congo), università di Ferrara, 2018)

Molti sono i casi di esondazione, crolli e frane che si sono verificati negli anni, causando molti morti, come nel gennaio 2018¹⁹¹. Sulla Repubblica Democratica del Congo pesa tra l'altro anche la crisi climatica che sta mettendo a rischio ecosistemi unici come il lago Tanganica, il più profondo dell'Africa, una vera risorsa per il Paese. Il clima tropicale e un territorio ormai povero, vittima dell'espansione urbana di una delle città più grandi d'Africa, stanno infatti portando al collasso il fragile sistema infrastrutturale della valle. Ma la goccia che fa traboccare il vaso è sicuramente l'installazione abusiva delle

.....
 191 RADIO FRANCE INTERNATIONALE (RFI), RDC: *Kinshasa continue de compter ses morts après les inondations*, 2018. Disponibile online [qui](#).

discariche informali all'interno delle gole erosive. Un crimine ambientale che porterà innumerevoli conseguenze. Secondo interpretazioni geomorfologiche, i rischi prevedibili sono:




Figura 7 Conseguenze per il territorio del quartiere Selembao (F. CASELLA, Kin Bopeto - Interventi di sutura del paesaggio tra gole erosive e discariche informali nel contesto urbano della valle di Selembao (Kinshasa, R.D. Congo), università di Ferrara, 2018)

Il futuro della vallata è a rischio: a causa del terreno ripido e sabbioso e della lunga stagione delle piogge, le discariche abusive perderanno la loro struttura fittizia, disgregandosi e lasciando cadere grandi masse di rifiuti, le quali scenderanno fino a fondovalle, producendo un “effetto diga” nel corso d'acqua. La conseguenza più ovvia è il blocco parziale del fiume Kalamu, con la creazione di diversi laghi irregolari in corrispondenza degli intasamenti causati dalle masse di rifiuto. L'esondazione incontrollata del fiume porterà purtroppo a un allagamento permanente di diverse aree del fondovalle attualmente abitate o coltivate. Il contatto tra spazzatura e acqua

stagnante è l'ambiente perfetto per la proliferazione di vettori portatori di malattie mortali tipiche dell'area tropicale. Il fondovalle di Selembao diventerà quindi non solo nucleo di contaminazione di terreno, acque superficiali e sotterranee, ma probabilmente anche focolaio epidemico. Nel frattempo, più in alto verso il crinale, le numerose gole erosive presenti nella valle continueranno ad inglobare abitazioni, creando vere e proprie ferite all'interno di un territorio dove l'aumento esponenziale dell'urbanizzazione va di pari passo con la crescita del rischio ambientale-sanitario.




Figura 8 KIN-SCAPE, scenario distopico costruito su interpretazioni geologiche F.CASELLA, Kin Bopeto - Interventi di sutura del paesaggio tra gole erosive e discariche informali nel contesto urbano della valle di Selembao (Kinshasa, R.D. Congo), Università di Ferrara, 2018)

Migrazioni forzate in un futuro incerto

Concentrandosi su Selembao come caso studio, è stato necessario identificare le principali criticità del sistema, sia naturali che antropiche: processi erosivi, discariche informali, mancanza di infrastrutture e reti che colleghino la città, e non per ultimo la mancanza di educazione ambientale.

Dall'analisi sin qui condotta è emerso che la problematica delle gole erosive grava sul territorio ormai da anni, con un forte incremento dopo gli anni '70, cioè da quando la città ha iniziato un'espansione senza controllo. La tematica diventa complessa quando le abitazioni, costruite senza un'adeguata scelta del lotto, dei materiali e delle tecniche costruttive, vengono a contatto con questi fenomeni geologici: tante sono le abitazioni crollate negli ultimi anni, e tanti i morti. L'area di emergenza-crollo copre un enorme numero di abitazioni; molte sono però le famiglie trasferitesi in quei lotti molto economici perché in fuga da altre aree della Repubblica Democratica del Congo, con problematiche ancor peggiori. Ne è un esempio lo scoppio, nel 2016, del conflitto nella regione del Kasai, a causa di tensioni crescenti tra capi delle comunità regionali e il governo in carica al tempo. Tensioni che hanno ben presto coinvolto milizie e gruppi armati, con notevoli conseguenze umanitarie e politiche. Migliaia sono state le persone rimaste uccise. Il conflitto è ufficialmente terminato due anni dopo (con una ripresa delle violenze nel 2020), coinvolgendo una zona grande quanto la Germania, e provocando circa un milione e mezzo di sfollati. Si stima, inoltre, che tre milioni di persone solo nella regione del Kasai devono far fronte al problema della malnutrizione¹⁹². Pur essendo ricchissima di giacimenti di diamanti e oro, l'area resta una delle più povere del Paese. Così gran parte degli sfollati

.....

192 Secondo i dati della FAO e del WFP la crisi alimentare nella Repubblica Democratica del Congo non si attenua. Circa 27 milioni di persone, un quarto dell'intera popolazione, affronta condizioni di insicurezza alimentare acuta a livello di crisi o di emergenza, dovute a scarsi raccolti, sfollamenti a causa delle violenze, malattie. Approfondimenti sono disponibili sul sito dell'UNRIC [qui](#).

provenienti dal Kasai sono giunti fino alla capitale Kinshasa, dopo un viaggio di più di 800 chilometri.

La Repubblica Democratica del Congo è diventata uno dei primi Paesi in Africa per numero di sfollati: 5 milioni totali. Secondo l'UNHCR, questo è uno dei più alti tassi di sfollamento interno nel mondo¹⁹³. Ed è anche a causa di queste migrazioni forzate che la capitale Kinshasa si è ingigantita a dismisura negli ultimi anni. Tanti sfollati provengono anche dall'attuale guerra nel Nord-Kivu (una regione a est del Paese), dove gruppi armati di ribelli come le "Forze Democratiche Alleate" (Adf) e le "Forze democratiche di liberazione del Rwanda" (Fdlr), prendono in ostaggio, razziano villaggi e uccidono civili. È proprio in questa regione che è stato assassinato l'ambasciatore italiano Luca Attanasio il 22 febbraio 2021. Dalle regioni dei Grandi Laghi (tra cui il Nord-Kivu), oggetto di interesse da parte di diversi Paesi per le sue enormi ricchezze (diamanti, coltan, rame, terreni fertili ecc.), provengono infatti la maggior parte di profughi, che scappano dalla violenza e dallo sfruttamento. Secondo il Norwegian refugee council (NRC), solo nella regione del Nord-Kivu vivono un totale di 1.9 milioni persone sfollate¹⁹⁴. Ciò va collegato alla sua vera causa: la conquista del territorio. Un territorio talmente ricco di preziose materie prime da aver creato una guerra tra potenti, dove i civili sono le vere vittime. L'accaparramento delle risorse minerarie e delle cave diventa uno tra i primi motivi di sfruttamento della popolazione locale, e di conseguente spostamento. Queste migrazioni forzate diventano forse l'unica alternativa a una morte certa. Molte famiglie si spostano nelle regioni circostanti, trovando riparo momentaneo nelle case di chi le ospita, o in abitazioni temporanee. Ciò non fa altro che aggravare l'instabilità delle varie comunità delle regioni in questione, portando le istituzioni a scelte drastiche

.....
¹⁹³ UNHCR, *UNHCR appalled at rising violence against displaced in eastern DRC*, 2020. Disponibile online [qui](#).

¹⁹⁴ UNHCR, *Weekly Emergency Update - Ituri, South Kivu and North Kivu Provinces, Democratic Republic of the Congo 8 - 22 June 2020*. Disponibile online [qui](#).

e non sempre risolutive. Infatti, la situazione attorno alla zona del Nord-Kivu si è aggravata al punto che il governo provinciale ha deciso nel 2021 di chiudere le sue frontiere. Quest'azione emergenziale in realtà non fa altro che aumentare il traffico illegale di minerali sul confine, indebolendo la società locale a tutti i livelli. Con lo sfruttamento e la distruzione del territorio, la deforestazione, l'erosione e l'impoverimento del suolo aumentano quindi le cause di migrazione.

È *«inutile parlare di pace nella regione - commenta Stephanie Wolters, ricercatrice del South African Institute of International Affairs - senza considerare i gravi problemi di democrazia in questi Paesi. Ogni volta che c'è un dissidio tra loro, scoppiano nuove ostilità in territorio congolese»*.

Molti degli sfollati in fuga trovano spesso "rifugio" nella periferia della capitale Kinshasa, nella brulla cintura collinare che avvolge la città, ritrovandosi a cercare un'integrazione in comunità disagiate. Il problema è che non c'è una vera integrazione, e la maggioranza degli sfollati alimenta le bidonvilles, purtroppo sempre più fragili e numerose a Kinshasa. Le famiglie che arrivano in città cercando rifugio sono costrette a costruirsi una baracca in un lotto economico e a sostentarsi con piccole attività agricole. Il grosso problema è che i lotti più economici sono proprio sul ciglio delle gole erosive, dove il rischio di crollo è altissimo, e sono a stretto contatto con le molte discariche informali sparse dentro queste gole.



Foto di Francesco Casella: A fianco della discarica informale, abitazioni crollate a causa dell'avanzamento della gola erosiva Ngafani, Comune di Selembao, 2018

Non c'è inoltre un'educazione sul piano familiare e sul controllo delle nascite. Si sviluppa un precario e promiscuo stile di vita, difficile da disinnescare, soprattutto nei quartieri più poveri e degradati. Le divergenze presenti nella cintura collinare mostrano un paesaggio controverso: da un lato una megalopoli dinamica e in espansione, un'estesa area periferica, un vasto sistema idrico, tantissime risorse e una popolazione giovanissima; dall'altro lato un disboscamento insistente, l'avanzare di un processo erosivo generalizzato, una classe dirigente politica debole e instabile, e intere comunità della capitale estremamente povere, talvolta segnate da guerre civili ancora attive.

In questa difficile condizione di emergenza è fondamentale focalizzarsi sulla mancanza di alternative valide per i civili, fino ad ora non predisposte dal governo di una repubblica ancora trucidata da guerre per la caccia ai minerali e in continuo sfruttamento per i suoi beni naturali. È qui necessaria una situazione agli estremi, dove cercare un legante che unisca la

popolazione congolese e le tante risorse presenti in questa terra e creare accoglienza ed inclusione in positivo per l'enorme numero di profughi ancora presente.

Secondo gli ultimi dati del GRID, il *Rapporto annuale sugli sfollati interni (2022)*, pubblicato dal Centro di monitoraggio degli sfollati Interni (IDMC), nel 2021 gli sfollati per cause ambientali in RDC sono stati 888.000, mentre i congolese costretti a muoversi a causa di conflitti e guerre 2,7 milioni. Numeri in crescita in rispetto all'anno precedente, che collocano la Repubblica Democratica del Congo tra i primi Paesi dell'area dell'Africa subsahariana per il maggior numero di sfollati. Si tratta di due cause, come abbiamo visto, strettamente collegate: molti dei conflitti per la conquista del territorio congolese non ci sarebbero, se quel territorio non avesse quelle così desiderate caratteristiche e risorse.

E se per molti profughi la capitale è l'arrivo di un lungo viaggio di speranza, quello è uno dei punti focali su cui agire per migliorare le cose. Urge dare delle soluzioni alle enormi problematiche socio-ambientali che si stanno moltiplicando nelle regioni vicine ai conflitti e all'interno del tessuto urbano-rurale periferico della città di Kinshasa. A partire dalle condizioni igienico-sanitarie, abitative e di inclusione nella comunità e nel territorio, ora ostacolate dalla presenza delle discariche informali e dal sistema amministrativo gestito male che le alimenta silenziosamente.

/ECOPHILICS, RESISTENZA IN CISGIORDANIA

di Lucia Palmioli

La lotta per l'acqua al centro del conflitto tra israeliani e palestinesi

La scarsità idrica rappresenta una minaccia globale, soprattutto in aree caratterizzate da un contesto politico precario e da una situazione ambientale già compromessa. Gli effetti di questa combinazione sono particolarmente visibili nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), dove il concorrere di diversi fattori come il cambiamento climatico, il persistere di conflitti, la presenza di infrastrutture idriche in deterioramento e problemi di governance esacerbano significativamente lo stress idrico della regione, accentuandone l'instabilità socioeconomica e minacciando la sopravvivenza delle popolazioni colpite. Secondo l'ultimo rapporto del World Resource Institute, sono 17 i Paesi che devono affrontare livelli "estremamente elevati" di stress idrico, con conseguenze già drammaticamente visibili sotto forma di insicurezza alimentare, instabilità finanziaria, conflitti e migrazioni. Dodici di questi territori si trovano nella regione MENA, la più arida e povera di acqua al mondo, ospitante il 6% della popolazione globale¹⁹⁵.

L'accesso e l'approvvigionamento idrico rappresentano da sempre un importante fattore di sicurezza nella scena politica mediorientale, rivelandosi nel corso della storia frequente motivo di conflitto. In particolare, nelle aree dove le fonti idriche sono condivise tra più Paesi confinanti, l'acqua può facilmente

.....
¹⁹⁵ World Research Institute, *Updated Global Water Risk Atlas Reveals Top Water-Stressed Countries and States*, 2019 Disponibile online [qui](#).

diventare oggetto di stratagemmi politici usati da gruppi armati allo scopo di ottenerne il controllo e regolarne l'accesso¹⁹⁶. Il conflitto israelo-palestinese offre un drammatico esempio in tal senso, essendo la lotta per l'acqua al centro delle tensioni da decenni.

Situati ai margini di una fascia desertica, Israele e i Territori dell'Autorità Palestinese soffrono da sempre uno dei più elevati livelli di stress idrico al mondo, destinati a risentire ancor più gravemente gli effetti del riscaldamento globale. Nonostante ciò molti report sulla questione israelo-palestinese ignorano quasi completamente il ruolo del cambiamento climatico come moltiplicatore di minacce e tensioni in quest'area e, viceversa, il ruolo del conflitto come concausa della crisi climatica. Benché Israele sia considerato uno dei leader nelle tecnologie verdi, il governo non ha presentato piani concreti in risposta all'emergenza climatica. Diversamente, l'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) non ha risorse tecniche e finanziarie adeguate per risolvere i problemi ambientali dei territori che sono, almeno sulla carta, di sua competenza, eppure l'ANP ha sviluppato una Strategia Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico che evidenzia la necessità di adattamento climatico e dà la stima dei costi dell'adeguamento idrico e agricolo (rispettivamente a 1 miliardo e 369,3 milioni di dollari). Sul piano internazionale, nel marzo 2016 la Palestina è diventata membro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e nel mese di aprile ha sottoscritto l'Accordo di Parigi sul clima. Si tratta di sforzi necessari che però non sono sufficienti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, aggravato ancor di più dall'occupazione israeliana.

Sebbene i due territori condividano le stesse sfide in termini di siccità, penuria idrica e desertificazione, sono tuttavia i palestinesi residenti in Cisgiordania e Gaza le popolazioni costrette ad affrontare le maggiori difficoltà, dovendo subire le conseguenze di disagi ambientali e sociali senza poter eser-

.....
196 World Economic Forum, *The global risks report. 14th edition*, 2019 Disponibile online [qui](#).

citare una forma di controllo e di gestione sul proprio suolo¹⁹⁷. Com'è ormai noto, infatti, la scarsità d'acqua e il degrado ambientale che gravano sui Territori dell'Autorità Palestinese non sono solo il risultato di cause naturali ma anche e soprattutto la diretta conseguenza di una apartheid perpetrata dal governo di Israele¹⁹⁸. Da quando ha occupato militarmente la Cisgiordania nel 1967, Israele ha messo in atto accordi discriminatori di condivisione dell'acqua (divenuto a tutti gli effetti uno "strumento di guerra") che hanno impedito ai palestinesi di mantenere o sviluppare le proprie infrastrutture idriche. Il piano di segregazione israeliano prevede azioni mirate a controllare e contenere i consumi idrici della popolazione palestinese e più in generale a soggiogare la stessa dal punto di vista politico e sociale. Pertanto, quello in corso tra Israele e Palestina ha le caratteristiche di un conflitto ambientale¹⁹⁹. Diverse sono le strategie messe in atto al fine di rafforzare la supremazia del gruppo ebraico-israeliano su quello arabo-palestinese: la ripartizione ineguale dell'acqua proveniente dalle falde acquifere della Cisgiordania, l'espansione degli insediamenti coloniali a discapito di aree verdi, foreste e biodiversità palestinesi, la sistematica demolizione di abitazioni e di opere idrauliche esistenti o costruite senza i prescritti permessi, per giunta difficilissimi da ottenere, gli sgomberi forzati, l'accaparramento di terre e il furto di risorse agricole da parte del potere occupante sono tra le più frequenti.

.....
197 MARGOLIS, E., *Climate Change Is Going to Hit Palestine Particularly Hard*, The New Republic, 3 giugno 2020 Disponibile online [qui](#).

198 B'TSELEM-The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories., *A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid*, 12 gennaio 2021). Disponibile online [qui](#).

199 Per maggiori informazioni clicca [qui](#).



Foto Il cielo sopra il muro della vergogna, Cisgiordania 2019, di Francesco Riccio

Tre sono le principali fonti idriche condivise da Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza: il lago di Tiberiade, la falda acquifera montana e la falda acquifera costiera²⁰⁰. A causa dell'allocazione delle risorse di acqua transfrontaliera e della distribuzione delle falde concordate durante gli accordi di Oslo (1993²⁰¹), che hanno sancito molte ingiustizie, Israele controlla attualmente oltre l'80% delle riserve idriche in Cisgiordania e impedisce ai palestinesi l'accesso alle altre fonti²⁰². Gli stessi accordi sancirono anche la spartizione, tuttora in vigore, della Cisgiordania occupata nelle aree A, B, C. Nell'area A, che co-

.....

200 Per approfondimenti fare riferimento a G.F. COMAIR, D.C. MCKINNEY, D. SIEGEL, *Hydrology of the Jordan River Basin: Watershed delineation, precipitation and evapotranspiration*. *Water Resources Management*, 26(14), 2012. Disponibile online [qui](#).

201 Nel 1995 Rabin e Arafat firmarono gli accordi definiti Oslo II, si trattava di una pace illusoria che diede ai palestinesi l'autogoverno a Betlemme, Hebron, Jenin, Nablus, Qalqilya, Ramallah, Tulkarm, e altri 450 villaggi.

202 E. LAZAROU, *Water in the Israeli-Palestinian conflict* (EPRS briefing paper). European Parliamentary Research Service, 2016. Disponibile online [qui](#).

stituisce l'8% del territorio, vige il pieno controllo dell'Autorità palestinese; l'area B è sotto il controllo militare delle autorità israeliane ma le questioni civili restano in mano ai palestinesi; nell'area C, che comprende oltre il 60% della Cisgiordania e ospita la maggior parte delle risorse naturali necessarie allo sviluppo del sistema economico, Israele ha il pieno controllo sia in materia civile che di sicurezza. È in quest'ultima zona che Israele ostacola fortemente l'accesso alle risorse da parte dei palestinesi: frequentemente le autorità israeliane impediscono loro di costruire abitazioni e infrastrutture, confiscano, perquisiscono e si appropriano di terreni per ospitare nuovi insediamenti coloniali e costruire strade riservate ai coloni, privando in questo modo i palestinesi di ogni possibilità di trarre profitto da quella che è la propria terra.

Oggi migliaia di palestinesi hanno un accesso irregolare e insufficiente alla risorsa idrica, dipendendo esclusivamente da quelle centellate da Israele. Quest'ultimo, al contrario, seppur tra i Paesi più aridi al mondo, ha raggiunto la sicurezza idrica attraverso una politica di gestione sostenibile dell'acqua in grado di combinare normative e riforme istituzionali con investimenti massicci nella tecnologia e nello sviluppo delle infrastrutture²⁰³. Nel giro di pochi anni il Paese è diventato leader mondiale nella tecnologia di desalinizzazione - attualmente il 55% dell'acqua potabile distribuita nel suo territorio è acqua desalinizzata - garantendo un approvvigionamento sicuro a tutta la popolazione e potendo vantare addirittura un surplus idrico²⁰⁴. Caratteristica importante del sistema idrico israeliano è inoltre il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione: il 93% dei liquami raccolti viene trattato, l'86% riutilizzato²⁰⁵. Si tratta indubbiamente di un ragguardevole traguardo,

.....
203 D. ABRAHAM, T. NGOGA, J. SAID, M. YACHIN, *How Israel became a world leader in agriculture and water*, Tony Blair-Institute for global change, 2019. Disponibile online [qui](#).

204 *Ibidem*.

205 P. Marin, S. Tal, J. Yeres, K. Ringskog, *Water Management in Israel*, World Bank Group, 2017. Disponibile online [qui](#).

tuttavia parziale e discriminatorio, essendo i cittadini israeliani gli unici a poter godere di un accesso incondizionato all'acqua e di servizi igienici gestiti in sicurezza.

A fini esemplificativi, è utile osservare l'infografica prodotta da *Visualizing Palestine*, in collaborazione con EWASH (coalizione che opera nel settore idrico e igienico-sanitario in Palestina), dal titolo "*West Bank Water*" ("Acqua in Cisgiordania"). Essa descrive i modi in cui il governo israeliano si appropria dell'acqua in Cisgiordania prima ancora che questa possa raggiungere le abitazioni arabe. Nonostante l'ammontare di pioggia che cade in un anno a Ramallah, città sita a circa 10 km a nord di Gerusalemme, sia superiore a quella percepita da Londra (rispettivamente 619 mm e 596 mm), la quantità di acqua giornaliera alla quale un palestinese della Cisgiordania può accedere è pari a un quarto di quella messa a disposizione del suo vicino israeliano²⁰⁶.

.....
206 VISUALIZING PALESTINE & EWASH, *Not enough water in the West Bank?*, Jadaliyya, 26 marzo 2013, Disponibile online [qui](#).




Figura 1 Dati sul consumo domestico dell'acqua, escluso l'uso per l'agricoltura e per l'industria. Fonte: VisualizingPalestine & EWASH

Attualmente, i palestinesi usano solo un insufficiente 18-20%²⁰⁷ dell'acqua proveniente dalla Cisgiordania. Il pressoché completo dominio della risorsa idrica da parte degli israeliani ha portato il palestinese medio a consumare tra i 70 e gli 80 litri di acqua al giorno, ben al di sotto dei 100 litri raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il consumo di acqua concesso agli israeliani varia invece tra i 280 e 350 litri²⁰⁸. Mentre la popolazione araba in Palestina si moltiplica negli anni, le risorse idriche concesse ai palestinesi restano quelle

.....

207 S. Wischenswsky, *Il ruolo dell'acqua nel conflitto israelo-palestinese*. Geopolitica.info, 1° luglio 2021, Disponibile online [qui](#).

208 Water Grabbing Observatory (n.d.). *Acqua Santa. Acqua contesa tra Israele e Palestina*. Disponibile online [qui](#).

concordate oltre 50 anni fa. Secondo recenti stime, la popolazione del Territorio Palestinese Occupato è pari a 5,2 milioni (1,9 milioni a Gaza, 2,9 milioni in Cisgiordania e 0,3 milioni a Gerusalemme est), e si prevede che aumenterà a 7,2 milioni entro il 2030²⁰⁹. Di fronte a un'esigua disponibilità, da un lato, e a una domanda di approvvigionamento sempre più elevata, dall'altro, la garanzia di un'equa distribuzione idrica è tra le principali sfide che l'Autorità Palestinese si trova a dover affrontare.

Oltretutto, nei Territori Occupati, ai cittadini palestinesi è proibito costruire nuovi pozzi d'acqua, intervenire su quelli esistenti o installare pompe idrauliche²¹⁰. In gran parte della Cisgiordania, Israele controlla persino la raccolta dell'acqua piovana, confiscando e distruggendo cisterne di proprietà dei palestinesi²¹¹. Ciò può anche significare che qualora i palestinesi decidessero di organizzare un proprio sistema di riutilizzo idrico tramite acqua piovana, Israele potrebbe decurtare i litri corrispondenti dalla quantità di acqua loro assegnata²¹². Per la popolazione di Gaza invece l'unica risorsa di acqua dolce è la falda acquifera costiera, tuttavia sempre più impoverita dall'estrazione eccessiva e contaminata dalle acque reflue e dalle infiltrazioni di acqua di mare. Proprio la Striscia di Gaza vive la situazione peggiore, con il 97% dell'acqua non adatta al consumo umano e causa principale dei decessi infantili. Di fronte al diniego di Israele di poter trasferire acqua dalla Cisgiordania, la falda costiera risulta insufficiente al fabbisogno della popolazione²¹³. I conflitti del 2014 hanno esasperato una situazione

.....
209 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], *Humanitarian needs overview*, 2019. Disponibile online [qui](#).

210 J. TROTTIER, *Palestinian Water Management - Policies and Pitfalls*, hal-02272810, HAL Open Science, 2019. Disponibile online [qui](#).

211 AMNESTY INTERNATIONAL, *The Occupation of water*, 29 novembre 2017. Disponibile online [qui](#).

212 Comunicazione personale, 21 maggio 2021.

213 OCHA, *Study warns water sanitation crisis in Gaza may cause disease outbreak and possible epidemic*, 2018, 16 novembre, The Monthly Humanitarian Bulletin. Disponibile online [qui](#).

già fortemente compromessa, causando danni per 30 milioni di dollari ai serbatoi di stoccaggio dell'acqua e ai sistemi di pompaggio e tubazioni nella regione di Gaza, e portato altresì alla distruzione delle sue reti fognarie²¹⁴. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) riporta una situazione cronica: la demolizione delle infrastrutture idriche e igieniche da una parte, la mancanza di permessi israeliani per la costruzione e la ricostruzione delle stesse dall'altra minano di fatto un accesso fisico all'acqua, portando allo sfollamento della popolazione e all'aumento del rischio di malattie²¹⁵.

È evidente che non è possibile separare la critica all'occupazione da parte israeliana dalla questione ambientale. Non dobbiamo fare l'errore di mettere in secondo piano le questioni climatiche-ambientali rispetto alle altre conseguenze del conflitto, in Israele come in ogni parte del mondo.

*"La giustizia ambientale è intrinsecamente legata alla giustizia sociale, alla dignità umana, al rispetto dei diritti umani e all'autodeterminazione dei popoli. E se c'è un luogo al mondo in cui il danno arrecato all'ambiente è così evidentemente legato alle ingiustizie sociali e politiche subite da un singolo popolo, quello è la Palestina"*²¹⁶.

Il nesso esistente tra cambiamenti climatici e conflitti è oggetto di numerose ricerche scientifiche e dibattiti internazionali. È generalmente riconosciuto tuttavia che, sebbene non siano causa diretta del conflitto stesso, i problemi ambientali

.....
214 OXFAM. (2017). *Treading Water - The worsening water crisis and the Gaza Reconstruction Mechanism*, OXFAM Briefing paper. Disponibile online [qui](#).

215 OCHA, *Demolitions in West Bank undermine access to water*, The Monthly Humanitarian Bulletin, 15 aprile 2019. Disponibile online [qui](#).

216 *Pengon-Friends of the Earth Palestine*, sito web <http://www.pengon.org/>. PENGON-FoE Palestine è una rete di ONG fondata nel 1996 allo scopo di coordinare gli sforzi di diversi attori umanitari palestinesi che lavorano nel campo della giustizia ambientale e dei diritti umani. Negli ultimi sette anni, in particolare, l'ente lavora a livello istituzionale per rafforzare il ruolo delle donne nelle loro istituzioni e consentire loro di agire come attiviste e agenti di cambiamento. Le informazioni reperibili online sono state integrate attraverso un'intervista rivolta alla coordinatrice dell'ente.

acuiscono le tensioni esistenti, soprattutto laddove le risposte governative non siano sufficienti a contenere gli effetti sociali che ne derivano²¹⁷. Per questo, la maggior parte dei ricercatori sostiene che il conflitto è da incorporare nella comprensione dei cambiamenti climatici²¹⁸. Nel 2021 gli eventi meteorologici estremi hanno causato più migrazioni interne di quante ne abbia provocate la guerra: su 38 milioni di nuove migrazioni interne, 23,7 sono dipese da eventi climatici estremi come siccità, alluvioni, incendi, uragani²¹⁹. Nell'interrelazione con altre dimensioni socioeconomiche, il degrado ambientale contribuisce infatti a produrre fame, povertà, instabilità e insicurezza, soprattutto in quei Paesi dove i settori economici dipendono più direttamente dall'ecosistema (agricoltura, allevamento, pesca e caccia). Sebbene si tratti di una dinamica difficile da identificare e analizzare, le ricerche dimostrano che il fattore ambientale è molto spesso alla base della scelta migratoria²²⁰.

Se è certo che i cambiamenti climatici interessano ogni angolo di mondo, i suoi impatti variano significativamente a seconda dei fattori di vulnerabilità, resilienza e adattabilità del contesto ambientale e delle comunità colpite, mettendo più o meno in evidenza disuguaglianze sociali ed economiche tra società e all'interno delle stesse. Le conseguenze del clima e dei disastri ambientali hanno, per esempio, un impatto maggiore sulle donne rispetto agli uomini, considerate tra le categorie più svantaggiate poiché proporzionalmente più dipendenti dal-

.....
217 Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo [IRIAD], *Clima, migrazioni e conflitti*. n. 5 agosto, settembre 2018, IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti, 2018. Disponibile online [qui](#).

218 A. BRANCH, From disaster to devastation: drought as war in northern Uganda, *Disasters*, 42(2), S306-S327, 2018 Disponibile online [qui](#).

219 IDMC, The Internal Displacement Monitoring System (2022), *Global report on Internal displacement 2021*. Disponibile online [qui](#).

220 D. LUCIANA, *Cambiamenti climatici e migrazioni. Cosa accade nell'area mediterranea*, REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. 19(36), 145-161, 2011. Disponibili online [qui](#).

le risorse naturali minacciate dal clima²²¹. Le donne, ma anche le bambine, nelle realtà in via di sviluppo, hanno ad esempio l'incombenza di procurare l'acqua per la famiglia. La siccità rende questo compito molto più difficile dovendo percorrere distanze sempre più lunghe per trovare l'acqua, per questo in molti casi devono rinunciare alla scuola, vale a dire alla loro istruzione. Secondo il *rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche* (2021), circa 230 milioni di persone (perlopiù donne e ragazze) impiegano anche più di 30 minuti a viaggio per prendere l'acqua da fonti lontane da casa. Inoltre, con l'aumento delle temperature o in caso di disastri, che portano con sé anche una maggiore diffusione di malattie, per le donne incaricate della cura della famiglia significa più lavoro e maggiori rischi di ammalarsi. Le donne incinte, in particolare, sono molto vulnerabili in caso di diffusione di malattie. Ancora, essere donne significa, in molti casi, non aver avuto l'opportunità di imparare a nuotare o che gli abiti che sono costrette ad indossare sono di intralcio in caso di fuga da un immediato pericolo.

Il cambiamento climatico nei suoi effetti più estremi spinge le popolazioni a migrare per la mancanza di cibo, lavoro o acqua. Anche in questo caso, come si legge nel report della *Global Gender and Climate Alliance*, l'80% degli sfollati a causa degli effetti dei cambiamenti climatici sono donne. Va, inoltre, sottolineato, che donne e ragazze migranti sono più vulnerabili alle violenze sessuali²²².

Come confermato anche dal rapporto ONU "*Tackling Vio-*

.....

221 MERCY CORPS, *The Facts: How climate change affects people living in poverty*, 16 gennaio 2020. Disponibile online [qui](#).

222 Nel 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione su donne, genere, e giustizia climatica esortando le istituzioni dell'UE a tenere conto del diverso impatto che hanno i cambiamenti climatici sulle donne quando si crea una nuova legislazione. L'autrice del rapporto Linnéa Engström, membro svedese del gruppo Verdi/EFA, ha sottolineato l'importanza di prendere in considerazione le differenze di genere in quanto "le donne hanno molte più probabilità di morire rispetto agli uomini durante i disastri naturali". La risoluzione è disponibile online [qui](#).

lence against women and girls in the context of climate change", la violenza contro le donne e le ragazze e il cambiamento climatico sono due delle più pressanti emergenze globali del nostro tempo.

Nonostante queste sfide, proprio in virtù del ruolo sociale ed economico che ricoprono, le donne e le ragazze possono assolvere una funzione cruciale nell'adattamento e nella mitigazione del clima²²³. Dato il loro protagonismo nella gestione delle risorse domestiche e naturali, le donne acquisiscono nel tempo un corpus di conoscenze ecologiche, sociali e politiche tali da apportare evidenze e informazioni pratiche indispensabili alla pianificazione di strategie per l'adattamento climatico, diventando veri agenti di cambiamento²²⁴. Studi rilevano, ad esempio, che l'aumento della rappresentanza delle donne nei parlamenti nazionali porta all'adozione di politiche più rigorose sui cambiamenti climatici, con conseguente riduzione delle emissioni. A livello locale, la partecipazione delle donne alla gestione delle risorse naturali è associata a una migliore governance delle risorse e di conservazione²²⁵. Restano tuttavia una risorsa troppo trascurata: diritti limitati, matrimoni forzati, mancanza di accesso a risorse finanziarie, istruzione, formazione, tecnologia, e accesso limitato alle sfere decisionali politiche spesso impediscono loro di intervenire nella gestione di

.....
223 N. JEFFS, *Why women's leadership is key to climate action*, China Dialogue, 18 gennaio 2022. Disponibile online [qui](#).

224 P. FIGUEIREDO, P. PERKINS, P. *Women and Water management in times of climate change: participatory and inclusive processes*, Journal of Cleaner Production. 60, 188-195, 2013. Disponibile online [qui](#); Y. GLEMAREC, S. QAYUM, M. OLSHANSKAYA. *Leveraging Co-benefits between Gender Equality and Climate Action for Sustainable Development – Mainstreaming Gender Considerations in Climate Change Projects*, 2016, United Nations Women (UNW). Disponibile online [qui](#).

225 A. MAVISAKALYAN, Y. TARVERDI, *Gender and climate change: Do female parliamentarians make difference?* European Journal of Political Economy, 56, 151-164, 2019. Disponibile online [qui](#).

contrasto al cambiamento climatico e altre sfide ambientali²²⁶.

Malgrado le statistiche ufficiali rivelino una ridotta partecipazione femminile all'attività economica in Palestina (pari al 16%), le donne impiegate nel settore agricolo rappresentano ben il 35,4% della manodopera totale impiegata²²⁷. Il loro contributo allo sviluppo rurale locale è determinante, seppur per la maggior parte invisibile e poco riconosciuto. Non a caso si sostiene che le donne nei territori palestinesi, in particolare nelle zone rurali, debbano affrontare una "doppia oppressione": una proveniente dall'occupazione israeliana, l'altra frutto della società patriarcale e conservatrice nella quale crescono e che di fatto influisce sulla loro possibilità di studiare e lavorare²²⁸. In questo senso, le donne palestinesi lottano per una doppia liberazione.

Riportando le parole di Jacoby in merito al Medio Oriente: «*gli stati del Medio Oriente sono caratterizzati da confini instabili, controversie civili/etniche, guerriglia, proliferazione di armi, militarismo e un contesto generale di insicurezza. [I conflitti] si riversano nella sfera privata sotto forma di relazioni sociali militarizzate e insicurezza di genere. La vulnerabilità delle donne spesso deriva dalla dipendenza dell'autoconservazione del regime da una forma centralizzata di autorità patriarcale, da un budget di difesa militare sproporzionato e da*

.....

226 Il genere può essere inteso come elemento costitutivo delle relazioni sociali basato sulle differenze percepite tra i sessi, in grado di riprodurre "un fascio di aspettative" relative ad attribuzioni di ruoli, posizioni e funzioni specifiche all'interno della società. L'accettazione di norme socialmente costruite e culturalmente valide si traduce in molti casi in aspettative secondo le quali le donne e le ragazze assumono, sin dalla nascita, il ruolo di custode della famiglia e della casa. Riferirsi a Littig, B. (2022). The case for gender-sensitive socio-ecological research. *Work, Employment and Society*. 16(1), 111-132. Disponibile online [qui](#).

227 H. S. SALEM, *Agriculture status and women's role in agriculture production and rural transformation in the Occupied Palestinian Territories*, *Journal of Agriculture and Crops*. 5(8), 132-150, 2019. Disponibile online [qui](#).

228 E. Moussa, *The double oppression of Palestinian women*, *The New Arab*, 2 aprile 2022. Disponibile online [qui](#).

un processo decisionale maschile uniforme in tempi di crisi»²²⁹.

È riconosciuto che senza l'emancipazione della donna, la liberazione nazionale non potrà essere raggiunta²³⁰. L'emancipazione delle donne e l'uguaglianza di genere sono associate alla pace e alla stabilità nelle società. In Palestina la lotta femminista si è sempre intrecciata a quella per la liberazione nazionale. La dimensione militante e quella sociale non possono essere separate, in quanto, come afferma (la ricercatrice e attivista italo-palestinese) Abu Samra, «*sono due strategie che scaturiscono dalla stessa visione, una visione che interpreta la liberazione nazionale dall'oppressione coloniale come il primo passo necessario per l'emancipazione sociale e di conseguenza per il superamento della struttura patriarcale e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. In questo senso, il femminismo palestinese ha contribuito a una analisi più sofisticata e radicale del patriarcato, individuandone il legame inscindibile con il sistema imperialista. La liberazione nazionale e sociale, quindi, sono considerate due facce della stessa medaglia e sono state concepite in una visione rivoluzionaria ed internazionalista della lotta congiunta dei popoli oppressi*».

È stato infatti osservato che, quando viene data loro possibilità di intervenire nei processi di pacificazione, le donne contribuiscono considerevolmente al raggiungimento della pace grazie a un approccio collaborativo che permette loro di organizzarsi al di là delle divisioni culturali e settarie interne alla comunità²³¹. La ricerca suggerisce che un tale approccio, capace di incorporare le preoccupazioni e i bisogni di diversi gruppi demografici (ad esempio gruppi religiosi, etnici e culturali), aumenta le prospettive di stabilità a lungo termine, riducendo la probabilità di fallimento dello Stato, insorgenza di conflitti e

.....
229 T. JACOBY, B.E. SASLEY, *Gender relations and national security in Israel*, Manchester University Press, 2002. Disponibile online [qui](#).

230 L. ALSAAFIN, *The role of Palestinian women in resistance*. Open Democracy, 2014. Disponibile online [qui](#).

231 Council on Foreign Relations [CFR] (n.d.), *Woman's participation in peace process: Why it matters*. Disponibile online [qui](#).

povertà. In particolare, nel caso del conflitto israeliano-palestinese, le donne israeliane e palestinesi hanno da tempo costruito coalizioni tra linee nazionali, etniche e religiose per guidare gli sforzi non violenti volti a promuovere la sicurezza e l'accesso ai servizi di base. Ne è un esempio l'associazione "*Women Wage Peace (le donne fanno la pace)*". Come si apprende dal sito ufficiale, si tratta del più grande movimento israeliano del Paese, fondato nell'estate del 2014, a cui aderiscono decine di migliaia di membri appartenenti alle frange politiche di destra, centro e sinistra, ebrei e arabi, religiosi e laici, dal centro del Paese alle periferie, donne dai kibbutz e dagli insediamenti, e tutti quelli uniti per una richiesta di un mutuo accordo non violento condiviso da entrambe le parti²³². In una frase, le donne palestinesi non hanno intenzione di rimanere confinate ai ruoli domestici, intendendo piuttosto partecipare alla costruzione del Paese²³³.

Per i palestinesi che vivono sotto occupazione il degrado e l'alienazione delle fonti idriche, lo sfruttamento delle risorse naturali e la deturpazione del loro ambiente sono violazioni sintomatiche di un controllo totalizzante da parte della potenza occupante con forti impatti sulla quotidianità²³⁴. Nonostante le sue piccole dimensioni, la Palestina ospita circa il 3% della biodiversità globale, ricca di oltre 2.000 specie di piante selvatiche; di queste circa 800 sono considerate rare, 54 endemiche²³⁵. Comprendendo il valore dei terreni agricoli e l'importanza dell'agricoltura come mezzo di sussistenza per i palestinesi, Israele ha esercitato pressioni, durante i negoziati di Oslo, al

.....
232 La pagina ufficiale del movimento è disponibile [qui](#).

233 U. DE GIOVANNANGELI, *Le donne sono il futuro della Palestina. Non torneremo in cucina*, Parla Hanan Ashrawi. Oltremare, 21 marzo 2018. Disponibile online [qui](#).

234 United Nations General Assembly. *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, (Human Rights Council report. A/HRC/25/67), 2019. Disponibile online [qui](#).

235 Environmental Quality Authority [EQA], *State of Palestine. Fifth national report. CBD report*. [Convention on Biological diversity], 2015. Disponibile online [qui](#).

fine di classificare la maggior parte dei terreni agricoli della Cisgiordania come Area C, quindi sotto diretto controllo israeliano²³⁶. Ciò significa che più del 67% delle terre agricole della Cisgiordania è rimasto direttamente sotto il completo controllo dell'occupazione e, alla stessa stregua, il governo intende "urbanizzare" i palestinesi dei Territori Occupati, relegandoli nei centri delle città e dei villaggi.

Da sempre, in tutto il mondo concepita come esempio dell'intimo rapporto con la terra, profondamente intrecciata con identità, credenze popolari e valori comunitari, l'agricoltura in Palestina è considerata un vero e proprio pilastro della resilienza a fronte dell'occupazione israeliana. Oltre che principale fonte di reddito per migliaia di famiglie, l'agricoltura è parte fondante della sfera sociale e culturale dei Territori Palestinesi, spirito guida della resistenza dei contadini arabi per l'autodeterminazione. In questo scenario, l'agricoltore palestinese rappresenta la prima efficace arma di resistenza contro l'occupazione²³⁷. A maggior ragione, alla luce di quanto enunciato, le donne palestinesi svolgono un ruolo fondamentale tanto nell'economia di sussistenza quanto nella resistenza²³⁸.

EcoPhilics, voci e azioni per la resistenza

Nel 1948 il conflitto che portò alla nascita dello Stato di Israele causò l'espulsione di massa e lo spostamento di oltre 700.000 palestinesi dalle loro case, villaggi e città. Dopo 74 anni da questa espulsione lo sfollamento dei profughi palestinesi è diventata una realtà quotidiana.

.....
236 Per approfondimenti, *What are areas A, B, and C of the occupied West Bank?* Al Jazeera, 11 settembre 2019. Disponibile online [qui](#).

237 J. TALAB AL-AMLEH, M. ALHOUSANI, M. *Agriculture as resistance*. Land Research Center, 2020. Disponibile online [qui](#).

238 A. HODALI, (Agricultural Development Association-PARC), *Palestinian women empowerment in rural areas: 35 years of achievements in collaboration with PARC and rural women*. In CIHEAM (Cur.), *Strengthening the role of women in rural and agricultural areas. Obstacles and opportunities*. (pp. 14-17), CIHEAM-UfM. Disponibile online [qui](#).



Foto Il lanciatore di fiori, Gerusalemme 2019, di Francesco Riccio

I palestinesi che sono stati costretti a fuggire o sono stati espulsi da quello che oggi è Israele hanno il diritto al ritorno così come stabilito dal diritto internazionale, tuttavia, nella pratica non hanno molte prospettive di poter tornare nelle loro case (molte delle quali distrutte), villaggi e città di provenienza. Israele non ha mai riconosciuto questo loro diritto e negare una casa ai palestinesi è proprio al centro dell'apartheid imposta da Israele ai palestinesi²³⁹. Ancora oggi per la costruzione degli insediamenti israeliani vengono confiscate terre palestinesi, demolite case, sradicati alberi.

Attualmente circa sette milioni di palestinesi rimangono

.....
239 Amnesty International, *Apartheid israeliano contro i palestinesi*, 2022. Disponibile online [qui](#)

rifugiati²⁴⁰. A dispetto di questa diaspora, numerosi sono i residenti nella Palestina storica. Qui i palestinesi costituiscono circa metà della popolazione totale (l'altra metà è composta da israeliani), a conferma di una causa ancora viva. Fra mille difficoltà, il popolo palestinese cerca di esistere e resistere nella propria terra, portando avanti una forma di resistenza attiva e non violenta.

Riferendosi al conflitto israelo-palestinese, Ashley Dawson, studioso del dipartimento di Scienze umane ambientali presso la City University di New York, definisce la segregazione nelle terre palestinesi un "apartheid ecologico"²⁴¹, proprio perché strettamente connesso alla terra e drammaticamente segnato dallo sfruttamento delle risorse naturali e dalla deturpazione ambientale.

Contro il colonialismo verde²⁴² c'è chi tuttavia risponde con una resistenza ecologica, portando alla luce le bellezze palestinesi²⁴³, nella consapevolezza che l'unica possibilità che i palestinesi hanno è quella di andare avanti, di rimettere in piedi le cose e di cercare di immaginare un futuro completamente diverso. Contrariamente a quanto dichiarato da Ben Gurion, tra i padri fondatori di Israele, il quale affermò che "i vecchi rifugiati moriranno, i giovani dimenticheranno", nonostante tutte

.....

240 Il calcolo tiene conto sia dei rifugiati che dei palestinesi internamente dislocati (IDPs), ossia quegli individui o gruppi di persone che sono stati obbligati a fuggire o a partire dalle proprie case in seguito a conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata e violazioni dei diritti umani ma che non hanno attraversato il confine di un altro Stato internazionalmente riconosciuto. Per approfondimenti, consultare il seguente [link](#).

241 Ashley Dawson affronta il tema dell'apartheid ecologico nel suo libro *Extreme Cities: The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change* (2017), come riportato da Voci Globali in un articolo disponibile online [qui](#).

242 L. PERSAVALLI, *Biodiversity loss in Palestine. The green colonialism*. ZERO CO2, 18 maggio 2021. Disponibile online [qui](#).

243 La Palestina è un Paese con una ricca biodiversità. Grazie alla sua posizione geografica all'incrocio di tre continenti, questa piccola area comprende vari ecosistemi che offrono una grande varietà di splendidi panorami.

le difficoltà, fortunatamente le cose non sono andate proprio così. Le nuove generazioni cercano sempre di più di far sentire la loro voce. Come spiegato dal ricercatore Mouin Rabbani, è anche una nuova generazione di palestinesi che sa di dover combattere da sola perché abbandonata dalla comunità internazionale che rinnega, quando si tratta di Palestina, anche i principi basilari del diritto umanitario e internazionale²⁴⁴.

Dalla preziosa conversazione avuta con un gruppo di attiviste palestinesi, come emerge nel prosieguo di questo saggio, tra gli esempi di resistenza ecologica palestinesi c'è *EcoPhilics*, la prima realtà di escursionismo ecologico in Cisgiordania. Volta alla raccolta dei rifiuti nelle aree rurali e alla sensibilizzazione del pubblico e delle autorità sull'importanza del riciclaggio, l'iniziativa nasce anche e soprattutto come forma di resistenza pacifica.

La tutela dell'ambiente è amore per la terra. Lo sanno bene Maysan, Nouran, Afnan, Christina, Fatma ed Emilia, che insieme si prendono cura della propria casa, di una terra occupata, usurpata, che a piedi la attraversano per poterne riscoprire ogni volta la bellezza, e per lasciare che gli stessi abitanti e turisti possano esplorarla, amarla e raccontarla a loro volta.

Questioni quali la tutela ambientale e la parità di genere finiscono spesso per essere relegate a preoccupazioni secondarie di fronte alle oggettive priorità imposte da una guerra. Costretti a decenni di occupazione israeliana e a crescenti violazioni dei diritti umani, fuggire potrebbe risultare l'unica strada percorribile per un giovane. Eppure, la maggior parte dei palestinesi sceglie di rimanere e resistere. E le necessità, per coloro che rimangono, potrebbero oggettivamente ridursi all'essenziale: sopravvivere, sottrarsi alla prigionia, condurre una vita quanto più possibilmente tranquilla e nella norma, almeno finché è concesso. Quella del degrado ambientale, pertanto, è solo l'ennesima delle insicurezze appese al collo dei palestinesi, che vivono di fatto un'esistenza precaria sin dalla

.....
244 C. Cornet, *Le nuove voci palestinesi*, Internazionale, maggio 2021. Disponibile online [qui](#).

nascita.

«*Ma non può rimanere un vizio*», fa presente Emilia, che da 15 anni vive a Birzeit insieme alla propria famiglia, dove insegna italiano. «*Ed è anche questo che noi stiamo cercando di comunicare attraverso EcoPhilics – continua - La tutela dell'ambiente non è un lusso, non è qualcosa di cui puoi fare a meno; piuttosto è una necessità, che se non affrontata andrà a danneggiare tutti, e a quel punto probabilmente sarà irrilevante parlare di israeliani e palestinesi*».

EcoPhilics nasce alla fine del 2017, dalla volontà e dalla sensibilità ambientale di 5 giovani studentesse palestinesi della facoltà di biologia di Birzeit che, insieme alla loro insegnante di italiano, Emilia, decidono di fondare un gruppo con l'intenzione di ripulire i Territori Palestinesi Occupati da rifiuti e microplastiche. Passeggiando lungo aree verdi, foreste, valli e sorgenti della Cisgiordania, EcoPhilics promuove l'attività escursionistica come pratica salutare e mezzo sostenibile di conoscenza di questa terra, tanto ricca quanto martoriata, sensibilizzando al contempo la comunità sull'inquinamento ambientale.

«*Il fatto che siamo un gruppo di sole donne è casuale; la nostra è una realtà aperta a tutti, senza distinzione alcuna, sebbene, effettivamente, non abbiamo sentito né sentiamo il bisogno di ricorrere a un aiuto maschile per organizzare quel genere di cose di cui solitamente si occupano gli uomini, soprattutto quando si fa escursionismo*».

Maysan e le sue compagne erano solite prendere parte alle escursioni organizzate da un altro gruppo di persone. «*La cura del territorio e l'attenzione verso l'ambiente non rientrano affatto tra i loro principi*», tuttavia - fa presente la fondatrice, Maysan - così abbiamo creato un nuovo gruppo, con l'intento di combinare escursionismo ed ecologia».

EcoPhilics non pretende di risanare la Palestina. «*Siamo consapevoli che la nostra iniziativa non potrà essere risolutrice, che lo sporco tornerà. Ma la natura palestinese è ricca, diversificata, e deve essere preservata, sebbene i terreni siano fortemente inquinati e sempre più degradati*». Maysan, Nouran, Afnan, Christina, Fatma ed Emilia credono fermamente nella possibilità di affidare alla loro terra un seme nuovo,

«che contribuisca quantomeno ad evidenziare il problema e che sviluppi nel tempo una consapevolezza nei palestinesi riguardo ai danni derivanti dal gettare rifiuti per terra, in particolare la plastica».

La loro presenza non è sempre ben gradita; *«un paio di volte è capitato di incontrare dei coloni e non è mai stata un'esperienza gradevole – condivide Emilia – perché ci hanno fatto capire che non eravamo benvenuti in quella che percepiscono come zona loro».* Maysan, che si trova attualmente a Monaco per motivi di studio, confessa di aver realizzato quanto sia impegnativo in Palestina intraprendere un'attività tanto semplice quanto l'escursionismo solo dopo essersi trasferita in Europa. *«In Palestina, a causa dell'occupazione, perseguire una qualsiasi iniziativa è di per sé complicato. Venendo in Europa ho compreso quanto sia normale sentirsi tranquilli, al sicuro, affatto scontato nella mia terra. Non devi guardarti intorno mentre stai camminando perché temi di dover scappare da potenziali aggressori».*

Nonostante le iniziali difficoltà, l'iniziativa è riuscita a prendere piede, riscontrando nei cittadini palestinesi un interesse e un coinvolgimento sempre maggiori. Il gruppo, sempre più numeroso, trascorre intere giornate all'aria aperta con il comune intento di ripulire l'area da rifiuti e pattume di ogni genere. I volontari sono poi soliti condividere il pasto che hanno portato da casa o che insieme cucinano al momento. Oggi, dopo circa tre anni di attività, è per loro motivo di orgoglio constatare che iniziative simili sono state intraprese in Palestina. *«Questo lascia ben sperare, mi fa davvero molto piacere», afferma Maysan. «Inoltre, molte mamme stanno partecipando alle escursioni che organizziamo e sono solite portare anche i propri figli. Ed è un bene, perché le donne sono generatrici e gestrici; avendo la capacità di fare la differenza sulle prossime generazioni, la loro sensibilità nei confronti del problema ambientale può essere utilizzata a vantaggio di un protagonismo funzionale»,* aggiunge Emilia.

Oltre all'attaccamento al territorio e alla consapevolezza ambientale, quel che guida e ispira le fondatrici di *EcoPhilics* sembra essere il retaggio di una memoria nostalgica, mai vissu-

ta in prima persona, vista la loro giovane età, tramandata piuttosto da chi era ancora solito prendersi cura quotidianamente di quei territori prima dell'occupazione israeliana. Questa conclusione, che durante l'intervista restava sostanzialmente una mia percezione, viene confermata da una delle ragazze»

"Mio nonno mi racconta sempre di questa terra, mi racconta spesso di quando le persone erano abituate a fare giardinaggio, dedicandosi alla semina e al raccolto - spiega Nouran - Prendersi cura della terra allora era un'abitudine per i palestinesi. C'è la tendenza a fare un confronto tra lo stato di sporcizia e noncuranza che affligge buona parte dei Territori Occupati con il livello di pulizia di cui invece godono generalmente i territori israeliani - continua - Quando sentiamo dire ciò, pensiamo alla semplicità di questi territori prima dell'occupazione, a come le persone se ne prendevano cura, e a come questo appartiene pertanto alla nostra persona. Ciò che queste splendide donne, che sono le mie compagne, ed io vogliamo fare è del nostro meglio per mantenere pulito quel che abbiamo, riacquisendo e diffondendo un'abitudine che i palestinesi hanno dimenticato. Vogliamo riportare quella semplicità tra le persone».

/VANUATU, UN ESEMPIO DI MOBILITÀ UMANA LEGATA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

di Maria Palumbo

Il contesto delle isole

Vanuatu, come molti altri Paesi del mondo, affronta da anni le numerose conseguenze del cambiamento climatico. Classificato come Least Developed Country (LDC), Paese a minor livello di sviluppo, per le sue condizioni di vulnerabilità, è composto da 83 piccole isole (con un'estensione poco più grande dell'Abruzzo) che sono quotidianamente soggette a terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tsunami e inondazioni²⁴⁵. Vanuatu si trova nella sotto-regione melanesiana dell'Oceania ed è suddiviso in sei province abitate da più di 270.000 persone che, per la maggior parte, dipendono da agricoltura, pesca e risorse marine. Più del 75% della popolazione residente nelle zone rurali basa la propria attività agricola su tecniche di rotazione e coltivazione che stanno diventando sempre più insostenibili e minacciate dagli impatti negativi dei cambiamenti climatici. Le comunità rurali che vivono vicino alla costa sono quotidianamente a rischio sia di siccità e che di inondazioni sempre più frequenti a causa dell'intensificazione di cicloni tropicali come El Niño e La Niña²⁴⁶. La posizione geografica, unita alla bassa elevazione della maggior parte delle coste rispetto al livello

.....
245 M. WEWERINKE-SINGH, D. HINGE SALILI, *Between negotiations and litigation: Vanuatu's perspective on loss and damage from climate change*, 2019, Climate Policy. Disponibile online [qui](#).

246 Ibid.

del mare (solo 0,9 m), ha portato a considerare Vanuatu come il Paese più a rischio al mondo per cause naturali. Infatti, sia l'impatto che la frequenza delle catastrofi naturali sono estremamente elevati²⁴⁷. Inoltre gli impatti ambientali hanno - con effetto a catena - conseguenze dirette e indirette sugli abitanti, chiamati i ni-Vanuatu. Gli tsunami e l'innalzamento del livello del mare, che producono l'erosione costiera, e le forti piogge creano condizioni di vita insostenibili per la popolazione che, nel peggiore dei casi, è costretta a migrare aumentando in modo sostanziale il rischio di conflitti sociali²⁴⁸.

Nel corso degli anni, Vanuatu ha subito un aumento della frequenza e dell'entità degli impatti negativi del cambiamento climatico. Si pensi per esempio, al ciclone Pam del 2015 che ha avuto un impatto del 64% sul PIL nazionale²⁴⁹. Alcuni studi dimostrano che il cambiamento climatico sta determinando al contempo l'aumento della siccità e dei fenomeni climatici estremi con forti conseguenze sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare²⁵⁰. Molti impatti negativi legati agli stravolgimenti del clima producono quelli che vengono chiamati *Loss & Damage* (L&D), danni e perdite - fisiche e non - che vanno oltre ciò che può essere ridotto o evitato attraverso gli esistenti meccanismi di mitigazione e adattamento²⁵¹. Secondo un rapporto

.....
247 UNITED NATIONS UNIVERSITY, *World Risk Report 2016: Inadequate infrastructure pushes up the risk of disaster: World Risk Report 2016 on the consequences of possible extreme natural events in 171 countries*, 2016, ScienceDaily. Disponibile online [qui](#).

248 K. DAVIES, *Social Implications of Climate Change in Vanuatu: Potential for Conflict, Avenues for Conflict Prevention, and Peace Building*, 2019, Toda Peace Institute, Policy Brief No.35. Disponibile online [qui](#).

249 Ibid.

250 G.J. HUGO, R.D. BEDFORD, *Population movement in the Pacific: a perspective on future prospects*, Wellington: Department of Labor, 2012

251 La mitigazione si riferisce alle azioni messe in atto (come la riduzione delle emissioni di gas serra) per affrontare le cause del cambiamento climatico mentre l'adattamento a misure utili per aiutare le popolazioni ad adeguarsi e ad aggiustare i loro comportamenti per affrontare al meglio i cambiamenti climatici

volto a condurre un'analisi finanziaria sul L&D presenti e futuri di Vanuatu, nei prossimi 50 anni le isole spenderanno circa 330 milioni di dollari per far fronte alle conseguenze²⁵² dell'aumento delle temperature medie, dell'aumento delle precipitazioni, dell'innalzamento del livello del mare e dell'erosione costiera²⁵³. Anche la migrazione indotta dal clima, unita alle connesse vulnerabilità quali la perdita di sicurezza, di diritti legali, di salute, di benessere, di reti sociali, di proprietà e di possesso²⁵⁴, può essere inquadrata nel contesto del L&D per i migranti²⁵⁵.

Vanuatu: in prima linea a supporto del concetto di Loss & Damage nel regime per il cambiamento climatico

Fin dal 1991, Vanuatu è stato in prima linea nella lotta per il riconoscimento del meccanismo di L&D come elemento chiave nel quadro delle Convenzioni e Accordi sui cambiamenti climatici e per la creazione di un meccanismo internazionale che affrontasse i danni e le perdite dovuti dai cambiamenti climatici²⁵⁶. Tra i principi portati avanti dall'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari (AOSIS), guidata da Vanuatu, si trovano: la necessità di distinzione del L&D dalle misure di adattamento, l'importanza dell'arena politica come spazio adeguato di discussione, il ri-

.....
252 Pacific Catastrophe Risk Assessment and Financing Initiative, *Country risk profile: Vanuatu*, 2011, PCRAFI. Disponibile online [qui](#)

253 World Bank. *Vanuatu - Increasing Resilience to Climate Change and Natural Hazards Project: restructuring*, 2017, Washington, D.C.: World Bank Group. Disponibile online [qui](#).

254 B. MAYER, *Migration in the UNFCCC Workstream on Loss and Damage: An Assessment of Alternative Framings and Conceivable Responses*, *Transnational Environmental Law*, 6(1), 107-129, 2017.

255 A. HESLIN et al., *Displacement and Resettlement: Understanding the Role of Climate Change in Contemporary Migration*, In R. MECHLER et al. *Loss and damage from climate change. Concepts, methods and policy options*, 2018, Springer, Cham. pp. 237-258.

256 United Nations, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, 1992.

conoscimento della responsabilità dei Paesi sviluppati e della necessità di un sistema di compensazione concreto²⁵⁷. Anche grazie ai numerosi sforzi dell'AOSIS, nel 2013 è stato istituito il *Warsaw International Mechanism* (WIM): si tratta del primo meccanismo internazionale che affronta i danni e le perdite causati dai cambiamenti climatici e riconosce che il concetto di L&D implica più di ciò che può essere mitigato o ridotto dall'adattamento²⁵⁸. Tuttavia, nonostante gli sforzi per la creazione del WIM, lo strumento non è mai stato sufficientemente finanziato. Sebbene il Paese riconosca e apprezzi l'importante lavoro analitico svolto dal Meccanismo di Varsavia, tra cui la creazione di una Task Force on Displacement per "*sviluppare raccomandazioni per lo sviluppo di approcci integrati per evitare, ridurre e affrontare la migrazione correlata agli impatti negativi del cambiamento climatico*"²⁵⁹, si ritiene che la portata delle azioni necessarie per affrontare il L&D non sia adeguatamente finanziata attraverso il WIM²⁶⁰. Finora, infatti, il lavoro analitico svolto non è stato minimamente tradotto in azioni e finanziamenti concreti, come richiesto dal suo terzo obiettivo²⁶¹.

Per molti anni Vanuatu ha lottato per includere elementi finanziari a sostegno dell'attuazione delle azioni del WIM, ma senza successo. Già nel 2015 al momento della firma dell'Accordo di Parigi, i Paesi sviluppati avevano escluso la questio-

.....
257 S. HUQ, R.M. DE SOUZA, *Climate compensation: how loss and damage fared in the Paris agreement*, 2016, New Security Beat.

258 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session, held in Warsaw from 11 to 23 November 2013. Addendum. Part two: Action taken by the Conference of the Parties at its nineteenth session*, 2014, FCCC/CP/2013/10/Add.3.

259 UNFCCC, *Decision 1/CP.21 - Adoption of the Paris Agreement para. 49*, 2015, UN Doc FCCC/CP/2015/10/Add.1

260 C. BARTLETT, Consigliere del ministro Ralph Regenvanu di Vanuatu sul cambiamento climatico, intervista Skype del 19 sett. 2019.

261 Republic of Vanuatu, *Submission by the Republic of Vanuatu To the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage of the UNFCCC*, 2018. Disponibile online qui.

ne del risarcimento da tutto ciò che riguardava l'argomento del Loss & Damage²⁶². Questo, a detta dello stato di Vanuatu, è strettamente connesso alla paura delle responsabilità che questi Stati dovrebbero assumersi per coprire i costi delle loro azioni di supporto²⁶³. Nella *submission* di Vanuatu al comitato esecutivo del 2018²⁶⁴ il Paese ha sottolineato ancora una volta quanto tutto ciò sia dovuto alle forti azioni di respingimento provenienti da alcuni Paesi sviluppati, membri del Comitato. Il ministro degli Esteri del Paese, Regenvanu, ha indicato gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita come i più ostruttivi nei colloqui della COP25 a Madrid. Lo stesso fallimento è stato registrato a Glasgow, in occasione della COP26, dove Stati Uniti e UE hanno impedito l'istituzione del "*Glasgow Facility on Loss and Damage*", l'organismo richiesto da ben 134 Paesi per garantire sostegno finanziario ai tanti Paesi che già sono costretti a subire danni enormi a causa del collasso climatico. Per il governo di Vanuatu, tutto ciò è dovuto a ragioni economiche e finanziarie. Sebbene, i Paesi sviluppati affermino di includere i fondi dedicati al L&D dei Paesi in via di sviluppo nei loro bilanci umanitari, secondo il governo, questi ultimi non sono che una frazione dell'intera somma di denaro necessaria per affrontare perdite e danni effettivi²⁶⁵. Ad esempio, per coprire i danni provocati da un solo ciclone sono stati necessari all'incirca 550 milioni di dollari USA, mentre l'importo del sostegno umanitario ricevuto da Vanuatu per affrontare le conseguenze del ciclone Pam è stato di circa 50 milioni di dollari²⁶⁶.

Vanuatu ha provato in diverse occasioni a richiamare i Paesi con le economie più avanzate – e con più emissioni storiche – a fare la loro parte nella lotta contro il cambiamento clima-

.....
262 J. MACE, R. VERHEYEN, *Loss, damage and responsibility after COP21: all options open for the Paris agreement*, 2016, RECIEL 25(2).

263 . BARTLETT, *intervista Skype del 19 Sett. 2019*.

264 Republic of Vanuatu, 2018, *op. cit.*

265 C. BARTLETT, *intervista Skype del 19 Sett. 2019*.

266 Ibid.

tico e nel fornire aiuto alle nazioni più fragili. Allo stesso tempo il Paese è diventato un vero esempio nell'azione per il clima. Sebbene sia già *carbon-negative*, ovvero assorbe più emissioni di CO₂ di quante ne produce, si sta impegnando ad andare ancora oltre, eliminando quasi completamente i combustibili fossili con l'obiettivo di generare entro il 2030 il 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, proprio in occasione del vertice sul clima di Glasgow dove le Nazioni Unite hanno esortato tutti i Paesi a rafforzare i loro contributi determinati a livello nazionale (NDC) per l'azione per il clima, entro la fine del 2022, Vanuatu è stato tra i pochi Paesi (solo 12) che lo hanno fatto. Di recente, il 27 maggio 2022, il primo ministro di Vanuatu, Bob Loughman, ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza climatica. Si tratta più che altro di un'azione simbolica, senza alcuna conseguenza pratica significativa, con la quale ancora una volta il Paese cerca di sollecitare le nazioni più inquinanti ad adeguare il loro comportamento all'urgenza dettata dalla crisi climatica in corso.

La migrazione ambientale interna

I disastri climatici producono enormi difficoltà in termini di sicurezza e benessere per i ni-Vanuatu costretti a dover scegliere di abbandonare le proprie case in cerca di luoghi più sicuri dove vivere. Nonostante la mancanza di dati nazionali completi sulle migrazioni all'interno del Paese, è stato possibile calcolare il numero di persone colpite dai singoli eventi a insorgenza improvvisa. Ad esempio, il ciclone tropicale Pam ha avuto un forte impatto su 188.000 persone provocando lo sfollamento di oltre 65.377 di esse²⁶⁷. Inoltre, la migrazione è essa stessa fattore scatenante di molti altri impatti negativi a scapito della popolazione. Infatti, sebbene in alcuni casi la

.....
267 Vanuatu National Disaster Management Office NDMO, *National Policy on Climate Change and Disaster-Induced Displacement*, 2018. Disponibile online [qui](#).

migrazione sia un piano di adattamento positivo, non rimane priva di conseguenze che - in questo caso - sono riconducibili a perdite (loss) e danni (damage) non evitabili dalle esistenti misure di mitigazione o adattamento. Le problematiche legate alla mobilità forzata sono strettamente connesse al fatto che a Vanuatu esiste un forte legame tra la popolazione e la terra, che non ha solo una rilevanza in termini economici, ma è anche una presenza permanente nella vita dei ni-Vanuatu in termini psicologici e culturali²⁶⁸. Già il nome del Paese che deriva dalla parola "vanua", cioè "terra", è indice di quanto la popolazione e la terra siano inscindibili. Inoltre, molti abitanti fanno affidamento sulla grande varietà di biodiversità presente sulle isole, dalla quale dipendono per il proprio sostentamento²⁶⁹.

Proprio per i motivi sopra citati, la migrazione climatica presenta diverse difficoltà. Infatti, il trasferimento programmato delle popolazioni colpite dal cambiamento climatico richiede un complesso percorso di trattative tra i capi dei villaggi locali e i proprietari terrieri rispetto alla disponibilità della terra e al trasferimento di proprietà. Ciò è dovuto al fatto che la proprietà terriera è regolata solo da consuetudini e non da leggi scritte o da titoli²⁷⁰. Inoltre, anche rispetto al ricollocamento degli sfollati, ci sono sempre stati dei dettagli poco chiari quali: chi avrebbe finanziato il processo, chi avrebbe risarcito i migranti, in quali aree si sarebbero dovuti reinsediare, da quando e per quanto tempo, e chi avrebbe fornito loro servizi e utenze²⁷¹. La mancanza di una guida internazionale e nazionale ha esacerbato i conflitti con le comunità di accoglienza. In particolare, i punti di discussione hanno riguardato la scarsità

.....
268 J. CAMPBELL, O. WARRICK, *Climate Change and Migration Issues in the Pacific*, 2014, Fiji: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Pacific Office. Disponibile online [qui](#).

269 K. Davies, 2019, *op. cit.*

270 *bid.*

271 J. SCHAAR, *The relationship between climate change and violent conflict*, 2018, Working paper, Sida. Disponibile online [qui](#).

delle risorse e l'insicurezza alimentare²⁷². Un esempio di questi conflitti è il caso dell'isola di Embryon nella quale, quasi 60 anni fa, una parte della popolazione fu reinsediata a causa di un forte terremoto; dopo diverse complesse trattative, fu ricollocata in un'area vicino alla capitale ritenendo questa la soluzione più semplice in termini di integrazione. Tuttavia, recentemente si sono verificati casi di forti conflitti e controversie legati alla proprietà terriera che hanno visto coinvolti i figli e i nipoti delle popolazioni originariamente reinsediate²⁷³. Inoltre, generalmente gli abitanti - la maggior parte dei quali proviene dalle province di Tafea, Malampa e Penama²⁷⁴ - tendono a spostarsi dalle aree rurali verso quelle urbane, normalmente verso la provincia di Shefa dove si trova la capitale, Port Vila. Nel corso degli anni, ciò ha portato alla formazione di insediamenti informali intorno alle aree urbane. Il sovraffollamento di questi insediamenti ha reso gli spazi poco sicuri, senza un adeguato accesso all'acqua e all'elettricità, e vulnerabili ai continui impatti ambientali. A Port Vila questa situazione ha raggiunto circa 15.400 persone nel 2019 ed è emersa anche in altre parti del Paese: Blacksands, Mele e Mele Maat, Freshwota, Seaside town e Eratap²⁷⁵.

Trovare una soluzione stabile per le persone colpite dal cambiamento climatico a Vanuatu è un processo delicato, non solo per le questioni legate alla redistribuzione della terra, ma anche per altri tipi di problemi come quelli legati al sistema delle infrastrutture, della salute, dell'istruzione e dei servizi²⁷⁶. Ciò richiede il coinvolgimento di molti attori e agenzie differenti dei diversi livelli di governance. Finora, tuttavia, gli organismi internazionali per la pace e la sicurezza hanno affrontato la delicata situazione di Vanuatu solo parzialmente. Nessuna risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite fa riferimento

.....
272 Ibid.

273 C. BARTLETT, *intervista Skype del 19 sett. 2019*.

274 Vanuatu NDMO, 2018, *op. cit.*

275 Ibid.

276 Ibid.

a Vanuatu, mentre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) vi ha fatto riferimento solo in tre brevissime risoluzioni. In particolare, nella 45/230 del 1990²⁷⁷ e nella 47/161 del 1993²⁷⁸ l'UNGA ha sottolineato la necessità di continuare ad assistere economicamente il Paese ma senza richiamare in modo particolare l'attenzione sui problemi ambientali che lo affliggono. Nella terza risoluzione UNGA, 70/78 del 2015²⁷⁹, il riferimento alla difficile situazione climatica di Vanuatu è più specifico, ma in nessuno di questi casi si fa riferimento alla situazione di sfollamento indotto dal clima. La situazione appare leggermente diversa quando si analizza la Revisione Periodica Universale (UPR) effettuata sotto il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. In ogni ciclo della revisione, emergono riferimenti agli impatti negativi dei cambiamenti climatici. L'argomento è evidenziato sia nella presentazione nazionale che in quella fornita dagli altri stakeholder e nel report dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR). Se si guarda a quella nazionale è incluso un riferimento alla migrazione climatica riguardante un gruppo di persone dell'isola di Ambae sfollato in seguito agli impatti del ciclone Pam nel 2015²⁸⁰. Inoltre, ci sono numerosi riferimenti alle strategie e ai meccanismi interni implementati in relazione alla riduzione del rischio di catastrofi e alla protezione delle comunità colpite dal cambiamento climatico²⁸¹.

.....
277 UN General Assembly, *Assistance to Benin, the Central African Republic, Ecuador, Madagascar and Vanuatu: resolution / adopted by the General Assembly*, A/RES/45/230, 1990. Disponibile online [qui](#).

278 UN General Assembly, *Economic assistance to Vanuatu: resolution/ adopted by the General Assembly*, A/RES/47/161, 1992. Disponibile online [qui](#).

279 UN General Assembly, *Extension of the preparatory period preceding the graduation of the Republic of Vanuatu from the least developed country category / adopted by the General Assembly*, A/RES/70/78, 2015. Disponibile online [qui](#).

280 UN Human Rights Council, *Universal Periodic Review – Vanuatu*. Disponibile online [qui](#).

281 Ibid.

Quest'ultimo tema è ribadito anche nel *Voluntary National Review (VNR)* sull'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile presentata nel 2019²⁸². Il *Vanuatu 2030 The People's Plan (The Plan)* contiene gli obiettivi di sviluppo nazionale fissati per tradurre la visione nazionale in azioni concrete basandosi sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030²⁸³. Nell'ambito dell'obiettivo 13 degli SDG, riferito all'azione per il clima, Vanuatu ha tradotto gli obiettivi degli SDG mettendo in atto molte azioni diverse. In particolare, per l'indicatore 13.1.2²⁸⁴, ha stabilito la "Politica Nazionale sui Cambiamenti climatici e la Riduzione del Rischio di Catastrofi 2016 - 2030". Questa politica mira a garantire che le comunità e i sistemi nazionali acquisiscano capacità di resilienza per affrontare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici. Essa opera in un'ottica di riduzione del rischio, identificando, valutando e riducendo i rischi sia a livello nazionale che locale²⁸⁵. Per l'implementazione degli indicatori SDG 13.1.1, 13.1.2, 13.3.1, 13.3.2²⁸⁶, ha istituito sistemi di monitoraggio a supporto del rilevamento di pericoli vulcanici e tsunami e piani provinciali di catastrofe. Inoltre, il piano nazionale del programma scolastico richiede che tutte le

.....
282 Sustainable Development Goals Knowledge Platform - High Level Political Forum. Disponibile online [qui](#).

283 Republic of Vanuatu, *Republic Of Vanuatu Voluntary National Review On The Implementation Of The 2030 Agenda For Sustainable Development*, 2019. Disponibile online [qui](#).

284 SDG 13.1.2: Numero di paesi con strategie nazionali e locali di riduzione del rischio di catastrofi.

285 Republic Of Vanuatu, 2019, *Op. Cit.*

286 SDG 13.1.1: numero di morti, persone scomparse e persone colpite da calamità per 100.000 persone; SDG 13.1.2: numero di paesi che adottano e attuano strategie nazionali di riduzione del rischio di catastrofi in linea con il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030; SDG 13.3.1: numero di paesi che hanno integrato mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e allerta precoce nei piani scolastici nelle scuole primarie, secondarie e terziarie; SDG 13.3.2: numero di paesi che hanno comunicato il rafforzamento delle capacità istituzionali, sistemiche e individuali per attuare azioni di adattamento, mitigazione, trasferimento tecnologico e sviluppo.

scuole implementino programmi ambientali fornendo alle famiglie informazioni sulle misure di adattamento e resilienza²⁸⁷. Infine, per quanto riguarda l'indicatore 13. a.1²⁸⁸, in attesa dell'accreditamento del Green Fund, il Paese ha creato l'Environment Trust Fund.

La definizione di una soluzione stabile per i ni-Vanuatu deve tenere in considerazione il forte legame delle comunità con la propria terra. Come abbiamo visto, per gli abitanti la terra rappresenta la propria identità e lasciarla significherebbe la rottura di questa connessione²⁸⁹.

Molte comunità ni-Vanuatu sono restie a muoversi a meno che gli impatti climatici non siano imminenti. Gli eventi a lenta insorgenza non sono percepiti come un potenziale pericolo per la loro vita e per questo motivo preferiscono non spostarsi²⁹⁰. Inoltre, molti di loro esprimono chiaramente la difficoltà di abbandonare il luogo in cui sono nati e cresciuti, evidenziando la forte distinzione che esiste con il mondo occidentale dove cambiare città o Paese rappresenta la normalità. Una recente ricerca, finalizzata a comprendere la prospettiva della comunità rispetto alla migrazione climatica²⁹¹, ha confermato che una gran parte della popolazione preferirebbe non lasciare il proprio territorio anche se ciò significasse subire conseguenze estreme. In questa ricerca, quasi la totalità delle persone intervistate ha dichiarato che, migrando, la propria cultura e la propria vita sarebbero fortemente condizionate. La manca-

.....
287 Republic Of Vanuatu, 2019, *op. cit.*

288 SDG 13.a.1: importo mobilitato di dollari statunitensi all'anno a partire dal 2020 a fronte dell'impegno di 100 miliardi di dollari.

289 J. CAMPBELL, O. WARRICK, 2014, *op.cit.*

290 L. Tailor, *For remote Vanuatu islanders, fleeing climate disasters is an uphill battle*, Thomson Reuters Foundation, 2017. Disponibile online [qui](#).

291 N. PERUMAI, *The place where I live is where I belong": community perspectives on climate change and climate-related migration in the Pacific island nation of Vanuatu*, 2018, Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island, Human Rights Department, Canada, 13(1), pp. 45-64. Disponibile online [qui](#).

ta propensione allo spostamento non deve essere associata a una poca flessibilità o adattabilità dei ni-Vanuatu, in quanto parliamo di un popolo che è sempre migrato ma che al contempo ha ogni volta considerato la possibilità del ritorno alla propria terra come imprescindibile²⁹². In molte occasioni, i ni-Vanuatu hanno utilizzato la migrazione come strategia di adattamento al cambiamento climatico, dimostrando di avere una forte capacità di resilienza²⁹³. Tuttavia, sono proprio la perdita permanente della terra e la mancanza di compensazioni o rimedi per quella perdita che rendono le comunità ni-Vanuatu meno propense a migrare²⁹⁴.

È fondamentale tenere presente tutto ciò affinché gli interventi internazionali e nazionali a supporto delle popolazioni vulnerabili ai cambiamenti climatici di Vanuatu possano basarsi su un approccio che metta al centro il ruolo delle comunità locali rispetto al tema migratorio. Le soluzioni proposte dovrebbero essere costruite tenendo in considerazione la complessità dei negoziati tra i capi dei villaggi e i proprietari terrieri, e le difficoltà delle comunità ni-Vanuatu a lasciare definitivamente la propria terra per trasferirsi all'interno o all'esterno del Paese. Secondo la maggior parte dei ni-Vanuatu, infatti, la migrazione interna è sempre la soluzione preferibile perché ciò consente loro di mantenere il legame con la propria terra, cultura e identità²⁹⁵. Politiche e interventi che non tengano conto di queste esigenze rischiano di rimanere distaccate dalla realtà ed essere fonte di rifiuto da parte della popolazione, provocando il relativo fallimento dell'azione di reinsediamento²⁹⁶.

.....
292 J. CAMPBELL, O. WARRICK, 2014, *op. cit.*

293 J. BARNETT, J. CAMPBELL, *Climate change and small island states: power, knowledge and the South Pacific*, 2015, New York: Routledge.

294 C. FARBOTKO, H. LAZRUS, *The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu*, 2012, Global Environmental Change, 382-390. Disponibile online [qui](#).

295 N. PERUMAL, 2018, *Op. Cit.*

296 J. BARNETT, S. O'NEILL, *Islands, resettlement and adaptation*, 2012, *Nature Clim Change* 2, 8-10, doi:10.1038/nclimate1334.

Al contrario, politiche e interventi con un approccio di comunità possono invece aiutare a identificare soluzioni concrete e permanenti per il reinsediamento delle comunità vulnerabili senza correre il rischio di fallimento. Le persone vulnerabili, responsabilizzate e ascoltate, rispondono meglio ai cambiamenti e ai trasferimenti²⁹⁷. In particolare, quando le comunità colpite possono esprimere una preferenza sulla destinazione e sulle modalità di spostamento, si sentono maggiormente ascoltate e rispettate e diminuisce il rischio di disadattamento. Infatti, poiché i ni-Vanuatù hanno spesso parenti e famiglie che risiedono in altre isole, lasciare loro la decisione rispetto alla destinazione del trasferimento aiuterebbe il reinsediamento perché darebbe loro la possibilità di mantenere la propria cultura, la conoscenza e il legame identitario²⁹⁸.

In riferimento all'intervento internazionale, per le comunità locali, il sostegno dovrebbe concretizzarsi, in primis, come supporto tecnico e finanziario nell'ambito del WIM. Inoltre, poiché la migrazione transfrontaliera non è la soluzione preferibile per questa popolazione, secondo gli abitanti è necessario un maggiore impegno da parte di quei Paesi che hanno maggiormente contribuito al cambiamento climatico nel fornire fondi e competenze per l'attuazione di progetti di adattamento. Secondo la popolazione, questo è l'unico modo per affrontare la migrazione connessa al cambiamento climatico. Sulla base di queste richieste, la comunità internazionale dovrebbe costruire una risposta formulando le politiche di ricollocazione con una lente comunitaria e affrontando la migrazione climatica attraverso misure di adattamento piuttosto che vedere la migrazione come l'unica e sola scelta possibile²⁹⁹.

.....
297 Ibid.

298 N. PERUMAL, 2018, *op. cit.*

299 Ibid.

La risposta nazionale alla migrazione ambientale

Le condizioni di Vanuatu rispetto agli impatti negativi dei cambiamenti climatici sono drammatiche e si stima che peggioreranno nei prossimi anni. I percorsi intrapresi per affrontare i danni e le perdite a livello internazionale non sono sufficienti e hanno spesso considerato il sistema assicurativo come una soluzione miracolosa che, pur avendo grandi potenzialità ed essendo già stato utilizzato dalla popolazione di Vanuatu, non può essere sufficiente per coprire il livello di loss & damage che la popolazione sta affrontando³⁰⁰. Il governo è consapevole del fatto che i danni subiti riguardano molte delle aree economiche e di vita del proprio Paese come le infrastrutture, l'agricoltura, la sicurezza alimentare, il sistema idrico, la salute, l'istruzione e la migrazione.

Proprio per questo motivo, Vanuatu è stato uno dei primi Paesi al mondo ad approvare una politica per disciplinare la migrazione interna causata dai cambiamenti climatici. Nel 2018 è nata la National Policy On Climate Change and Disaster-Induced Displacement 2016-2030, una politica che rappresenta il forte impegno del governo ma anche una grande consapevolezza dell'inevitabile necessità di spostamento della popolazione³⁰¹. La National Policy definisce un quadro strategico per garantire un processo migratorio in cui i diritti umani sono protetti e in cui la migrazione interna è solo una tra le possibili soluzioni. È stata creata sulla base delle diverse realtà e includendo la prospettiva di genere, il principio di inclusione, la dignità e tutto ciò che ruota attorno alla vita di una persona costretta a migrare³⁰². Attraverso questa politica il governo mira a ridurre al minimo le cause che generano lo sfollamento, comprese quelle che emergono da eventi a insorgenza lenta e da eventi improvvisi. Inoltre, cerca di minimizzare anche gli impatti negativi che

.....
300 C. BARTLETT, *intervista Skype del 19 sett. 2019*.

301 Vanuatu NDMO, 2018, *op. cit.*

302 *Ibid.*

questi eventi hanno sulle persone fornendo il giusto supporto in tutte le fasi dello sfollamento e garantendo l'inclusione di tutti i diversi gruppi di persone nel ciclo di migrazione. Infine, essa mira a creare le condizioni per una soluzione concreta e duratura per tutte le persone che sono e saranno colpite dallo sfollamento, differenziando il supporto a seconda del gruppo coinvolto e fornendo aiuto per l'integrazione, il ritorno o il reinsediamento. Per quanto riguarda il trasferimento, la politica tende a promuovere l'accesso a case e servizi a prezzi accessibili e a incorporare questa politica con altre politiche relative all'istruzione, alla salute, alle infrastrutture, all'alimentazione e alla sicurezza³⁰³. Alla base di questa politica il governo ha deciso di porre una propria definizione di cosa significhi creare una soluzione durevole in termini di migrazione dovuta ai cambiamenti climatici: *"quando uno sfollato non ha più bisogno di assistenza specifica e di esigenze di protezione legate al proprio sfollamento, e può godere dei propri diritti umani senza discriminazioni derivanti dal proprio spostamento"*³⁰⁴. Tenendo presenti le caratteristiche specifiche di ogni singola comunità e isola, la politica ha individuato tre principali soluzioni durevoli che includono:

1. ritorno e reinserimento nel luogo di origine;
2. integrazione locale nelle aree in cui gli sfollati si sono rifugiati (questo può riguardare le aree in cui le persone si sono trasferite temporaneamente, sono state evacuate o le persone che vivono in insediamenti informali);
3. integrazione sostenibile in una parte diversa del Paese (trasferimento programmato in altre parti del Paese)³⁰⁵.

.....
303 Ibid.

304 Brookings Institution and University of Bern Project on Internal Displacement, *IASC Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons*, Brookings Institution and University of Bern Project on Internal Displacement, 2010. Disponibile online [qui](#).

305 Ibid.

In questo modo, i migranti climatici che rientrano in una o più di queste tre categorie possono essere adeguatamente supportati. La politica evidenzia come sia fondamentale ascoltare le richieste personali dei migranti al fine di garantire i loro diritti. Consentire alle persone di scegliere la soluzione più adatta, permette loro di sentirsi parte del processo di migrazione, garantendone anche il successo³⁰⁶.

Questa politica non include solo una prospettiva comunitaria, ma al contrario, include una serie di principi top-down che sono stati utilizzati come punto di partenza per lo sviluppo della struttura generale³⁰⁷. Per mantenere un approccio olistico, la politica fornisce istruzioni a tutti i livelli di governance per garantire una protezione adeguata a ogni migrante e assicurare che l'intero ciclo di reinsediamento sia svolto secondo il principio di sussidiarietà³⁰⁸. Secondo Christopher Bartlett, questa è la prima politica sulla migrazione climatica nella regione del Pacifico ad adottare una lente olistica completa e contenente tutte le aree, i servizi, i valori, la cultura e il patrimonio che devono essere inclusi nelle politiche in tema di migrazione ambientale³⁰⁹. Essa si basa su importanti principi guida che garantiscono che sia una politica globale e inclusiva. In particolare, il rispetto dei costumi che comprende tutto ciò che riguarda la

.....
306 Vanuatu NDMO, 2018, *op. cit.*

307 A livello internazionale, gli otto criteri per una soluzione durevole stabiliti dall'Inter-Agency Standing Committee sono: sicurezza a lungo termine, protezione e libertà di movimento; adeguato tenore di vita, compreso l'accesso minimo a cibo, acqua, assistenza sanitaria abitativa e istruzione di base adeguati; accesso all'occupazione e opportunità di sostentamento; accesso a meccanismi per ripristinare alloggi, terreni e proprietà o fornire risarcimenti; accesso e sostituzione della documentazione personale e di altra natura; ricongiungimento volontario con familiari separati durante lo spostamento; partecipazione agli affari pubblici, a tutti i livelli, su base di parità con la popolazione residente; rimedi efficaci per violazioni legate allo sfollamento, compreso l'accesso alla giustizia, risarcimenti e informazioni sulle cause delle violazioni. Brookings Institution and University of Bern, p. 2., 2010.

308 Vanuatu NDMO, 2018, *Op. Cit.*

309 C. BARTLETT, *intervista Skype del 19 Sett. 2019.*

cultura e le leggi interne del territorio; i diritti umani e la dignità umana che dovrebbero essere garantiti in ogni azione di reinsediamento attuata ed è il principio che, più di altri, garantisce una soluzione durevole; la prospettiva di genere che è sensibile alla pari partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli uomini e le donne nelle varie fasi del processo; la tutela e salvaguardia della sostenibilità ambientale ed ecologica; la libertà di movimento fondamentale in questa situazione poiché facilita la risposta adattativa delle persone colpite; l'autosufficienza, importante per il rispetto e l'empowerment del singolo individuo; il rafforzamento della resilienza e delle capacità di adattamento delle comunità vulnerabili; la tutela dei saperi tradizionali che comprendono tutte quelle aree legate all'identità della comunità come la terra, l'ecologia, la natura, l'agricoltura, la musica, fondamentali da tenere a mente perché facilmente influenzate dal cambiamento climatico; infine, la responsabilità dello Stato che deve *"proteggere e fornire servizi essenziali alla sua popolazione, per permettere alla resilienza della comunità di prosperare"*³¹⁰. Da consultazioni con varie ONG del Paese, emerge quanto questa politica sia innovativa e necessaria per trattare le migrazioni ambientali, ma che vi sia ancora molto lavoro da fare³¹¹. In particolare, il limite della politica non riguarda gli aspetti teorici, ma la sua implementazione a causa di carenze in termini finanziari, tecnici e di personale³¹². Il governo, in molti casi, rimane non completamente attrezzato nel supporto allo spostamento di grandi masse e non abile nel garantire i servizi e le risorse necessarie, con forti difficoltà anche nell'assicurare una comunicazione efficace con la popolazione. Inoltre, secondo alcuni – nonostante la politica offra importanti forme di protezione alle comunità dislocate – non

.....
310 Vanuatu NDMO, 2018, *Op. Cit.*

311 K. Vinke, *Home Lands Island and Archipelagic States' Policymaking for Human Mobility in the Context of Climate Change*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2020. Disponibile online [qui](#).

312 Ibid.

riesce a fornire un supporto specifico alle molte culture diverse presenti nelle varie isole³¹³. Tuttavia, nonostante sia noto come i dati sulle migrazioni interne ed esterne al Paese siano di difficile reperibilità, grazie al lancio di questa politica, l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni ha sostenuto il *National Disaster Management Office* nel miglioramento delle capacità di monitoraggio degli sfollati prima, durante e dopo il disastro al fine di rendere la raccolta dati più immediata e sviluppare una risposta più efficace e informata utilizzando gli strumenti del *Displacement Tracking Matrix*³¹⁴ adattati al contesto e alle esigenze del Paese.

.....
313 Ibid.

314 Displacement Tracking Matrix, disponibile online [qui](#).

TERZA/PARTE
EVOLUZIONI DEL CONTESTO GIURIDICO
SULLA PROTEZIONE DEI MIGRANTI AMBIENTALI

/LA CONVENZIONE DI GINEVRA SULLO STATUS DEI RIFUGIATI E IL FONDATA TIMORE DI ESSERE PERSEGUITATO A SEGUITO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, DISASTRI NATURALI E DEGRADAZIONE AMBIENTALE

di Michela Castiglione

Il cambiamento climatico, disastri e situazioni di degradazione ambientale sono ancora largamente visti come la conseguenza, per lo più, della forza indiscriminata della natura in cui il ruolo dell'attività umana è pressoché assente o comunque non causalmente accertabile (hazard paradigm), motivo per il quale si ritiene generalmente che le persone che migrano oltre i confini del proprio Stato a seguito di tali eventi non rientrano nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del '51. Lo scopo di questo contributo è analizzare fino a che punto la teoria degli obblighi positivi di tutela e l'approccio integrato nell'interpretazione dei diritti possano influenzare in maniera evolutiva l'ambito di applicazione di tale strumento. Con riferimento alla natura del nesso causale verrà infine esplorato se il predicament approach, emerso nel campo della persecuzione per motivi di genere, possa trovare applicazione ai casi di violazioni di diritti umani

Introduzione

Negli ultimi decenni eventi meteorologici avversi e fenomeni di degradazione ambientale stanno aumentando in frequenza e intensità. Il cambiamento climatico è visto come la principale causa di fenomeni ambientali e naturali come siccità, innalzamento del livello del mare, desertificazione, cicloni e alluvioni³¹⁶. Secondo gli ultimi dati dell'*Internal Displacement Monitoring Centre* i disastri rappresentano la principale causa di sfollamento interno di persone al mondo³¹⁷. Nonostante sia difficile tracciare una distinzione netta tra conflitti e disastri, complessivamente si stima che dal 2008 al 2021 gli sfollati interni nel mondo a causa di disastri siano 342,3 milioni, tre volte quelli causati dai conflitti (111,3 milioni). Solo nel 2020 gli sfollati per catastrofi naturali, principalmente legate alla crisi climatica, hanno raggiunto i 30,7 milioni³¹⁸. Seppur in assenza di

.....
315 *Il presente contributo risulta già pubblicato nella rivista *Diritto Immigrazione e Cittadinanza fascicolo 1/2023*, rappresentando una sintesi, con i necessari aggiornamenti, della tesi di dottorato di ricerca «La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali», depositata nella sua ultima versione ad aprile 2018 e difesa ad ottobre 2018 presso il dipartimento di Giurisprudenza, università di Pisa. L'autrice desidera ringraziare il dott. Andrea Manta e i due revisori anonimi per i suggerimenti e le osservazioni fornite nel corso della redazione del lavoro. Eventuali errori e imprecisioni devono essere attribuiti esclusivamente all'autrice.

316 I geologi definiscono questa situazione Antropocene, cioè «l'epoca geologica in cui l'ambiente terrestre, inteso come l'insieme delle caratteristiche chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è fortemente condizionata a scala sia locale sia globale dagli effetti dell'azione umana», Antropocene, Lessico del XXI Secolo, Treccani, 2012.

317 Nel 2019 eventi improvvisi e a lenta insorgenza hanno causato 23,9 milioni di sfollati, registrando un aumento rispetto all'anno precedente di 6,7 milioni; contro i 8,5 milioni di sfollati indotti da guerre e conflitti. Internal Monitoring Center, *Global Report on Internal Displacement*, 2020, p. 9.

318 <https://www.internal-displacement.org/database>.

dati ufficiali, la comunità internazionale nel corso degli ultimi decenni ha progressivamente riconosciuto nei disastri uno dei fattori dello sfollamento transfrontaliero³¹⁹.

In mancanza di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che offra protezione adeguata a questa categoria di migranti forzati, negli ultimi decenni si sono susseguite istanze sia in un'ottica di *lege ferenda che de lege lata*³²⁰.

Merita evidenziare almeno la recente risoluzione delle Nazioni Unite in cui si decide di sviluppare «*an international legally binding instrument to create appropriate protections for persons displaced by the impacts of climate change*»³²¹ e la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in cui si esorta a creare «*protections in the asylum systems of member States and international law for persons displaced by the impact of climate change*»³²². Inoltre, gli ultimi pareri dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati³²³ e il *Global*

.....
319 UN, Report of the United Nations High Commissioner for Refugees: *Global Compact on Refugees*, A/73/12 (Part II), 2018.

320 Una importante iniziativa è stata sviluppata dalla Commissione di diritto internazionale sfociata nel *Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters*, UN Doc. A/CN.4/L.871 (27 May 2016). Per approfondimenti v.: R. McDermott, *The Human rights Approach of the International Law Commission in its work on the protection of persons in the event of disasters*, in *Routledge Handbook of Human Rights and disasters*, a cura di F. Zorzi Giustiniani (at al.), Abingdon, Oxon, New York, Routledge, 2018, p. 84 ss; E. Pires Romos, *Climate change, disasters and migration: current challenges to international law*, in *Climate change: International law and global governance*, vol. II, a cura di O.C. Ruppel, C. Roschmann, K. R. Schlichting, Nomos, 2013, p. 739 ss.

321 UN General Assembly, *Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change*, A/73/L.105, 2019, §10.

322 General Assembly of the Council of Europe, *A legal status for "climate refugees"*, Resolution 2307(2019), § 5.4.

323 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Climate change, disaster and displacement in the Global Compacts: UNHCR's perspectives*, 2017; UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020.

*Compact on Refugees*³²⁴ evidenziano la necessità di garantire protezione alle persone che si trovano oltre i confini del proprio Stato in occasione e/o per l'effetto del cambiamento climatico e dei disastri naturali, attraverso l'impiego di meccanismi di protezione complementari regolati anche dagli ordinamenti domestici e dai pareri dell'UNHCR, che affrontano più in dettaglio la questione dell'inquadramento giuridico delle persone sfollate in tali contesti, si spingono oltre ritenendo che le persone sfollate a causa del cambiamento climatico e dei disastri (inclusi situazioni di siccità o carestia), qualora tali fenomeni siano connessi a situazioni di conflitti armati fondati su differenze etniche, religiose o politiche o qualora tali disastri colpiscano in maniera sproporzionata determinati gruppi, «*may often qualify as a refugee under the 1951 Convention definition, in line with UNHCR's interpretative guidance*»³²⁵ e affermano che, a prescindere dai sistemi regionali di protezione internazionale, una persona che fugge da tali circostanze è comunque considerata un rifugiato secondo il mandato dell'UNHCR.

Nonostante queste istanze di tutela, la posizione dominante in dottrina ritiene che «*the absence of either human agency or target animosity in natural disasters would explain why most of the people internationally displaced by climate chan-*

.....
324 UN, Report of the United Nations High Commissioner for Refugees: *Global Compact on Refugees*, cit., § 63.

325 UNHCR, *Climate change, disaster and displacement in the Global Compacts: UNHCR's perspectives*, 2017, cit. p. 2; UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020 secondo cui «*People fleeing in the context of the adverse effects of climate change and disasters may have valid claims for refugee status under the 1951 Convention*», cit. p. 3.

ge fall outside the meaning of international protection»³²⁶.

Sebbene la visione dominante sia ben consolidata e per certe ragioni condivisibile, questo contributo ha l'obiettivo, in una prospettiva *de lege lata*, di inserirsi nel dibattito circa la possibilità di interpretare in maniera evolutiva la Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato al fine di offrire, almeno in determinati casi, protezione a quelle persone che a causa di motivi prevalentemente ambientali migrano oltre i confini statali.

Nel far ciò verranno sviluppate anche le argomentazioni evidenziate da una tesi minoritaria, sviluppata dapprima da M. Foster³²⁷ nel sistema *common law* e successivamente affron-

.....

326 G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam (a cura di), *The Refugee in International Law*, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2007. p. 355; J. McAdam, *Climate Change, forced Migration, and International Law*, Oxford, Oxford Scholarship Online, 2012, p.45; R. Zetter, *Protecting Forced Migrants. A State-of-the-Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, Swiss Federal Commission on Migration (FCM), 2014, p. 43; W. Kälin, N. Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change, Normative Gaps and Possible Approaches*, Legal and Protection Policy Research Series, UNHCR, Geneva, 2012, p. 31; F. Zorzi Giustiniani, *Temporary protection after disaster: international, regional and national approach*, in *Routledge Handbook of Human Rights and disasters*, cit., p. 329 ss.

327 M. Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights, Refuge from Deprivation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

tata nel sistema di *civil law* da M. Scott³²⁸ e A. Ciervo³²⁹, anche alla luce della recente decisione del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite resa in *Ioane Teitiota v. New Zealand*³³⁰ che, come dichiarato da un membro del Comitato stesso, Yuval Shany, «sets forth new standards that could facilitate the success of future climate change-related asylum claims»³³¹.

A tal fine, nei paragrafi che seguono affronteremo tre questioni principali: la definizione di «timore di essere perseguitato», la natura del nesso causale e se le persone più vulnerabili al cambiamento climatico e agli eventi ambientali possono rientrare nel concetto di particolare gruppo sociale.

Benché questo contributo miri ad offrire una rilettura in termini generali della Convenzione di Ginevra del '51, l'ambito prospettico su cui si concentrerà sarà prevalentemente quello dell'ordinamento giuridico europeo mentre per gli altri sistemi

.....
328 M. Scott, *Natural Disasters, Climate Change and Non-Refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Article 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?*, in *International Journal of Refugee Law*, Vol. 26, n. 3, 2014, p. 404 ss; M. Scott, *Refuge from climate change-related harm: Evaluating the scope of international protection within the Common European Asylum System*, in *Seeking asylum in the European Union: Selected protection issues raised by the second phase of the Common European Asylum System*, a cura di C. Bauloz, et al., Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2015; M. Scott, *Finding Agency in Adversity: Applying the Refugee Convention in the Context of Disasters and Climate Change*, in *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 35, n. 4, 2016, p. 26 ss.

329 A. Ciervo, *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di richiedenti asilo*, in *Crisi ambientale e migrazioni forzate: l'ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, a cura di S. Altiero e S. Marano, Associazione A Sud e CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Milano, 2016, a cui si deve, nel panorama italiano, il primo tentativo di collegamento tra la teoria degli obblighi positivi di tutela sviluppata nell'ambito dei diritti umani e il concetto di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato.

330 UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand* (advance unedited version), 7 January 2020, CCPR/C/127/D/2728/2016.

331 United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, *Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims*, press releases, 21 January 2020.

regionali, quali quello interamericano e africano, si rimanda in nota per la bibliografia di riferimento³³². Infine, questo contributo non affronterà la questione del progressivo riconoscimento di forme di protezione domestica nei confronti di tali persone, per il quale si rimanda in nota alla pertinente bibliografia che commenta la recente evoluzione giurisprudenziale e di carattere normativo³³³.

Dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato alla direttiva qualifiche 95/2011/UE: l'evoluzione del concetto di persecuzione secondo lo *human rights-based approach*

L'attuale definizione di rifugiato è contenuta in due strumenti internazionali: la Convenzione di Ginevra del 1951³³⁴ e il

.....

332 Per approfondimenti v. M.V. Zecca, *The Protection of "Environmental Refugees" in Regional Contexts, in Migration and the Environment. Some Reflections on Current Legal Issues and Possible Ways Forward*, a cura di G.C. Bruno, F.M. Palombino, V. Rossi, CNR edizioni, Roma, 2017, p. 101 ss.; M. Castiglione, *La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali*, Tesi di dottorato di ricerca, università di Pisa, 2018, pp 125-148; 217-256, <https://etd.adm.unipi.it/t/etd-10142018-224845/>; I.M. Borges, *Protection obligations of states under international human rights law and related instruments, in Environmental change, forced displacement and international law. From legal protection gaps to protection solutions*, Routledge, London and New York, 2019, p. 45 ss.; M.C. Petersmann, *When environmental protection and human rights collide: studies in legal conflict and its management*, Tesi di dottorato di ricerca, EUI, 2019, p. 161 ss., <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/63366>; J.M. Rivero Godoy, *Vida digna and environmental human rights in the Inter-American System*, in *Human Rights and the Environment, Legality, Indivisibility, Dignity and Geography*, a cura di J.R. May, E. Daly, Vol VII, 2019, p. 473 ss.

333 M. Benvenuti, *Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il Decreto Salvini*, in questa *Rivista*, n. 1.2019; C. Scissa, *Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?*, in *Questione Giustizia*, 2022; C. Scissa, *The principle of non-refoulement and environmental migration: a legal analysis of regional protection instruments*, in questa *Rivista*, n.3.2022, p. 2 ss

334 UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees*, UNTS, vol. 189, 28 July 1951.

Protocollo del 1967³³⁵ relativi allo status dei rifugiati³³⁶. Secondo l'art. 1 A, n. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra è rifugiato colui che:

«owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it»³³⁷.

La Convenzione di Ginevra omette di definire espressamente cosa si debba intendere per *being persecuted*, uno dei più controversi elementi costitutivi della fattispecie di rifugiato. La posizione dominante, sostenuta dall'UNHCR nonché dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie, interpreta tale con-

.....

335 UN General Assembly, *Protocol Relating to the Status of Refugees*, UNTS, vol. 606, 4 October 1967, ha eliminato il limite temporale «*avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951*» con la conseguenza che gli Stati contraenti si sono impegnati al rispetto degli obblighi convenzionali anche per eventi successivi. La limitazione geografica permane ancora seppur per un numero limitatissimo di Stati parte (Congo, Madagascar, Monaco, Turchia).

336 Di seguito, per brevità, quando si farà riferimento alla Convenzione di Ginevra la stessa sarà intesa così come modificata dal suo Protocollo addizionale del 1967. Per ottenere lo *status* di rifugiato un soggetto deve soddisfare tutti gli elementi della c.d. clausola di inclusione e non deve ricadere in nessuna delle tre c.d. clausole di esclusione contenute nell'art. 1 lett. D), E) e F) della stessa. La Convenzione di Ginevra verrà analizzata soprattutto nella misura in cui interessa al nostro ambito di indagine e quindi verrà tralasciata l'analisi delle clausole di esclusione.

337 Traduzione: per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui ha la nazionalità e non può, o per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel Paese; ovvero che, non possedendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese della sua precedente residenza abituale a seguito di tali eventi, non può o, a causa di tale timore, non è disposto a farvi ritorno.

cetto adottando il cosiddetto *human rights-based approach*³³⁸ secondo cui tale termine deve essere inteso come violazione particolarmente caratterizzata di un diritto umano protetto dagli strumenti di diritto internazionale e regionale a presidio della tutela della persona³³⁹.

In questo caso si ritiene che rilevino sia diritti di natura civile e politica che diritti di natura sociale, culturale ed economica. Difatti, considerando che il Preambolo della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato fa riferimento nei suoi considerando alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 i cui diritti fondamentali espressi sono stati codificati successivamente nei due Patti ONU del 1966, ciò non farebbe propendere per la posizione secondo cui la Convenzione stessa proteggerebbe solo alcune categorie

.....

338 Ad oggi non esiste una definizione univoca e universalmente accettata del termine persecuzione che può infatti mutare a seconda del quadro legislativo e del sistema giudiziario del Paese preso in considerazione. Per una disamina del diverso c.d. *subjective approach* adottato prevalentemente dalla giurisprudenza statunitense e del c.d. *literalist approach* adottato soprattutto nei sistemi di *common Law*. v. J. Hathaway, M. Foster, *The Law of Refugee Status*, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 186 ss.

339 Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts (a cura di), *The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 Protocol. A commentary*, New York, Oxford University Press, 2011, §§ 218 e 223. Per approfondimenti sulle ragioni e sul percorso attraverso cui tale approccio ha prevalso: v. M. Foster, *op. cit.*, p. 33 ss.; J. Hathaway, M. Foster, *op. cit.*, p. 196 ss.

diritti umani³⁴⁰.

L'assenza di una definizione dettagliata del termine «*being persecuted*» nella Convenzione di Ginevra sembra essere il frutto della scelta degli estensori di voler introdurre un concetto flessibile, consapevoli dell'impossibilità di enumerare in anticipo tutte le forme di maltrattamenti che avrebbero consentito agli individui di beneficiare di tale protezione³⁴¹. Alla stessa stregua, la direttiva qualifiche all'art. 9, par.1 lett. a) non specifica quali diritti umani, oltre a quelli normativamente previsti all'art. 15 co. 2 della CEDU, possono essere presi in considerazione e che quindi sono idonei, astrattamente, a formare la base per la richiesta di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra³⁴².

Sono questioni di cruciale importanza in quanto si sta assistendo a un progressivo riconoscimento di come eventi naturali improvvisi (alluvioni, cicloni etc.) e a lenta insorgenza (siccità, degradazione ambientale etc.), conseguenza del cambiamento climatico o dell'agire umano, hanno un impatto tale da po-

.....

340 «Given that this Declaration sets out both civil and political rights, and economic and social rights, and in light of the general position in international law regarding the indivisibility of the two sets of rights this development holds considerable potential for extending the application of the Refugee Convention to claims based on deprivations of economic and social rights» M. Foster, *op. cit.*, p. 17 e 156 e ss; J. Hathaway, M. Foster, *op. cit.*, p. 200; Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, § 225; M. Scott, *Finding Agency in Adversity: Applying the Refugee Convention in the Context of Disasters and Climate Change*, in *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 35, n 4.2016, p. 26; EUAA, *Un'analisi giuridica: condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, p. 33 secondo cui le violazioni di diritti economici e sociali sanciti nei Trattati sui diritti umani possono, in circostanze eccezionali, configurarsi come persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi.

341 J. Hathaway, M. Foster, *op. cit.*, p. 182, dove viene evidenziata la posizione di Grahl-Madsen secondo cui: «[I]t seems as if the drafters have wanted to introduce a flexible concept which might be applied to circumstances as they might arise; or in other words, that they capitulated before the inventiveness of humanity to think up new ways of persecuting fellow men», in A. Grahl-Madsen, *The Status of Refugees in International Law: Refugee character*, Vol. 1, A. W. Sijthoff, Leiden, 1996, p. 193.

342 Per ulteriori approfondimenti si consiglia EUAA, *op. cit.*, p. 27.

ter incidere negativamente sul godimento di una vasta gamma di diritti sociali (acqua, cibo, salute³⁴³, abitazione)³⁴⁴. Tuttavia, non ogni situazione di deprivazione o non realizzazione di un diritto equivale di per sé a violazione dello stesso³⁴⁵ per il quale può essere attivato un meccanismo di protezione surrogatoria in luogo dello Stato «inadempiente». In un'ottica di diritto internazionale, affinché vi sia una violazione di un diritto umano è necessario poter ascrivere a uno Stato la responsabilità del verificarsi di uno specifico evento³⁴⁶. Difatti, seppur si tratti di situazioni drammatiche, non è possibile ritenere che chi fugge oltre i confini del proprio Stato unicamente per gli effetti del cambiamento climatico o da eventi ambientali avversi possa beneficiare dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione

.....

343 Mentre il diritto alla salute rientra nella categoria di diritto sociale ai sensi del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali del 1966 e della Carta Sociale europea del 1966, all'interno della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha conosciuto tutela all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, applicando invece il principio di indivisibilità dei diritti, elimina la distinzione tra diritti civili e politici, da un lato, e diritti sociali ed economici.

344 Che, come vedremo, possono comportare la violazione di diritti di natura civile e politica. V. UN, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Individual Report on the International Covenant on Civil and Political Rights Report No. 2, in Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, December 2013; E. Fornalé, *Floating rights in times of environmental changes*, in G. Cataldi, M. Corleto, M. Pace (eds.), *Migrations and Fundamental Rights: the way forward*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

345 J. McAdam, *The Relevance of International Refugee Law*, in McAdam (a cura di), *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford Scholarship Online, Oxford, 2012, p. 44.

346 Per approfondimenti v. I.M. Borges, *Protection obligations of states under international human rights law and related instruments*, in *Environmental change, forced displacement and international law. From legal protection gaps to protection solutions*, Routledge, London and New York, 2019, p. 45 ss.

di Ginevra³⁴⁷. In altri termini, nel diritto internazionale, a parità del bene giuridico tutelato (ad esempio la vita), le cause e le circostanze in cui questo rischia di essere minacciato incidono sia sulla soglia di lesione richiesta per potersi configurare violazione del diritto stesso sia sulla tutela giuridica invocabile.

Orbene, la Convenzione di Ginevra, quale strumento internazionale volto a fornire una protezione specifica contro determinate violazioni di diritti umani, diversamente da altri strumenti di diritto internazionali è sprovvista di un organismo internazionale deputato a darne una uniformità interpretativa con funzioni nomofilattiche³⁴⁸.

Ciò nonostante, il raggio di inclusione del concetto di persecuzione in base al cd. *human rights-based approach* è influenzato e si evolve per il tramite della interpretazione evoluti-

.....

347 Per un approfondimento di altre forme di protezione minori riconosciute recentemente da alcuni Corti nazionali all'interno dell'Unione europea v. C. Scissa, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce*, in *Questione e Giustizia*, 2021.

348 Dall'analisi dei lavori preparatori all'art. 35 emerge che su tale eventualità era stato fatto un intervento da parte dell'Australia, interessata a sapere come sarebbe stata effettuata la vigilanza sull'applicazione della Convenzione e se l'intenzione era quella di concedere ai rifugiati la possibilità di far ricorso all'Alto Commissariato contro le presunte contravvenzioni alla Convenzione, «*the Australian delegation would also be interested to learn how supervision of the application of the provisions of the Convention, referred to in paragraph 1, would be carried out. Was it the intention that refugees should appeal to the High Commissioner against alleged contraventions of the Convention and that he should hear such appeals?*», P. Weis, *The 1951 Refugee Convention: The Travaux préparatoires analysed with a Commentary*, UNHCR, 1990, cit., p. 256. Tale richiesta non sembra essere stata successivamente ripresa.

va dei trattati sui diritti umani³⁴⁹, veri e propri *living instruments*³⁵⁰ provvisti di meccanismi dotati di funzioni nomofilattiche³⁵¹.

Così, ad esempio, nel 2015 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha commissionato un ampio progetto di ricer-

.....

349 Alcuni autori sostengono che per le questioni di natura interpretativa della Convenzione di Ginevra si potrebbe far ricorso ai principi interpretativi vincolanti emergenti (artt. 31-33) dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e alla teoria del *living instrument* che rigetta l'idea che il significato di un trattato debba essere interpretato unicamente in base al significato ad esso attribuito al momento in cui fu redatto e che permetterebbe quindi una interpretazione evolutiva alla luce del contesto moderno e delle attuali circostanze di evoluzione sociale, politica e giuridica. cfr. UN, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, UNTS vol. 1155, 23 May 1969. Sebbene non sarebbe tecnicamente applicabile alla Convenzione di Ginevra è ampiamente accettato che la maggior parte delle disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, incluse quelle sulla interpretazione dei trattati, siano sostanzialmente riprodotte del diritto internazionale consuetudinario. Si veda, ICJ, *Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad)*, 1994; G.S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law*, Clarendon Press, Oxford, II ed., 1996, p. 366 ss; G.S. Goodwin-Gill, *Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-Penalization, Detention and Protection [Global Consultations on International Protection/Second Track]*, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 1 October 2001, p. 3 ss.; J. Hathaway, M. Foster, *The Law of Refugee Status*, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 200.

350 «Consequently, formidable challenges to broaden the conception of persecution in order to continue to provide sanctuary to refugees have to be faced. One such challenge is the linkage between human rights and the refugee regime. Clearly, the concept of persecution cannot have remained unaffected by subsequent developments in the law relating to human rights. Any meaning that has to be given to the concept of persecution must take into account the existing general human rights standards», P. Weis, *The 1951 Refugee Convention*, cit., p. 6; A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, §§ 219.

351 Per una disamina completa dei meccanismi internazionali che prevedono un procedimento di sorveglianza giurisdizionale o quasi giurisdizionale dei rispettivi trattati: v. J. Whiteman, C. Nielsen, *Lesson from Supervisory Mechanism in International and Regional Law*, in *Journal of Refugee Studies*, Vol. 26, n. 3.2013, p. 370 ss.

ca³⁵² che ci ha restituito una encomiabile panoramica dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di collegamento tra disastri naturali e ambientali e obblighi positivi di tutela incombenti sugli Stati, resa dai vari comitati e dalle varie corti deputate al controllo sull'attuazione dei rispettivi strumenti di diritto internazionale e regionali a presidio della tutela dei diritti umani.

Nei paragrafi che seguono vedremo come la giurisprudenza internazionale ed europea sta ampliando il raggio protettivo di diritti fondamentali di natura civile e politica attraverso l'*integrated approach* nell'interpretazione dei trattati sui diritti umani e la teoria degli obblighi positivi di tutela³⁵³.

L'*integrated approach* e la dimensione socio-economica nel diritto alla vita e nel divieto di trattamenti inumani o degradanti

Con il commento generale n. 36 (2018) relativo al diritto alla vita³⁵⁴ del Comitato ONU, si assiste a un ampliamento dell'ombrello protettivo del diritto alla vita che include, oltre alla minaccia di una lesione fisica o l'integrità mentale, anche il diritto degli individui a godere di una vita dignitosa e di essere liberi da atti o omissioni che causerebbero una morte innaturale o prematura. La consacrazione del diritto a condurre una vita dignitosa nel concetto normativo di diritto umano alla vita (ex art. 7 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici)³⁵⁵)

.....
352 UN, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Mapping Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, December 2013.

353 Per una analisi critica di questo approccio v. A. Rachovitsa, *The principle of systemic integration in human rights law*, in *International & Comparative Law Quarterly*, Vol. 66, n. 3.2017, p. 557 ss.

354 Che sostituisce il precedente Commento generale n. 6 del 1982, UN Human Rights Committee, *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, CCPR/C/GC/36, 2018.

355 UN General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, UNTS, vol. 999 and vol. 1057, 16.12.1966.

è rilevante in quanto si riconosce che il depauperamento di diritti sociali come, ad esempio, il diritto all'acqua e al cibo ne possono comportare la sua violazione³⁵⁶.

Inoltre, l'evoluzione giurisprudenziale internazionale e regionale adottando il c.d. *integrated approach* nell'interpretazione dei trattati ha riconosciuto, sulla base di determinati presupposti, come situazioni di povertà estrema e di seria privazione dei diritti di natura sociale (causati anche da fenomeni naturali) possano comportare violazione del divieto di subire trattamenti inumani e degradanti³⁵⁷.

Con la comunicazione n. 2360/2014 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite³⁵⁸ ha tracciato un *fil rouge* tra privazioni di natura socio-economica, diritto umano alla vita e divieto di trattamenti inumani o degradanti. Il caso riguardava una donna di origine somala e dei suoi tre figli alla quale erano state dichiarate cessate le misure di accoglienza in Italia all'indomani del riconoscimento dello *status* di protezione internazionale da parte dello Stato italiano. In conseguenza di ciò si era trovata a vivere in condizioni deploratevoli, per strada ricevendo cibo da istituti caritatevoli o chiedendo l'elemosina. Date le situazioni disperate e in assenza di valide alternative si

.....

356 «*Environmental degradation, climate change and non-sustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life [...] these general condition that may eventually give rise to direct threats to life or prevent individuals from enjoying their right to life with dignity] may include industrial accidents, pollution of the environment [...] widespread hunger and malnutrition and extreme poverty*», *Ibidem*, §§ 30, 65.

357 Ex art. 7 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) (HR Committee, *Warda Osman Jasin v. Denmark*, Communication No. 2360/2014, CCPR/C/114/D/2360/2014, 25 September 2015); ex art. 3 CEDU *Sufi and Elmi v. The United Kingdom*, 28 June 2011, 8319, 11449/07; *M.S.S. v. Belgium and Greece*, [GC] 21 January 2011, 30696/09; *N. v. The United Kingdom*, 27 May 2008, 26565/05); ex art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02). IT. 26.10.2012, (*N.S. v. Secretary of State for the Home Department* (C-411/10)).

358 HR Committee, *Warda Osman Jasin v. Denmark*, Communication No. 2360/2014, CCPR/C/114/D/2360/2014, 25 September 2015.

dirigeva in Danimarca dove formalizzava una seconda domanda di protezione internazionale. Esperiti quindi tutti i mezzi di ricorso interni la donna proponeva comunicazione al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite lamentando che il trasferimento in Italia avrebbe comportato un trattamento inumano o degradante (ex art. 7 del Patto stesso). Il Comitato ONU, riconoscendo le doglianze della ricorrente, ricorda che, in base al commento generale n. 31 del Patto sulla natura degli obblighi generali imposti agli Stati, è fatto divieto di estradare, espellere o in qualsiasi altra misura rimpatriare una persona verso un Paese dove ci sono sostanziali motivi per credere che rischi un danno irreparabile e individuale così come contemplato dagli artt. 6 e 7 del Patto ONU.

Questa comunicazione era stata preceduta a livello europeo dal caso *Sufi and Elmi v. The United Kingdom*³⁵⁹ in cui la Corte EDU ha delineato in maniera piuttosto chiara i due possibili parametri da utilizzare per determinare se e quando le deprivazioni di diritti socio-economici possano qualificarsi come trattamenti inumani o degradanti. Secondo la Corte qualora le gravi situazioni umanitarie (*dire humanitarian situations*) fossero solamente o in maniera predominante attribuibili alla povertà o alla assenza di risorse da parte dello Stato per affrontare fenomeni puramente naturali quali la siccità, si dovrebbe applicare il parametro più ristretto delineato in *N. v. the United Kingdom e D. v. the United Kingdom*³⁶⁰ che considera tali situazioni come violative dell'art. 3 CEDU solo in casi estremamente eccezionali. Ciò in quanto il pregiudizio futuro ipotizzato non proverrebbe da atti od omissioni intenzionali ma da una condi-

.....
359 Corte EDU, *Sufi and Elmi v. The United Kingdom*, 28 June 2011, 8319,11449/07 dove la Corte, al § 282, si è chiesta se le gravi condizioni umanitarie causate da una prolungata siccità, conflitto e carenze essenziali nel campo di Dadaab e in Afgooye potessero far sorgere una questione di applicabilità dell'art. 3 CEDU.

360 Corte EDU, *N. v. The United Kingdom*, 27 May 2008, 26565/05; Corte EDU, *D. v. United Kingdom*, 2 May 1997, 146/1996/767/964.

zione generale (nel caso di specie il cambiamento climatico)³⁶¹. Diversamente, se gli effetti o il verificarsi di un disastro naturale o di un fenomeno di degradazione ambientale dovessero essere in maniera preponderante attribuibili a un comportamento (volontario o negligente) dello Stato, allora si dovrebbe applicare il parametro meno stringente delineato in *M.S.S. v. Belgium and Greece*³⁶², secondo il quale è sufficiente considerare la possibilità per il ricorrente di soddisfare i propri bisogni primari, la sua vulnerabilità e la prospettiva di un miglioramento della sua situazione in un tempo ragionevole³⁶³.

La teoria degli obblighi positivi di tutela e l'irrelevanza dell'elemento psicologico nella violazione dei diritti umani

Il Comitato ONU, nella recente decisione resa in *Teitiota*³⁶⁴, richiamando il par. 6 del suo commento generale n. 36 (2018), chiarisce che «*deprivation of life involves a deliberate or otherwise foreseeable and preventable life-terminating harm or injury, caused by an act or omission*». A parere di chi scrive, la rilevanza della condotta omissiva segna il riconoscimento a livello internazionale della teoria degli obblighi positivi – già

.....
361 Sentenza richiamata in UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., § 9.7. Corte EDU, *Sufi and Elmi*, § 283.

362 Corte EDU, *Sufi and Elmi*, § 283.

363 *Ibidem*, §283; M. Scott, *Natural Disasters, Climate Change and Non-Refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Article 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?*, cit. p. 404 e ss.

364 Per altre analisi v. M. Castiglione, *Protezione dei diritti umani in occasione di eventi naturali secondo il Comitato ONU in Teitiota c. Nuova Zelanda: dalla teoria degli obblighi positivi di tutela al divieto di respingimento in Revista Videre*, vol. 12, n. 25.2020, p. 36 ss.; F. Maletto, *Cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, SIDIBlog, 23 marzo, 2020.

emersa in ambito della giustizia regionale³⁶⁵ – secondo cui, in chiave evolutiva, il contenuto normativo del diritto umano alla vita richiede agli Stati non solo l'obbligo negativo di astenersi dal creare un danno o una lesione intenzionale alla vita ma anche l'obbligo positivo di tutelare le «*reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life*»³⁶⁶.

Concentrandosi qui sulla evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU, la stessa aveva già riconosciuto la violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) in occasione di eventi ambientali di origine antropica o naturale (inclusi disastri improvvisi come un terremoto o un'inondazione) qualora, a seguito di un'opera di bilanciamento degli interessi, lo Stato non fosse stato in grado di dimostrare di aver adottato le misure atte a salvaguardare le vite di coloro che erano sottoposti alla sua giurisdizione o non avesse adottato misure volte a ridurre al minimo gli effetti e i rischi di un inaspettato e violento fenomeno naturale³⁶⁷. Al

.....
365 UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., § 9.5. Per una disamina completa v. M. Castiglione, *Gli strumenti sui diritti umani a fronte di violazioni dovute a fattori ambientali*, in *La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali*, Tesi di dottorato di ricerca, Università di Pisa, 2018.

366 UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, cit., § 9.4.

367 Corte EDU, sentenza del 17 novembre 2015, *M. ÖZEL e altri c. Turchia*, ric. n. 14350/05, 15245/05 and 16051/05, §§ 170-173; Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2012, *Kolyadenko e altri c. Russia*, ric. n. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and 35673/05, § 151; Corte EDU, sentenza del 20 marzo 2008, *Budayeva e altri c. Russia*, ric. n. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, §§ 129 e 132; Corte EDU (Grande Camera), sentenza del 30 novembre 2004, *Öneryıldız c. Turchia*, ric. n. 48939/99, §§ 89-90. Nel panorama italiano uno dei primi studiosi, se non il primo, che ricollega la teoria degli obblighi positivi di tutela alla Convenzione di Ginevra è stato A. Ciervo, *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento giuridico di una nuova categoria di richiedenti asilo*, in S. Altiero, M. Marano (a cura di), *Crisi ambientale e migrazioni forzate: l'ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud e CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Milano, 2016. Per approfondimenti v. M. Sossai, *States' failure to take preventive action and to reduce exposure to disasters as a human rights issue*, in *Routledge Handbook of Human Rights and disasters*, cit., p. 119 ss.

fine di una migliore comprensione della portata giuridica di tali precedenti, sia concesso una breve descrizione in note, seppur non esaustiva, dei fatti da cui originano le cause³⁶⁸.

La Corte EDU, nel fondare le proprie decisioni nei casi sopramenzionati, chiarisce che, nell'attribuire o meno la responsabilità per la violazione del diritto alla vita, non può chiedersi ad uno Stato un onere sproporzionato e impossibile ma è necessario prendere in considerazione un certo margine di apprezzamento nella scelta delle priorità (in base alle risorse di-

.....

368 *Öneriyildiz v. Turkey*: il caso trae origine da un'esplosione di metano verificatasi in una discarica di un quartiere periferico di Istanbul che causò una frana di rifiuti che, riversatasi nella zona adiacente informalmente abitata da persone in emergenza abitativa, provocò la morte di 9 persone. Il ricorrente lamentava la consapevolezza da parte delle autorità della presenza abitativa (avendo queste provveduto all'allaccio delle utenze che gli abitanti pagavano), accusandole di aver negligenemente ommesso di far tutto quanto in loro potere per evitare il verificarsi del rischio di esplosione; *Budayeva and others v. Russia*: la causa trae origine dal crollo di una diga che causò una frana di fango che mise in pericolo di vita gli abitanti della cittadina di Tynauz provocando la morte di 8 persone e 19 dispersi. Le doglianze dei ricorrenti si fondavano sulla constatazione che la manutenzione della diga, edificata negli anni '50, non era stata effettuata in maniera adeguata nel corso degli anni dalle autorità pubbliche, ragione che sembra averne comportato il cedimento; *M. Özel and others v. Turkey*: il caso trae origine da un terremoto avvenuto in Turchia nel 2005 che provocò la morte di 195 persone, a causa del crollo di molte abitazioni in una zona definita ad alto rischio. Il disastro venne imputato alla condotta delle autorità di aver rilasciato permessi per costruire e di non aver adottato dei piani urbanistici confacenti alla particolare situazione sismologica; *Kolyadenko and others v. Russia*: il caso trae origine da una inondazione avvenuta nell'estate del 2001 nella città di Vladivostok, a sud-est della Russia sulla costa del Pacifico, area interessata da periodiche inondazioni a causa delle forti piogge e tifoni estivi dovuti al clima continentale monsonico. Al fine di fornire acqua potabile agli abitanti della zona venne costruito un bacino idrico lungo il fiume Pionerskaya che poi, durante momenti di forti piogge, per evitare danni strutturali al serbatoio stesso, veniva aperto per far confluire nel fiume l'acqua in eccesso. Nell' agosto 2001 una forte e inaspettata pioggia portava le autorità alla scelta di riversare l'acqua in eccesso nel letto del fiume che però, a causa della negligente mancata manutenzione, straripava causando una inondazione nella cittadina. I ricorrenti lamentavano che il comportamento negligente da parte del governo avesse posto in serio rischio la loro vita, situazione che non si sarebbe creata in caso di ordinaria e diligente manutenzione.

sponibili). In particolar modo, il giudizio sulla conformità della condotta statale all'obbligo positivo può dipendere da tre elementi: l'origine della minaccia, la *chiara imminenza* del rischio e la misura in cui questo poteva essere limitato, soprattutto nei casi di calamità che si abbattano soventi su una data area³⁶⁹.

In tal senso è possibile ritenere che la decisione del Comitato ONU nel caso *Teitiota* sia innovativa per due aspetti. In primo luogo, pur inserendosi nel solco di queste pronunce europee, amplia al contempo la portata di tali obblighi. Infatti, il Comitato stabilisce il principio di diritto internazionale secondo cui rileva non solo il «rischio imminente» (come emerge da questa raccolta della giurisprudenza della Corte EDU) ma anche la «ragionevole prevedibilità» di un evento naturale che possa minacciare il diritto alla vita o il godimento della stessa in maniera dignitosa³⁷⁰. In secondo luogo, per la prima volta in assoluto stabilisce che tale minaccia associata all'incapacità dello Stato di appartenenza di adempiere agli obblighi positivi

.....

369 È quindi richiesto a ciascun Stato parte l'obbligo primario di porre in essere un quadro legislativo e amministrativo volto a fornire appropriate deterrenze contro le minacce al diritto alla vita come l'obbligo di adottare pianificazioni territoriali e urbanistiche laddove necessario, l'obbligo di realizzare valutazioni di rischio ambientale, la creazione di regole obbligatorie per tutti quelli che sono implicati in attività rischiose volte a controllare la concessione delle licenze, la messa in opera, la sicurezza e la supervisione delle attività rischiose. Inoltre, la piena conformità ai precetti imposti dall'art. 2 CEDU impone allo Stato l'obbligo di informare le persone interessate di ogni emergenza possibile e dei potenziali rischi ambientali derivanti da fenomeni o attività umane o naturali che potrebbero influenzare il diritto alla vita Corte EDU, sentenza del 17 novembre 2015, *M. Özel e altri c. Turchia*, §§ 170-173; Corte EDU, *Kolyadenko e altri c. Russia*, § 151; Corte EDU, §§ 129 e 132; Corte EDU (Grande Camera), *Öneryildiz c. Turchia*, §§ 89-90. Per approfondimenti circa gli obblighi di tutela degli Stati in contesti di disastri alla luce del diritto internazionale v. E. Sommario, *Limitation and derogation provisions in international human rights law treaties and their use in disaster settings*, in *Routledge Handbook of Human Rights and disasters*, cit., p. 98 ss.

370 M. Castiglione, *La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali al riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?*, cit., p. 6.

di tutela, genera, in capo agli Stati terzi, l'obbligo negativo di non respingimento verso il Paese in questione³⁷¹.

Nonostante questo storico riconoscimento, il Comitato ONU nel caso di specie ritiene non violati gli artt. 6 e 7 del Patto Onu per due ragioni principali: la insufficiente allegazione delle doglianze del ricorrente³⁷² e l'adempimento da parte della Repubblica del Kiribati agli obblighi positivi di tutela³⁷³. Tali conclusioni hanno sollevato criticità che la relatrice Vasilka Sancin e il relatore Duncan Laki Muhumuza hanno ben esposto nelle loro opinioni dissenzienti³⁷⁴. Il relatore Duncan laki Muhumuza, in particolare, evidenzia che il Comitato ONU ha richiesto, in capo al ricorrente, una «*too high and unreasonable threshold*»

.....
371 In applicazione del *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, cit., par. 31.

372 Il ricorrente, a parere del Comitato, non avrebbe fornito informazioni sufficienti a indicare che l'approvvigionamento di acqua dolce fosse inaccessibile, insufficiente o pericoloso né che sarebbe stato esposto, insieme alla famiglia, a una situazione di indigenza, privazione di cibo ed estrema precarietà in modo da produrre una minaccia ragionevolmente prevedibile di un rischio reale che compromettesse il diritto a godere di una vita dignitosa (§§ 9.8 e 9.9).

373 Il Comitato ritiene sufficienti le misure poste in essere dal governo di Kiribati per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici (assolvendo così agli obblighi positivi di tutela). Inoltre, si osserva che il periodo di tempo compreso tra 10 e 15 anni potrebbe consentire alla Repubblica di Kiribati, con l'assistenza della comunità internazionale, di adottare misure efficaci per proteggere e, se necessario, ricollocare altrove la popolazione (§ 9.12). Infine, anche se sul piano formale il governo ha dimostrato di aver posto in essere misure politiche e legislative per far fronte agli effetti del cambiamento climatico, da un punto di vista sostanziale, è stato osservato come le politiche e gli obiettivi di rilevanza diretta per l'acqua non erano ancora state attuate (Annex 1, § 5).

374 In particolare, sostiene la prima, in tema di onere probatorio sulla conformità agli obblighi positivi di tutela, dovrebbe spettare allo Stato parte e non al ricorrente dimostrare che lo stesso e la sua famiglia godrebbero effettivamente dell'accesso all'acqua sicura (o anche potabile).

e un «*unreasonable burden of proof*»³⁷⁵. Ciò, di fatto, potrebbe ridimensionare significativamente la portata della decisione in termini di possibile applicazione pratica.

Tuttavia è utile considerare che, come già evidenziato sopra (cfr. par. 3), nell'evoluzione giurisprudenziale, a parità del bene giuridico tutelato (ad esempio la vita), la soglia di lesione richiesta per potersi configurare violazione di un diritto umano dipende dalle circostanze in cui questo rischia di essere minacciato. Ad esempio, qualora si accertasse che l'individuo è fuggito oltre i confini del proprio Stato a causa di un determinato evento naturale o ambientale che è il risultato, non di una condizione generale (come nel caso al vaglio del Comitato) ma di una cosciente azione od omissione umana (quale ad esempio le pratiche di *land and water grabbing*) la *threshold* richiesta sarebbe meno stringente³⁷⁶. Inoltre, con riferimento al secondo profilo, la relatrice Vasilka Sancin critica la decisione del Comitato ONU in quanto sarebbe spettato allo Stato parte e non al ricorrente dimostrare che lo stesso e la sua famiglia godrebbero effettivamente dell'accesso all'acqua sicura.

Quello che sembra aver generato una sorta di *probatio diabolica* in capo al ricorrente potrebbe essere letto considerando però che il Comitato ONU ha reso la sua decisione in un'ottica di diritto internazionale dei diritti umani e non in quella di diritto internazionale dei rifugiati dove, almeno all'interno del Sistema europeo comune di asilo, vige una sorta di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente protezione internazionale. Inoltre, mentre il Comitato ONU valuta l'avvenuta violazione di un diritto umano dove lo Stato è parte processuale, in materia di protezione internazionale viene valutato

.....
375 UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, Annex 2, §3; E. Sommario, *When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, in *Question of international Law*, 77.2021, p. 58 ss.

376 V. sopra par. 3; M. Castiglione, *Protezione dei diritti umani in occasione di eventi naturali secondo il Comitato ONU in Teitiota c. Nuova Zelanda: dalla teoria degli obblighi positivi di tutela al divieto di respingimento in Revista Videre*, pp. 41-42.

anche il rischio di subire una violazione di un diritto umano e lo Stato non è parte del giudizio di accertamento. In tale ottica, la sorte di uno straniero che invoca il diritto a non essere respinto sembra dipendere dallo strumento internazionale invocato. I comitati e le corti deputati al controllo sull'applicabilità dei rispettivi trattati sui diritti umani adottano *standards probatori* differenti³⁷⁷.

La direttiva qualifiche 95/2011/UE: la "visione europea" della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato

Lo *human rights-based approach* è rinvenibile anche all'interno dell'Unione europea che ha recepito la Convenzione di Ginevra con l'attuale direttiva qualifiche 2011/95/UE (di seguito anche DQ), trasposta nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. n. 251/2007 e ss. mod. L'art. 9 co. 1 della DQ ha normato in maniera assai dettagliata il concetto di persecuzione stabilendo due condizioni alternative: atti che per loro natura o frequenza sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, *in particolare*, ai nostri fini, gli art. 2 e 3 CEDU ossia del diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani e degradanti (lett. a); oppure atti che costituiscono la somma di diverse misure, *tra cui* violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un *effetto analogo* alle violazioni di cui

.....

377 La Corte EDU sembra aver mostrato una maggior sensibilità sul tema, ritenendo che una rigida applicazione del principio *affirmanti incumbit probatio* potrebbe condurre a una sorta di *probatio diabolica* (cfr. Corte EDU, sentenza del 27 gennaio 2005, *Mawajedi shikpohkt and mahkamat shole c. Netherlands*, ric. 39349/03, p. 9), soprattutto per un richiedente asilo che, data la speciale situazione in cui si trova, potrebbe trovarsi nella difficoltà se non nella impossibilità di fornire prove soprattutto se queste devono essere ottenute dallo Stato da cui è fuggito.

sopra³⁷⁸ (lett. b).

Nella pratica, come riporta l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) nella sua dettagliata analisi giuridica sulle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale del 2018, conformemente all'interpretazione della Corte GUE, non è necessario tracciare una distinzione netta tra le diverse forme di atti persecutori individuati alle lettere a) e b), essendo invece dirimente piuttosto «l'effetto grave di un atto sui diritti di una persona, non una classificazione formale dei diritti violati»³⁷⁹.

Sempre secondo il manuale dell'EUAA, tuttavia la lett. b) avrebbe un campo di applicazione più ampio in quanto non è necessario che tali misure siano «violazione dei diritti umani fondamentali»³⁸⁰. Cosa si intende per misure diverse da violazioni di diritti umani non sembra essere stato esplorato a suffi-

.....

378 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*: UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV.3, § 53.

379 EASO, *Un'analisi giuridica. Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, cit. p. 28.

380 Ossia diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 CEDU, *Ibidem*, p. 31.

cienza dalla dottrina e dalla giurisprudenza³⁸¹.

Nel tentativo di poter apprezzare tale previsione, potremmo pensare a quelle misure politiche o economiche (come accordi per l'accaparramento del suolo o delle acque e costruzioni di dighe mancata assistenza a seguito di eventi calamitosi puramente naturali, regolamentazioni sulla gestione delle risorse naturali, anche di soggetti terzi, etc.) in cui non si sono sostanziate ipotesi di violazioni di diritti umani (es. proprietà privata o diritto a un ambiente salubre³⁸²).

Questo potrebbe succedere perché, nonostante il chiaro agire umano, non sempre è possibile ricostruire una responsabilità dello Stato secondo i criteri previsti dagli obblighi positivi

.....

381 Il manuale EUUA (ex EASO) nella sua prima edizione del 2018 riconoscendo che le misure di cui alla lett. b) avrebbero avuto un campo di applicazione rispetto alla lett. a) riteneva comunque necessario che tali misure comportassero violazioni di diritti umani. Cfr. *Ibidem*. Tale posizione destava perplessità in quanto il dato letterale della norma che parla di «misure, tra cui violazioni dei diritti umani» consentiva pacificamente di ritenere che non fosse necessario che queste si sostanziassero in violazioni di diritti umani. Il recente manuale dell'EUUA nella sua seconda edizione ritiene, diversamente da quanto prima, che «the preposition "including" also conveys that "measures" can encompass acts, such as discriminatory acts, that do not have the quality of a human rights violation [...] In addition, "measures" may encompass, for example, conduct that puts minor obstacles, difficulties or hardships in an applicant's way, which, when considered cumulatively, are "sufficiently severe as to affect an individual in a similar manner as mentioned in point (a)" in accordance with Article 9(1)(b)», cfr. EUAA, *Qualification for international protection. Judicial analysis*, second edition, 2023, p. 61.

382 Per approfondimenti circa le connessioni tra tutela ambientale e diritti umani v. M.C. Petersmann, *When Environmental Protection and Human Rights collide: The Politics of conflict Management by Regional Courts*, Cambridge Studies in International and comparative Law, Cambridge, 2022; G. Adinolfi, *The Right to a Healthy environment*, in *Routledge Handbook of Human Rights and disasters*, cit., p. 230 ss.

di tutela³⁸³. In tali contesti potrebbe trovare applicazione l'art. 9, co. 1 lett. b) qualora tali misure, così come intese sopra, abbiano non di meno comportato un impatto sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo alle violazioni di cui alla lett. a) ossia compromettere, ad esempio, la possibilità di condurre una vita dignitosa o generare situazioni degradanti (enfasi aggiunta).

La direttiva qualifiche, nel formalizzare la visione europea³⁸⁴ della definizione di rifugiato, con specifico riferimento alla nozione di persecuzione pare aver ristretto la portata applicativa del termine *fear of being persecuted* rubricandolo in «atti di persecuzione». Tale specificazione non è stata una scelta casuale: durante i lavori preparatori alla prima direttiva qualifiche 2004/83 (rifusa poi nella attuale DQ 2011/95), risulta infatti specificato che «*by using the wording "acts or treatment" it is ensured that only man-made situation, and not for instance situation arising disaster or situation of famine, will lead to the granting of [...] protection*³⁸⁵». Nonostante tale affermazione venne formulata in occasione della valutazione delle circostanze di danno grave che avrebbero potuto portare alla concessione della protezione sussidiaria, il ragionamento potrebbe estendersi alla decisione che portò alla specificazione del termine atti di persecuzione.

.....

383 In tal senso risulta interessante la critica effettuata da Nathwani secondo cui «*Refugee law, seen through the glasses of human rights, loses the ability to accommodate those victims for which no clear and direct human responsibility can be establish*», cfr. N. Nathwani, *Refugee and Human rights, Rethinking Refugee law*, Martinus Nijhoff Publisher, The Hague, 2003, cit., p. 47.

384 M. Di Filippo, *La circolazione dello straniero nel diritto dell'Unione europea: una geometria variabile dei diritti e delle garanzie*, in *Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei*, a cura di M.A. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri, Padova, CEDAM, 2012, cit., p. 244.

385 Council of the European Union, Presidency Note, *Proposal for Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection*, 12148/022, LIMITE ASILE 43, Brussels, 20 September 2002, p. 7.

Per comprendere tale ragionamento si potrebbe considerare che gli strumenti internazionali a presidio della tutela dei diritti umani, sono stati storicamente creati per proteggere gli individui dalla violazione di diritti in contesti di *man-made disasters* (violenze individuali, conflitti, disordini pubblici, torture etc.), mentre, nella tradizione giuridica internazionale, è ancora relativamente nuovo pensare di imputare allo Stato di appartenenza la responsabilità del verificarsi di eventi naturali o ambientali (indotti anche dal cambiamento climatico). In tal senso i lavori preparatori alla direttiva qualifiche, sembrano riflettere la visione secondo cui i disastri sono il frutto della forza indiscriminata della natura, in cui il ruolo dell'attività umana è pressoché assente o comunque non causalmente accertabile (*hazard paradigm*)³⁸⁶.

Di converso, la teoria del *social paradigm*³⁸⁷, sviluppata dapprima nell'ambito del *disaster risk reduction*³⁸⁸ ci spiega in realtà come la portata degli eventi ambientali e naturali e dei

.....

386 M. Castiglione, *La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali al riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?* in *ADiM Blog, Analisi & Opinioni*, marzo 2020, p. 7; M. Scott, *Finding Agency in Adversity: Applying the Refugee Convention in the Context of Disasters and Climate Change*, cit., p. 32.

387 «*The time is ripe for some form of precautionary panning which consider vulnerability of the population as the real cause of disaster – a vulnerability that induced by socio-economic conditions that can be modified by man and is not just an act of god. Precautionary planning must commence, with the removal of concepts of naturalness from natural disasters*», P.O' Keefe, K. Westgate, B. Wisner, *Taking the Naturalness out of Natural Disaster*, in *Nature*, Vol. 260, n. 5552, 1976, p. 567.

388 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Summary for Policymakers, in Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*, Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 2012, pp. 1-6; Wisner, et al., *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disaster*, II ed., Routledge, London, 2003, p. 54; Parry, et al., *Climate change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2007, p. 317.

suoi effetti sia influenzata, con diversi gradi, dall'interferenza umana³⁸⁹. L'interferenza umana nell'evento ambientale non fa esclusivo riferimento al cambiamento climatico ma anche e soprattutto a tutte quelle scelte pregresse di natura politica volte alla prevenzione dell'evento, a pratiche di natura anche discriminatoria nelle operazioni di *land e water grabbing*³⁹⁰. Questo approccio, traslato da M. Scott nell'ambito più gene-

.....

389 Per comprendere tale concetto può essere utile portare l'esempio dell'evento naturale Niño costiero verificatosi nel marzo 2017 tra Perù ed Ecuador. A fronte di uno stesso evento, gli effetti sono risultati diametralmente opposti. In Perù ha provocato un'inondazione causando la morte di cento persone, milioni di sfollati e feriti. In Ecuador, invece, l'impatto ambientale ha avuto proporzioni notevolmente inferiori grazie a una politica di natura preventiva attraverso cui erano state messe in sicurezza le rive del fiume straripato. *Qué es "el niño costero" que está afectando a Perú y Ecuador y por qué puede ser el indicador de un fenómeno meteorológico a escala planetaria*, BBC mundo 14.03.2017, <http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39259721>.

390 Il *land grabbing* consiste nella stipula di contratti di compravendita o affitto a lungo termine di vaste zone coltivabili da parte di Stati e soggetti privati esteri. Per progetti di sviluppo, invece si intendono le attività di costruzione di dighe, canali di irrigazioni e deviazioni dei corsi d'acqua portate avanti a livello istituzionale: la costruzione di dighe è una forma di *water grabbing*. Ai fini del nostro ambito di indagine due sono le principali conseguenze dei progetti di sviluppo: lo sfollamento delle persone nella regione interessata dal progetto e fenomeni di degradazione ambientale. Queste pratiche comportano impoverimento dei terreni, alterazione dell'ecosistema e dell'impoverimento delle biodiversità riverberando tali effetti sull'impoverimento dei mezzi di sussistenza di un numero indeterminato di persone. S. Altiero, *Accesso alla terra e produzione agricola: tra cambiamento climatico e migrazioni, Crisi ambientale e migrazioni forzate: l'ondata silenziosa oltre la fortezza Europa*, a cura di in S. Altiero, M. Marano, Associazione A Sud e CDCA, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, Milano, 2016, p. 81 ss.; OXFAM, *Rapporto di analisi di Oxfam, la nuova corsa all'oro: lo scandalo dell'accaparramento delle terre nel Sud del Mondo*, 2011, p. 9; M. Tajuddin Sikder, K. Maudood Elahi, *Environmental Degradation and Global Warming. Consequences of Himalayan Mega Dams: A Review*, in *American Journal of Environmental Protection*, Vol. 2, n. 1.2013, pp. 1-9; C. Mazzocchi, L. Orsi, G. Sali, *Environmental, climate and socio-economic factors in large-scale land acquisitions (LSLAs)*, in *Climate Risk Management*, Vol. 32, 2021.

rale dei diritti umani³⁹¹, interpreta gli eventi ambientali come fenomeno sociale, spiegando in maniera più completa le ragioni profonde che creano e/o esacerbano l'insorgenza di tali eventi e l'eventuale processo migratorio forzato ad esso collegato.

Quanto precisato potrebbe far pensare a una possibile restrizione operata dalla direttiva qualifiche 95/2011 rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati³⁹².

In realtà, in linea con i lavori preparatori alla prima direttiva qualifiche, non si intende sostenere una lettura evolutiva della norma tale da far ritenere che un evento puramente naturale possa di per sé essere considerato come atto persecutorio ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, ciò che potrebbe condurre a una interpretazione *contra legem*.

Si tratta piuttosto di leggere la direttiva qualifiche *anche* alla luce della teoria degli obblighi positivi, frutto della evoluzione interpretativa sui trattati dei diritti umani, che, mostrandoci lo stadio di avanzamento del diritto internazionale e regionale sul punto, traccia le ipotesi e i presupposti sulla base dei quali possa essere imputato a uno Stato la responsabilità del verificarsi di tali eventi³⁹³.

Riprendendo la terminologia impiegata nei lavori preparatori alla DQ, di seguito vengono illustrate alcune ipotesi, non

.....
391 M. Scott, *op. cit.*, p. 42.

392 Sul rapporto tra i due strumenti v. B. Nascimbene, *Situazioni di crisi e protezione internazionale. Quale ruolo per il diritto dell'Unione europea*, in AISDUE, n.9.2022, pp. 172-173.

393 «A common example of direct activities and omissions affecting a specific community may be that of a State either permitting/encouraging a corporate non-state actor to initiate an operation that will cause severe stress to a locality and to its inhabitants, or simply omitting to forbid such activities, which will eventually cause the flight [...] indirect activities/omission may be seen when states, for instance, pursue economic policies that will render whole area unlivable thus causing the flight of large numbers of migrants: or when they omit to sign on to regulatory instruments related to climate change: or, finally, if they will sign on to so-called 'free' trade deals that will significantly affect large numbers of their poorest citizens» L. Westra, *Environmental Justice & the rights of ecological refugees*, Earthscan, London, Sterling VA, 2009, cit., p. 94 e ss.

esaustive, dove di fronte a un disastro naturale o fenomeno di degradazione a rilevare ai fini della configurazione di atto persecutorio è in realtà la presenza di un atto commissivo od omissivo che si sostanzia in una violazione di un diritto umano oppure una misura (umana) diversa da una violazione di un diritto umano ma che ha come impatto quello di avere un effetto analogo a una violazione di un diritto fondamentale:

- *situation of famine* dipesa ad esempio da fenomeni di siccità qualora siano causati tanto da costruzioni di dighe o tanto dalla distruzione di sistemi di irrigazione o da altre condotte umane³⁹⁴;
- *situation arising disaster* qualora l'autorità del Paese, benché non potesse prevederlo, non offra assistenza o protezione a certe persone su base discriminatoria;
- *situation arising disaster* che abbia effetto analogo alla violazione di un diritto fondamentale qualora tale impatto sia l'effetto di un inadempimento degli obblighi positivi di tutela³⁹⁵.

.....

394 Si ricorda la minaccia da parte della Turchia di limitare il flusso dell'Eufrate in Siria e in Iraq al fine di far pressione sulla Siria per interrompere il suo sostegno ai separatisti curdi in Turchia e la distruzione dei sistemi di irrigazione durante i conflitti in Somalia cfr. M. Stavropoulou, *Drowned in Definitions*, in *Forced Migration Review*, n. 11.2008, pp. 11-12; C. Marcs, *Spoiling Movi's River: Towards Recognition of Persecutory Environmental Harm Within the Meaning of the Refugee Convention*, in *American University International Law Review*, Vol. 24, n. 1.2008, p. 31 ss.; R. Cohen, M. Bradley, *Disasters and Displacement: Gaps in Protection*, in *Journal of International humanitarian Legal Studies*, Vol. 1.2010, p. 8.

395 A. Ciervo, *op. cit.* Per una disamina più ampia circa l'interpretazione del concetto di persecuzione sotto il prisma degli obblighi positivi di tutela a livello internazionale e regionale v. M. Castiglione, *Gli strumenti sui diritti umani a fronte di violazioni dovute a fattori ambientali*, in *La problematica ricostruzione di un regime di protezione internazionale per i migranti ambientali*, p. 194 ss. Tale visione trova conferma nell'ultima edizione dell'EUUA, cfr. EUAA, *Qualification for international protection. Judicial analysis, second edition*, 2023, p. 263 ss.

La (ir)rilevanza dell'aspetto psicologico nella violazione dei diritti umani all'interno della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato: premessa

All'esito di questo *excursus* abbiamo visto come la teoria degli obblighi positivi di tutela, vero e proprio riflesso giuridico del social *paradigm*, riconosce che eventi naturali o ambientali possano comportare sia direttamente che indirettamente la violazione dei diritti umani fondamentali o non derogabili (che, si ricorda, formano la base per il concetto di persecuzione) e che, nell'interpretazione dei diritti umani previsti dai trattati, un diritto può considerarsi violato a prescindere dalla volontà di creare il danno.

È necessario ora indagare se ai sensi della Convenzione di Ginevra sia rilevante che la persecuzione (*rectius* violazione di un diritto umano) sia connotata dall'elemento psicologico. Questa questione è intrinsecamente connessa al nesso causale che, all'interno della tutela ginevrina, collega la violazione di diritti umani con i motivi convenzionali³⁹⁶. Difatti, sebbene in altre branche del diritto l'intenzionalità della condotta e la presenza del nesso causale sono due elementi che operano su due piani differenti, all'interno della disciplina sui rifugiati essi sono spesso considerati congiuntamente in modo tale, ad esempio, da far ritenere alcuni che il nesso causale si possa dire soddisfatto solo quando si riesca a stabilire che l'agente persecutore abbia avuto l'intenzione di infliggere persecuzione a causa di uno dei motivi convenzionali (*intention-based approach*)³⁹⁷. Di converso, altri autori, con l'avallo di alcuni precedenti giurisprudenziali, segnalano che l'intenzionalità *nella* persecuzione e il

.....
396 Ossia razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e/o opinioni politiche.

397 J. Hathaway, M. Foster, *The Causal Connection ("Nexus") to a Convention Ground: Discussion Paper No. 3 Advanced Refugee Law Workshop International Association of Refugee Law Judges Auckland, New Zealand, October 2002*, in *International Journal of Refugee Law*, Vol. 15, n. 3, 2003, p. 461 e ss. Per una disamina compiuta di questo approccio si veda la ricostruzione svolta da M. Foster, *op. cit.*, pp. 264-270.

motivo della persecuzione sono due elementi che dovrebbero essere tenuti distinti. Ponendo l'accento sulla *intenzionalità* ci si interroga sul perché l'agente voglia perseguire o non voglia (oppure non possa) proteggere il soggetto dalla persecuzione; diversamente, focalizzandosi sul *motivo*, ci si chiede perché il soggetto rischi di essere perseguitato³⁹⁸.

Occorre quindi separare le due questioni: la natura degli atti di persecuzione e le ragioni di persecuzione³⁹⁹.

Per quanto riguarda la natura dell'atto di persecuzione, l'intenzionalità è un elemento spesso presente nell'analisi della clausola d'inclusione. Quando l'intenzionalità viene provata, la questione sul nesso causale ne viene "assorbita"; se però detta intenzionalità è elemento di per sé sufficiente per stabilire il requisito del nesso causale ciò non significa che ne sia anche elemento necessario⁴⁰⁰. Come ritiene Foster, secondo il *predicament approach*, focalizzarsi sull'*intento* piuttosto che sulla ragione della persecuzione non consentirebbe di notare come, in alcuni casi, il fondato timore di subire la violazione di un diritto umano fondamentale (persecuzione) possa dipendere anche da omissioni o atti privi della volontà ostile o maligna di infliggere il danno. Certe forme di persecuzioni, potrebbero avere l'intento opposto, ossia la convinzione di fare "un favore"⁴⁰¹ o di perseguire un valore.

.....
398 M. Foster, *op. cit.*, p. 263.

399 «This demonstrates that one has to distinguish clearly between the respective acts of persecution ('Verfolgungshandlung') and one or more of the 1951 Convention's reasons for persecution ('Verfolgungsgrund'). This distinction is now clearly brought out by Arts. 9 and 10 of the Qualification Directive which are entitled 'acts of persecution' and 'reasons for persecution», A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts *op. cit.*, §334.

400 «There are slight but important differences between the term on account of and for reason of. 'On account of', which is not in the language of the Convention, implies an element of conscious, individualized direction which is often conspicuously absent in the practices of mass persecution», G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam, *op. cit.*, p. 100; A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, §§ 330-331. Per approfondimenti sul dibattito: v. M. Foster, *op. cit.*, pp. 47-48, 275.

401 M. Foster, *op. cit.*, p. 48.

La questione sulla mutilazione genitale femminile può essere esemplificativa di questo assunto, dove tale pratica è percepita, in molti casi, come beneficio per la donna in preparazione alla sua inclusione nella società come adulta. Ancora, quando l'omosessualità in Russia era considerata una malattia mentale, l'internamento non volontario di donne omosessuali per sottoporle a trattamenti benefici aveva l'intento di aiutarle⁴⁰². Così, la *one child policy* in China, oggi abolita, comportò gravi violazioni dei diritti umani⁴⁰³ anche se non vi era l'intenzionale volontà di infliggere un danno a tutta la popolazione: il motivo, piuttosto, risiedeva nella necessità di controllare la crescita della popolazione cinese, nella ricerca di una prosperità economica e nell'aumento del prodotto interno lordo⁴⁰⁴.

La posizione secondo cui l'elemento dell'intenzionalità non è requisito necessario ai fini della determinazione dello *status* di rifugiato sembra potersi dire convincente sia per motivi sostanziali che procedurali.

Con riferimento al motivo sostanziale, si può fare ricorso allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale⁴⁰⁵ che definisce la persecuzione come «*intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity*»⁴⁰⁶. Mentre

.....
402 *Ibidem*.

403 *Chen Shi Hai v. The Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2000] HCA 19, Australia: High Court, 13 April 2000. Si segnala, in maniera non esaustiva, il diniego discriminatorio del diritto all'educazione, cibo e assistenza sanitaria. E ancora, l'imposizione di una tassa per più figli, il rifiuto di garantire l'occupazione a qualsiasi figlio diverso dal primo e la riduzione della pensione; la distruzione dei raccolti e dei beni familiari, multe mensili, negazione del permesso di alloggio, riduzione degli stipendi, retrocessione e perdita di posti di lavoro e chiusura di attività.

404 P. Mathew, *China's One Child Policy and Refugee Status*, in *UNSW Law Journal*, Vol. 23, n.3.2020.

405 *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 July 1998 A/CONF.183/9 as corrected by the procès-verbaux of 10 November 1998 and 12 July 1999 in PCNICC/1999/INF/3.

406 *Ibidem*, art. 7 par. 2 lett. b).

lo Statuto di Roma ha come scopo ed obiettivo quello dell'accertamento della responsabilità penale, motivo per il quale è necessario valutare l'aspetto psicologico dell'agente, diversamente, lo scopo della Convenzione di Ginevra è quello di fornire protezione alla vittima e non di punire il responsabile⁴⁰⁷. Con riferimento al motivo procedurale, in tutta la procedura volta all'accertamento dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, colui che dovrebbe testimoniare il proprio elemento soggettivo – l'agente persecutore – non è interpellato e quindi la valutazione dell'elemento psicologico è assente, posto che non può essere richiesto alla presunta vittima di fornire tali chiarimenti⁴⁰⁸.

In tal senso sembra andare la posizione dell'EUAA che, seppur riprende tali argomentazioni in tema di nesso causale, ritiene che "un richiedente può non essere in grado di dimostrare un intento persecutorio soggettivo da parte di chi compie l'atto o adotta la misura», riportando all'uopo un precedente della *House of Lord* britannica secondo cui «non occorre che il trattamento persecutorio sia motivato da ostilità, malvagità o animosità da parte del persecutore»⁴⁰⁹.

.....

407 M. Foster, *op. cit.*, p. 49; J. Hathaway, *The Causal Nexus in International Refugee Law*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 23, n. 2 (2002), pp. 207-209; G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam, *op. cit.*, p. 99; A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, §§ 230-231. Tuttavia, curiosamente, Zimmerman, che ritiene, in termini generali, non necessario indagare l'elemento psicologico, quando si trova a discutere le circostanze in cui potrebbe essere offerta protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra in casi di danni ambientali sostiene che «*even if there is evidence of man made causes, the ensuing damage must necessarily be attributable to an intention to injure one or more specific individuals belonging to a group protected by Art. 1 A, para. 2. Clearly, this will rarely be the case*» lasciando come residuale l'ipotesi in cui «*authorities in charge fail to adequately help a particular group of people to cope with environmental disasters*», § 572.

408 J. Hathaway, M. Foster, *The Causal Connection ("Nexus") to a Convention Ground*, *cit.*, p. 464; *Shahiraj v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2001] F.C.J. No. 734; 2001 FCT 453, Canada: Federal Court, 9 May 2001.

409 Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 18 ottobre 2006, *Secretary of State for the Home Department v K*.

In senso difforme, la Corte GUE si è espressa con la decisione nel caso *M'Bodj* (C-542/13) in tema di rapporto tra la tutela offerta dall'art. 3 CEDU e dall'art. 15 lett. b) della DQ ritenendo che qualora l'esposizione al trattamento inumano o degradante non sia la conseguenza di una inflizione deliberata il richiedente asilo sarebbe protetto solo dal divieto di respingimento⁴¹⁰.

La questione della rilevanza dell'elemento psicologico nella violazione di diritti umani che formano il concetto di persecuzione rimane in tal senso aperta.

La natura del nesso causale: l'intention-based approach e il predicament approach

Anche qualora si riuscisse a determinare che la lesione di un diritto fondamentale della persona provocato da un fenomeno ambientale o naturale sia conseguenza di una specifica condotta umana (omissiva o attiva), questo non determinerebbe *sic et simpliciter* il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Difatti, è necessario che il fondato timore di subire una persecuzione sia relazionato a uno dei motivi specificatamente previsti in Convenzione, ossia: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e/o opinioni politiche.

Con riferimento alla natura dell'inciso «*for reasons of*» o «*du fait de sa*», parte della dottrina e giurisprudenza afferenti all'*intention-based approach*, ritengono che il motivo di persecuzione rappresenterebbe il movente dell'azione del perse-

.....
410 Corte GUE, sentenza del 18 dicembre 2014, Mohamed M'Bodj, EU:C:2014:2452.

cutore⁴¹¹. Di converso, i sostenitori del *predicament approach*⁴¹² ritengono che l'utilizzo della forma passiva sembrerebbe suggerire che il nesso causale richiesto sia tra uno o più motivi convenzionali e il timore di essere perseguitati. In questo senso, l'elemento «*for reasons of*» o «*du fait de sa*» non farebbe riferimento all'atto di persecuzione ma piuttosto all'inciso «*being persecuted*» o «*d'être persécutée*»; il lessico utilizzato porrebbe l'accento sull'esposizione del soggetto al rischio di subire un danno e non, diversamente, sulla volontà da parte dello Stato (o di agenti terzi) di infliggerlo⁴¹³.

Alcuni esempi ci aiuteranno a comprendere meglio le implicazioni di questi due diversi approcci.

In primo luogo, pare calzante l'esempio dei cittadini eritrei in fuga dal servizio nazionale e militare – che nella pratica ha

.....

411 «*If the connection of the individual with a 1951 Convention ground, e.g. the applicant's religion, has no impact on the decision of the persecutor to harm the individual, the required link to grant international protection, is missing*», A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, §335.

412 L. Leboeuf, *Le non-refoulement face aux atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. Quelle protection pour le migrant de survie?*, in *Cahiers du CeDIE Working Papers* n.8.2012: p. 26; H. Rodger, *Gender-related persecution, in Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on international protection*, a cura di E. Feller, V. Türk, F. Nicholson, Cambridge University Press, UNHCR, Cambridge, 2003, pp. 339-342; M. Scott, *op. cit.*, p. 40.

413 «*Looking first at the language of the Refugee Convention, the "for reasons of" clause relates not to the word "persecuted" but to the phrase "being persecuted". The employment of the passive voice ("being persecuted") establishes that the causal connection required is between a Convention ground and the predicament of the refugee claimant. The Convention defines refugee status not on the basis of a risk "of persecution" but rather "of being persecuted". The language draws attention to the fact of exposure to harm, rather than to the act of inflicting harm*», *Refugee Appeal No. 72635/01*, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 6 September 2002, § 168; L. Leboeuf, *op. cit.*, p. 26; M. Scott, *op. cit.*, pp. 40-41. Tali considerazioni sembrerebbero, inoltre, ulteriormente confermate nella versione francese che aggiunge l'articolo possessivo, riferito al richiedente asilo, *sa race [...] de son appartenance à un certain groupe social*.

una durata indeterminata⁴¹⁴ – imposti dal governo in maniera generale a tutti i cittadini (femmine e maschi) a partire dal conseguimento della maggiore età⁴¹⁵. Le conseguenze per chi tenta di evitare o disertare il servizio obbligatorio sono pesantissime, da due fino a dieci anni di detenzione, spesso in condizioni disumane e con il rischio di subire torture e la sottoposizione ai lavori forzati⁴¹⁶. Orbene, trattandosi di una misura generale che quindi non colpisce un soggetto in ragione della sua appartenenza a uno dei motivi convenzionali, qualora si applicasse l'*intention-based approach* gli obiettori di coscienza (per motivi politici o religiosi) non troverebbero protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra, posto che non sarebbe possibile ricollegare l'intenzionalità della condotta dell'agente persecutore con i motivi convenzionali. Diversamente, se si applicasse il *predicament approach* gli obiettori di coscienza, in ragione del fondato timore di subire una pena severa in maniera sproporzionata a causa delle proprie convinzioni, politiche e/o religiose, potrebbero beneficiare dello *status* di rifugiato⁴¹⁷.

Un secondo esempio ci viene reso dal commento di Foster

.....

414 Per approfondimenti, v: UNHCR, *UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea*, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01_Rev.1, p. 11 ss.

415 Salvo qualche rara eccezione come per le donne musulmane, le madri nel periodo di allattamento, le donne sposate e le donne con figli, *Ibidem*.

416 Se è vero che uno Stato detiene un giustificabile interesse nell'assicurare un servizio nazionale, è altrettanto vero che le misure intraprese per questo fine devono essere ragionevolmente necessarie in una società democratica e, sebbene il timore del procedimento giudiziario e della pena per diserzione o evasione dal servizio di leva non costituiscano di per sé un fondato timore di persecuzione, nella pratica, la pena per la diserzione o per l'evasione è così grave e sproporzionata da assurgere al livello di persecuzione, *Ibidem*, p. 14.

417 Per un'ulteriore casistica, v: J. Hathaway, M. Foster, *The Causal Connection ("Nexus") to a Convention Ground*, cit., pp. 465-467.

e di Hathaway⁴¹⁸ a due sentenze⁴¹⁹ che, sebbene trattino fatti pressoché identici, hanno condotto a risultati diametralmente opposti e ciò a seconda che fosse adottato l'*intention-based approach* o il *predicament approach*.

Entrambi i fatti riguardano due cittadini nigeriani che si erano rifiutati di far parte o di collaborare con una setta satanica, motivo per il quale manifestavano fondato timore di subire una persecuzione (morte) in caso di ritorno nel Paese di origine. Da un lato, in ciascun caso, i richiedenti asilo spiegavano che il motivo del loro rifiuto a partecipare alla setta risiedeva nel loro credo religioso. Dall'altro, in entrambi i casi non era stato accertato che gli agenti persecutori (i membri della setta) avessero intenzionalmente scelto i ricorrenti in ragione del loro credo religioso. In altri termini, mentre il credo religioso dei richiedenti asilo non aveva avuto alcuna rilevanza nella decisione degli agenti di persecuzione di convincerli a unirsi a loro, il credo religioso, in entrambi i casi, aveva rappresentato la base per la decisione degli stessi di rifiutare le pretese dei persecutori.

In *Omoruyi*⁴²⁰ la Corte d'appello inglese – in applicazione dell'*intention approach* – ha rigettato la domanda di protezione internazionale a causa dell'assenza dell'intento di discriminare per motivi religiosi da parte dei persecutori, spiegando inoltre che una cosciente discriminazione contro la vittima su basi convenzionali fosse necessaria ai fini del riconoscimento della protezione. Diversamente, in *Okere*⁴²¹ la Corte federale

.....
418 M. Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights, Refuge from deprivation*, cit. p. 276; J. Hathaway, M. Foster, *The Causal Connection ("Nexus") to a Convention Ground*, cit.; M. Foster, *Causation in Context: Interpreting the Nexus Clause in the Refugee Convention*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 23, n. 2, 2002, p. 280.

419 Caso *Okere* deciso dalle autorità australiane e caso *Omoruyi* deciso dalla Corte del Regno Unito.

420 V. Omoruyi, Secretary of State for the Home Department [2001] Imm AR 175. 271.

421 V. Okere, Minister for Immigration and Multicultural Affairs (1998) 157 ALR 678.

australiana – in applicazione del *predicament approach* – ha riconosciuto lo status di rifugiato in quanto la domanda sul perché il persecutore desiderasse perseguire il richiedente è stata spostata sul perché il richiedente si trovasse nel pericolo di subire tale persecuzione⁴²².

Infine, pare opportuno far riferimento al caso delle vittime di tratta a scopi sessuali che, anche nel nostro ordinamento, stanno sempre più ottenendo il riconoscimento dello status di rifugiate⁴²³.

La tratta di persone è difatti un'impresa commerciale dove l'intento principale degli agenti di persecuzione è la massimizzazione del profitto piuttosto che la persecuzione su base di una delle fattispecie previste dalla Convenzione⁴²⁴. In tal contesto, da un lato, nel praticare la tratta (da parte degli attori non statali) e nel non riuscire a proteggere la vittima (da parte dello Stato) non è possibile riscontrare l'intenzionalità di perseguire la donna in ragione della sua appartenenza a un gruppo sociale ma, al contempo è altrettanto vero che ciò che espone maggiormente una donna al pericolo di essere perseguitata (nella forma della tratta) deriva dalla sua particolare condizione di vulnerabilità (presenza del *predicament*). Anche in questo caso, il riconoscimento delle donne vittime di tratta come rifugiate ai sensi della Convenzione di Ginevra sembra dipendere dall'approccio impiegato nel determinare la presenza

.....
422 In Okere il giudice «*makes clear that her emphasis was on the objective nature of the inquiry (as opposed to requiring a search for the subjective intention of the persecutor) and not necessarily on introducing tort-based principles into refugee determination.*», M. Foster, *Causation in Context: Interpreting the Nexus Clause in the Refugee Convention*, cit., p. 278.

423 Tribunale di Milano, decreto del 13.12.2021; Corte suprema di cassazione, ordinanza 4 gennaio 2021, n. 10; tribunale di Venezia, decreto del 19 giugno 2019, tribunale di Bari, ordinanza di accoglimento del 10 novembre 2018; tribunale di Bologna, decreto del 16 dicembre 2018.

424 UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7: The application of Art 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victim of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/96/07, § 31.

dei motivi convenzionali⁴²⁵.

In conclusione, seguendo questa posizione, nell'accertare se sia presente l'elemento del nesso causale sarebbe sufficiente la mera constatazione che quella determinata situazione di timore o pericolo derivi dal fatto che il soggetto rivesta almeno una delle cinque condizioni convenzionali.

La vulnerabilità ambientale e i motivi convenzionali

In questa sede non è possibile trattare in maniera compiuta il dibattito e i vari approcci interpretativi ai due motivi convenzionali che in astratto potrebbero aver maggior rilevanza ai nostri fini, ossia: nazionalità e appartenenza a un determinato gruppo sociale. Tuttavia, va ricordato che per quanto attiene la nazionalità, l'ordinamento italiano intende oltre alla cittadinanza anche «l'appartenenza a comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato⁴²⁶». Questo motivo, adottando il *predicament approach*, potrebbe applicarsi a persone che vivono in zone geografiche prone ai disastri naturali (alluvioni o innalzamento del livello del mare).

L'appartenenza a un determinato gruppo sociale è tra i cinque motivi convenzionali quello che dà luogo ai maggiori pro-

.....
425 M. Pomeroy, *Left Out in the Cold: Trafficking Victims, Gender, and Misinterpretation of the Refugee Convention's "Nexus" Requirement*, in *Michigan Journal of Gender and Law*, Vol. 16, n. 2.2010, p. 480.

426 L'Unione europea, sin dalla direttiva qualifiche del 2004/83/CE, rifiuta successivamente nella 2011/95/UE, ha normato, all'art. 10 il concetto in maniera ampia, rispetto a quanto previsto a livello internazionale dalle linee guide dell'UNHCR secondo cui il termine nazionalità deve essere inteso non solo come sinonimo di cittadinanza, ma anche come riferibile all'appartenenza o non appartenenza, effettiva o presunta, ad un dato gruppo etnico, linguistico o culturale: in alcuni casi tale concetto si può sovrapporre a quello di razza inteso come ogni tipo di gruppo etnico che, nell'uso comune, può essere definito razza. V. UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, December 2011*, cit., § 86.

blemi interpretativi. Infatti, dall'analisi delle prassi statali, delle disposizioni attuative e delle sentenze che ne hanno interpretato il significato è possibile tracciare diversi filoni di pensiero: quello delle caratteristiche protette o della immutabilità e quello della percezione sociale. Secondo il primo, un determinato gruppo sociale deve essere caratterizzato da una caratteristica immutabile perché innata o inalterabile, da uno *status* temporaneo o volontario ricoperto in passato che risulta immutabile a causa della sua durata nel tempo o da una caratteristica o associazione così importanti per la dignità umana che i membri del gruppo in questione non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi⁴²⁷.

In base all'approccio della percezione sociale, invece, l'individuazione di un gruppo sociale dipende dalla condivisione o meno di una caratteristica comune che lo contraddistingue dal resto della società: in tal senso un gruppo sociale può definirsi particolare se è percepito come tale dalla società. Quest'ultimo approccio è più estensivo rispetto al primo in quanto la percezione sociale, in determinati contesti, potrebbe portare a definire come gruppo sociale persone che rivestono un requisito che non è né immutabile né fondamentale per la propria dignità umana in quanto potrebbero rinunciarvi⁴²⁸.all'intento, ad esempio, di massimizzare un profitto economico⁴²⁹ piuttosto che colpire una determinata categoria di persone per motivi convenzionali. In tal senso, l'applicazione del *predicament approach*, emerso, tra gli altri, nell'ambito della *gender-based persecution*, alle violazioni dei diritti umani in contesti di disastri ambientali potrebbe aprire le porte a istanze di protezione internazionale.

.....
427 UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social Group*, cit., § 6. Questo è l'approccio a cui parte della dottrina e alcune posizioni giurisprudenziali fanno ricorso per sostenere l'assenza di qualsiasi motivo convenzionale in caso di eventi ambientali.

428 Per approfondimenti: v. A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, §§ 400-402; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social Group*, cit., §§ 6-7.

429 Per esempio: pratiche di *land e water grabbing* o attività estrattive.

A tal proposito, pur ammettendo che taluni eventi naturali e ambientali si ripercuotono generalmente in maniera indiscriminata su tutta la popolazione, è generalmente accettato che gli effetti che essi provocano e la conseguente necessità di migrare⁴³⁰ mutano a seconda delle condizioni di vulnerabilità dei soggetti colpiti.

M. Scott, a tal riguardo, porta ad esempio la forte siccità che colpì in maniera indiscriminata la Somalia nel 2011 che causò, oltretutto, una gravissima situazione di carestia generale. È stato riscontrato che gli effetti di tale evento colpirono in modo sproporzionato i *bantu* e i *rahanweyn* (alcuni gruppi del centro sud della Somalia) che a causa di pregresse e storiche politiche di marginalizzazione da parte delle autorità politiche e gruppi militari dominanti (come l'esclusione dalle principali posizioni di governo e le limitazioni nelle opportunità lavorative ed educative) aggiunte alle pratiche di espropriazione forzata delle terre, si trovarono ad affrontare il fenomeno ambientale di siccità privi dei necessari mezzi di sussistenza⁴³¹.

A questo possiamo aggiungere il caso dei *bedè*, uno dei gruppi etnici maggiormente discriminati dal Bangladesh e per questo colpiti dagli effetti del cambiamento climatico in ma-

.....

430 Si potrebbe parlare di vulnerabilità adattevole quando le persone riescono ancora a mettere in atto comportamenti adattivi (anche migratori) e si distingue dalla vulnerabilità intrappolante (*Trapped people*) che si verifica quando la situazione di vulnerabilità si esacerba al punto tale che si perde, a causa dell'assenza di risorse, la capacità di adattamento migratorio. T. Humble, *The rise of trapped populations, in Forced Migration review*, Vol. 45 n. 2.2014, pp. 56-57; T. Zickgraf, et al., *The Impact of Vulnerability and Resilience to Environmental Changes on Mobility Patterns in West Africa*, Working Paper Series, 2016; C. Boano, R. Zetter, T. Morrison, *Environmentally displaced people. Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration*, Policy Briefing by the Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2007; S. Vigil, *Green Grabbing-Induced Displacement*, in *Commentary*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 2018.

431 Ireland Refugee Documentation Centre, Somalia: *Information on the treatment of people from the Tumul clan*, 5 February 2010, Q11605; M. Scott, *op. cit.*, p. 48 e ss.

niera sproporzionata rispetto ad altri⁴³².

Inoltre, come analizzato precedentemente, deve considerarsi che alcuni eventi di degradazione ambientale⁴³³ sono causati e/o esacerbati in maniera prevalente dall'attività umana⁴³⁴.

È un esempio emblematico il caso del disastro ecologico presente nel Delta del Niger causato dalle estrazioni petrolifere. In questo contesto è innegabile che il grave degrado ambientale sia diretta conseguenza di deliberate azioni e omissioni poste in essere da agenti terzi e dalla incapacità dello Stato di appartenenza di proteggere la popolazione colpita. Dall'altro lato, il grado di depauperamento dei diritti umani

Secondo il legislatore italiano, in armonia con l'interpretazione dell'UNHCR⁴³⁵, per appartenenza a un determinato grup-

.....
432 EUAA, *Informazioni sui paesi di origine: Bangladesh – Panoramica del Paese*, 2017, pp. 57-58.

433 Siccità, impoverimento delle terre e dei mezzi di sussistenza, forte inquinamento ambientale, etc.

434 Attraverso progetti di sviluppo, pratiche di *land and water grabbing*, attività estrattive, industriali e/o di smaltimento rifiuti.

435 Secondo l'orientamento dell'UNHCR i due diversi approcci andrebbero combinati in maniera tale da ritenere che: *a particular social group is a group of persons who share a common characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived as a group by society. The characteristic will often be one which is innate, unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, conscience or the exercise of one's human rights.* Il *merged approach* da un lato ricomprende quelle caratteristiche storiche che non possono essere cambiate sia altre caratteristiche che, seppur non immutabili, sono talmente legate all'identità della persona o sono espressione di diritti umani fondamentali che non dovrebbe essere richiesto il requisito di immutabilità. Dall'altro, nel momento in cui la rivendicazione dell'appartenenza ad un gruppo sociale si fonda su caratteristiche prive della cd. immutabilità, si deve andare a stabilire se, nonostante ciò, il gruppo è percepito riconoscibile all'interno della società del luogo. Per approfondimenti si vedano J. Hathaway, M. Foster, *Membership of a particular Social Group: Discussion Paper No. 4 Advanced Refugee Law Workshop International Association of Refugee Law Judges Auckland, New Zealand, October 2002*, in *International Journal of Refugee Law*, Vol. 15, n. 3.2003, p. 489; A. Zimmermann, J. Dorschner, F. Machts, *op. cit.*, § 403, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social Group*, cit. par. 13.

po sociale si intende quello «costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante»⁴³⁶.

Tentando ora di ipotizzare la configurazione di un particolare gruppo sociale vulnerabile ai cambiamenti climatici o fattori ambientali, pur ammettendo che taluni eventi ambientali (come quelli provocati dal cambiamento climatico) si ripercuotono generalmente in maniera indiscriminata su tutta la popolazione, è generalmente accettato che l'effetto che esso provoca e la conseguente necessità di migrare⁴³⁷ mutano a seconda dell'appartenenza o meno di una persona a un gruppo sociale vulnerabile o a una minoranza⁴³⁸ a cui si intersecano le capacità di adattamento, di resilienza e di riduzione dei rischi, sia dello Stato che dei vari segmenti specifici della popolazione⁴³⁹.

In altri casi, la scelta di compiere determinate attività

.....
436 Art. 8, co. 1 lett. d), d.lgs. 251/2007.

437 Si potrebbe parlare di vulnerabilità adattevole quando le persone riescono ancora a mettere in atto comportamenti adattivi (anche migratori) e si distingue dalla vulnerabilità intrappolante (*Trapped people*) che si verifica quando la situazione di vulnerabilità si esacerba al punto tale che si perde, a causa dell'assenza di risorse, la capacità di adattamento migratorio. Humble, *The rise of 'trapped populations', in Forced Migration review*, Issue 45 (2/2014): 56-57; Zickgraf, *et al., The Impact of Vulnerability and Resilience to Environmental Changes on Mobility Patterns in West Africa, Working Paper Series, 2016; Boano, Zetter, Morrison, op. cit.; Vigil, op. cit.*

438 M. Nursey – Bray *et al.*, *Old Ways for New Days Indigenous Survival and Agency in Climate Changed Times*, SpringerBriefs in Climate Studies, 2022, p. 11 ss.

439 Fanno parziale eccezione i casi di catastrofe improvvisa: anche qui, però, la natura della mobilità umana che ne segue (temporanea/duratura; interna/internazionale) dipende dal grado di vulnerabilità dello Stato e del particolare segmento di popolazione colpito.

umane (che degradano l'ambiente e comprimono la fruibilità dei diritti delle persone) in un luogo invece che in un altro, col rispetto o meno delle normative in tema di attività pericolose o di diritto ambientale, è stato considerato non causale⁴⁴⁰; ciò potrebbe dipendere dalla presenza, in quella determinata area di fonti naturali da sfruttare oppure dal preesistente grado di vulnerabilità delle persone che vivono in quel luogo geografico e che sono privi del potere politico per riuscire a proteggere il proprio ambiente⁴⁴¹.

Tale processo, studiato soprattutto dalla scienza della giustizia climatica e ambientale, è stato definito talvolta anche come *razzismo ambientale*⁴⁴².

Infine, Brambilla riporta una serie di studi compiuti sugli effetti dei cambiamenti climatici in alcune zone del Bangladesh dai quali emerge «come siano in particolare le persone che traggono la loro sussistenza dalla terra, i braccianti agricoli e i piccoli produttori a subirne le conseguenze negative; in questi casi, la possibilità di leggere l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale in maniera evolutiva "considerando sia la natura diversa e mutevole dei gruppi all'interno delle diverse socie-

.....
440 C.M. Kozoll, *Poisoning the Well: Persecution, the Environment, and Refugee Status*, in *Colorado journal of international environmental law and policy*, Vol. 15, n. 2.2004 p. 271 ss.

441 J.B. Cooper, *Environmental refugees: meeting the requirements of the refugee definition*, in *New York University environmental law Journal*, Vol. 6, n. 2.1998, p. 13 ss.

442 D. Taylor, *Toxic Communities: Environmental Racism, Industrial Pollution and Residential Mobility*, New York University Press, New York, 2014; L. Pulido, *Rethinking Environmental Racism: White Privilege and Urban Development in Southern California*, in *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 90, n. 1.2000, pp. 12-40; S. Gbadegesin, *Multinational Corporations, Developed Nations, and Environmental Racism: Toxic Waste, Oil Exploration, and Eco- Catastrophe*, in *Faces of Environmental Racism, Confronting Issues of Global Justice*, a cura di L. Westra, B. Lawson, II ed., Rowman & Littlefield Publisher, Inc. Oxford, 2001, pp. 186-202; H.M. Adam, *Somalia: Environmental Degradation and Environmental Racism, Faces of Environmental Racism, Confronting Issues of Global Justice*, cit., pp. 203-228.

tà, sia le norme internazionali in materia di diritti umani, che sono in continua evoluzione", potrebbe portare all'emersione di determinati gruppi sociali mai riconosciuti come tali quale ad esempio quello costituito dagli abitanti di una zona specifica che vivono di agricoltura di sussistenza che, in ragione delle caratteristiche soggettive, del contesto familiare, del livello di scolarizzazione o di altre ragioni, non possono mutare il loro *status* e che sono maggiormente colpiti dal cambiamento climatico o dai suoi effetti, anche in termini di violazione dei diritti fondamentali»⁴⁴³.

Proviamo ora a traslare il *predicament approach* impiegato nella *gender-related persecution* al campo della *disaster-related persecution*: le attività umane che degradano l'ambiente (dighe, sfruttamento delle risorse, decisioni politiche di allocazione delle risorse etc) dove l'intento principale è la massimizzazione del profitto piuttosto che la persecuzione su base di una delle fattispecie previste dalla Convenzione. In tal contesto, da un lato, nell'attuare tali decisioni (anche da parte degli attori non statali) può non riscontrarsi l'intenzionalità di perseguire determinate persone in ragione della loro appartenenza a un gruppo sociale ma al contempo è altrettanto vero che la particolare condizione di vulnerabilità di alcuni (minoranze, comunità indigene, persone con scarsi mezzi di sussistenza, componenti di determinate caste, agricoltori o allevatori etc.) li espone maggiormente rispetto ad altri a subire effetti analoghi alle violazioni dei diritti fondamentali (presenza del *predicament*).

.....
443 A. Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?* in questa Rivista, n. 2.2007, cit. p. 25.

Conclusioni

L'analisi sopra esposta sembra poter essere dirimente ai nostri fini. Infatti spesso ci troviamo di fronte a un evento naturale o ambientale che ha come effetto [il timore fondato di subire] la violazione di un diritto umano⁴⁴⁴ da parte di segmenti della popolazione colpita ma: o le autorità statali non hanno intenzionalmente concorso in maniera preponderante a creare o a impedire il danno oppure le autorità governative hanno consapevolmente creato e/o esacerbato tale evento produttivo della lesione di un diritto umano mossi d deriva dalla particolare condizione di quella popolazione colpita: gruppi di persone che vivono di mezzi di sussistenza e possiedono caratteristiche comuni che li contraddistinguono dal resto della società.

La questione è stata portata dinanzi all'Alta Corte federale della Nigeria e alla Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. La Commissione africana nel caso *Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) contro la Nigeria*⁴⁴⁵ ha ritenuto che il Governo, nel permettere che l'inquinamento e la degradazione ambientale arrivassero a livelli umanamente inaccettabili, avrebbe fatto vivere agli ogoni un incubo dai risvolti persecutori in quanto la sopravvivenza degli stessi dipendeva dalle loro terre e dalle attività agricole distrutte anche a causa del coinvolgimento diretto del governo⁴⁴⁶. La situazione di degradazione ambientale e di perdita dei mezzi di sussistenza, in riferimento soprattutto ai popoli indigeni, sarebbe il frutto di decenni di politiche inadeguate e conservatrici che hanno aggravato la

.....
444 Secondo la ricostruzione combinata della teoria degli obblighi positivi con l'*integrated approach* analizzati sopra.

445 ACHPR, *Communication 155/96 SERAC and CESR / Nigeria*.

446 «*The pollution and environmental degradation to a level humanly unacceptable has made it living in the Ogoni land a nightmare [...] These and similar brutalities not only persecuted individuals in Ogoniland but also the whole of the Ogoni community as a whole. They affected the life of the Ogoni society as a whole*», ACHPR, *Communication 155/96 SERAC and CESR / Nigeria*, cit., § 67.

violazione dei diritti sociali, economici e culturali di tali persone⁴⁴⁷. La Nigeria viene condannata per aver violato il più fondamentale dei diritti umani, il diritto alla vita⁴⁴⁸.

La Corte federale d'appello nel caso proposto da mr. Jonah Gbemre in rappresentanza della comunità degli *lwherekan*, contro la *Shell Petroleum Development Company Nigeria Ltd*, e la *Nigerian National Petroleum Corporation*⁴⁴⁹ stabilisce che il diritto fondamentale alla vita e alla dignità dell'uomo includono inevitabilmente il diritto a un ambiente pulito, salubre e non inquinato.⁴⁵⁰ La Corte dichiara violato il diritto alla vita, alla dignità della persona, a una vita salutare e a un ambiente salubre⁴⁵¹, considerando i *flare gas* (provocati durante le opere di estrazione petrolifera) e le attività produttive, per come condotte, una «*gross violation of [...] the fundamental right to life (including healthy environment) and dignity of human person*⁴⁵²».

Trattandosi ora di concludere il ragionamento, la discussione sul *gap in protection* circa la mancata previsione di uno strumento giuridico vincolante che protegga coloro che fug-

.....
447 *Ibidem*, § 245.

448 Oltre alla violazione dei seguenti diritti: il divieto di discriminazione (art. 2); il diritto alla proprietà (art. 14); il diritto alla salute (art. 16), il diritto alla protezione della famiglia e dei gruppi vulnerabili (art. 18 par. 1); il diritto di disporre liberamente delle ricchezze e delle risorse naturali (art. 21); il diritto ad un ambiente salubre (art. 24).

449 Federal High Court of Nigeria in the Benin Judicial Division, *Mr. Jonah Gbemre (for himself and representing lwherekan Community in Delta State, Nigeria) v Shell Petroleum Development Company Nigeria Ltd, Nigerian National Petroleum Corporation and Attorney-General of the Federation*, suit FHC/B/CS/53/05, 14 November 2005.

450 *Ibidem*, §§ 1-2.

451 Garantiti dalle sessioni 33 e 34 della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999 nonché dagli artt. 4, 16 e 24 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli nonché dalla sessione 2 par. 2 dell'*Environment Impact Assessment Act* che prevede la necessità di condurre preventive valutazioni sugli effetti ambientali delle attività umane, *Ibidem*, §5. 6.

452 *Ibidem*, § 5. 4.

gono dagli eventi avversi del cambiamento climatico, disastri improvvisi e situazioni di degradazione a lenta insorgenza è, come visto, corposo sia a livello internazionale che regionale⁴⁵³. Interviene tuttavia, sia a livello politico che giuridico su un piano per lo più astratto e teorico, considerata anche la generale riluttanza che gli Stati hanno dimostrato sino ad ora nell'interpretare estensivamente l'ambito di applicazione della protezione internazionale⁴⁵⁴.

Oltre alle problematiche interpretative del diritto, a cui questo contributo si è concentrato, si aggiunge però un altro ostacolo che rischia di allontanare ulteriormente tali persone dalla protezione e che potremmo definire *gap in recognition*. A questo contribuiscono tanto gli operatori del diritto (operatori legali, avvocati, commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e tribunali) quanto i richiedenti asilo⁴⁵⁵.

I primi, nei rispettivi ambiti, spesso nell'ansia di ricondurre velocemente e meccanicamente eventi della vita in categorie legali preconfezionate e – talvolta – volgarizzate (basti pensare al significato tecnico-giuridico di persecuzione) mancano dell'attento scrutinio del caso individuale, necessario per una corretta qualificazione giuridica dei fatti. Nella ricerca spasmodica di alcune amministrazioni di dividere in maniera netta le migrazioni volontarie da quelle forzate, si ha la sensazione che la concentrazione ricada sul perché gli stranieri si trovano nel Paese ospitante (a cui genuinamente si può rispondere "per lavorare") piuttosto che sul perché hanno lasciato la propria

.....

453 Per una disamina più approfondita sulle varie iniziative e discussioni sul tema in ambiente internazionale e regionale si veda A. Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?* in questa Rivista, n. 2.2017, pp. 1-26; S. Villani, *Reflections on human rights law as suitable instrument of complementary protection applicable to environmental migration*, in questa Rivista, n. 3.2021, pp. 2-27.

454 S. Villani, *op. cit.*, p. 6 ss.

455 M. Scott, *A role for strategic litigation, in Forced Migration Review*, n. 49.2015, pp. 47-48.

terra. Dai verbali di audizione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e nei verbali di udienza, ancora troppo spesso, sono assenti del tutto domande sulle condizioni generali del Paese di origine e, quando poste, di rado vengono approfondite le cause più profonde.

Dall'altro i richiedenti protezione internazionale sentendo, forse, di dover presentare la loro narrativa sulla protezione in termini facilmente conciliabili con i requisiti stabiliti per il riconoscimento della protezione internazionale, omettono di indicare elementi utili legati al timore di danni legati ai disastri.

Con questo contributo, muovendosi dall'*hazard paradigm* verso il *social paradigm*, si è cercato di interpretare in maniera evolutiva la Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato sotto il prisma della teoria degli obblighi positivi di tutela e dell'approccio integrato nell'interpretazione dei trattati⁴⁵⁶. L'obiettivo non è stato tanto quello di arrivare a sostenere determinate conclusioni, quanto – piuttosto – un invito a riformulare certi presupposti.

.....
456 M. Castiglione, *Struggling to classify environmentally induced mobilities? What if some of them already fit into the legal paradigm for refugees?* in *Routed Magazine*, 15 June, 2019.

/MIGRANTI AMBIENTALI: LA GRAVE ASSENZA DI UNA DEFINIZIONE GIURIDICAMENTE RILEVANTE

di Veronica Dini e Tiziana Bandini

La rilevanza e l'urgenza del tema

La correlazione fra crisi climatiche e migrazioni è ormai un dato assodato. Esiste oggi come in passato. Una recente pubblicazione⁴⁵⁷, ad esempio, ha messo in luce come cambiamenti di temperatura e/o forti precipitazioni abbiano innescato le reazioni a catena che hanno portato alla caduta di Roma.

Oggi, tuttavia, la situazione appare più complessa, in ragione della molteplicità e della gravità dei fenomeni di degrado ambientale che si verificano in ogni parte del mondo; della globalità, della repentinità e del carattere antropogenico del cambiamento climatico cui stiamo assistendo negli ultimi decenni; della connessione tra crisi climatica e conflitti armati. Occorrono dunque uno sguardo e una narrazione nuovi, capaci di condurre a risposte efficaci e innovative, sempre più necessarie e urgenti.

I dati ufficiali ci dicono che, nel mondo, si spostano ogni anno milioni di migranti per ragioni ambientali: secondo la Banca Mondiale, entro il 2050, 143 milioni di persone potrebbero

.....
⁴⁵⁷ K. HARPER, *Il destino di Roma – clima, pandemie e la fine di un impero*, Einaudi.

abbandonare i territori dell'Africa subsahariana, dell'Asia Meridionale e dell'America Latina per spostarsi in luoghi più ospitali e meno vulnerabili in cui vivere. Le Nazioni Unite considerano possibile, per le sole cause ambientali, l'esodo, complessivamente, di 200 milioni di persone entro il 2050.

Si tratta, peraltro, di un fenomeno che interessa anche l'Europa e il Nord America. A questo proposito, è stato rilevato che *«negli Stati Uniti, circa 162 milioni di persone – quasi 1 su 2 – molto probabilmente sperimenteranno un abbassamento nella qualità del loro ambiente, vale a dire più calore e meno acqua. Per 93 milioni di loro, i cambiamenti potrebbero essere particolarmente gravi, ed entro il 2070, la nostra analisi suggerisce, se le emissioni di carbonio dovessero aumentare fino a raggiungere livelli estremi, almeno 4 milioni di americani potrebbero trovarsi a vivere ai margini, in luoghi decisamente fuori da ciò che costituisce una nicchia ideale per la vita degli esseri umani. Il costo della resistenza alla nuova realtà climatica sta diventando sempre più grave. ...»*[1]. Uno studio del 2018, pubblicato sul *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, prevede che uno statunitense su 12 nella metà meridionale del Paese si sposterà verso la California, verso le montagne occidentali, o verso il nord-ovest, nei prossimi 45 anni, esclusivamente a causa del clima: *«è probabile che un tale cambiamento nella popolazione aumenti la povertà e allarghi il divario tra ricchi e poveri»*⁴⁵⁸.

Come è stato documentato da più parti, infatti, *«we show that for thousands of years, humans have concentrated in a surprisingly narrow subset of Earth's available climates, characterized by mean annual temperatures around 13 °C. This distribution likely reflects a human temperature niche related to fundamental constraints. We demonstrate that depending on scenarios of population growth and warming, over the coming 50 y, 1 to 3 billion people are projected to be left out-*

.....
458 Disponibile online su lavocedinyork.com.

side the climate conditions that have served humanity well over the past 6,000 y. Absent climate mitigation or migration, a substantial part of humanity will be exposed to mean annual temperatures warmer than nearly anywhere today»⁴⁵⁹.

La situazione in cui viviamo e le prospettive indicate impongono azioni concrete e immediate, su più fronti. Tra l'altro, è stato correttamente segnalato che «*dobbiamo prepararci a integrare il rischio climatico non solo nella gestione del territorio italiano, ma anche nelle nostre scelte geopolitiche*»⁴⁶⁰.

Pubblicazioni recenti e approfondite, infatti, mettono in correlazione i recenti flussi migratori non solo con le conseguenze dirette della crisi climatica sulla qualità dei territori di provenienza degli sfollati ma anche con i conflitti che da tali situazioni emergono. Uno studio recentemente pubblicato su Science da alcuni economisti di Berkeley e di Stanford⁴⁶¹, ad esempio, sostiene che vi sarebbe una stretta connessione fra violenza e cambiamento climatico negli ultimi 12 mila anni di storia. «*Deviations from normal precipitation and mild temperatures systematically increase the risk of conflict, often substantially. This relationship is apparent across spatial scales ranging from a single building to the globe and at temporal scales ranging from an anomalous hour to an anomalous millennium. Our meta-analysis of studies that examine populations in the post-1950 era suggests that the magnitude of climate's influence on modern conflict is both substantial and highly statistically significant ($P < 0.001$). Each 1-SD change in climate toward warmer temperatures or more extreme rainfall increases the frequency of interpersonal violence by 4% and intergroup conflict by 14% (median estimates). ... We conclu-*

.....
459 Disponibile [qui](#)

460 G. MASTROJENI, A. PASINI, Effetto serra, Effetto guerra, Chiarelettere, 2020, pag. 5.

461 S. M. HSIANG, MARSHALL BURKE, E. MIGUEL, *Quantifying the Influence of Climate on Human Conflict*.

de that there is more agreement across studies regarding the influence of climate on human conflict than has been recognized previously. Given the large potential changes in precipitation and temperature regimes projected for the coming decades—with locations throughout the inhabited world expected to warm by 2 to 4 SDs by 2050—amplified rates of human conflict could represent a large and critical social impact of anthropogenic climate change in both low- and high-income countries»⁴⁶².

Un'altra fonte⁴⁶³ mostra come, tra il 1995 e il 2009, prima delle cosiddette Primavera arabe, i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sui raccolti abbiano, di fatto, determinato quasi l'80% dei flussi migratori annuali dai Paesi del Sahel. Un altro dei casi che più spesso viene portato a esempio di tale situazione è quello del conflitto siriano. Come è stato ricostruito da svariate fonti, infatti, nella seconda metà del '900, l'indebolimento dei venti che portavano le nubi del Mediterraneo nella Mezzaluna fertile e l'aumento delle temperature che ha

.....

462 Traduzione: «Le deviazioni dalle precipitazioni normali e le temperature miti aumentano sistematicamente il rischio di conflitto, spesso in modo sostanziale. Questa relazione è evidente su scale spaziali che vanno da un singolo edificio al globo e su scale temporali che vanno da un'ora anomala a un millennio anomalo. La nostra meta-analisi degli studi che esaminano le popolazioni nell'era post-1950 suggerisce che l'entità dell'influenza del clima sui conflitti moderni è sia sostanziale che statisticamente significativa ($P < 0,001$). Ogni cambiamento climatico di 1 DS verso temperature più calde o precipitazioni più estreme aumenta la frequenza della violenza interpersonale del 4% e dei conflitti tra gruppi del 14% (stime mediane).... Concludiamo che c'è più accordo tra gli studi sull'influenza del clima sui conflitti umani di quanto non sia stato riconosciuto in precedenza. Dati i grandi potenziali cambiamenti nelle precipitazioni e nei regimi di temperatura previsti per i prossimi decenni, con localizzazione in tutto il mondo abitato, che si prevede si riscalderanno da 2 a 4 DS entro il 2050, i tassi amplificati dei conflitti umani potrebbero rappresentare un impatto sociale ampio e critico del cambiamento climatico antropogenico sia nei Paesi a basso che ad alto reddito».

463 A. PASINI, S. AMENDOLA, *Linear and nonlinear influences of climate changes in migration flows: a case study for the "Mediterranean Bridge"*, Environmental Research Communications, 1, 2019, 011005.

incrementato l'evapotraspirazione dei terreni sono stati fattori determinanti nella proliferazione delle crisi idriche siriane. Nello stesso periodo, si è verificata un'altra circostanza che ha avuto un effetto fortemente destabilizzante nei delicati equilibri del Medio Oriente: l'occupazione siriana, durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, delle Alture del Golan, i cui rilievi costituiscono uno dei più grandi serbatoi idrici del Medio Oriente.

In questo contesto, segnala lo studio, la privazione delle risorse idriche del Golan, l'incremento della popolazione dai 4 milioni degli anni '50 ai 22 milioni del periodo prebellico, oltre che la lunga siccità verificatasi tra il 2006 e il 2010 che ha fatto crollare la produzione agricola, hanno determinato l'esodo di un milione e mezzo di persone dalle campagne verso le città, creando i presupposti per le proteste contro il governo di Bashar al-Assad e per l'inizio della guerra civile tuttora in corso.

Il recente rapporto di Focsiv⁴⁶⁴, ancora, mette in evidenza, tra l'altro, il fatto che il conflitto in un territorio fragile e vulnerabile come quello dell'estremo Nord del Camerun possa essere stato determinato dai cambiamenti climatici che hanno contribuito al prosciugamento del lago Ciad e determinato le conseguenti migrazioni dalla Nigeria al Camerun.

In generale, si stima che la percentuale dei conflitti influenzati dai cambiamenti climatici nel corso dell'ultimo secolo oscilli tra il 3 e il 20%. Secondo un recente studio pubblicato su Nature⁴⁶⁵ l'intensificazione dei cambiamenti climatici porterà all'aumento delle tensioni in atto. Lo studio afferma che se la temperatura media del nostro pianeta aumenterà di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, il rischio di conflitti potrà aumentare fino al 13% rispetto all'andamento storico. Qualora poi la tem-

.....
464 A. STOCCHIERO (a cura di), *I Padroni della Terra. Rapporto sull'accaparramento della terra 2020*, Policy FOCSIV – Volontari nel mondo.

465 K.J. MACH, C.M. KRAAN, W.N ADGER. et al. *Climate as a risk factor for armed conflict*. Nature 571, 193–197 (2019). Disponibile su <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1300-6>.

peratura raggiungesse i +4°C, la probabilità che si verifichino sempre più conflitti o che le guerre siano più violente e distruttive aumenterebbe del 26%⁴⁶⁶.

La correlazione tra migrazioni ambientali e migrazioni indotte da conflitti armati è stata messa in luce anche dal *World's Water del Pacific Institute*, il quale ha documentato che i conflitti dovuti all'accesso all'acqua fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019 sono stati 466 (fra il 2000 e il 2009, erano stati 220): 204 nell'Asia Occidentale, 89 nell'Africa subsahariana, 66 nell'Asia Meridionale, 33 in Nord Africa, 30 in America Latina e nei Caraibi, 14 nell'Europa Orientale, 10 in Nord America, 8 nel Sud Est Asiatico, 6 nell'Asia Centrale, 2 nell'Asia Orientale, uno in Melanesia

Fra il 2000 e il 2009, erano stati 220.

Anche in questo ambito, la situazione non è purtroppo destinata a migliorare, considerato che, secondo i dati 2017 di UNICEF, OMS, UNESCO e FAO, 2,1 miliardi di persone sono prive dell'accesso ad acqua potabile gestita in modo sicuro, ben 4,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienici sicuri e ogni anno 340.000 bambini con meno di cinque anni muoiono a causa di malattie dovute a carenze idriche o acque non trattate. Alla stessa conclusione si giunge leggendo le stime delle Nazioni Unite, secondo cui, entro la fine di questo decennio, il 47% della popolazione mondiale vivrà in zone a elevato stress idrico e questa situazione accentuerà le diseguaglianze e i conflitti sociali, oltre che le tensioni tra Paesi confinanti.

Il fenomeno, le storie e la natura stessa delle migrazioni ambientali e climatiche costituiscono dunque temi di assoluta rilevanza e attualità.

.....
466 Sul punto si veda anche l'interessante ICRC Report, *When rain turns to dust, Understanding and responding to the combined impact of armed conflicts and the climate and environment crisis on people's lives*, 2020, disponibile su www.icrc.org.

Tante definizioni ma nessuna completa

In tale contesto, nel 1993, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha confermato che il degrado ambientale rientra tra le cause che caratterizzano i flussi dei rifugiati (insieme a instabilità politica, tensioni economiche e conflitti etnici). Più di recente, la stessa posizione è stata espressa nella Dichiarazione di New York su rifugiati e migranti del 2016. La complessità, la rilevanza e l'urgenza del fenomeno restano in gran parte poco indagate, per ragioni anche di carattere culturale e sociale.

Il silenzio sul tema è tale che, ad oggi, non esiste una definizione condivisa e giuridicamente valida di "migrante ambientale" o di "migrante climatico". Le espressioni in uso di "migrante ambientale", "eco migrante", "rifugiato ambientale" non costituiscono classificazioni normative e non attribuiscono status giuridici effettivi.

Naturalmente, ciò è in parte dovuto alla presenza di elementi oggettivi di complessità che non agevolano l'individuazione di un fenomeno uniforme. Come è stato correttamente rilevato, infatti, *«[...] le categorie con cui si definiscono i migranti non esistono in natura, ma riflettono scelte di tipo politico-giuridico, atteggiamenti e vissuti della popolazione, sentimenti custoditi nella memoria collettiva. Esse sono "parole di Stato", e rinviano sempre a una certa idea di confine che, a sua volta, regola i processi di inclusione/esclusione»*⁴⁶⁷: si tratta, dunque, di concetti che mutano nel tempo e nello spazio in modo assai rilevante e che è difficile semplificare e rendere universali.

Quando si parla di migrazioni ambientali occorre tener presente, inoltre, in misura maggiore rispetto ad altre storie migratorie, che si tratta di scelte che costituiscono il risultato dell'interrelazione di diversi fattori: povertà, contesto economico e culturale, conflittualità sociale, legami interni nella co-

.....
⁴⁶⁷ L. ZANFRINI, *Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Laterza, 2016, p. 3.

munità di riferimento, fenomeni strettamente intrecciati, di cui è difficile ricostruire il grado di incidenza – ma anche difficoltà di percepire e comprendere le ragioni ambientali/climatiche all'origine della degradazione dei territori abitati. Persone provenienti dalla stessa zona possono, poi, reagire diversamente a una stessa calamità naturale, decidendo di rimanere o di spostarsi, a seconda del bilanciamento dei diversi fattori in gioco e delle proprie condizioni personali.

Il risultato è, tuttavia, che, a livello internazionale, l'assenza di una definizione chiara e condivisa per chi è costretto a spostarsi per motivazioni ambientali e/o climatiche complica l'analisi approfondita del fenomeno e la possibilità di riconoscerlo e affrontarlo.

Come orientarsi?

Innanzitutto può essere utile ripercorrere gli studi e i tentativi che sono stati fatti fino ad oggi, raccogliendo il testimone per proseguire il cammino. In dottrina, è stata spesso richiamata, innanzitutto, l'espressione "rifugiato ambientale", proposta da Brown nel 1976, che si riferisce a coloro che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito di disastri ambientali. Il rapporto dell'United Nations Environment Programme (UNEP), riprendendo tale definizione, del 1985, fa riferimento a "persone costrette ad abbandonare il loro habitat tradizionale, in modo temporaneo o definitivo, a causa di un marcato degrado ambientale (naturale e/o amplificato dall'azione dell'uomo) che abbia messo a repentaglio la loro esistenza e/o che interferisca in maniera consistente con la loro qualità della vita" (El-Hinnawi, 1985). Tale approccio è stato condiviso da istituzioni internazionali come il Climate Institute, che menziona i rifugiati ambientali alludendo a "persone che non sono più in grado di ottenere i mezzi di sussistenza sicuri nel loro habitat originario a causa di fattori ambientali, in particolare la siccità, la desertificazione, la deforestazione, l'erosione del suolo, la scarsità d'acqua e il cambiamento climatico, ma anche di disa-

stri naturali come cicloni, mareggiate e inondazioni. Di fronte a queste minacce, le persone sentono di non avere altra scelta che cercare sostentamento sia all'interno del proprio paese sia altrove, temporaneamente o permanentemente" (Myers, 1995, pp. 18-19). A partire da tali presupposti, si suole distinguere tre tipologie di rifugiati ambientali:

- la prima include le persone costrette a muoversi a causa di eventi graduali, c.d. *slow-onset*, come la desertificazione, la siccità e la degradazione del suolo, ed eventi improvvisi, c.d. *sudden-onset*, in cui vengono ricompresi tutti i tipi di disastri ambientali come alluvioni e uragani (fenomeni acuiti a causa del cambiamento climatico);
- la seconda riguarda le persone obbligate a spostarsi a causa di un cambiamento radicale del loro ecosistema (per esempio la costruzione di una diga o di altri progetti infrastrutturali);
- nella terza, confluiscono le persone obbligate a spostarsi da un habitat non più in grado di fornire risorse necessarie alla sopravvivenza.

Considerando, tuttavia, che le politiche migratorie del XX secolo sono diventate sempre più restrittive e la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 1951 a coloro che migrano per ragioni connesse al cambiamento climatico⁴⁶⁸, emerge sempre di più, e non per mero esercizio stilistico, la necessità di fornire una definizione alternativa, completa e non «semplicistica, parziale e fuorviante». Si è dunque cominciato a parlare di migranti ambientali o eco-profughi.

L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), nel 2007, ad esempio, ha cominciato a far uso esplicito dell'espressione "migranti ambientali", proponendo la seguente definizione: «persone o gruppi di persone che, a causa di un improvviso o progressivo cambiamento ecosistemico che influenza nega-

.....
468 Si fa riferimento, in particolare, al noto caso di Ioane Teitiota.

tivamente la loro vita o le condizioni di vita, siano obbligati a, o decidano di, lasciare la loro dimora abituale, temporaneamente o definitivamente, e che si muovano all'interno o all'esterno del loro paese»⁴⁶⁹, ovvero quella di "sfollati ambientali", definiti come «persone sfollate nel loro Paese di residenza abituale o che hanno attraversato un confine internazionale e per le quali il degrado ambientale, il deterioramento o la distruzione sono le principali cause del loro sfollamento, sebbene non necessariamente l'unico».

I termini "movimenti di popolazione indotti dall'ambiente" (EIPM *environmentally induced population movements*) e "sfollati ambientali" (EDP *environmentally displaced persons*) forniscono una definizione alternativa perché descrivono «una categoria generale di movimenti migratori in cui il fattore ambientale è decisivo, ma non necessariamente unico»⁴⁷⁰.

Ancora, in più contesti, anche l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha parlato di rifugiati ambientali come «persone costrette ad emigrare per ragioni ambientali, degradazione o scomparsa delle terre dove abitano o per disastri naturali. Tale definizione esclude l'abbandono temporaneo della residenza».

Nel 2011, il Parlamento Europeo ha proposto di utilizzare l'espressione "*environmentally induced migration*" per indicare forme di migrazione forzata, causata da cambiamenti ambientali, ed "*environmentally induced displacement*", per indicare le forme di migrazione forzata causata primariamente

.....
469 Testo originale: "Environmental migrants are persons or groups of persons who, predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment that adversely affects their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad". Disponibile su www.iom.int.

470 E. PIGUET, *Climate change and forced migration*, Ginevra, UNHCR, 2008.

da shock ambientali. Nello stesso anno, un autorevole studio del *Policy Department for Citizens' Right and Constitutional Affairs*, commissionato dal Parlamento UE⁴⁷¹, raccomandava di creare un sistema di protezione complementare a quello nazionale, prospettando una riforma della normativa di settore che ampliasse le ipotesi di riconoscimento della protezione sussidiaria anche in caso di massiccio flusso di sfollati a seguito di disastri ambientali e prevedesse un efficace sistema di *resettlement* individuale.

Nell'ambito della legislazione di settore, ci sono state soltanto alcune aperture al riconoscimento della categoria di "rifugiati ambientali": la direttiva UE n. 55/2001, recepita dal nostro ordinamento giuridico attraverso il d.lgs. n. 85/2003, ad esempio, pur non avendo inserito esplicitamente i fattori ambientali come concausa delle migrazioni ai fini della protezione internazionale, ha definito in modo più ampio la categoria di "flusso massiccio di sfollati", includendovi, come soggetti che giungono in una comunità «... provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione»⁴⁷².

Il fenomeno migratorio è stato altresì affrontato nell'ambito degli accordi di Cancùn, in occasione della COP16: in questo caso, è stato rivolto alle parti firmatarie l'invito ad assumere «misure volte a migliorare la comprensione, il coordinamento e la cooperazione in materia di spostamenti di popolazioni indot-

.....
471 *Climate refugees. Legal and Policy responses to environmentally induced migration*, 2011.

472 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

ti da cambiamento»⁴⁷³.

Nel 2015, nel preambolo dell'Accordo di Parigi è stata esplicitata la connessione tra cambiamento climatico e diritti umani: gli Stati «devono rispettare, promuovere e considerare i loro doveri in relazione ai diritti umani, in modo particolare al diritto alla salute, diritto allo sviluppo, diritto delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone disabili e di coloro che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico».

Da ultimo, con la risoluzione del parlamento europeo *Donne, pari opportunità e giustizia climatica*⁴⁷⁴ del 2018 è stato espressamente richiesto che «lo sfollamento indotto dal clima venga preso seriamente in considerazione», oltre che di istituire un gruppo di esperti per valutare la questione su scala internazionale e di iscrivere la tematica della migrazione climatica nell'agenda internazionale, al fine di garantire la "resilienza" climatica.

Assenza di una definizione, complessità delle cause e mancanza di tutela giuridica

Partendo da queste premesse, si comprende la difficoltà di costruire meccanismi di protezione specifici per i migranti-sfollati ambientali e/o climatici. Essi, infatti, innanzitutto, non rientrano nella definizione proposta nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo addizionale di New York del 1967, secondo cui rifugiato è chiunque «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo so-

.....
473 Cancún Climate Change Conference - November 2010, v. www.unfccc.int.

474 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica (2017/2086(INI)).

ciale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato» (Art. 1(2)A). In tale contesto, infatti, la protezione è circoscritta ai cinque motivi indicati nella Convenzione, presuppone che il migrante si trovi fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza (se apolide dello Stato di abituale dimora) e dimostri che il suo Stato non può garantirgli detta protezione. Né la Convenzione di Ginevra, dunque, né la successiva direttiva 2011/95/UE, che istituisce la protezione sussidiaria sul territorio dell'Unione Europea, riconoscono come condizioni per la richiesta dello status di rifugiato, i cambiamenti ambientali e/o climatici, anche laddove la migrazione sia forzata e il soggetto non riesca più a soddisfare neppure le basilari esigenze vitali.

Analogamente, neppure la protezione temporanea attivabile in caso di afflusso massiccio di sfollati che non possono far ritorno in sicurezza nel Paese di origine, non include gli sfollati ambientali tra i possibili beneficiari.

La situazione si complica, poi, se si fa riferimento alla distinzione tra sfollati interni e profughi o migranti produce risvolti diversi in termini di tutela giuridica: se, infatti, il movimento si verifica all'interno del paese di appartenenza, gli individui in questione rientrano nella categoria di IDP e dunque di "sfollati", godendo di fatto della protezione stabilita dai *Guiding Principles on Internal Displacements* del 1998⁴⁷⁵. Se invece il movimento implica l'attraversamento del confine, allora si può parlare di "rifugiati" solo ed esclusivamente se, oltre alla ratio ambientale e climatica alla base dell'emigrazione, vi è anche uno degli elementi chiave della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo aggiuntivo del 1967, in particolare, il criterio della "persecuzione".

Per quanto concerne, specificamente, la situazione italia-

.....
475 . MCADAM, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford University Press, 2012, pp. 250-252.

na, fino al 2018, la possibilità di offrire protezione a coloro che fuggono da disastri ambientali ha trovato una parziale attuazione attraverso la concessione della protezione umanitaria e del divieto di respingimento previsti dagli artt. 5, 6 e 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti la *disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

Con l'abolizione di tale strumento, ad opera del decreto sicurezza del 2018, tuttavia, è stato introdotto il permesso di soggiorno per calamità naturale, della durata di 6 mesi, per tutelare lo straniero che non può tornare nel Paese di origine in sicurezza a causa di una situazione di "contingente ed eccezionale calamità". Sul punto, si osserva che, in primo luogo, il legislatore non ha qualificato la natura della calamità. In secondo luogo, il carattere contingente ed eccezionale degli eventi calamitosi "restringe inevitabilmente il campo di applicazione della norma ad eventi improvvisi e singolari, quali terremoti o inondazioni, lasciando quindi esclusi vittime di calamità naturali con effetti di lungo periodo"⁴⁷⁶.

Come si rileva nello studio testè citato, da ultimo, il d.l. 130/2020, novella l'art. 20-bis T.U. Imm. e nella nuova formulazione richiede che la calamità sia "grave" e non più "contingente" né "eccezionale", permettendo pertanto un'interpretazione più ampia dell'evento calamitoso in base al grado di severità del fatto e non della sua rapida/lenta insorgenza o progressione nel tempo. Ciò nonostante, il legislatore ancora una volta si trattiene dallo specificare la natura della calamità in questione che, dunque, può caratterizzarsi, come suindicato, in un evento naturale o antropico.

In questo contesto, caratterizzato da incertezze definitorie, vuoti normativi e tentativi di tutele alternative, una ten-

.....
476 C. SCISSA, *La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

denza positiva verso una forma di tutela giuridica emerge dalle corti internazionali e nazionali.

Un esempio è rappresentato dal caso promosso dal cittadino Ioane Teitiota (caso n. 2727/2016, decisione del 24 ottobre 2019) delle isole Kiribati nel Pacifico, il quale chiedeva di vedersi riconoscere il diritto di asilo politico in Nuova Zelanda perché la sopravvivenza, sua e della sua famiglia, era a rischio a causa dell'innalzamento del livello del mare nell'area del Pacifico che, provocato dai cambiamenti climatici, rischia di sommergere l'isola nella quale il ricorrente abitava con i suoi congiunti.

Il Comitato ONU, pur confermando la legittimità della scelta di respingere la richiesta, poiché Kiribati sarebbe diventata inabitabile solo dopo 10-15 anni e dunque la vita del ricorrente non era a rischio nell'immediato, ha concluso affermando che «i disastri ambientali possono compromettere l'effettivo godimento del diritto alla vita» (art. 9.5), motivo per il quale «si verrebbe a determinare in capo agli Stati l'obbligo di non respingimento» (art. 9.11). Inoltre, per la prima volta un organismo internazionale ha riconosciuto che «i disastri ambientali, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile costituiscono le principali minacce [...] al godimento del diritto alla vita» (art. 9.4) e in tal senso il rimpatrio dei cittadini costretti ad emigrare per motivi climatici «potrebbe esporre gli individui stessi ad una violazione dei loro diritti di cui agli artt. 6 e 7 del Patto»⁴⁷⁷. Afferma dunque, in modo inequivocabile, che i cambiamenti climatici sono una seria minaccia al diritto alla vita.

Anche la giurisprudenza italiana ha riconosciuto tutela al migrante in fuga dal proprio Paese d'origine, per ragioni connesse al cambiamento climatico. Un esempio è rappresentato dall'ordinanza del tribunale de L'Aquila del 18 febbraio 2018, la quale riconosce la protezione umanitaria a un cittadino del Bangladesh che si era irrimediabilmente indebitato dopo aver perso il suo terreno agricolo a causa di un'alluvione.

.....
477 Ioane Teitiota v. New Zealand, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 Gennaio 2020, par. 9.11.

Persino la suprema Corte di Cassazione (sent. 4455/2018) afferma che «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata con il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili».

Sempre la Corte di Cassazione, recentemente, con l'ordinanza n. 5022 del 24 febbraio 2021, ha affermato che il giudice di merito, nella valutazione per la concessione della protezione umanitaria deve considerare che «il nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale include non solo l'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche altre situazioni idonee ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima, compresi i casi del disastro ambientale, definito dall'articolo 452-quater del Codice penale, del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali»⁴⁷⁸.

La guerra, in generale il conflitto armato, rappresenta solo la più eclatante manifestazione dell'azione autodistruttiva dell'uomo, ma non esaurisce l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitosa dell'individuo. La dignità umana, dunque, è compromessa in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l'individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o co-

.....
⁴⁷⁸ La sentenza, peraltro, fa riferimento espresso alla decisione del Comitato ONU nel caso Teitiota. Si vedano ad ogni modo anche le seguenti sentenze di Cassazione: Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/09/2020, n. 18817, Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/07/2020, n. 14668.

munque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile.

Analogamente, più di recente, nel settembre 2022, il tribunale di Venezia ha accordato la protezione sussidiaria a un uomo fuggito dal Niger asserendo che a causare un'emergenza umanitaria può essere anche il cambiamento climatico.

Nell'ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si richiama il famoso caso *Budayeva e altri vs. Russia* (Corte EDU, 20/3/2008), in cui è stata prevista una sorta di tutela preventiva delle condizioni ambientali che successivamente possano compromettere il diritto alla vita, come nel caso di omesso intervento per limitare le conseguenze di una frana nel Caucaso. È stato, infatti, asserito che le autorità locali hanno l'obbligo di attivarsi positivamente a tutti i livelli mediante «la limitazione dei pericoli, nella misura in cui le circostanze di un dato caso indicano l'imminenza del rischio naturale chiaramente identificabile, in modo particolare ove tale rischio riguardi una calamità che si abbatte sovente su un'area destinata all'abitazione o all'uso da parte dell'uomo».

C'è qualche speranza?

L'analisi fin qui condotta conferma chiaramente che i cambiamenti climatici stanno avvenendo con una velocità e intensità maggiore di quanto inizialmente predetto e gli effetti per quanto riguarda le migrazioni forzate sono già una realtà.

Pur a voler intravedere la luce in fondo al tunnel, le più recenti evidenze scientifiche sembrerebbero propendere per un futuro molto buio, quasi catastrofico. L'ultimo rapporto IPCC⁴⁷⁹ pubblicato a febbraio 2022 mostra che il ritmo e la portata degli impatti climatici stanno rapidamente accelerando, con con-

.....
479 IPCC AR6, Working Group II, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*.

sequenze devastanti.

Il report evidenzia altresì i limiti all'adattamento, molti dei quali già superati, le maggiori perdite e la compromissione dei mezzi di sussistenza, la carenza di cibo e i danni alle infrastrutture e alla natura. Molti limiti sono già stati superati, minacciando la sopravvivenza delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili. Non solo, l'ultimo rapporto IOM 2022⁴⁸⁰ descrive un nuovo paradosso: mentre miliardi di persone hanno visto limitati i propri movimenti dal Covid-19, decine di milioni di altre sono state sfollate all'interno dei propri Paesi. Il rapporto dedica peraltro diverse sezioni al tema del nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni segnalando che grazie all'aumento delle conoscenze sui nessi tra migrazione, ambiente e cambiamento climatico è stato possibile comprendere meglio come gli impatti ambientali - compresi gli eventi a insorgenza lenta e i disastri - influenzano i modelli di migrazione a livello globale, regionale, nazionale e locale. Il rapporto annuale dell'*Internal Displacement Monitoring Centre 2021*, ad esempio, fotografa la seguente situazione: nel 2021, su 38 milioni di sfollati interni, 23,7 milioni sono stati causati da fattori ambientali in 137 Paesi e territori⁴⁸¹.

Sul punto, peraltro, giova rilevare che questi numeri riguardano soprattutto nuovi spostamenti in reazione a disastri improvvisi e all'interno del Paese di origine, mentre i dati relativi a eventi e disastri a insorgenza lenta e i dati sugli spostamenti transfrontalieri rimangono tuttora assai carenti. Rispetto a tale ultimo profilo, infatti, lo stesso Internal Displacement Monitoring Centre fornisce dati limitati: stimava 46.000 nuovi spostamenti dovuti a temperature estreme e 32.000 nuovi spostamenti dovuti a siccità nel 2020 e osservava che, nel periodo 2008-2020, oltre 2,4 milioni di nuovi sfollamenti erano stati causati da siccità e oltre 1,1 milioni a causa di temperature estre-

.....
480 M. McAULIFFE, A. TRIANDAFYLLIDOU (eds.), *World Migration Report 2022*, Ginevra, International Organization for Migration (IOM).

481 IDMC, 2021.

me. Tuttavia, questi dati dipingono solo un quadro parziale, poiché gli eventi su piccola scala che portano allo sfollamento si verificano più frequentemente dei disastri su larga scala, ma spesso non vengono denunciati e mancano dati attendibili sugli sfollati

Pertanto, è fondamentale che le agende politiche internazionali si adoperino per trovare una soluzione urgente e condivisa, sia alla crisi climatica in atto sia alle sue conseguenze, dirette e indirette. In questo contesto, è necessario che la comunità internazionale riconosca formalmente la situazione, ormai non più tollerabile, dei migranti climatici.

In questo contesto, l'individuazione di una definizione univoca e ampia di migrante ambientale e di migrante climatico, sarebbe un primo passo fondamentale, non solo per attribuire livelli di protezione doverosi ai individui vulnerabili, ma anche per favorire la presa di coscienza del fenomeno da parte dei Paesi ospitanti e indurli ad attivarsi con serietà e urgenza per contenere il fenomeno alla sua fonte originaria reale.

Si tratta, naturalmente, di un percorso prima di tutto culturale, che deve coinvolgere attori locali, soggetti pubblici, privati e associazioni non governative, per avviare un processo condiviso di progettazione politica, pianificazione e attuazione di strategie e strumenti di intervento innovativi ed efficaci. È altresì fondamentale attuare misure preventive, consistenti in piani per prevenire e gestire lo spostamento delle persone, che sostengano pratiche di eco-agricoltura nei Paesi più esposti ai danni da cambiamento climatico. Al contempo, occorre sviluppare sistemi di allarme precoce, mettere in atto una pianificazione di emergenza e rafforzare l'assistenza umanitaria, in particolare per i gruppi più vulnerabili.

Proprio in questa direzione sembrerebbe andare un recente studio commissionato dal dipartimento *Diritti dei cittadini e affari costituzionali* del Parlamento europeo su richiesta della commissione LIBE, secondo cui «il tema delle migrazioni e degli sfollamenti indotti da fattori ambientali acquisisce una visibilità sempre maggiore nell'ambito delle discussioni e iniziative strategiche internazionali». Con riferimento alla politica europea, lo studio raccomanda esplicitamente al Parlamento

europeo di intraprendere quanto prima azioni preventive. *«Le soluzioni alle migrazioni e agli sfollamenti indotti da fattori ambientali devono riconoscere la varietà di tali fattori, anche in termini di portata, intensità e durata, poiché ciascuno di essi può comportare necessità diverse e richiedere l'applicazione di quadri diversi. Per questo occorre adottare un approccio multisetoriale e multidisciplinare, che affronti sia le cause profonde e di sistema sia le conseguenze pratiche del nesso tra cambiamenti ambientali. Far fronte ai cambiamenti climatici attraverso politiche in materia di clima, sviluppo e commercio nonché in altri ambiti è pertanto un aspetto essenziale della prevenzione».*

Alla luce di ciò, lo studio suggerisce esplicitamente le azioni da intraprendere:

1. migliorare la chiarezza concettuale, definendo la propria posizione in materia di cambiamenti climatici e ambientali, a livello più ampio, nonché riguardo alle loro conseguenze in termini di migrazioni e sfollamenti. *«Ciò comprende un potenziamento della raccolta e dell'analisi dei dati per costituire la base di ricerca, consultazioni con gli Stati membri affinché i fattori ambientali siano affrontati nelle politiche sovranazionali e nazionali in materia di migrazione e asilo, e l'adozione di una posizione comune dell'UE sul nesso tra cambiamenti climatici e migrazione»;*
2. sviluppare una politica coerente per affrontare le migrazioni nel contesto dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali nonché la mobilità nella dimensione esterna. *«Ciò significa integrare le considerazioni ambientali nelle varie politiche e strategie e nei vari programmi; intraprendere azioni concrete di solidarietà nel quadro dei patti globali; incoraggiare gli attori regionali e nazionali europei a collaborare per affrontare la questione; e incentivare la partecipazione alle iniziative internazionali per promuovere l'ulteriore sviluppo di strumenti e politiche nelle zone del mondo più colpite da tali eventi ambientali, anche mediante l'assistenza tecnica e finanziaria»;*
3. promuovere, a livello interno, politiche dell'UE lungimiranti in materia di asilo e migrazione, che tengano conto dei cambia-

menti climatici e delle catastrofi naturali unitamente ad altre sfide emergenti «*riconoscendo che esistono diverse strade percorribili per rispondere alle necessità delle persone coinvolte nelle migrazioni e negli sfollamenti indotti da fattori ambientali. Una di queste strade consiste nel concepire una strategia volta a fornire soluzioni alle richieste di protezione presentate in Europa legate ai cambiamenti ambientali*»;

4. rafforzare le varie forme di assistenza ai Paesi particolarmente colpiti dai cambiamenti ambientali, nonché, più in generale, potenziare le politiche dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

Al contempo, a livello internazionale, il *Patto Mondiale per una Migrazione Sicura Ordinata e Regolare (Global Compact Migration)*⁴⁸², ha dato maggiore visibilità alle cause ambientali della migrazione e alle modalità per far fronte a tale fenomeno, mediante la cooperazione internazionale. In particolare, il patto è orientato a: stabilire principi, impegni e intese tra gli Stati membri in materia di migrazione internazionale in tutte le sue dimensioni; offrire un importante contributo alla governance globale e rafforzare il coordinamento intergovernativo rispetto ai fenomeni migratori; presentare politiche condivise di cooperazione internazionale in materia di mobilità umana; affrontare in maniera congiunta le molteplici dimensioni della migrazione internazionale. La strategia è certamente condivisibile, tuttavia, per tentare di risolvere il problema migratorio è necessario agire attivamente anche e soprattutto nella lotta ai cambiamenti climatici sia attraverso azioni di riduzione delle emissioni sia attraverso lo sviluppo di politiche di adattamento. Solo così, potremo finalmente uscire dall'impasse di riconoscere il problema ma non le vittime.

.....
482 Risultato di un vasto processo di discussione e negoziato tra tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e iniziato con la dichiarazione di New York del 2016.

/MIND THE GAP! LA NECESSITÀ DI GARANTIRE UNA TUTELA AI MIGRANTI AMBIENTALI

di Rainer Maria Baratti

Le migrazioni sono un dato strutturale e in costante crescita nell'attuale realtà internazionale, connotata dall'acuirsi delle disparità ambientali e socio-economiche tra Nord e Sud globale. Tutto ciò richiama l'attenzione sulla necessità di forme di protezione riservate ai cosiddetti *migranti forzati* ed evidenzia la necessità di un riorientamento della tutela prevista dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, alla luce delle evoluzioni del diritto e della comprensione delle sfide del nostro secolo.

La nozione di rifugiato: l'estensione è possibile?

Il punto di partenza della nostra riflessione non può che essere il regime di protezione internazionale dei rifugiati. Ma chi è il *rifugiato*? Secondo Goodwin-Gill e Mc Adam il termine rifugiato sta a significare che vi è qualcuno in fuga che cerca di sfuggire a condizioni o circostanze personali che trova intollerabili. Si tratterebbe quindi di un essere umano in cerca di una protezione da parte di uno Stato differente da quello di cui ha cittadinanza e i cui motivi di fuga possono essere molteplici⁴⁸³. Lo strumento giuridico internazionale di riferimento è la Convenzione relativa allo statuto dei *rifugiati* firmata a Ginevra il

.....
483 G. GOODWIN-GILL, J. MC ADAM, *The Refugee in International Law*, Oxford, Oxford university press, 2007, p. 15.

28 luglio del 1951⁴⁸⁴. Questa si inserisce nel sistema generale di protezione dei diritti umani che si è affermato nel secondo dopoguerra e, per questo motivo, il diritto internazionale dei diritti umani è la fonte primaria di riferimento della Convenzione. È bene specificare che la Convenzione non è volta a contrastare le cause politico-sociali alla base della fuga dei richiedenti asilo ma è volta ad alleviarne le conseguenze sotto il profilo umanitario offrendo protezione e assistenza in attesa di una soluzione durevole.

La Convenzione di Ginevra all'art. 1A(2) fornisce la definizione dei soggetti che possono beneficiare dello status di rifugiato e ne precisa le condizioni di eleggibilità: il *trovarsi al di fuori dei confini* dello Stato di cittadinanza o di residenza abituale; il fondato *timore di persecuzione* per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; la *mancata protezione da parte dello Stato di origine*. Ciascuno Stato contraente è poi tenuto a rilasciare, all'atto della firma o della ratifica, una dichiarazione con la quale specifica l'applicazione o meno delle riserve previste dalla lettera B. Questa, infatti, prevedeva una riserva geografica e una riserva temporale che sono state criticate per aver assunto una "valenza strategica" durante il periodo della Guerra fredda.

Secondo parte della dottrina, la struttura dell'art. 1 della Convenzione ben si prestava alla condanna del blocco sovietico in quanto veniva previsto un limite temporale per gli eventi potenzialmente causa di rifugiati al 1° gennaio 1951 (tale limite è venuto meno per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo addizionale del 1967) e una limitazione geografica che offriva agli Stati contraenti la possibilità di limitare gli obblighi derivanti dalla Convenzione alle persone divenute rifugiate in seguito ad

.....
484 La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati è entrata in vigore il 22 aprile 1954, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 722 del 24 luglio 1954.

“avvenimenti verificatisi in Europa”, soltanto e non anche “altrove”.

Ciò costituisce per molto tempo un elemento di asimmetria ed esclusione verso possibili rifugiati⁴⁸⁵. A tal proposito Del Guercio nota che la definizione risultante dalla Convenzione è alquanto restrittiva e che, spesso, la determinazione dei gruppi meritevoli di tutela è stata oggetto di un “processo selettivo e politico”⁴⁸⁶. A una prima lettura possiamo quindi notare che le persone che fuggono a causa di fattori ambientali e climatici non rientrano nelle condizioni di eleggibilità previste dalla Convenzione ed è questo uno dei punti nevralgici del dibattito su coloro che sono stati chiamati in differente modo: rifugiati ambientali, sfollati ambientali, migranti ambientali o eco-profughi.

Una parte della dottrina critica l'intenzione di creare una proposta definitoria in quanto il termine “rifugiato” ha un significato troppo preciso nel diritto internazionale e implica una mono-causalità. Secondo Castels la categoria di “rifugiato ambientale” avrebbe significato legale solo nel senso stretto del termine, ovvero di persone costrette a fuggire a causa dell'utilizzo della distruzione ambientale come strumento di guerra contro un gruppo specifico⁴⁸⁷. Una parte della dottrina, al contrario, sostiene che già la definizione classica di rifugiato abbia i presupposti interpretativi per la tutela dei rifugiati ambientali. Da una parte la Convenzione del 1951 richiamerebbe molte nozioni dei diritti umani e di conseguenza dovrebbe far riferimento agli strumenti esistenti in materia. Dall'altra, se è vero che i fattori ambientali portano alla persecuzione e al conflitto, mol-

.....
485 F. MASTROMARTINO, *Il diritto di asilo: teoria e storia di un istituto giuridico controverso*, Torino, Giappichelli Editore 2012, pp. 266-272; F. LENZERINI, *Asilo e diritti umani: l'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp 153-155 e pp 174-176.

486 A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 16.

487 S. CASTELS, *Environmental Change and Forced Migration: Making sense of debate*, New Issues in Refugee Research, UNHCR, Working Paper No. 70.

te persone hanno ricevuto lo status di rifugiato senza che esso sia stato ricondotto a cause ambientali⁴⁸⁸. Infine c'è chi sostiene che con il termine "persecuzione" occorra includere anche la persecuzione economica, sociale e ambientale che avviene attraverso scelte pubbliche (o l'omissione delle stesse) e che costringe le persone a cercare asilo⁴⁸⁹.

È bene notare che la Convenzione è figlia dei tempi in cui è stata elaborata e si inseriva in un sistema giuridico, quello dei diritti umani, che muoveva i primi passi. Lo scenario attuale è completamente cambiato grazie all'evoluzione giuridica e inoltre, con la caduta del muro di Berlino e dell'ordine bipolare, sono sorte nuove tipologie di conflitti che non potevano essere previste nel 1951. Pertanto una interpretazione restrittiva della Convenzione è poco adatta alla contemporaneità e necessità di una evoluzione. Tale necessità è stata già recepita da alcuni sistemi regionali che hanno adoperato una estensione della nozione di rifugiato. Ad esempio la *Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa* del 1969 estende la definizione di rifugiato ad ogni persona che abbandona la propria residenza abituale a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti dell'ordine pubblico. La Convenzione africana introduce quindi nuovi criteri obiettivi e, attraverso la formula "gravi turbamenti dell'ordine pubblico", include tra le cause riconosciute anche i casi di epidemia e carestia⁴⁹⁰. Anche la *Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati* del 1984 approvata dall'Organizzazione degli Stati Americani dichiara opportuno ricomprendere nella definizione di rifugiato l'estensione ado-

.....
488 J. COOPER, *Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee definition*, New York University Environmental Law Journal 6, no. 2, 1998, pp. 480-530.

489 V. CALZOLAIO, *Ecoprofughi, migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani*, Rimini, NDA Press, 2016, p. 160.

490 M. RWELAMIRA, *Two decades of the 1969 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa*, International Journal of Refugee Law, N°1, 557, 1989.

perata dall'Organizzazione dell'Unità Africana⁴⁹¹. A sua volta la direttiva 2011/95/UE, conosciuta come *direttiva qualifiche*, adottata nell'ambito dell'Unione Europea prevede una specifica forma di protezione, conosciuta come protezione sussidiaria, per coloro che fuggono da una situazione caratterizzata dalla "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (art. 15)⁴⁹². A ciò si aggiunge che la Corte di Giustizia nella sentenza *Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*⁴⁹³ ha adoperato una interpretazione estensiva dichiarando che la nozione di *danno grave*, fondamentale per il riconoscimento della *protezione sussidiaria*, deve essere interpretata nel senso dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alle persone richiedenti la protezione. La nozione di danno grave però sembra avere una forma troppo tipizzata che ne impedisce un'agevole estensione interpretativa.

Come possiamo vedere la necessità di allargare le maglie interpretative della Convenzione, almeno in parte, è già stata recepita. La stessa Convenzione di Ginevra del 1951 deve essere in ogni caso inquadrata come una convenzione settoriale del regime internazionale di protezione dei diritti umani a tutela di uno specifico gruppo di persone. Lo straniero, il migrante, il rifugiato o il richiedente asilo, per il semplice fatto di essere un essere umano è il destinatario di documenti e atti normativi settoriali e generali elaborati nell'ambito delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali. Le disposizioni contenute in

.....
491 UNHCR, *Protezione dei Rifugiati: Guida al diritto internazionale del Rifugiato*, 2001, pp. 15-17.

492 Direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

493 Corte di Giustizia, 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, I-921.

questi atti rappresentano quindi un sistema complesso e organico nel quale l'essere umano trova tutela in quanto essere umano, in quanto migrante e, in considerazione dello sviluppo settoriale del diritto internazionale dei diritti umani, in quanto donna, minore, disabile, etc.⁴⁹⁴. Di conseguenza, nella determinazione dello status di protezione, occorrerebbe fare riferimento sia alle fonti di origine pattizia sia a quel "nocciolo duro" di diritti fondamentali che hanno acquisito carattere *erga omnes* o di *ius cogens* e che sono discendenti dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*⁴⁹⁵ e dai *Patti delle Nazioni unite* del 1966⁴⁹⁶.

Vulnerabilità, ambiente e diritti umani

Come abbiamo visto parte della dottrina ritiene che la Convenzione del 1951 richiamerebbe molte nozioni di diritti umani e occorrerebbe fare riferimento a questo sistema giuridico ai fini dell'esame della domanda di asilo. Soprattutto se di fronte a cause di sfollamento di tipo ambientale. Ma qual è il rapporto tra diritti umani e ambiente? Un passaggio importante su questo tema si ha nel 2009 con il report dell'Ufficio dell'*Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani* (OHCHR) che ha esaminato il rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani. Il report giunge ad alcune importanti conclusioni e afferma che il cambiamento climatico minaccia il godimento di un'ampia gamma di diritti umani e che il diritto internazionale dei diritti umani impone dei doveri, soprattutto di cooperazione, in capo agli Stati.

.....
494 A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 18.

495 Adottata il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 217 con 48 voti favorevoli, nessuno contrario e 8 astensioni.

496 I patti sono stati approvati all'unanimità il 16 dicembre 1966. Alla stessa data fu approvato il protocollo facoltativo con 66 voti favorevoli, 2 contrari e 28 astensioni. L'Italia ha dato esecuzione ai tre atti con legge n.881 del 25 ottobre 1977.

Il report infine afferma che "indipendentemente dal fatto che gli effetti del cambiamento climatico possano essere interpretati o meno come violazioni dei diritti umani, gli obblighi in materia di diritti umani forniscono un'importante protezione agli individui i cui diritti sono colpiti dal cambiamento climatico"⁴⁹⁷. La questione è stata ripresa nel 2016 con il *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment* che ha evidenziato la minaccia del cambiamento climatico verso diritti umani come il diritto alla vita e all'alimentazione. Il rappresentante speciale sottolinea che l'Accordo di Parigi è il primo accordo ambientale che riconosce esplicitamente la rilevanza dei diritti umani in quanto nel preambolo richiama la necessità di rispettare, promuovere, e considerare gli obblighi in materia di diritti umani come il diritto alla salute, i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità e il diritto allo sviluppo, così come l'uguaglianza di genere, l'empowerment delle donne e l'equità intergenerazionale⁴⁹⁸.

Come possiamo vedere la comunità internazionale sta recependo l'importanza del legame che intercorre tra diritti umani e ambiente. Si tratta di un *work in progress* ma vi sono manifestazioni più evidenti nell'ambito dei meccanismi regionali. Ad esempio la *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*⁴⁹⁹ segna la concezione emergente per cui i diritti civili e politici sono indissolubilmente legati al godimento dei diritti economici sociali e culturali. La Commissione africana nella decisione

.....
497 J.H. KNOX, *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*, Harvard Environmental Law Review 33, no. 2, 2009, pp. 477-498.

498 *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, Human Rights Council Thirty-first session, A/HRC/31/52.

499 Adottata dall'Unione Africana nel 1981, è entrata in vigore il 21 ottobre 1986. Hanno aderito 53 Stati.

sul caso degli *Ogoni* ha riconosciuto che l'estrazione di petrolio ha prodotto danni di vasta portata all'ambiente e ai mezzi di sussistenza del popolo *Ogoni*, pregiudicando una serie di diritti umani come, ad esempio, il diritto all'alimentazione⁵⁰⁰.

Un altro esempio è la *Convenzione americana dei diritti dell'uomo*⁵⁰¹ che impegna gli Stati, all'art. 26, ad adottare misure idonee per lo sviluppo progressivo di tali diritti⁵⁰². Tale disposizione è stata rinforzata attraverso il protocollo aggiuntivo sui diritti economici, sociali e culturali del 1988 che prevede, tra gli altri, il diritto a un ambiente sano (art. 11) e il diritto all'alimentazione (art.12). La Corte Interamericana dei diritti umani nella sentenza *Nuestra Tierra c. Argentina*⁵⁰³ ha affermato che il diritto a un ambiente sano⁵⁰⁴, il diritto a un'alimentazione adeguata, il diritto all'acqua e il diritto a partecipare alla vita culturale siano derivabili in maniera interpretativa dall'articolo 26 della Convenzione e che devono intendersi inclusi in esso. Infine la Corte ha riconosciuto che questi quattro diritti sono interdipendenti tra loro e che sono importanti nei casi delle "popolazioni vulnerabili" come le popolazioni indigene.

.....

500 Cfr. Social and Economic Rights Action Center & the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (Communication No. 155/96).

501 Adottata dall'Organizzazione degli Stati Americani nel 1969, è entrata in vigore il 18 luglio 1978. Hanno aderito 25 Stati.

502 C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2013, pp 415-422.

503 Cfr. Sentenza Corte Interamericana dei diritti umani C400 (06/02/2020) - *Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina*.

504 Rispetto al diritto a un ambiente sano la Corte interamericana si era già espressa nell'*Opinión Consultiva OC-23/17* affermando che costituisce un diritto fondamentale per l'esistenza dell'umanità e che come diritto autonomo protegge le componenti dell'ambiente sia per la sua "utilità" e gli "effetti" rispetto agli esseri umani sia perché altri diritti umani possono essere violati in conseguenza di danni ambientali.

Per comprendere l'importanza del nesso che intercorre tra diritti umani e ambiente è opportuno rileggere l'art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo alla luce della nozione di *vulnerabilità* in modo da riportare nell'alveo della Convenzione di Ginevra sui rifugiati tutti quei soggetti a cui è preclusa la sicurezza di vivere una vita dignitosa.

L'art. 1 della Dichiarazione pone alla base del sistema dei diritti umani la "dignità innata" degli esseri umani e dei loro "diritti eguali e imprescrittibili" e proclama che "tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali nella loro dignità e nei loro diritti". L'articolo andrebbe però riletto specificando che tutti gli uomini nascono eguali nella loro dignità ma non nei loro diritti e che la Dichiarazione stessa si pone come motore della rivendicazione dei diritti umani affinché tutti gli esseri umani possano godere egualmente dei diritti fondamentali.

Gli esseri umani infatti non nascono eguali nei diritti in quanto vulnerabili, come afferma Zullo⁵⁰⁵, a causa del nostro *human embodiment* o della nostra corporeità, anche se il grado della nostra vulnerabilità varia nel corso della nostra vita e in accordo al contesto sociale. A tal proposito Spada⁵⁰⁶ parla di quello che definisce come il "vulnerabile per eccellenza" ovvero il migrante forzato nella fattispecie specifica del richiedente protezione internazionale che va valutato effettuando un bilanciamento tra la sua dimensione interna (condizioni personali) e quella esterna (condizioni dettate dal contesto). Infatti, come sottolineato dall'UNHCR⁵⁰⁷, le situazioni di vulnerabilità posso-

.....
505 S. ZULLO, *Definire e comprendere la vulnerabilità sul piano normativo: dalla teoria al metodo critico*, in *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, di A. Furia e S. Zullo (a cura di), Roma, Carocci Editore, 2020, p. 54.

506 S. SPADA, *Vulnerabilità strutturali e potenzialità di tutela per le persone richiedenti protezione internazionale*, in *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, A. FURIA e S. ZULLO (a cura di), Roma, Carocci Editore, 2020, pp. 68-70.

507 UNHCR, *Vulnerability screening tool: Identifying and addressing vulnerability*, 2016, p.2

no derivare da circostanze nel Paese d'origine di una persona, durante il viaggio o dopo il suo arrivo. Tale nozione permetterebbe di interrogarsi sul nesso migrazione forzata/protezione dei diritti fondamentali indagando sulle cause sociali, politiche ed economiche che producono e aumentano la vulnerabilità.

La nozione di vulnerabilità attualmente presenta delle ambiguità concettuali che devono essere ancora superate. A livello internazionale la vulnerabilità rimanda a una dimensione individuale e viene concepita come uno stato di alta esposizione a certi rischi, combinato con un'abilità ridotta di proteggere o difendere sé stessi da tali rischi. Al contrario a livello europeo, nella cosiddetta *direttiva accoglienza*⁵⁰⁸, la vulnerabilità rimanda a un concetto gruppale e viene proposto un elenco, anche se non esaustivo, di persone che potrebbero necessitare di condizioni particolari di accoglienza e di tutela come, ad esempio, i minori, le persone con disabilità o le donne incinte⁵⁰⁹. Il problema che si presenta, come sottolineato dalla stessa Commissione europea⁵¹⁰, è che la vulnerabilità non è uno stato statico allegato a un gruppo particolare ma cambia in base alle situazioni e al contesto. Di conseguenza non si può parlare della vulnerabilità associandola esclusivamente al gruppo di appartenenza, all'individuo in sé o al contesto in cui ci si muove. La vulnerabilità è una caratteristica intrinseca dell'essere umano che va valutata caso per caso e che deve essere utilizzata come concetto guida volto a individuare quelle condizioni

.....
508 Direttiva del 26 giugno 2013, 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). Recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.142.

509 S. SPADA, *Vulnerabilità strutturali e potenzialità di tutela per le persone richiedenti protezione internazionale*, in *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, A. FURIA e S. ZULLO (a cura di), Roma, Carocci Editore, 2020, pp. 72-74.

510 FRAME-Fostering Human Rights among European Policies, European Commission, *The protection of Vulnerable Individuals in the Context of EU Policies on Border Checks, Asylum and Immigration*, 2016, pp. III e 9

di gruppo e individuali che pregiudicano l'*agency*, ovvero quella condizione valoriale che conferisce status morale e diritti, autonomia e capacità di autodeterminarsi.

In altre parole "il vulnerabile" potrebbe vedersi pregiudicare le proprie *capabilities*, ovvero le capacità intese come ciò che le persone possono essere messe in grado di fare. Tale nozione andrebbe poi ricollegata alla dignità in quanto connettere *dignità* e vulnerabilità significherebbe assumere quest'ultima come indicatore qualitativo e/o quantitativo idoneo a generare obblighi giuridici e responsabilità sociali nonché a sostanziare l'esigibilità di diritti fondamentali ed inalienabili⁵¹¹.

Ma come possiamo rilevare la differenza di ogni caso in esame? A tal proposito possiamo fare riferimento all'approccio *intersezionale*. Tale approccio è uno strumento utile per rilevare le lacune riguardanti le istanze di giustizia sociale ed è efficace per rendere l'idea dei tipi di discriminazione e di oppressione "*qualitativamente*" diversi, subiti da alcuni soggetti appartenenti a gruppi marginalizzati.

L'approccio intersezionale valuta le categorie come eterogenee e non pone una gerarchia tra di loro in quanto si co-costruiscono a vicenda in molti modi diversi che dipendono da fattori sociali, storici e simbolici. In altre parole si cerca di analizzare l'effetto prodotto dall'intersezione tra vari fattori di vulnerabilità legati a genere, etnia, classe sociale o altre possibili cause di discriminazione. Secondo Bello «l'intersezionalità esamina criticamente la particolare situazione, qualitativamente diversa, vissuta da una persona a causa dell'interazione simultanea tra più categorie dell'identità, rispetto a soggetti che si autodefiniscono o che sono marginalizzati con riferimento solo a una di queste categorie. A livello strutturale, esamina come l'interazione tra le strutture riproduca tale condizione. Infine, le categorie dell'identità e le strutture vanno intese in continua

.....
511 O. GIOLO e B. PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci Editore, 2018, p. 134.

interazione tra loro»⁵¹².

Applicando questo tipo di approccio, è facile comprendere come il cambiamento climatico possa colpire le comunità umane e gli individui in maniera non omogenea. Da una parte vi possono essere condizioni soggettive come stato di salute, età e genere, oppure situazioni legate al contesto, quali carestie o, appunto, degradamento ambientale già in corso. Dall'altra vi sono fattori legati al potere politico, al sistema di polizia, alla criminalità, agli interessi economici e alla classe sociale di appartenenza. Il cambiamento climatico, quindi, rendendo sempre più insicuro l'approvvigionamento di acqua e cibo, nonché l'accesso a condizioni salubri di vita, può mettere a rischio la capacità di soddisfare *basic needs* e *specific needs* in maniera diversa da individuo a individuo o da comunità a comunità, a seconda dell'età, del genere, delle condizioni di salute, della fascia sociale di appartenenza e del contesto giuridico.

Il riorientamento della nozione di rifugiato tra giustizia climatica e persecuzione socio-ambientale

Il rapporto che intercorre tra ambiente e diritti umani invita a riflettere su due categorie: la giustizia ambientale e la persecuzione socio-ambientale. Preliminarmente possiamo affermare che, in particolar modo nei Paesi del Sud globale, i diritti legati all'ambiente costituiscono la base per la cosiddetta "dignità umana" poiché sono centrali per il godimento di diritti umani fondamentali che, in contesti più ricchi, sono meno impattati dalle condizioni ambientali. Ciò implicherebbe notevoli mutamenti nelle relazioni economiche internazionali, nonché un generale riorientamento delle istituzioni deputate a promuovere lo sviluppo⁵¹³.

.....
512 B.G. BELLO, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 23-29.

513 A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Bari, Editori Laterza, 2009, pp. 215-216.

Il concetto di giustizia ambientale è un concetto problematico e mutevole nel tempo che al suo interno contiene diversi tipi di giustizia tra cui la giustizia alimentare e la giustizia climatica. Secondo Rosignoli la giustizia ambientale è però, più che un concetto, un paradigma in grado di affrontare diverse questioni, quali il cambiamento climatico, la salute, lo smaltimento dei rifiuti tossici, l'ubicazione degli impianti industriali, etc., che coinvolgono diversi continenti e molteplici comunità⁵¹⁴. La giustizia ambientale sarebbe costituita da tre dimensioni: distribuzione, riconoscimento e partecipazione. Rispetto alla prima dimensione la giustizia ambientale fa riferimento alle diseguaglianze nella distribuzione dei beni ambientali (risorse naturali) e dei danni ambientali (rischi ambientali). A sua volta questa diseguale distribuzione riflette le diseguaglianze dello status socio-economico e culturale. Rispetto alla seconda dimensione, la giustizia ambientale fa riferimento al riconoscimento politico e culturale in modo che il riconoscimento stesso sia una questione di giustizia. Di conseguenza l'integrazione tra questi due fattori fa sì che la giustizia ambientale sia concepita per dare l'opportunità a tutte le persone, indipendentemente da razza, etnia, reddito, origine nazionale o livello di istruzione, di avere un coinvolgimento significativo nel processo decisionale ambientale. In poche parole alla base della giustizia ambientale vi è questo concetto: «se tutti hanno l'opportunità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, ogni persona ha l'opportunità di difendere i diritti sostanziali ambientali propri e di tutti gli altri»⁵¹⁵.

Uno dei principali problemi è che il rischio proveniente dai danni ambientali non è ripartito equamente all'interno della comunità internazionale. A tal proposito è importante ricordare che la comunità scientifica ha evidenziato che i cambiamenti climatici possono far cessare di esistere alcuni Stati, come

.....
514 F. ROSIGNOLI, *Giustizia ambientale: come sono nate e cosa sono le diseguaglianze ambientali*, Roma: Castelvecchi, pp. 25-30.

515 *Ibidem*, pp. 57-63.

le *Small Islands Developing States* (SIDS), o privarli di porzioni consistenti di territorio. Questi due aspetti potrebbero innanzitutto pregiudicare il diritto all'autodeterminazione come previsto agli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite. Al di là dei problemi inerenti all'identificazione dei soggetti beneficiari, è preoccupazione delle Nazioni Unite preservare l'integrità territoriale di un Paese. Si parla in questo senso di una garanzia da parte dell'ordinamento internazionale affinché i popoli possano svolgere liberamente i necessari processi di formazione e di manifestazione della propria volontà in ordine al destino del proprio territorio⁵¹⁶. Di conseguenza il rischio sarebbe quello che gli Stati potrebbero essere impossibilitati a garantire la protezione nazionale ai propri cittadini e la tutela dei loro diritti umani fondamentali, come il diritto alla vita e il diritto all'alimentazione. A tal proposito rileva la tutela di *specific needs sanciti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna* del 1979 (artt. 12 e 14), dalla *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* del 1989 (artt. 24 e 27) e dalla *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* del 2006 (art. 28). Le disposizioni contenute in questi trattati riconoscono in capo alle donne, ai minori e alle persone con disabilità il diritto a un livello di vita adeguato, incluse adeguate condizioni di alimentazione con particolare riguardo all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici e la lotta alla malnutrizione. Parallelamente il sistema delle Nazioni Unite attraverso due risoluzioni dell'Assemblea Generale riconosce come fondamentali il diritto all'alimentazione, alle medicine e all'assistenza sanitaria nei casi di disastri naturali, sfollamento e altre situazioni di emergenza simili⁵¹⁷.

.....
516 Cfr. G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, Jovene Editore, 1984, pp. 106-125.

517 Cfr. *Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar emergency situations* del 1988 (A/RES/43/131); Cfr. *Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar emergency situations* del 1990 (A/RES/45/100).

Riguardo al tema sono di peculiare interesse le *views*⁵¹⁸ riguardo la comunicazione individuale⁵¹⁹ sul caso *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*⁵²⁰ del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni unite che ha funzione di controllo sul *Patto internazionale sui diritti civili e politici* del 1966. Il caso riguardava il sig. Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati, uno dei SIDS, richiedente asilo alla Nuova Zelanda a causa degli effetti del cambiamento climatico. Il Comitato, richiamando i propri *General comment*⁵²¹, ricorda che il diritto alla vita non può essere adeguatamente compreso se interpretato in modo restrittivo e che il diritto alla vita comprende anche il diritto delle persone di godere di una vita dignitosa e di essere libere da atti o omissioni che ne causerebbero la morte innaturale o prematura.

Nel parere viene ricordato che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile costituiscono alcune delle minacce al godimento del diritto alla vita e che un grave degrado ambientale può incidere negativamente

.....

518 Le *views* non hanno valenza giuridica vincolante e non comportano un obbligo ad eseguire le disposizioni contenute ma si tratta di documenti che sviluppano la dottrina e la coscienza internazionale e su cui si basa l'implementazione delle norme.

519 Il meccanismo delle "comunicazioni individuali" è uno degli strumenti del Comitato dei Diritti umani, l'organo di controllo deputato a vigilare sull'attuazione delle norme contenute dal Patto sui diritti civili e politici del 1966. Il meccanismo è disciplinato dal protocollo opzionale e attribuisce posizione attiva agli individui che si ritengono vittima di una o più norme garantite dal patto, siano essi cittadini o stranieri. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici conta 116 Stati parti, mentre il Protocollo opzionale conta 116 Stati aderenti. L'Italia ha ratificato il protocollo opzionale il 15 settembre del 1978. Cfr. C. ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 115-133.

520 *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee, 23 Setp. 2020. La comunicazione individuale lamentava una violazione dell' art. 6(1), diritto alla vita, e art. 7, divieto di trattamenti inumani e degradanti, in relazione al più ampio principio di non respingimento come interpretato dal Comitato per i diritti umani per l'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

521 Si veda il *General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*.

te sul benessere di un individuo e portare a una violazione del diritto alla vita. Di conseguenza, secondo il Comitato, l'applicazione dell'obbligo di non estradare, deportare o trasferire (come previsto dall'art. 6 del Patto) inserito nell'ambito di applicazione del principio di non-respingimento deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresa la situazione generale dei diritti umani nel paese di origine. È bene ricordare che l'adozione dei *General comment* rappresenta una sorta di interpretazione autorevole in cui viene specificato agli Stati quali misure sono necessarie per un adeguamento alle norme previste dal Patto.

È di interesse, relativamente al diritto alla vita, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo la quale, in ragione degli obblighi derivanti dall'art. 2 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950, afferma che gli Stati sono tenuti a predisporre *misure particolari* là dove siano a rischio i diritti e i beni di persone vulnerabili garantiti dalla Convenzione. Secondo Diciotti, nelle sentenze in cui vengono in evidenza questi obblighi positivi degli Stati la parola "vulnerabile" viene usata per fare riferimento alla maggiore probabilità che alcune persone, per la loro ridotta capacità di "difendersi" (dovuta alle loro condizioni personali o alla situazione in cui si trovano o ad altre cause), subiscano lesioni dei loro diritti⁵²².

Come possiamo notare sembra che lentamente si stiano aprendo delle possibilità di tutela per i cosiddetti rifugiati ambientali in quanto vi è la necessità giuridica di tutelare persone che possono essere riconosciute come soggetti vulnerabili e che vedono pregiudicati i propri diritti fondamentali. Però parte del dibattito si è concentrato sul fatto che affinché a un richiedente asilo possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve essere riscontrabile un casual link tra il fondato timore di

.....
522 E. DICIOTTI, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi* Fascicolo 2, luglio-dicembre 2018, pp. 22-23.

persecuzione e i cinque motivi elencati all'art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra.

Come nota Del Guercio, possiamo affermare che il fondato timore di persecuzione può essere collegato ad azioni e omissioni di un organo statale *de jure* o *de facto*, ma altresì di un privato che operi nel territorio dello Stato e rispetto al quale quest'ultimo si dimostri "non volenteroso" o "inabile"⁵²³. I motivi di persecuzione negli ultimi anni sono andati incontro a una notevole evoluzione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Con l'espressione "determinato gruppo sociale" si fa riferimento ad un gruppo di persone che condividono una determinata condizione o che sono percepite come un gruppo dalla società. La caratteristica in questione è di importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona. È importante notare che attraverso tale categoria è stato ampliato il novero di coloro che possono aspirare allo status di rifugiato e ai diritti ad esso correlato, come ad esempio le donne e le persone LGBTQ+, rispondendo quindi alla necessità di un aggiornamento della Convenzione rispetto ai soggetti da tutelare. Oltre all'appartenenza a un determinato gruppo etnico, religioso, nazionale, sociale o politico, affinché il timore di persecuzione sia fondato è necessario dimostrare la sussistenza di condizioni specifiche che affliggono il richiedente⁵²⁴.

Recentemente si sta affermando un ulteriore criterio interpretativo che l'UNHCR definisce come *nexus dynamics* ovvero quelle «*situazioni dove conflitti e/o violenze e disastri e/o effetti negativi del cambiamento climatico esistono in un paese*

.....
523 A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 36.

524 *Ibidem*, pp. 36-43.

di origine»⁵²⁵. Con questa definizione l'UNHCR riconosce il nesso tra i vari fattori espulsivi che causano le migrazioni e lo spostamento transfrontaliero nei contesti che soffrono gli effetti dei cambiamenti climatici. L'Alto Commissariato per i Rifugiati, nella sua funzione di monitoraggio e assistenza agli Stati per la corretta applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, inserisce lo strumento interpretativo del *nexus dynamics* per far avanzare la riflessione e la discussione sulle soluzioni legali, politiche e pratiche per le persone sfollate a causa di questo nesso dinamico. Secondo l'UNHCR situazioni come conflitti, gravi violazioni dei diritti umani, uno stato di diritto debole, una governance non inclusiva, gli effetti del cambiamento climatico e i disastri naturali si sovrappongono e rafforzano le cause dello sfollamento. In questi casi occorrerebbe quindi valutare la godibilità dei diritti umani nei Paesi di origine poiché vi potrebbe essere un ragionevole rischio di persecuzione. Di conseguenza l'Alto Commissariato evidenzia che la Convenzione di Ginevra può essere applicata nei suoi ambiti interpretativi e che la mancanza di accesso ai diritti fondamentali nei Paesi di origine innesca obblighi di *non-refoulement* per evitare danni alla persona. Nel caso non sia applicabile la normativa internazionale occorrerebbe in ogni caso applicare forme di protezione temporanee o complementari⁵²⁶.

Spesso si tende, nell'esame della domanda di protezione internazionale, a presumere che le cause ambientali che hanno originato la fuga non abbiano una natura politica. Secondo tale ragionamento occorrerebbe interpretare, in questo ambito, la persecuzione in quanto *persecuzione socio-ambientale*. Come abbiamo visto, la giustizia ambientale si declina in diversi aspetti che sono relativi alla distribuzione delle risorse naturali

.....
525 S. WEERASINGHE, *In Harm's Way: International protection in the context of nexus dynamics between conflict or violence and disaster or climate change (PPLA/2018/05)*, 2018, UNHCR: legal and protection policy research series, p. 19.

526 *Ibidem*, pp. 103-104.

e dei rischi ambientali, al riconoscimento politico e culturale e alla partecipazione al processo decisionale. Per quanto riguarda l'individuazione di un gruppo possiamo fare riferimento, a titolo di esempio, al *World Social Report 2020* delle Nazioni Unite. Il report segnala che chi risente, e risentirà maggiormente in futuro, dei cambiamenti climatici e del degradamento ambientale è chi vive in situazione di povertà, i piccoli agricoltori, le popolazioni indigene, le donne e le popolazioni rurali di costa⁵²⁷. Questi gruppi vivono da una parte in condizioni di marginalità ed esclusione, dall'altra non vedono riconosciuti alcuni diritti fondamentali. Ad esempio, possiamo pensare ai casi in cui alle popolazioni indigene viene negato il diritto alle terre ancestrali in nome dello sviluppo economico della nazione.

In breve, una volta riconosciuti dei gruppi in quanto gruppi vulnerabili, e facendo riferimento alla definizione di giustizia ambientale, possiamo definire la *persecuzione socio-ambientale* come quella situazione in cui «se non vi è l'opportunità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, i soggetti vulnerabili diventano vulnerabili in relazione agli effetti del cambiamento climatico e ai processi di sviluppo promossi dal potere politico».

In altre parole il soggetto vulnerabile diventa vulnerabile, anche e non solo, al degradamento ambientale, a causa dell'esclusione dalle decisioni politiche, di azioni e omissioni di un organo statale, o azioni di privati che non vengono contrastate dallo Stato per volontà o inabilità. Infine maggiore profondità di analisi può essere ottenuta esaminando gli effetti dell'intersezione delle categorie identitarie, etniche, di genere e di classe sociale.

.....
527 UNDESA, *World Social Report 2020*, 2019, pp. 82-99.

Il diritto umano a migrare e la necessità di tutelare i migranti ambientali

L'essenza e il cuore della dottrina dei diritti umani è il concetto di *dignità umana*. Ma cosa si intende per dignità? Rodotà evidenzia che il "principio di dignità" non può essere separato dalla persona in alcun sistema giuridico⁵²⁸. In altre parole la dignità va intesa come il patrimonio di diritti che appartengono alla persona a prescindere dalla sua condizione o dal luogo in cui si trova. La negazione del principio di dignità e dei diritti associati rischia di costruire quelle che definisce come delle "non persone", ovvero esseri umani la cui vita viene decisa dallo Stato. Fu attraverso la creazione di "non persone" che il nazismo e altri regimi legittimarono la violenza contro milioni di persone tra ebrei, rom, omosessuali e dissidenti politici. Secondo Rodotà, però, il rischio è che la costruzione delle "non persone" prosegua ai giorni nostri con la creazione di un "altro inaccettabile" che assume la faccia dell'immigrato, poiché lo Stato si fa arbitro della loro vita. Quali che siano le considerazioni a cui lo Stato fa appello, ciò non è possibile perché la "vita" è sacra e indisponibile.

La vita deve essere oggetto di solidarietà e non di potere⁵²⁹. Spesso il diritto dei rifugiati viene trattato come il figlio indesiderato degli Stati, mostrando un conflitto apparente tra *diritto individuale* a lasciare il proprio Paese e il *diritto dello Stato* a regolare l'affluenza di persone dall'estero. In altre parole assistiamo a un difficile bilanciamento tra una garanzia posta dalla comunità internazionale e una prerogativa dello Stato. A ciò si aggiunge che la garanzia internazionale a lasciare il proprio Stato non è tale se non vi è un sostanziale obbligo di accoglienza. Ciò apre un dibattito rispetto al rapporto tra diritto internazionale e diritto interno.

.....
528 S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari, Laterza, 2015, pp. 183-187.

529 *Ibidem*, pp. 281-283.

Il diritto internazionale è ancorato a due concetti chiave: la sovranità esterna e l'indipendenza degli Stati che vengono però ridisegnati in funzione della tutela di interessi e valori comuni. In altre parole, il principio di sovranità è un istituto giuridico di diritto internazionale e come tale si muove all'interno della comunità internazionale. Guarino mostra come il rapporto tra diritto interno e diritto internazionale vada considerato come un "sistema integrato" e universale in cui tutte le norme sono parte dello stesso ordinamento poiché la globalizzazione ormai è un fatto, non una scelta giuridica. Di conseguenza il diritto internazionale generale definisce il contenuto della sovranità dei soggetti dell'ordinamento interno e tale contenuto deve essere compatibile con i diritti dell'uomo. Allo stesso tempo il diritto internazionale è inscindibilmente collegato alle norme fondamentali di diritto interno con le quali non entra in contrasto. In sostanza si tratta di un sistema integrato che ha come bussola i diritti dell'uomo, e sono questi che rappresentano un limite al potere dello Stato⁵³⁰. A questo proposito Reisman nota che l'art. 55 della Carta delle Nazioni unite, che dà il mandato all'organizzazione di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani, sancisce implicitamente che la sovranità dello Stato non è assoluta ma viene limitata dalla dottrina dei diritti universali dell'uomo⁵³¹.

Per quanto riguarda l'accesso di uno straniero in un Paese terzo possiamo ricordare la *libertà di movimento* e il *diritto a chiedere asilo*, rispettivamente all'art. 13 e 14 della Dichiarazio-

.....

530 Cfr. G. GUARINO, *Sovranità dello stato, diritti fondamentali e migrazione: gli elementi di una contraddizione*, Ordine internazionale e diritti umani, 2015, pp. 40-51 e Cfr. G. GUARINO, *Migrazioni e migranti: è necessario che il diritto internazionale venga applicato*, in M. SAIJA, e M.R. DI GIACINTO (a cura di), *La sfida migratoria in Europa e negli USA. Politiche e modelli d'accoglienza a confronto*, Ragusa, 2020, pp. 87-104 e Cfr. R.G. PARASCHIV, *State sovereignty and the international law of Human Rights*, AGORA international Journal of Juridical Sciences, n. 4, 2013, pp. 160-165.

531 M. REISMAN, *Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law*, in American Journal International Law, 84, 1990, p. 866.

ne Universale dei Diritti dell'Uomo. Questi principi vengono rafforzati inoltre dalla *libertà di movimento* sancita all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Tali principi a loro volta vengono rafforzati dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato che prevede il divieto di espulsione e di rimpatrio, conosciuto come diritto di *non-refoulement*, sancito all'art. 33. Già queste disposizioni consacrano il diritto umano a migrare e il collegato diritto a trovare rifugio che assume maggiore importanza se letto in combinato disposto con l'art. 3 della Dichiarazione universale che dichiara che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona».

Quando il diritto di accesso dello straniero viene sacrificato in nome di una presunta "sicurezza collettiva" si rischia di atterrare il diritto di asilo nella dimensione delle prerogative dello Stato e comprimere diritti umani fondamentali, alcuni dei quali hanno ormai assunto forma di diritto cogente. È bene evidenziare, come fa Del Guercio, che gli Stati, spinti dalle esigenze connesse alla *war on terror*, agli effetti della crisi dei mercati finanziari e dalla più recente crisi pandemica, hanno portato avanti una ridefinizione verso il basso dello *standard* di trattamento da riconoscere ai cittadini di Paesi terzi⁵³². Questa logica è ben visibile nei respingimenti, nelle espulsioni immediate e nel focus sulle politiche di rimpatrio. Nel periodo storico che stiamo vivendo è bene ricordare che il principio di *non-refoulement* è un fondamentale strumento di tutela dei richiedenti asilo ma non comporta il riconoscimento di uno status giuridico e pone sostanzialmente l'individuo in un limbo giuridico. Al fine di far uscire l'individuo da questo limbo, soprattutto nel caso dei rifugiati ambientali, è necessario un riorientamento della tutela prevista dalla Convenzione di Ginevra o utilizzare strumenti complementari, poiché occorre cogliere la necessità giuridica dell'espansione della tutela non solo dal punto di vista dei sog-

.....
532 A. DEL GUERCIO, *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 20.

getti che ne hanno diritto ma anche delle regioni interessate, per far fronte alle sfide del nuovo secolo. Di conseguenza il riconoscimento di una forma di protezione costituisce uno sviluppo del principio di non respingimento: lo Stato prende atto dell'impossibilità di allontanare il richiedente asilo e fornisce allo stesso uno status giuridico definito e riconosciuto anche attraverso forme complementari al regime di protezione internazionale⁵³³.

Conclusioni

In tutto il mondo le persone si sforzano di vivere con *dignità* ma tale possibilità è sempre più pregiudicata dall'esistenza di profonde disuguaglianze: molte di queste sono certamente determinate dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale di origine antropica. Quando ci riferiamo alle migrazioni ambientali forse occorrerebbe domandarsi: chi sono effettivamente e cosa possono fare le persone colpite dagli effetti del degrado ambientale? Quali sono le reali opportunità a loro disposizione? Interrogativi cui il dibattito sulla giustizia ambientale cerca di rispondere facendo ricorso a tre criteri interpretativi: la *dignità*, le *capacità* e la *vulnerabilità*. Il concetto di *dignità* consiste nell'abilità di scegliere ciò che ognuno desidera essere e si traduce in garanzie costituzionali di uguaglianza intesa come "eguali fonti di rivendicazioni normative". Corradetti nota che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è oramai un documento inaggirabile per definire le politiche interne e internazionali degli Stati parte e che il principio di *dignità*, da essa sancito, è un importante parametro di riferimento nel sistema internazionale di protezione dei diritti umani.

La preminenza di tale concetto è, inoltre, rafforzata dalla sua inclusione in esperienze costituzionali come ad esempio

.....
533 *Ibidem*, p. 21.

quella italiana (artt. 3, 27 e 41)⁵³⁴. La dignità umana in altre parole «fonda contemporaneamente l'indivisibilità di tutte le categorie dei diritti riconosciute dalle varie convenzioni e dichiarazioni all'interno di un unico sistema»⁵³⁵. Tale indivisibilità nel caso delle migrazioni ambientali viene espressa dal fatto che per garantire il diritto alla vita occorre, prima di tutto, garantire quattro diritti tra loro interdipendenti: il diritto all'alimentazione, il diritto all'ambiente sano, il diritto all'acqua e il diritto alla vita culturale.

Per rendere più operativo il concetto di *dignità* occorre però fare riferimento *all'approccio delle capacità*. Amartya Sen propone questo metodo come un quadro entro il quale valutare la qualità della vita, ma un passo ulteriore viene compiuto da Martha Nussbaum. Secondo l'autrice questo approccio ritiene che «il bene fondamentale della società consista nella promozione per le rispettive popolazioni di un insieme di opportunità, o libertà sostanziali, che le persone possono poi mettere in pratica o meno»⁵³⁶.

Alla base vi è quindi l'idea che ogni essere umano è diverso e lo Stato, attraverso scelte pubbliche, deve mettere ognuno nella condizione di avere le stesse opportunità e di auto-determinarsi. "Avere capacità" non significa altro che avere la possibilità di scegliere o, come dicono gli autori, di "funzionare" in quel contesto. Di conseguenza l'approccio si preoccupa dell'ingiustizia e delle diseguaglianze più radicate e in particolare della mancanza di "capacità" causate da discriminazione ed emarginazione. Le "capacità" sono le risposte alla domanda "cos'è in grado di fare e di essere una persona?", ovvero le sue possibilità di scegliere e agire create dalla combinazione di abilità personali e dal contesto politico, sociale, economico e, occorrerebbe aggiungere, ambientale. Lo Stato in ogni caso potrebbe sviluppare le capacità intrinseche dell'individuo

.....
534 C. CORRADETTI, *Diritti umani e teoria critica: per un'idea di universalismo pluralista*, Campospinoso, Edizioni Altravista, 2018, pp. 196-214.

535 *Ibidem*, p. 207.

536 M.C. NUSSBAUM, *Creare capacità*, il Mulino, 2012, p.26.

(come istruire i giovani alla libertà di espressione) ma limitare le opportunità di funzionare in sintonia con tali capacità (reprimere la libertà di espressione), determinando una situazione di fondamentale ingiustizia.

Altro aspetto importante è quello della *sicurezza delle capacità* in quanto per una persona la sicurezza del futuro è di prioritaria importanza per l'utilizzo e il godimento di tutte le proprie capacità. Occorrerebbe quindi domandarsi quando ciascuna capacità dell'individuo è messa in pericolo dal potere politico o dal contesto. Parlare delle capacità, in breve, significa riflettere sulle opportunità che un gruppo o un individuo ha⁵³⁷. In fondo, alla base di una qualsiasi scelta migratoria, qualunque sia il motivo, vi è una domanda: "quale futuro ho qui?". Dalla risposta a questa domanda deriva la percezione o meno che un ambiente sia "abitabile". Solitamente quando un contesto viene percepito come "inabitabile" manca una soglia minima che permette di essere sé stessi e di potersi autodeterminare.

Occorre da ultimo far riferimento al fatto che ognuno di noi nasce *vulnerabile*, con specifici bisogni e in interdipendenza con altri esseri umani e l'ambiente in cui vive. La dignità di ognuno, ovvero la possibilità di essere sé stessi e di godere dei diritti fondamentali, può essere pregiudicata al di là del mero aspetto economico poiché le scelte pubbliche che ignorano le forme di bisogno, dipendenza e vulnerabilità, creano gravi forme di discriminazione e ingiustizia⁵³⁸. Secondo Nussbaum una società giusta deve riflettere e garantire quei diritti che se non venissero garantiti potrebbero pregiudicare l'opportunità di avere una vita degna alle popolazioni che vivono in determinati contesti⁵³⁹.

.....
537 *Ibidem*, pp. 27-87;

538 M.C. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità*, Bologna, il Mulino, 2002, pp.34-37.

539 *Ibidem*, pp. 83-87.

È bene notare che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) nello Statement dell'agosto 2020 ha evidenziato come la pandemia di Covid-19 ha avuto impatti significativi sul godimento dei diritti umani soprattutto per quanto riguarda il diritto alla non-discriminazione e all'uguaglianza. Secondo il Comitato la pandemia ha colpito in modo sproporzionato gli individui e i gruppi che sono emarginati e più vulnerabili alla discriminazione razziale come ad esempio: minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, popoli indigeni (compresi coloro che vivono in isolamento), migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Tali gruppi sono stati maggiormente esposti agli effetti del virus a causa di condizioni di vita spesso inadeguate o particolari poiché spesso vivono in insediamenti urbani affollati o comunità remote. Ciò ne avrebbe determinato un accesso limitato o nullo all'acqua potabile, ai servizi igienici, all'assistenza sanitaria e più in generale ai servizi sociali. Di conseguenza la pandemia ha messo in luce e approfondito le disuguaglianze strutturali, esacerbando la vulnerabilità specifica di donne, bambini e persone con disabilità, portando a forme multiple o intersecanti di discriminazione⁵⁴⁰.

Le disparità, le discriminazioni e le disuguaglianze in questo senso non sono altro che la negazione di capacità appartenenti a uno specifico gruppo sociale. In conclusione possiamo affermare che le capacità intrinseche dell'individuo sono compresse (e in taluni casi pregiudicate) dalle sue vulnerabilità e dal contesto socio-ambientale in cui vive. Se da una parte la tutela dei diritti permette al singolo o alla collettività di esprimere il proprio essere al di là delle sue vulnerabilità, dall'altra il degrado ambientale potrebbe essere altamente pregiudicante, soprattutto nei casi in cui le comunità e la loro identità

.....

540 Committee on the elimination of racial discrimination, Hundred and first session (4-7 August 2020), Statement 3 (2020): PREVENTION OF RACIAL DISCRIMINATION, INCLUDING EARLY WARNING AND URGENT ACTION PROCEDURES - Statement on the coronavirus (COVID-19) pandemic and its implications under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

culturale dipendono dell'accesso alle risorse ambientali. Inoltre si potrebbero instaurare dinamiche discriminatorie che distinguono ed escludono determinati gruppi da tali risorse a favore di altri. Tutto ciò implicherebbe una violazione dei diritti umani che pregiudica l'abilità di scegliere ciò che ognuno desidera essere e l'accesso ad uguali fonti di rivendicazione. Sarebbe così instaurarsi una necessità giuridica di tutela che può essere intesa da una parte come una azione collettiva degli Stati volta a garantire la giustizia ambientale in determinati contesti e, dall'altra, ad offrire protezione a chi fugge fino a che tale giustizia non è garantita in modo tale da permettere alle persone di vivere una vita dignitosa.

È bene notare, infatti, che uno dei significati della protezione internazionale è proprio quello di garantire la dignità della persona che cerca rifugio. Le persone che hanno bisogno della protezione internazionale infatti perdono la protezione dello Stato di origine e la tutela di tutti quei diritti che gli potrebbero garantire una vita dignitosa. Vi è un effetto sostitutivo: alla tutela nazionale si sostituisce la tutela internazionale. Tale necessità giuridica sembrerebbe aver iniziato ad assumere rilevanza a livello nazionale. A tal proposito uno studio del 2020 commissionato dalla *Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni* del Parlamento europeo evidenzia come gli Stati stiano cercando di rispondere a tale necessità.

L'*Alien Act* svedese (cap. 4 sez. 2; cap. 5 sez. 1) fornisce protezione a una persona che non può tornare nel suo Paese di origine a causa di un disastro ambientale. La legge finlandese 301/2004 sugli stranieri (cap. 6 sez. 88), invece, apre la possibilità di concedere la protezione umanitaria se non è possibile concedere né l'asilo né la protezione sussidiaria, ma la persona non può tornare nel suo Paese di origine o di residenza abituale a causa (tra le altre ragioni) di una catastrofe ambientale. In entrambi i casi, in ogni caso, tali disposizioni sono state sospese tra il 2015-2016 a causa di un grande afflusso migratorio.

Un tentativo interessante da segnalare è stato portato avanti dalla Germania che ha lavorato per stabilire meccani-

smi per fornire una protezione adeguata alle persone colpite da spostamenti indotti da disastri in Paesi a rischio di catastrofi. Tale tentativo, purtroppo, non si è tradotto nel riconoscimento di un qualche tipo di forma di protezione specifica per i migranti ambientali. In ogni caso il *Consiglio consultivo tedesco sui cambiamenti climatici*⁵⁴¹ ha proposto nell'agosto 2018 di sviluppare un "passaporto climatico"⁵⁴² che «dovrebbe offrire a coloro che sono a rischio di riscaldamento globale la possibilità di accedere ai diritti civili in Paesi sicuri»⁵⁴³.

In Italia, fino all'approvazione della legge n. 32 del 1° dicembre 2018, la protezione nazionale poteva essere concessa ai migranti che prima non si qualificavano per la protezione internazionale nel caso in cui vi fossero stati "gravi motivi" di natura umanitaria come carestie o disastri ambientali/naturali nel Paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha pertanto rappresentato una fattispecie che ha permesso il riconoscimento fluido delle vulnerabilità e di rispondere alle esigenze di tutela di persone che rivendicano i propri diritti e la propria dignità nonché di rispettare obblighi giuridici che hanno assunto natura cogente.

.....

541 Il *Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen* (WBGU) è un organo consultivo scientifico indipendente del governo federale tedesco istituito nel 1992 in vista del Summit della Terra. Tale organo nasce col fine di valutare periodicamente il cambiamento ambientale globale e le sue conseguenze con lo scopo di aiutare tutte le istituzioni responsabili della politica ambientale, così come il pubblico, a formarsi un'opinione su questi temi. Il Consiglio ogni due anni presenta un rapporto al Governo federale e fornisce, sulla base gli ultimi risultati delle ricerche portata avanti dall'organo, indicazioni su come evitare o correggere gli sviluppi negativi. Inoltre il Governo federale può chiedere al Consiglio di preparare rapporti e/o parare speciali su argomenti specifici. Le ricerche di questo organo sono disponibili www.wbgu.de/en/.

542 Per approfondimenti si rinvia a Just & In-Time Climate Policy: Four Initiatives for a Fair Transformation, disponibile su www.wbgu.de.

543 A. KRALER, C. KATSIAFICAS, M. WAGNER, *Climate Change and Migration: Legal and policy challenges and responses to environmentally induced migration*, 2020, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies (PE 655.591), IP/C/LIBE/IC/2020-047: 10.2861/012788, pp. 77-78.

È bene notare come però tale ragionamento sia stato fatto proprio dalla nostra Corte di Cassazione. Attraverso la propria giurisprudenza, come nel caso dell'ordinanza n. 5022 del 12 novembre 2020, la Corte ha utilizzato il criterio della vulnerabilità per far emergere un bisogno di tutela a cui è corrisposto il riconoscimento di una forma di protezione complementare⁵⁴⁴.

.....
544 Per un maggiore approfondimento, mi si permetta di rinviare a R.M. BARATTI, *Vulnerabilità socio-ambientali e migrazioni*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, n. 2/2021, pp. 411-434.

/LA PROTEZIONE DEI "RIFUGIATI AMBIENTALI" NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ATTUALE: IL CASO TETIOTA C. NUOVA ZELANDA

di Irene Sacchetti

Introduzione

Il cambiamento climatico è uno tra i principali driver che induce le popolazioni a spostarsi dalle proprie terre di origine, in particolare quando l'ambiente non consente loro di soddisfare bisogni essenziali quali l'accesso ad acqua potabile, cibo e la possibilità di avere una casa.

Il deterioramento ambientale può verificarsi attraverso due tipi di eventi climatici disastrosi: eventi improvvisi o "sudden-onset events" (come cicloni, terremoti o alluvioni) e processi a lenta insorgenza, altresì denominati "slow-onset processes" (come desertificazione, innalzamento del livello del mare, erosione del suolo e il riscaldamento globale), i cui risultati disastrosi non sono percepibili, se non dopo un certo lasso di tempo.

Per i "rifugiati ambientali"⁵⁴⁵, cioè coloro che sono costretti

.....

545 Espressioni che fanno riferimento a persone costrette a fuggire per cause climatico-ambientali, come "rifugiati ambientali", sono tra virgolette in quanto il termine "rifugiato" correttamente applicato include coloro che rientrano nella definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 1951 che non prende in considerazione le cause ambientali per il riconoscimento dello status di rifugiato.

a fuggire dal proprio habitat naturale indotti da un degrado ambientale e che, nel cercare rifugio in un altro Stato, varcano un confine internazionale riconosciuto, non è tuttavia prevista una disciplina giuridica ad hoc.

Il caso Teitiota c. Nuova Zelanda⁵⁴⁶ costituisce un esempio emblematico nel contesto dei movimenti transfrontalieri di persone indotti da fattori climatico-ambientali. Il signor Teitiota è un abitante delle Isole Kiribati, denominate anche "sinking islands" o "disappearing States" per l'imminente rischio di scomparsa dovuto all'innalzamento del livello degli oceani e agli effetti del surriscaldamento globale, che caratterizza molte delle isole nel Pacifico.

Il caso Teitiota è stato portato all'attenzione del Comitato ONU per i diritti umani, la cui decisione risulta di estrema rilevanza nel presente scenario. Essa è infatti orientata verso la tutela complementare dei diritti dell'uomo, al fine di colmare la lacuna giuridica presente nei confronti dei "rifugiati ambientali". Il Comitato, superando le rigidità che caratterizzano l'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, nell'analizzare il caso, adotta un approccio in grado di garantire una tutela giuridica nei confronti dei "rifugiati ambientali" ed enuncia principi giuridici senza precedenti a favore di tale categoria di persone.

2. Il cambiamento climatico e le isole della Repubblica di Kiribati

Il degrado ambientale, dovuto in parte anche agli effetti del cambiamento climatico, può manifestarsi in varie forme e avere un maggiore impatto nei confronti di popolazioni particolarmente vulnerabili da un punto di vista non solo territoriale, ma anche socio-economico. Recentemente, il caso delle Piccole Isole del Pacifico ha attirato l'attenzione della comunità internazionale, essendo le zone più a rischio a seguito degli ef-

.....
⁵⁴⁶ HRC (UN Human Rights Committee), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, CCPR/C/127/D/2728/2016, 7 gennaio 2020.

fetti del riscaldamento globale e del conseguente innalzamento del livello del mare che provoca gravi danni all'agricoltura e alle riserve di acqua dolce, a seguito dell'erosione del litorale e delle frequenti inondazioni⁵⁴⁷.

In quest'area del mondo il cambiamento climatico ne ha già modificato la morfologia. Cinque piccole isole coralline sono state cancellate dall'atlante geografico proprio a causa dell'innalzamento del livello del mare. A stabilirlo è stato un team di ricercatori australiani che ha preso in esame le Isole Salomone, una nazione insulare composta da un migliaio di isole collocate nel Pacifico meridionale. Qui, secondo quanto rilevato dagli esperti, dal 1994 il livello del mare si è alzato di 7-10 millimetri all'anno, uno degli incrementi più alti registrati su tutto il Pianeta. Le cinque isole scomparse non erano abitate. Ma esistono altre sei isole fortemente minacciate dall'erosione costiera, e su due di queste sono stati già distrutti interi villaggi, con le persone costrette a trasferirsi. Una di queste isole è Nuatambu, che ospita 25 famiglie: dal 2011 ad oggi ha perso 11 case e la metà della sua area abitabile. L'intero arcipelago delle Salomone conta 640 mila abitanti. Nel caso specifico delle isole della Repubblica di Kiribati, la situazione è particolarmente allarmante, e il destino degli abitanti è tuttora motivo di preoccupazione. Le isole Kiribati si trovano nel mezzo dell'Oceano Pacifico Meridionale, tra l'Australia e le Hawaii, situate circa 1.5 metri sopra il livello del mare. Sono popolate da circa 100 mila persone, distribuite sui 32 atolli che compongono l'arcipelago. La maggior parte della popolazione è però concentrata nell'isola principale, Tarawa, con capitale Tarawa Sud. L'aumento della popolazione negli ultimi anni ha portato a una situazione di sovraffollamento sull'isola principale, a un inquinamento delle acque e un calo della salute pubblica e della speranza di

.....
547 N. MYERS, *Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability*, Island Press, p. 189, 1996.

vita⁵⁴⁸. Inoltre, le isole Kiribati sono considerate uno degli Stati più poveri al mondo, con un reddito interno lordo inferiore a 2000 dollari pro capite, sono in gran parte dipendenti da investimenti stranieri e da aiuti internazionali. C'è un alto tasso di disoccupazione e le condizioni di vita stanno diventando sempre più precarie⁵⁴⁹. La disuguaglianza di genere, la violenza contro le donne e la mancanza di partecipazione politica aggravano le difficoltà e la povertà vissute dalle donne. Le donne hanno tassi di occupazione più bassi rispetto agli uomini, che in alcuni casi non superano il 16%⁵⁵⁰. La vulnerabilità sociale ed economica di questa zona è aggravata dagli effetti del cambiamento climatico e dall'innalzamento del livello dell'oceano, tanto che si stima che Kiribati sarà completamente sommersa entro il 2050⁵⁵¹, da qui viene infatti l'espressione "sinking islands", ossia le isole che affondano.

Il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) ha ulteriormente ribadito il rischio che corrono i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Small Island Developing States, di solito indicati con l'acronimo SIDS), a causa dell'innalzamento del livello del mare, conseguenza del surriscaldamento globale. In particolare, sono stati riscontrati gli effetti negativi che questi fattori ambientali hanno sulle condizioni socioeco-

.....
548 S. DONNER, *Obstacles to climate change adaptation decisions: a case study of sea-level rise and coastal protection measures in Kiribati*, in *Sustainability Science*, 2014, Vol. 9, p. 334.

549 J. MCADAM, *Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is not the Answer*, in *International Journal of Refugee Law*, 2011, Vol. 23, p. 13.

550 WORLD BANK, *Pacific Islands - Systematic country diagnostic for the eight small Pacific Island Countries: priorities for ending poverty and boosting shared prosperity*, Washington, 2016, pp. 3-9.

551 R. BALESH, *Submerging Islands: Tuvalu and Kiribati as Case Studies Illustrating the Need for a Climate Refugee Treaty*, in *BARRY University School of Environmental Earth Law Journal*, 2015, Vol. 5, p.80.

nomiche e sulle risorse biofisiche⁵⁵². L'innalzamento del livello del mare ha un impatto sull'ecosistema costiero, dove le mangrovie, oltre ad essere bene di commercio e autosussistenza, forniscono una protezione naturale dall'erosione costiera. La pesca di sussistenza è poi minacciata dall'aumento della temperatura dell'acqua che provoca lo sbiancamento delle barriere coralline: ciò implica una distruzione della fauna ittica e degli ecosistemi tropicali. Così come le risorse di acqua dolce sono contaminate dalle frequenti inondazioni dell'oceano, anche il terreno e le coltivazioni risentono dell'intrusione salina nel suolo, tanto da rendere intere zone non più coltivabili, e minacciando così le risorse alimentari della popolazione. Molti piccoli Stati insulari soffrono attualmente di problemi di salute a seguito del mutamento climatico: eventi meteorologici e climatici estremi come cicloni tropicali, ondate di tempeste, inondazioni e siccità possono avere effetti a breve e lungo termine sulla salute umana. Inoltre, nelle isole del Pacifico l'incidenza di malattie come la malaria e la dengue è in aumento, ed è stato stabilito un legame diretto tra queste malattie e la variabilità climatica⁵⁵³. Di conseguenza, le isole Kiribati e altri Stati insulari dell'Oceano Pacifico sono diventati casi emblematici della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico e hanno espresso chiaramente i rischi a cui sono sottoposte le loro popolazioni. Sono combattenti in prima linea per cercare strategie di mitigazione e incremento della capacità di adattamento della popolazione, con il supporto della comunità internazionale⁵⁵⁴.

Il governo di Kiribati si è mostrato particolarmente attivo sul piano del contrasto alle minacce poste dal cambiamento

.....
552 E. CARABINE, M. DUPAR, *The IPCC's Fifth Assessment Report: What's in it for Small Island Developing States*, Climate & Development Knowledge Network, 2014.

553 *Ibidem*, p. 15.

554 OHCHR, *Study: The slow onset effects of Climate Change and Human Rights Protection for cross – border migrants*, 2018 p. 40. Disponibile online [qui](#).

climatico, come dimostrato dall'adozione del National Adaptation Program of Action (NAPA)⁵⁵⁵ del 2007, presentato alla United Nations Framework Convention on Climate Change. Il Programma ha identificato i provvedimenti da adottare tempestivamente, oltre a progetti di adattamento per un periodo di 3 anni, al fine di rispondere alle necessità urgenti e immediate di adattamento, considerate come quelle esigenze per le quali un ulteriore ritardo aumenterebbe la vulnerabilità e/o i costi, in un momento successivo, oltre a evidenziare una lista di problemi ambientali e di effetti negativi associati⁵⁵⁶.

Il NAPA riflette una transizione verso un approccio più strategico di adattamento, che ha l'obiettivo di incrementare la resilienza degli abitanti delle isole, con interventi e strategie su piccola scala e a basso impatto ambientale. Tali "soft adaptation pathways" si contraddistinguono da soluzioni (meglio definite come "hard adaptation pathways") che comportano una protezione fisica delle isole più a rischio tramite strutture artificiali protettive e infrastrutture che implicano un consistente impatto ambientale, e che si basano su processi tecnologici che non prevedono sorprese o imprevisti, come di frequente avviene a seguito di sconvolgimenti climatici⁵⁵⁷.

L'evoluzione negli strumenti di adattamento delle comunità più a rischio dimostra il desiderio e la necessità di intervento a livello nazionale, al fine di contrastare, per quanto possibile, gli effetti disastrosi del cambiamento climatico in alcune zone geografiche. Tuttavia, non è lo Stato di Kiribati che può fronteggiare singolarmente la minaccia climatica che incombe sui suoi abitanti, ma è richiesto uno sforzo della comunità internazionale, che non dovrebbe ostacolare spostamenti di popolazioni che scappano da disastri ambientali⁵⁵⁸.

.....
555 *Republic of Kiribati, National Adaptation Program of Action (NAPA)*, January 2007. Disponibile online [qui](#).

556 B. GLAVOVIC, M. KELLY, R. KAY, A. TRAVERS, *Climate Change and the Coast: Building Resilient Communities*, 2015, CRC Press, p. 325.

557 *Ibidem*, p. 326.

558 *Ibidem*, p. 327.

La relazione tra cambiamento climatico e diritti umani

Il rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani gioca un ruolo fondamentale all'interno degli spostamenti di persone indotti da un deterioramento dell'ambiente. Nonostante il fattore ambientale non sia l'unico che contribuisce alla scelta di una persona di scappare dal proprio Paese di origine, esso avrà un maggior peso in casi di maggiore vulnerabilità, non solo individuale, ma anche socio-economica, demografica, culturale e politica.

È utile tenere distinti, in questo caso, l'influenza del cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani, da una violazione che da ciò può derivare. Infatti, l'interferenza di mutamenti climatici sul godimento di diritti fondamentali può essere necessaria ma non sufficiente affinché si possa parlare di una violazione. Affinché un disastro ambientale derivante da sconvolgimenti climatici possa integrare la violazione di un diritto, si richiede anche una azione (o inazione) dello Stato, in quanto quest'ultimo non ha rispettato i propri obblighi giuridici, o non ha adottato misure adeguate a prevenire o per rispondere agli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani⁵⁵⁹.

Significativa in tal senso è la risoluzione adottata il 28 luglio scorso in seno all'ONU, definita storica, che dichiara l'accesso a un ambiente pulito, sano e sostenibile, un diritto umano universale⁵⁶⁰. La risoluzione invita gli Stati, le organizzazioni internazionali e le imprese a intensificare gli sforzi per garantire un ambiente salubre per tutti. Il testo rileva che «il diritto a un ambiente sano è legato al diritto internazionale esistente» e afferma che «la sua promozione richiede la piena attuazione degli accordi ambientali multilaterali». Inoltre riconosce che «l'impatto dei cambiamenti climatici, la gestione e l'uso non so-

.....

559 J.H. KNOX, *Human Rights Principles and Climate Change*, in CARLARNE, GRAY (eds.), *Oxford Handbook of International Climate Change*, 2015, Oxford University Press, p. 2.

560 Con 161 voti favorevoli (Italia compresa) e 8 astensioni (Cina, Federazione Russa, Bielorussia, Cambogia, Iran, Siria, Kirghizistan ed Etiopia).

stenibili delle risorse naturali, l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, la gestione scorretta delle sostanze chimiche e dei rifiuti e la conseguente perdita di biodiversità, interferiscono con il godimento di questo diritto» e che «il danno ambientale ha implicazioni negative, sia dirette che indirette, per l'effettivo godimento di tutti i diritti umani».

È pertanto ormai assodato che il deterioramento dell'ambiente circostante può interferire con il godimento dei diritti umani riconosciuti, compresi il diritto alla vita e alla salute⁵⁶¹.

La stretta connessione tra diritti umani e ambiente è rintracciabile anche da quanto disposto nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)⁵⁶² e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali⁵⁶³ (ICESCR), tenendo in considerazione che i diritti in essi tutelati sono direttamente minacciati dal cambiamento climatico che interferisce negativamente e in maniera innegabile con il diritto alla vita, alla salute, all'acqua, ad un'alimentazione e un alloggio adeguati. Come stabilito nel 2009 dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani⁵⁶⁴, il cambiamento climatico avrà un impatto nei confronti dell'intera gamma di diritti umani tutelati dal diritto internazionale, tuttavia risultano essere maggiormente a rischio alcuni diritti. Il diritto alla vita⁵⁶⁵ è quello più minacciato da sconvolgimenti climatici e ambientali, descritto "as a supreme right", "basic to all human rights" e nei confronti

.....
561 All'inizio del 2021, un richiamo a tale aspetto può essere comunque individuato all'articolo 12 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) che, nell'elencare le misure che gli Stati devono adottare al fine di garantire il miglior standard di salute psico-fisica, include il miglioramento degli aspetti legati all'igiene ambientale e industriale.

562 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), adottata il 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976, UNTS, Vol. 999, p. 171.

563 ICESCR (International Covenant on Social, Economical and Cultural Rights), adottata il 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 3 gennaio 1976, UNTS, Vol. 993, p. 3

564 UNHCR, *Annual Report on the relationship between climate change and human rights*, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (Jan. 15, 2009).

565 Art. 6 ICCPR, Art. 6 CRC.

del quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno nelle situazioni di emergenza pubblica⁵⁶⁶. Per la sua protezione da eventuali minacce, tra cui il degrado dell'ambiente, devono essere adottate misure positive da parte degli Stati, che implicano una tutela ambientale da danni causati dall'inquinamento e dal mutamento climatico, come ribadito dal Comitato ONU dei Diritti Umani⁵⁶⁷. Ad esempio, si stima che nel periodo dal 2000 al 2019 sono stati registrati 7.348 gravi eventi catastrofici legati al clima che hanno causato 1,23 milioni di vite, colpendo 4,2 miliardi di persone (molte delle quali in più di un'occasione) con conseguenti perdite economiche globali di circa 2,97 trilioni di dollari⁵⁶⁸.

Il legame tra il godimento del diritto alla vita, in generale e nel contesto del cambiamento climatico, e la tutela di altri diritti altrettanto essenziali come quelli relativi al cibo⁵⁶⁹, all'acqua⁵⁷⁰, alla salute⁵⁷¹ e all'alloggio⁵⁷² è imprescindibile. Infatti, se viene meno uno dei diritti correlati al diritto alla vita, anche il godimento del diritto alla vita stessa sarà condizionato.

.....

566 HRC, *General Comments No. 6 (1982) on art. 6 (Right to life)*, par. 1, and *No. 14 (1984) on art. 6 (Right to life)*, par. 1

567 *Ibidem*, par. 26.

568 UNDDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) e dal Centre for research on the epidemiology of disasters (Cred), *The Human Cost of Disasters 2000-2019*. Disponibile online [qui](#).

569 CESCR *General Comment No. 12 (1999) on the right to adequate food* (art. 11), par. 6.

570 CESCR, *General Comment No. 15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant)*, 2003, E/C.12/2002/11 par. 1,3; UN General Assembly, *The Human Right to Water and Sanitation: Resolution*, 2010, A/RES/64/292.

571 CESCR, *General comments No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11)*, para. 4, and *No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12)*, para. 4.

572 CESCR *General Comment No. 12, Ibidem*, par. 6.

Il caso Teitiota c. Nuova Zelanda

Il caso Teitiota c. Nuova Zelanda costituisce un esempio indiscutibile della relazione intercorrente tra il manifestarsi di fattori climatici a lenta insorgenza, come l'innalzamento del livello del mare, le sue implicazioni rispetto ad alcuni diritti fondamentali tra cui in primo luogo il diritto alla vita, e la conseguente necessità di scappare dal proprio Paese di origine, in cerca di rifugio e di condizioni di vita migliori.

I fatti di causa e la pronuncia del Tribunale neozelandese

Il signor Ioane Teitiota, protagonista della vicenda e abitante delle Isole della Repubblica di Kiribati, nel 2007 ha deciso di migrare con la sua famiglia in Nuova Zelanda, a seguito delle condizioni di vita precarie sull'isola di Tarawa dovute al mutamento climatico e al conseguente innalzamento del livello dell'oceano. Infatti, le frequenti inondazioni stanno distruggendo abitazioni e intere colture, contaminando le riserve di acqua potabile sulle isole, particolarmente preziose vista la mancanza di riserve di acqua dolce in superficie. Inoltre l'acqua potabile ha iniziato a scarseggiare anche a causa del sovraffollamento dell'isola principale di Tarawa. L'adozione del National Adaptation Program of Action (NAPA)⁵⁷³ da parte del governo di Kiribati, tuttavia, non ha impedito la crisi abitativa e le dispute relative al possesso di terreni fertili sempre più scarsi per via della loro progressiva salinizzazione, in alcuni casi sfociate anche in episodi di violenza. Infatti, tale serie di piani e attività volte all'adattamento verso imprevedibili minacce climatiche non ha tenuto sufficientemente conto di implicazioni socio-ambientali nei confronti della comunità di abitanti di Kiribati, fortemente sotto stress per le suddette ragioni climatico-ambientali.

Una volta scaduto il visto neozelandese nel 2010, Teitiota ha continuato a soggiornare illegalmente in Nuova Zelanda,

.....
573 Vedi sez. 2 del presente contributo.

non potendo ottenere la cittadinanza ai sensi del *Citizenship Act 1977*⁵⁷⁴. Tuttavia, al fine di evitare la sua deportazione e quella della sua famiglia, egli ha presentato domanda alle autorità neozelandesi⁵⁷⁵ per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della parte 5 dell'*Immigration Act 2009*⁵⁷⁶. Questa legislazione incorpora nel diritto interno la Convenzione del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati. In particolare, il ricorrente ha affermato di avere diritto ad essere riconosciuto come rifugiato "*on the basis of changes to his environment in Kiribati caused by sea-level-rise associated with climate change*"⁵⁷⁷. Per questo Teitiota può essere infatti considerato il primo "rifugiato ambientale", avendo espresso una necessità di tutela nel contesto degli spostamenti transfrontalieri come conseguenza al cambiamento climatico. Nonostante il rigetto della domanda e il respingimento del ricorrente verso il suo Paese d'origine, la decisione della Nuova Zelanda ha però lasciato uno spiraglio di possibilità, non escludendo che il degrado ambientale derivante dal cambiamento climatico o da altre calamità naturali possa creare "a pathway into the Refugee Convention or other protected person jurisdiction"⁵⁷⁸.

La posizione del Comitato ONU per i diritti umani

Una volta esauriti tutti i gradi di ricorso interni disponibili, il ricorrente ha poi deciso nel 2015 di presentare una comunicazione al Comitato ONU per i diritti umani, organo istituito nel contesto del Patto internazionale sui diritti civili e politici

.....
574 New Zealand, *Citizenship Act 1977*, 1 gennaio 1978.

575 Rispettivamente: Tribunale per la protezione dei migranti (*Immigration Protection Tribunal*, "IPT"), Court of Appeal, Supreme Court.

576 New Zealand, *Immigration Act 2009*, 2009 No. 51, 16 novembre 2009.

577 K. BUCHANAN, *New Zealand: "Climate Change Refugee" Case Overview*, 2015, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, p.1.

578 UN Human Rights Committee (HRC), *Ioane Teitiota v. New Zealand*, CCPR/C/127/D/2728/2016, par. 2.8.

(ICCPR). Il Comitato è deputato al controllo del rispetto del Patto da parte degli Stati membri e può sindacare le valutazioni delle corti interne limitatamente agli aspetti fattuali, e quindi alle ipotesi di manifesta arbitrarietà, erroneità o ingiustizia di detta valutazione. Nello specifico il sig. Teitiota ha asserito di aver subito una violazione del suo diritto alla vita come previsto dall'articolo 6 ICCPR, a seguito del respingimento previsto da parte della Nuova Zelanda verso Kiribati. Infatti, minacciate dall'innalzamento del livello del mare, le isole Kiribati si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità, in cui eventi naturali hanno reso impossibile la vita del sig. Teitiota sull'isola. Il ricorrente, richiamando il *Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*⁵⁷⁹, che ha registrato un aumento del livello del mare di almeno 0,7 metri per i Paesi in via di sviluppo dell'Oceano Pacifico, ha poi evidenziato il rischio di scomparsa che le isole Kiribati corrono nei prossimi 10-15 anni.

Nonostante la decisione del Comitato non consideri i fatti idonei a ritenere che il respingimento dalla Nuova Zelanda verso Kiribati comporti una violazione del diritto alla vita, e confermi la decisione presa dagli organi giurisdizionali neozelandesi, è opportuno mettere in risalto una serie di riflessioni emerse dall'esame del caso.

Il ruolo della protezione complementare

Le considerazioni del Comitato costituiscono una pronuncia di notevole importanza in quanto dimostrano la rilevanza della protezione complementare dei diritti umani per superare la rigidità della Convenzione di Ginevra del 1951 e prospettano, per la prima volta, l'applicazione del divieto di *refoulement* in caso di rischio per la vita derivante da disastri ambientali legati a cambiamenti climatici. Grazie alla tutela complementare al diritto dei rifugiati viene così aggirata la definizione di rifugiato offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La tutela

.....
579 E. CARABINE, *ivi*.

complementare comprende quella serie di norme che rientrano nella categoria più generale del diritto dei diritti umani, applicabili a chiunque, indipendentemente dal soddisfacimento di particolari requisiti per rientrare nella definizione di "rifugiato", e dalle cui norme discende un obbligo di non *refoulement* in capo agli Stati, ossia il principio di non respingimento.

Se si considera la dimensione della tutela dei diritti umani fondamentali, il dovere di proteggere i "rifugiati ambientali" diventerebbe obbligatorio per gli Stati, in quanto ciò che viene messo in primo piano è il rispetto dei loro diritti umani, e, primo tra tutti, il diritto alla vita⁵⁸⁰.

Quanto affermato dal Comitato nel caso Teitiota rappresenta un punto di partenza a sostegno della precedente affermazione, in quanto viene espressamente riconosciuto come il cambiamento climatico possa tradursi in un rischio per il diritto a una vita dignitosa e, di conseguenza, comportare il sorgere di obblighi legati al divieto di *refoulement* in capo agli Stati cui le domande d'asilo vengono presentate⁵⁸¹.

Per arrivare a tale conclusione, la riflessione del Comitato sul caso Teitiota prende le mosse dal collegamento tra principio di non *refoulement* e diritti fondamentali della persona umana, in particolare con riferimento agli art. 6 (diritto alla vita) e 7 (divieto di tortura) ICCPR⁵⁸². Si tratta di un generale obbligo di non estradare, deportare, espellere o in ogni caso respingere un individuo dal proprio territorio nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere sussistente un rischio reale di danno irreparabile ai diritti sanciti agli artt. 6 e 7 ICCPR. È bene specificare, però, che il rischio deve essere personale, e non può derivare unicamente dalle condizioni generali dello Stato

.....
580 G.M. TABUCANON, *Migration for Environmentally Displaced Pacific Peoples: Legal Options in the Pacific Rim*, in *UCLA Pacific Basin Law Journal*, 2012, Vol. 30, p. 90.

581 *Teitiota v. New Zealand*, *Ibidem*, par. 9.11.

582 *Teitiota v. New Zealand*, par. 8.6.

ricevente, salvo nei casi più estremi⁵⁸³. L'obbligo derivante da tali articoli ha una portata applicativa più ampia di quella riconosciuta al principio del *non-refoulement* nell'ambito del diritto internazionale dei rifugiati, offrendo protezione a tutti coloro che nello Stato di provenienza siano esposti a un reale rischio di violazione del proprio diritto alla vita, e che non rientrano necessariamente nella categoria di rifugiati.

Un secondo punto di analisi del Comitato evidenzia come il diritto alla vita debba essere interpretato in maniera estensiva e sia richiesto agli Stati del Patto di adottare misure al fine di rispettare e garantire tale diritto; misure che si estendono anche a rischi prevedibili e a situazioni di "*life-threatening*" che possono comportare una perdita della vita medesima⁵⁸⁴.

Vengono quindi considerate le problematiche legate al cambiamento climatico nel contesto del diritto alla vita. Il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo non sostenibile costituiscono "*some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life*"⁵⁸⁵. L'effettivo godimento del diritto alla vita può essere compromesso dal degrado ambientale che, danneggiando il benessere degli individui, può portare ad una sua violazione.

Reiterando l'importanza degli sforzi a livello nazionale e internazionale in contrasto al cambiamento climatico, la decisione sembra voler completare il quadro già iniziato in tale ambito con il *General Comment No. 36* sul diritto alla vita ex art. 6 del Patto. In tal senso, infatti, era già stata identificata una relazione fondamentale tra gli obblighi in capo agli Stati in forza del diritto internazionale dell'ambiente ed il contenuto del diritto alla vita di cui all'art. 6 del Patto: il rispetto del diritto a una vita dignitosa, infatti, dipende anche dalle misure

.....
583 HRC, *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (the Right to Life)*, par. 30.

584 *Teitiota v. New Zealand*, par. 9.4.

585 *Ivi*.

adottate dagli Stati al fine di preservare l'ambiente naturale, assicurandone la protezione da danni, inquinamento e, soprattutto, dal cambiamento climatico⁵⁸⁶. L'analisi del Comitato si concentra poi sugli effetti negativi del cambiamento climatico, i quali possono manifestarsi sia tramite "sudden-onset events" sia attraverso "slow-onset processes"⁵⁸⁷. Entrambe le tipologie di eventi climatici possono causare movimenti transfrontalieri di gruppi di persone in cerca di protezione dai danni legati a tali problematiche ambientali. Il rischio imminente di subire un danno può quindi essere mascherato da processi a lenta insorgenza che, al contrario di eventi naturali disastrosi, sono più difficili da identificare.

Grazie a tale affermazione, è possibile concludere che anche le vittime di processi a lenta insorgenza, che hanno assistito a un deterioramento del loro habitat originario, necessitano di una protezione internazionale, e non possono essere relegati al ruolo di migranti economici volontari⁵⁸⁸. Qui interviene la pronuncia del Comitato che mette in luce un principio giuridico senza precedenti in favore dei "rifugiati ambientali": senza un intervento efficace e massiccio, sia a livello nazionale sia internazionale, il verificarsi degli effetti del cambiamento climatico, che si manifestano attraverso disastri naturali improvvisi o processi di degrado a lenta insorgenza, come l'innalzamento del livello dell'oceano, sono egualmente idonei a fondare pretese legate al divieto di *refoulement*. Condizioni incompatibili con il diritto alla vita potrebbero realizzarsi prima ancora di un evento catastrofico o della totale scomparsa o deterioramento del proprio habitat, come nel caso in questione, fermo restando la sussistenza di un rischio effettivo, individualizzato e ragionevolmente prevedibile per il diritto alla vita⁵⁸⁹. Tale conclusione

.....
586 HRC, *General Comment No. 36, Ibidem*, par. 62.

587 *Ibidem*, par. 9.11.

588 W. KALIN, N. SCHREPPER, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change*, in *Division of International Protection*, UNHCR, 2012.

589 *Ivi* (nota 59).

apre quindi una possibilità di tutela nei confronti di coloro che sono costretti a muoversi dal proprio Stato per motivi ambientali. Infatti, se la situazione dalla quale le persone fuggono è particolarmente estrema, incomberà sullo Stato "accogliente" un divieto di respingimento nei loro confronti, nel rispetto del diritto alla vita ex art. 6 ICCPR. Va sottolineato che tale regime tende a limitarsi al solo diritto alla vita (art. 6) e al divieto di tortura o sottoposizione a pene o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti (art. 7 ICCPR) come emerge dalle osservazioni compiute dal Comitato per il caso Teitiota.

Soluzioni e sfide presenti e future

Il caso studio delle isole Kiribati e la comunicazione del sig. Teitiota al Comitato mettono in rilievo le attuali sfide, giuridiche e non, che il mutamento climatico e il conseguente degrado ambientale pongono non solo ai singoli Stati, ma anche alla comunità internazionale.

In primo luogo, benché il ruolo fondamentale della protezione complementare alla disciplina in materia di rifugiati sia in grado di colmare lacune giuridiche esistenti a livello internazionale, rimane indiscussa la necessità di un intervento giuridico da parte della comunità internazionale al fine prevedere una tutela *ad hoc* nei confronti dei "rifugiati ambientali". Teitiota c. Nuova Zelanda illustra poi l'importanza del rispetto degli obblighi statali di carattere internazionale per la tutela dell'ambiente, al fine di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

A tal proposito, è importante richiamare gli obblighi in capo agli Stati derivanti dal diritto di cooperazione internazionale per la realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo⁵⁹⁰. Ugualmente, il diritto internazionale dell'ambiente impone obblighi specifici agli Stati con l'obiettivo di fornire assisten-

.....
590 UN General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, 10 December 1948, 217 A (III).

za per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e un supporto per l'adattamento ai Paesi più colpiti. In particolare, l'UNFCCC richiede agli Stati sviluppati di fornire risorse finanziarie per l'azione di mitigazione nei Paesi in via di sviluppo, e assistere gli Stati particolarmente vulnerabili nel far fronte ai costi di adattamento agli effetti negativi del cambiamento climatico.⁵⁹¹ Il Cancun Adaptation Framework⁵⁹² si è posto l'obiettivo di rafforzare l'azione in materia di adattamento anche attraverso la cooperazione internazionale riducendo la vulnerabilità e rafforzando la resilienza delle popolazioni più vulnerabili al cambiamento climatico. È stato richiesto agli Stati di adottare misure volte a migliorare "*understanding, coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, migration, and planned relocation, where appropriate, at the national, regional and international levels*".⁵⁹³

Al contrario, quanto stabilito dalla Nansen Initiative⁵⁹⁴ fa intendere che una politica efficace in materia di cambiamenti climatici non deve necessariamente essere "a top-down decision making", ma è necessario partire da un processo decisionale che si riferisce a contesti locali, in considerazione della diversità economica, sociale e ambientale tra i diversi Paesi colpiti.⁵⁹⁵ Ciò non solleva comunque gli Stati dal rispetto delle norme internazionali a tutela dell'ambiente, dalla responsabilità di sostenere gli sforzi regionali e nazionali per il contrasto al cambiamento climatico. Sotto questa prospettiva, l'isola di Tarawa, verso la quale è stato respinto il ricorrente, costituisce un chiaro esempio di come l'innalzamento del livello dei mari,

.....
591 UNFCCC Preamble, arts 3(1), 4(1), 4(3), 4(4).

592 *The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention*, UN Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, 2011.

593 *Ibidem*, par. 14(f).

594 *The Nansen Initiative: Disaster-Induced Cross-Border Displacement* <http://www.nanseninitiative.org/>.

595 M. BETSILL, H. BULKELEY, *Cities and the Multilevel Governance of Global Climate Change*, in *Global Governance*, 2006, Vol. 12, p. 150.

si traduca in una minaccia per la vita dei suoi abitanti⁵⁹⁶. È lo stesso Comitato ONU che, nel caso Teitiota, indica due possibili alternative in risposta a un progressivo deterioramento degli ecosistemi: aumentare la capacità di resilienza delle popolazioni coinvolte⁵⁹⁷ o, in alternativa, un ricollocamento di massa delle comunità più colpite.⁵⁹⁸ Tuttavia, entrambe le soluzioni in risposta all'attuale sfida posta dai mutamenti climatici presentano non pochi ostacoli e limiti.

Secondo l'IPCC, l'adattamento è l'unica soluzione efficace per affrontare gli impatti immediati causati dal cambiamento climatico⁵⁹⁹, riducendo le vulnerabilità socio-economiche, aumentando la capacità di gestione del rischio o prevedendo una resilienza a lungo termine ai cambiamenti climatici.⁶⁰⁰ Oppure, facendo diventare le migrazioni parte di strategie adattative per il cambiamento climatico, includendo lo strumento della migrazione nella pianificazione dello sviluppo o nelle discussioni sulla condivisione degli oneri.⁶⁰¹

Gli ostacoli all'adattamento ai cambiamenti climatici comprendono non solo costi economici, ma anche un accesso inadeguato alle risorse tecnologiche e umane, problematiche spesso accentuate nel caso di contesti insulari quali quello delle isole Kiribati, non solo per la posizione geografica, ma anche perché il costo iniziale delle operazioni di adattamento è particolarmente elevato viste l'economia locale su piccola scala

.....
596 *Teitiota v. New Zealand, Ibidem*, par. 9.12.

597 *Ivi*.

598 *Ivi*.

599 E. CARABINE, M. DUPAR, *Ibidem*, p. 18.

600 R. LEAL-ARCAS, *Climate Migrants: Legal Options*, in *Social and Behavioral Science*, 2012, Vol. 37, p. 90.

601 L. NISHIMURA, *Climate change migrants: Impediments to a protection framework and the need to incorporate migration into climate change adaptation strategies*, in *International Journal of Refugee Law*, 2015, Vol. 27, p. 130.

e il numero di abitanti⁶⁰². Anche l'opzione del ricollocamento di massa, di cui anche il Comitato nel caso Teitiota fa menzione, risulta ancora ambigua in quanto non ci sono stati casi di ricollocamento internazionale di comunità nell'era post-coloniale. Ciò perché l'amministrazione coloniale permetteva facilmente spostamenti di persone attraverso confini che ora sono internazionali, essendo i territori sotto lo stesso controllo statale. Il ricollocamento apre anche la questione della conservazione dell'identità di comunità anche dopo la perdita della maggior parte o addirittura di tutto il loro territorio, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli.⁶⁰³ Si tratta però di una questione che va al di là dell'analisi qui svolta e che tuttora presenta delle incertezze a livello internazionale, ma che apre la strada a nuove soluzioni per fronteggiare sfide presenti e future.

.....
602 IPCC, *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Ch.29, p. 16.

603 I. BROWNLIE, *The Rights of People in Modern International Law*, in CRAWFORD (ed.), *The Right of People*, 1988, p. 5.

/DIRITTI DEI POPOLI, INDIGENI E IMPUNITÀ DELLE MULTINAZIONALI: LA COMUNITÀ NIGERIANA DI IKEBIRI SFIDA L'ENI

di Luca Saltalamacchia

Imprese criminali e diritti umani violati

Sulla violazione dei diritti umani da parte delle imprese, l'ONU ha adottato i *Principi Guida su imprese e diritti umani*, elaborati dal Rappresentante speciale del Segretario Generale sul tema diritti umani, società transnazionali e altre imprese commerciali. Il Rappresentante speciale ha allegato i Principi Guida al suo rapporto finale presentato al Consiglio per i Diritti Umani (A/HRC/17/31), che lo ha poi approvato con la risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011. Anche l'OCSE si è occupata di questo tema, pubblicando nel 2011 le *Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali*. Analogamente, l'Unione Europea da diversi anni approva raccomandazioni e direttive sul tema, tra cui si segnala la Comunicazione sulla *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese* dell'ottobre 2011.

Ma di cosa si discute esattamente quando si parla di imprese e diritti umani?

Il linguaggio ovattato e "diplomatese" utilizzato dalle istituzioni internazionali nasconde una trappola cognitiva che distorce la realtà, finendo con il guardare al tema dalla pro-

spettiva dei carnefici e non delle vittime. Quando parliamo di imprese e diritti umani si discute della commissione di una serie di gravissimi reati ad opera delle imprese, per lo più le grandi imprese multinazionali, quali omicidi, torture, sequestri, intimidazioni, trasferimento forzoso della popolazione, stupri, detenzioni illegali, minacce, percosse, lavoro schiavistico e minorile, devastazioni ambientali ed altri, perpetrati ai danni di individui quasi sempre deboli, quali popolazioni indigene, minori, lavoratori, minoranze, donne, contadini. Sarebbe dunque più giusto parlare del tema "imprese criminali e diritti umani violati".

Inutile negare che, allo stato, le linee guida e le raccomandazioni di matrice internazionale non si sono ancora tradotte in normative vincolanti, ma piuttosto in esortazioni che richiedono l'adempimento spontaneo da parte delle imprese. Se a ciò aggiungiamo che, tranne casi eccezionali come la Francia, anche le normative nazionali nulla prevedono al riguardo, allora non è difficile capire perché il numero di violazioni dei diritti umani fondamentali commesse dalle imprese, anziché ridursi, è destinato ad aumentare sempre di più.

Tale tema riguarda anche le multinazionali italiane che spesso - al fine di massimizzare i profitti riducendo i costi - hanno provocato devastanti conseguenze in termini di inquinamento e violazione dei diritti umani sia in Italia, sia all'estero. Statisticamente, tali disastri sono per lo più derivati dalle attività di conservazione, lavorazione e trasporto dei combustibili fossili. Questo fenomeno viene tendenzialmente oscurato dalla pubblica informazione, probabilmente anche perché non esiste un'opinione pubblica sensibilizzata sul tema. Ma sta di fatto che alcune italianissime imprese, come l'ENI, si sono macchiate di disastri ambientali spaventosi, provocando massicce violazioni di diritti fondamentali, soprattutto ai danni della popolazione indigena, provocandone spesso direttamente o indirettamente la migrazione interna (verso altre aree del medesimo Stato) o internazionale.

Tuttavia, mentre in altri ordinamenti, da diversi decenni,

vengono celebrati giudizi dinanzi ai tribunali dello Stato dove la multinazionale ha la sua sede principale per cercare di arginare lo strapotere delle imprese criminali e tutelare il patrimonio di diritti fondamentali violati, in Italia soltanto nel 2017 è iniziato il primo giudizio civile di questo tipo, proposto dalla comunità di Ikebiri contro l'ENI e la sua controllata nigeriana NAOC. La comunità di Ikebiri è stanziata in Nigeria, in uno dei tanti rami del gigantesco Delta del fiume Niger, nello Stato di Bayelsa. È una comunità indigena; i suoi membri traggono dall'ambiente che li circonda la maggior parte del proprio sostentamento. Nei territori abitati dalla comunità di Ikebiri opera però la Nigerian Agip Oil Company – NAOC, filiale nigeriana di ENI, la cui attività ha provocato gravi danni per effetto di plurimi sversamenti di petrolio verificatisi a partire dagli anni '70, e in particolare negli anni 1972, 1980, 1990, 1992, 1994 e 1999, sversamenti mai bonificati, secondo quanto raccontato dalla popolazione, e mai risarciti.

Nel 1999 la comunità decise di protestare occupando le aree di alcuni pozzi di proprietà NAOC, allorché – secondo quanto riferito da stampa, studiosi e ONG – i soldati che scortavano il personale della NAOC uccisero alcune persone. In particolare, secondo un report di Amnesty International⁶⁰⁴, le forze di sicurezza spararono contro due imbarcazioni che si avvicinavano, con a bordo alcuni giovani e due leader della comunità, ammazzando Zamiana Ayakoroma, Womiebi Ayamei, Nimi Belibotie, Owuleyefa Ebimo, Layefa Igoli, Williams Onitsha and Wisdom Oyatei. I due leader, Chief Samuel Fiobole e Chief Okon T. Esule, furono prelevati dalle forze di sicurezza private, picchiati e rilasciati dopo due settimane. La ONG riferisce poi che nessuna indagine è partita in merito al massacro.

Negli anni successivi, si sono verificati numerosi ulteriori sversamenti, inclusa una grave fuoriuscita nell'aprile 2010 per la quale la NAOC ha sempre dichiarato di voler risarcire la comunità, senza mai provvedervi.

.....
604 Report Amnesty del 24 giugno 1999.

Ikebiri sfida l'ENI

Dopo anni di trattative, in considerazione della mancata bonifica (attestata dalle analisi chimiche fatte eseguire nel 2016) e del mancato risarcimento, la comunità ha deciso di introdurre in Italia un giudizio civile contro ENI e NAOC avente ad oggetto la condanna al pagamento di una cifra di denaro a titolo di risarcimento danni, nonché la bonifica dei suoli o in alternativa il pagamento della somma necessaria per bonificare i suoli.

Mentre le domande contro la NAOC erano fondate sull'assunzione di responsabilità proveniente dalla compagnia, quelle contro ENI erano basate sull'obbligo di vigilanza (secondo i canoni ermeneutici propri del diritto anglosassone, il *duty of care*) che grava su costei, anche in considerazione del poderoso impianto di strumenti di *due diligence* di cui si è dotata e che avrebbero imposto in capo a ENI un controllo e una proattività ben diversa nei confronti della inerzia della NAOC.

Il giudizio si è celebrato dinanzi al tribunale di Milano. Per la prima volta, una comunità indigena è diventata parte di un giudizio in Italia e per la prima volta una multinazionale italiana è stata chiamata a rispondere per le conseguenze di un disastro ambientale provocato da una sua controllata all'estero. Essendo il primo giudizio di questo tipo, le questioni processuali e sostanziali da affrontare erano numerose, a partire dalla legittimazione processuale della comunità di Ikebiri.

In Italia, manca una norma che consenta l'introduzione di *class action* per questi casi. Quando – come nel caso di specie – il danno è provocato a una intera comunità, chi è il soggetto legittimato ad agire?

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione delle comunità indigene. Cosa sono, dal punto di vista giuridico, le comunità indigene? Qual è la loro natura? Domande di non facile risposta, che si connettono con la problematica del soggetto che può agire per conto della comunità e rilasciare il mandato a un legale (il capo-villaggio? Il consiglio degli anziani?).

Possono sembrare questioni formali, ma in realtà riguardano temi quali la legittimazione ad agire e l'interesse ad agire, che spesso costituiscono questioni preliminari in grado di bloccare il processo. La comunità indigena è certamente titolare della legittimazione ad agire, ma tuttavia il diritto nigeriano rimanda alle consuetudini ancestrali le regole che disciplinano la rappresentatività della comunità e l'individuazione dei suoi leader. Il che rende difficoltoso comprendere quale sia il soggetto autorizzato a rappresentare giuridicamente la comunità.

Un'altra questione è la giurisdizione del giudice italiano in merito alle domande proposte contro la società controllata, che è società di diritto nigeriano. Certamente, allo stato, è possibile, applicando la normativa vigente, riconoscere tale giurisdizione facendo appello al principio dell'economia processuale relativamente a cause connesse, ma probabilmente sarebbe il caso di ampliare le norme di cui alla Sezione IX del Regolamento Bruxelles 1 bis prevedendo con certezza la giurisdizione del giudice dello Stato dove ha sede la multinazionale anche per le domande proposte nei confronti delle altre società del gruppo, basate sul medesimo fatto storico.

Ulteriore questione, mai affrontata prima nel nostro ordinamento, riguarda l'accertamento della responsabilità della controllante per fatti imputabili alla controllata che incidano sui diritti umani fondamentali. Anche sul punto, considerato che i gruppi societari vengono considerati come soggetto unico dal punto di vista fiscale, è assurdo spacchettare le soggettività giuridiche e le relative responsabilità quando in gioco ci sono diritti fondamentali dei terzi soggetti.

L'accesso alla giustizia da parte della comunità è stato formalmente e sostanzialmente molto complesso, non potendo la comunità indigena godere ad esempio del gratuito patrocinio. In verità, la comunità non aveva nemmeno il codice fiscale (non rilasciabile a una entità che non risiede nel territorio statale), che è un dato essenziale per poter iscrivere a ruolo un giudizio. Il giudizio è partito solo dopo un lungo e tortuoso cammino durato ben 5 anni, tra mille difficoltà, esacerbate dalla difesa di ENI e NAOC che hanno sollevato moltissime questioni pre-

giudiziali. Il tribunale di Milano, senza prendere posizione sulle eccezioni sollevate dai convenuti, ha deciso di entrare nel merito del giudizio. A questo punto, la NAOC ha contattato i leader della comunità convincendoli ad accettare una proposta transattiva che prevedeva il risarcimento dei danni e la implementazione di una serie di progetti per migliorare la qualità di vita della comunità, quali la fornitura di due gruppi elettrogeni, la ristrutturazione e fornitura del centro sanitario, la costruzione di 4 chilometri di strade in cemento per unire i villaggi. Ad oggi, la NAOC ha correttamente eseguito questi progetti.

Il giudizio è stato, quindi, abbandonato. Non essendoci stata una pronuncia del giudice, le questioni sopra tratteggiate restano ancora "nuove" e inesplorate per il nostro ordinamento. Senz'altro, grazie a questo giudizio è caduto il muro di impunità che ha protetto a lungo le multinazionali italiane per le violazioni dei diritti fondamentali delle comunità indigene; finalmente una comunità ha avuto il coraggio e la forza di rivendicare i propri diritti e anche nel nostro ordinamento si è aperta una "possibilità" finora impensabile: quella di chiedere a un giudice italiano di condannare gruppi societari italiani che, nell'esercizio della loro iniziativa economica, hanno posto in essere gravi condotte all'estero. Come abbiamo visto, il percorso è stato veramente molto complesso, l'accesso alla giustizia molto difficile e i costi della causa proibitivi, nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro. Fattori che, uniti a una normativa poco efficace sia a livello internazionale che statale, spiegano perché nella stragrande maggioranza dei casi, le violazioni di diritti umani commesse dalle imprese restano impuniti.

Ecco perché, a fronte dell'enorme quantità di violazioni perpetrate dalle imprese italiane all'estero, le vicende giudiziarie che le coinvolgono sono molto rare. Il cammino che porta a una effettiva tutela delle vittime di violazione dei diritti umani da parte delle imprese è ancora molto lungo.

/MIGRANTI AMBIENTALI NEL DIRITTO ITALIANO: UN'EVOLUZIONE STORICO-NORMATIVA

di Chiara Scissa e Anna Brambilla

Introduzione

La migrazione per cause correlate a fattori climatico-ambientali non è mai stata un'illusione né una forzatura; al contrario ha da sempre rappresentato la realtà fattuale ed è sempre rientrata nell'ordine delle cose⁶⁰⁵. Non da ultimo, Valerio Calzolaio e Telmo Pievani hanno da tempo sostenuto che le prime cause di migrazione dei nostri antenati siano state, per l'appunto, l'ambiente e il clima⁶⁰⁶. Questi scandivano i cicli naturali della vita, delle stagioni e delle migrazioni di specie animali, tra cui quelle che hanno dato origine al genere *Homo*. Le espansioni umane fuori dall'Africa (cd. *Out of Africa*), dove l'essere umano è nato, avrebbero avuto origine per via delle continue oscillazioni glaciali durante il Pleistocene, circa 2.5 milioni di anni fa. Gli autori sostengono che, a causa dei cambiamenti climatici a cui il Pianeta era soggetto, l'Africa orientale e meridionale divennero più aride, spingendo i primi ominidi camminatori ad allontanarsi e a esplorare territori che oggi compongono il Medio Oriente e l'Asia Centrale, per la prima volta nella storia migran-

.....
⁶⁰⁵ Ai fini del presente contributo, i paragrafi 1, 2 e 3 sono stati scritti da Chiara Scissa, i paragrafi 4 e 5 da Anna Brambilla.

⁶⁰⁶ V. CALZOLAIO, T. PIEVANI, *Libertà di Migrare. Perché ci spostiamo da sempre ed è bene così*, Einaudi, 2016.

do fuori dal continente di origine. A differenza delle migrazioni odierne, milioni di anni fa la migrazione era un movimento perenne che durava potenzialmente tutta la vita e che non aveva una meta conosciuta⁶⁰⁷.

Reperti fossili e altre testimonianze ci confermano che l'ultima glaciazione risale a 11.700 anni fa, quando i ghiacciai si sono ritratti, il livello del mare è aumentato di circa 100 metri provocando inondazioni e distruzione dei villaggi insediatisi lungo le fasce costiere. Come affermato in apertura, ambiente e clima hanno da sempre caratterizzato l'essere umano e i movimenti migratori. Ad essere recente è la consapevolezza del fenomeno. Quasi del tutto assente è, ancora oggi, la volontà politica di riconoscerne giuridicamente l'esistenza, fornendo uno status idoneo di protezione a chi fugge per fattori ambientali.

Se in passato si affidavano le prove di avvenute migrazioni a fossili e altri ritrovamenti, oggi l'impatto dei disastri ambientali e del cambiamento climatico ci viene confermato dai dati. L'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ha di recente calcolato che ogni anno, in un periodo compreso dal 2008 al 2020, vi siano stati circa 24.5 milioni di sfollamenti interni. Una cifra che ammonta a circa 67.000 spostamenti forzati al giorno⁶⁰⁸. Nel solo 2020, l>IDMC ha registrato 234 mila sfollati interni (*internally displaced*) in Europa e Asia Centrale principalmente per inondazioni, incendi e terremoti. Un numero che ha avuto nel 2021, nella stessa area geografica, un notevole incremento arrivando a 276 mila sfollati interni a causa di disastri. Nonostante questo dato appaia contenuto se si considerano i milioni di sfollati interni presenti in altri continenti, è importante ricordare che questo numero è triplicato negli ultimi tre anni.

.....

607 Sul punto, si veda anche W. BEHRINGER, *Storia culturale del clima Dall'Era glaciale al Riscaldamento globale*, 2006.

608 DMC, *Global Report on Internal Displacement*, Ginevra, 2021, disponibile online [qui](#).

Sfollati per disastri: Paesi e aree più colpite nel corso del 2021

Paese	Disastri	Area	Disastri	Conflitti
1) Cina	6 mln	Asia orientale e Pacifico	13,7 mln	626mila
2) Filippine	5,7 mln	Asia meridionale	5,3 mln	736mila
3) India	4,9 mln	Africa subsahariana	2,5 mln	11,6 mln
4) R.D. Congo	888 mila	America	1,7 mln	381mila
5) Vietnam	780 mila	Europa e Asia centrale	276 mila	61mila
		Medio oriente e Nord Africa	233 mila	1 mln
Totale				14,4 mln

Fonte Dati dell'IDMC, Global Report on Internal Displacement 2022, Ginevra, 2022

Rimane quindi cruciale rammentare la natura globale del cambiamento climatico ed evidenziare che i movimenti migratori che ne possono scaturire non riguardano solamente i Paesi del cosiddetto "Sud del mondo" né soltanto gli Stati a basso e medio reddito. Ciò che può essere differente è la risposta che gli Stati e le autorità nazionali, così come i soggetti privati, possono dare ai cambiamenti climatici e ambientali, sia in termini di strategia di adattamento sia in termini di costrizione a migrare.

Per tale ragione il tema della cd. giustizia climatica, è strettamente connesso a quello delle migrazioni ambientali e alla risposta che alle stesse può essere data in termini politici

e giuridici⁶⁰⁹.

Il presente contributo mira a offrire un approfondimento degli strumenti elaborati a livello nazionale a livello legislativo e giurisprudenziale in materia di migrazioni forzate connesse ai cambiamenti climatici e ambientali.

Nonostante a livello internazionale ed europeo non vi sia tutt'oggi espresso riconoscimento giuridico di questa complessa categoria di migranti forzati, il legislatore italiano ha infatti arricchito l'ordinamento nazionale di un permesso di soggiorno per calamità e la giurisprudenza ha cercato di adattare le categorie di protezione esistenti per offrire una tutela adeguata.

L'approccio del legislatore italiano rispetto alla protezione da offrire ai migranti ambientali: una breve ricostruzione storica

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha caratterizzato l'ordinamento giuridico italiano in materia di immigrazione e asilo per oltre venticinque anni. In occasione della modifica della legge n. 39/1990 (cd. legge Martelli) che in quel momento regolamentava le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Stato terzo sul territorio italiano, il Partito Democratico della Sinistra promosse l'aggiunta del seguente emendamento a funzione limitativa del diniego di rilascio di permesso di soggiorno e di conseguente rimpatrio: "*salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da*

.....

609 Si veda tra i molti, F. ROSIGNOLI, *Environmental Justice and Climate-Induced Migration*, in S. BEHRMAN & A. KENT (Eds.), *Climate Refugees: Global, Local and Critical Approaches*, pp. 301-319. Cambridge: Cambridge University Press, 2021; L. WESTRA, *Environmental Justice and the Rights of Ecological Refugees*, Earthscan 2009.

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"⁶¹⁰. Il permesso di soggiorno per ragioni ambientali fu presentato per la prima volta nel 1996⁶¹¹ proprio come deroga al rimpatrio di cittadini di Stato terzo, le cui condizioni ambientali fossero tali da non permetterne un sicuro ritorno. In quella circostanza, si suggerì di includere la formula dell'asilo umanitario per impedire il rimpatrio di stranieri allorché questo avrebbe causato una violazione dei loro diritti umani, inserendo tra le potenziali cause di insicurezza nel Paese di origine gli "eventi naturali", non meglio definiti. Il primo riferimento alle ragioni ambientali risultava quindi notevolmente ampio e poco articolato⁶¹². Tale menzione emerse nuovamente nel disegno di legge (ddl) presentato nel febbraio 1997. L'art. 18 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali), poi divenuto art. 19 per successive modificazioni, prevedeva l'adozione di interventi straordinari e temporanei di accoglienza per rilevanti esigenze umanitarie al verificarsi di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti alla Comunità europea. Questa disposizione venne integralmente approvata prima nella cd. legge Turco-Napolitano e confluì poi nell'art. 20 del d.lgs. 286/98 (Misure straordinarie di accoglienza per

.....

610 Tale emendamento si trova oggi nel ben noto art. 5, c. 6, del Testo Unico Immigrazione. Sul punto si veda, A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?* in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fascicolo 2/2017; M. BENVENUTI, *Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il Decreto Salvini*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1/2019, p. 3. Come riferimento normativo, si consulti l'Emendamento 14.2 all'art. 32, c. 4, della proposta di legge, in AP Camera, XI legislatura, III Commissione permanente, sed. del 1° luglio 1993.

611 C. SCISSA, *La protezione per calamità: una breve ricostruzione dal 1996 ad oggi*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile online [qui](#). Più in dettaglio, si trattava di una proposta legislativa concernente norme in materia di immigrazione, collocamento e soggiorno dei cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità europea avanzata dall'On. Vasco Giannotti, deputato del Partito democratico della sinistra.

612 Per un approfondimento, C. SCISSA, *La protezione per calamità*, cit.

eventi eccezionali)⁶¹³. Immutato da allora, l'art. 20 T.U. Immigrazione disciplina il rilascio di protezione temporanea a causa di eventi di particolare gravità capaci di provocare ingenti flussi migratori, pertanto rivolgendosi a gruppi o intere comunità di stranieri in fuga. La protezione temporanea di cui al presente articolo può essere concessa unicamente tramite DPCM, mentre il Consiglio dei Ministri risulta competente per stabilire la durata del relativo permesso di soggiorno, rinnovabile nel caso in cui persista l'insicurezza nel Paese di origine.

Contemporaneamente alle discussioni sul ddl del febbraio 1997, i ministri dell'interno e degli affari esteri *pro tempore*, in concerto con i ministri interessati al Senato, avanzavano un'altra proposta, più ambiziosa della precedente e che sarebbe naufragata dopo poco, che prevedeva non soltanto il conferimento della protezione temporanea in caso di disastri naturali, ma anche la possibilità per coloro che ne avessero beneficiato di richiedere, una volta cessata, il riconoscimento del diritto di

.....

613 Interessante è rilevare che esso assorbiva ben undici proposte di legge, tra cui quella di iniziativa dell'On. Masi Diego, deputato cremonese del gruppo Misto, presentata nell'aprile 1997 al fine di conferire carattere organico alla condizione giuridica dello straniero che, si ricorda, fino a quel momento era ancora regolamentata dalla cd. Legge Martelli. Masi proponeva il rilascio di un permesso di soggiorno valido fintanto che permaneva l'impedimento di tornare nel proprio Paese d'origine per le specifiche motivazioni elencate dalla fattispecie chiusa. Il periodo più interessante ai fini della presente indagine risulta essere il terzo comma dell'art. 19 in questione, il quale sanciva: *"In occasione di eventi di particolare gravità, conflitti, disastri naturali ed epidemie riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione europea, possono essere adottate misure specifiche anche in deroga alle disposizioni della presente legge, comprese quelle che escludono la concedibilità del permesso di soggiorno o che prevedono l'obbligo del respingimento o dell'espulsione. [...]".* La deroga alle misure ordinarie di diniego del permesso di soggiorno nonché di respingimento ed espulsione a causa di disastri naturali non è l'unica prevista dal deputato Masi. Infatti, nell'ambito del rilascio di un visto d'ingresso per l'adozione di un minore straniero da parte di adottanti italiani, il proposto art. 29, c. 1, contemplava la possibilità di derogare alla produzione di tale visto in caso di eventi bellici o disastri naturali che impedissero al minore di dotarsi di tale documentazione, sostituendola con una semplice autorizzazione all'espatrio rilasciata dall'autorità dello Stato di provenienza.

asilo⁶¹⁴.

Dalla calamità contingente ed eccezionale alla calamità grave: ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 20-bis d.lgs. 286/98

A distanza di oltre vent'anni dalle prime proposte normative relative alla protezione dei migranti ambientali, nel 2018 il legislatore italiano è nuovamente intervenuto inserendo nell'ordinamento il permesso di soggiorno per calamità. Sebbene le caratteristiche di tale permesso siano successivamente mutate, a seguito delle modifiche introdotte tramite d.l. 130/2020, appare utile delineare alcune delle caratteristiche originarie anche in un'ottica comparativa con la già esistente protezione temporanea.

L'art. 1, c. 1, lett. h) del decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge del 1° dicembre 2018, n. 132, introduceva accanto all'art. 20 T.U. Immigrazione, l'art. 20-bis che, per la prima volta, dava forma ad un permesso di soggiorno ad hoc per calamità. Si leggeva: "*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al c. 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro*". Innanzitutto, si sottolinea che il legislatore ha mantenuto immutata la possibilità di fornire protezione temporanea in caso di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, di cui l'art. 20

.....
614 C. SCISSA, *La protezione per calamità*, cit.

T.U. Immigrazione. Pertanto, nel 2018 prefiguravano due fatti-specie che, parimenti, potevano fornire molteplici risposte alle minacce o pericoli alla vita e dignità di cittadini di Stato terzo posti in essere da fattori ambientali⁶¹⁵.

A differenza della portata collettiva dell'art. 20, il previgente art. 20-bis sembrava rivolgersi a istanze individuali di protezione, la cui valutazione era conferita al questore, escludendo la possibilità per le commissioni territoriali di fornire un permesso di soggiorno per calamità in prima istanza⁶¹⁶.

Nella sua precedente formulazione, il permesso per calamità aveva durata semestrale e, solamente in caso di permanenza delle condizioni di contingente ed eccezionale calamità, questo avrebbe potuto essere rinnovato per un periodo di pari durata per un totale massimo di un anno.

Infine, è importante notare che l'art. 20-bis non riprende il termine "disastri naturali" di cui l'art. 20, che invece predilige il termine calamità, corredandolo di un carattere contingente ed eccezionale. Proprio la natura improvvisa e saltuaria dell'evento calamitoso potrebbe aver condotto il legislatore italiano a optare per una durata massima relativamente breve del permesso per calamità, supponendo che la situazione di insicurezza nel Paese di origine potesse risolversi in un arco di tempo ragionevolmente breve.

L'ordinamento italiano, tuttavia, prevede molteplici definizioni del concetto di calamità⁶¹⁷, pertanto richiedendo una qualificazione più dettagliata di che cosa si sarebbe potuto intendere con tale nozione.

A titolo esemplificativo, la legge sullo stato di emergenza e potere di ordinanza include tra le cause dello stesso le

.....
615 Per un approfondimento, si veda anche A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione? Cosmopolis*, sezione "Naufragio con spettatori: noi e i migranti". Disponibile online [qui](#).

616 Per un approfondimento, C. SCISSA, *La protezione per calamità*, cit.

617 C. SCISSA, *Alla ricerca di un fil rouge tra le molteplici nozioni di "calamità" nell'ordinamento italiano*, in *Rivista di Diritto Agrario*, fasc. 3/2021.

"*calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo*"⁶¹⁸. Tale disposizione interpreta quindi il concetto di calamità come applicabile sia a fattori naturali che antropici comunque caratterizzati da una certa intensità ed estensione tali da richiedere un intervento straordinario ed immediato. La legge che istituisce la Protezione Civile stabilisce che essa venga istituita "*al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi*"⁶¹⁹. Tale definizione, oltre che concentrarsi sulle calamità naturali salvo poi poter ad ogni modo ricomprendere quelle di natura antropica data la fattispecie aperta della disposizione in oggetto, appare utilizzare il termine catastrofe come sinonimo di calamità. Ciò confermerebbe il carattere grave e di grandi dimensioni dell'evento. In virtù di quanto sopra, all'interno della definizione di calamità contingenti ed eccezionali non meglio qualificate avrebbero potuto trovare spazio sia le calamità naturali, ambientali e climatiche, sia antropiche. Secondo Noris Morandi, tale definizione avrebbe potuto ricoprire anche le calamità sanitarie, come nel caso di epidemie o pandemie⁶²⁰, come quella da Covid-19. Al contrario, come sottolineato da Massimo Luciani⁶²¹, il carattere contingente ed eccezionale restringeva inevitabilmente il campo di applicazione della norma ad eventi improvvisi e singolari, quali terremoti o inondazioni,

.....
618 Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), art. 2, lett. c).

619 Legge del 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 1, c. 1.

620 N. MORANDI, *Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018*. in F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI (a cura di), *Diritti oltre la frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione*, p. 211.

621 Audizione M. LUCIANI, cit. minuto 14 e seguenti.

lasciando quindi eventi a lenta insorgenza, come la desertificazione del suolo o l'innalzamento del livello del mare, scoperti da tale protezione.

Lo stato dell'arte si modifica ulteriormente con l'entrata in vigore del d.l. 130/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 dicembre 2020, n. 173 (cd. decreto Lamorgese). L'art. 1, c. 1, lett. f), concernente il permesso di soggiorno per calamità, modifica alcuni aspetti fondamentali dell'art. 20-bis T.U. Immigrazione introdotto nel 2018. In primo luogo, la calamità perde il suo connotato contingente ed eccezionale, ma deve in ogni caso essere "grave". Questa modifica deve essere accolta con favore, dato che, così facendo, si legittima un'interpretazione più ampia dell'evento calamitoso in base al grado di severità e non della sua rapida/lenta insorgenza o progressione nel tempo. Ciò nonostante, il legislatore non specifica nuovamente la natura della calamità che, dunque, potrebbe ancora tradursi in un evento naturale, antropico o, per riprendere una tesi già incontrata, pandemico. L'immutata vaghezza del termine continua a prestare il fianco a interpretazioni potenzialmente discrezionali del questore, ancora l'unica autorità competente a valutare l'esistenza e, eventualmente, la gravità della calamità accorsa con conseguente decisione di rilascio o diniego di protezione.

Un altro cambiamento di rilievo sta nell'eliminazione della durata massima del permesso di soggiorno per calamità. Scompare infatti l'indicazione temporale del rinnovo per massimo sei mesi, lasciando quindi intendere che esso possa essere rinnovato fintanto che permangano le condizioni di insicurezza ambientale nel Paese d'origine. Si consente altresì la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, pertanto rendendo più stabile e regolare la permanenza del beneficiario sul territorio italiano.

4. Disastro ambientale, disastro naturale e protezione umanitaria: il punto di arrivo delle Corti

Spostando l'attenzione dal permesso di soggiorno per calamità all'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, immaginando quindi che la costrizione alla fuga per motivi legati al mutamento del proprio ambiente di vita emerga nell'ambito della valutazione della domanda di protezione avanzata dal richiedente asilo, è possibile osservare come si sia ad oggi arrivati al punto di riconoscere, nella maggior parte dei casi, solo forme di protezione complementare.

Sebbene ad oggi, con le riforme che si sono avute nel 2018 e nel 2020⁶²², la protezione speciale abbia sostituito la protezione umanitaria, le decisioni più rilevanti riguardanti la tutela dei migranti ambientali si riferiscono ancora alla seconda delle due forme di protezione.

In questo senso, una delle prime pronunce di interesse è la sentenza n. 7832/2019, con la quale la prima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un cittadino del Bangladesh che aveva lasciato il proprio Paese d'origine in ragione della situazione di estrema indigenza provocata anche dalla *"situazione climatica disastrosa del Paese di origine, alla cui determinazione avevano concorso con le loro condotte le autorità governative a causa dell'allevamento industriale del gambero nella (OMISSIS), con l'occupazione del territorio con distese di vasche di acquacoltura, e della politica di deforestazione; sussisteva inoltre un fenomeno devastante di aumento della salinità delle acque che si ripercuo-*

.....

622 Nel 2018 è intervenuto il cd. Decreto Salvini, d.l. 113/2018 poi convertito con l. 132/2018 che, tra l'altro, ha modificato l'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/98 e ha assunto la nozione di «protezione umanitaria» sostituendola con una enumerazione di casistiche volte a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le forme di protezione complementare. Successivamente nel 2020 è stato adottato il d.l. 130/2020 poi convertito con l. 173/2020 che è intervenuto sull'art. 5 c. 6 e sull'art. 19 d.lgs. 286/98 al fine di ampliare i presupposti per il riconoscimento della cd. protezione speciale.

teva sull'agricoltura e sulla disponibilità di acqua potabile"⁶²³.

La Corte evidenzia come la situazione catastrofica dedotta dal ricorrente non è irrilevante rispetto al riconoscimento della protezione di carattere umanitario *"in adempimento degli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato italiano, in presenza di una specifica situazione di particolare vulnerabilità soggettiva"*, rilevando la meritevolezza di tutela anche in considerazione dell'introduzione nell'ordinamento del *"permesso di soggiorno per calamità (...) quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza"*.

La Corte di Cassazione conclude tuttavia per l'inammissibilità del ricorso, rilevando come il ricorrente non avesse adeguatamente censurato quanto osservato dalla corte d'appello in ordine alla mancanza di un collegamento diretto tra le alluvioni e l'allontanamento dal Paese d'origine, verificatosi prima di tali eventi, e al fatto che tale situazione non aveva impedito ai suoi familiari di continuare a vivere nel villaggio di provenienza.

Successivamente, con la sentenza n. 2563/2020⁶²⁴, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un caso simile, sempre relativo a un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, giungendo però a una diversa conclusione, accogliendo il motivo relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria e cassando il provvedimento impugnato.

Nell'analisi del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione si sofferma sui motivi posti alla base dell'espatrio, ovvero la distruzione dell'abitazione del richiedente a seguito di un'alluvione avvenuta nel 2012 e poi ripetutasi nel 2017, osservando come tale circostanza possa *"incidere sulla vulnerabilità del*

.....

⁶²³ Per un approfondimento, C. SCISSA, *Estrema povertà dettata da alluvioni: condizione (in)sufficiente per gli standard nazionali di protezione?*, in *Questione Giustizia, Diritti senza Confini*. Disponibile online [qui](#).

⁶²⁴ Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2563, disponibile anche nella [banca dati ASGI](#).

richiedente se accompagnata da adeguate allegazioni e prove relative alla possibile lesione di primari diritti della persona, che possano esporre il richiedente al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti fondamentali che ne integrano la dignità".

In questo caso quindi la Corte di Cassazione sembra fare un passo in avanti: l'evento naturale disastroso può essere esso stesso causa di una vulnerabilità specifica della persona che si vede poi costretta a partire e della lesione di diritti primari⁶²⁵.

Anche in questo caso, la Corte di Cassazione suggerisce di interpretare il bisogno di protezione alla luce del nuovo art. 20-bis del d.lgs. n. 286/98 e di analizzare se le ripetute alluvioni siano *"configurabili come calamità che non consentono il rientro nel Paese di origine e la permanenza in condizioni di sicurezza"*.

Una delle pronunce più rilevanti è tuttavia l'ordinanza n. 5022/2021 che, nell'accogliere il ricorso proposto da un richiedente asilo nigeriano proveniente dalla zona del Delta del Niger, giunge all'enunciazione di un importante principio di diritto⁶²⁶.

Secondo la Corte, il concetto di *"nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale"* individuato dalla giurisprudenza della stessa Corte come uno dei parametri del bisogno di protezione deve essere apprezzato dal Giudice di merito *"con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi - qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica - i casi di disastro ambientale, definito dall'art. 452-quater del c.p., del cambiamento climati-*

.....
625 T. AFIFI, J. JÄGER (eds), *Environment, Forced Migration and Social Vulnerability*, Springer 2010. B. S. TURNER (ed), *Vulnerability and Human Rights*, Pennsylvania State University Press, 2006.

626 Per un approfondimento si rimanda anche a C. SCISSA, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce*, in *Questione Giustizia*, Rubrica Diritti senza Confini. Disponibile online [qui](#).

co e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali".

La pronuncia della Corte merita attenzione anche per altri aspetti. In primo luogo perché richiama la decisione resa dal Comitato delle Nazioni Unite nell'ambito del caso Teitiota⁶²⁷ e in particolare "il principio per cui gli Stati hanno l'obbligo di assicurare e garantire il diritto alla vita delle persone e che tale diritto si estende anche alle minacce ragionevolmente prevedibili e alle situazioni potenzialmente letali che possono comportare la perdita della vita o comunque un sostanziale peggioramento delle condizioni dell'esistenza, inclusi il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo insostenibile" evidenziando altresì che "il principio generale di non refoulement (...) si applica a tutte le condizioni di pericolo (...). Gli Stati, di conseguenza, sono vincolati ad assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua più ampia declinazione, anche a prescindere dall'esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza. Il degrado ambientale, nella prospettiva del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile; ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali (...) con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita".

L'altro aspetto di interesse è la ricostruzione della situazione esistente nel Delta del Niger, il riferimento alla definizione di disastro ambientale fornita dal diritto nazionale (art. 452-quadro c.p) e al "pericolo per la vita individuale" che può derivare non solo da un conflitto armato ma anche "da condizioni

.....

627 Per approfondimenti si veda M. CASTIGLIONE, *La decisione del Comitato ONU dei diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda. Dal divieto di respingimento dei migranti ambientali verso il riconoscimento della categoria dei rifugiati ambientali?* ADIM Blog. Disponibile online [qui](#); S. VILLANI, *Reflections on human rights law as suitable instrument of complementary protection applicable to environmental migration*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2021. Disponibile online [qui](#).

socio-ambientali comunque riferibili all'azione dell'uomo".

Sebbene la Corte nel caso di specie arrivi a diverse conclusioni, la lettura di questi passaggi sembra legittimare il riconoscimento di forme di riconoscimento della protezione internazionale, e in particolare della protezione sussidiaria, in tutti i casi in cui il mutamento ambientale, rilevante ai fini della protezione, sia in qualche modo riferibile a una condotta umana o a un'omissione intenzionale e abbia conseguenze tali da mettere *"seriamente a rischio la stessa sopravvivenza del singolo individuo e dei suoi congiunti"* al pari di un conflitto armato⁶²⁸.

Secondo la Corte infatti *"la guerra, o in generale il conflitto armato, rappresentano la più eclatante manifestazione autodistruttiva dell'uomo ma non esauriscono l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitose dell'individuo"*.

A chiusura di questa sezione è fondamentale ricordare che in casi simili a quelli oggetto dell'ordinanza n. 5022/2021 è effettivamente giunta a riconoscere la protezione sussidiaria.

È questo il caso dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 30597/2021 che ritiene fondato il motivo della violazione di legge con riferimento ai parametri previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria⁶²⁹. Secondo la Suprema Corte *"il collegio decidente, pur facendo riferimento a una situazione di diffusa violenza petrolifera, documentata dalle fonti sin dal 2016, non rende conto della incidenza della stessa, pur a carattere economico, sulle condizioni di sicurezza del Paese. Sul punto il giudizio deve essere rinnovato, talché s'impone perciò il rinvio al giudice del merito che, sulla base delle fonti aggiornate, verificherà le condizioni di sicurezza del paese anche con riferimento alla c.d. violenza petrolifera, alla luce dei parametri di cui al d.lgs. 251/2007 lett. c)"*.

.....
⁶²⁸ Per un approfondimento, C. SCISSA, *The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy*, in *European Journal of Legal Studies* 14(1)/2022. Disponibile online [qui](#).

⁶²⁹ Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 30597/2021 del 28 ottobre 2021. Vede anche Corte di Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 41997 del 30 dicembre 2021.

E ancora. Il tribunale di Roma con sentenza n. 424/2011⁶³⁰ ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un richiedente asilo proveniente sempre dall'area del Delta del Niger sul presupposto della complessa situazione esistente caratterizzata dall'attività delle multinazionali del petrolio, dall'attività di estrazione del greggio o dalla conseguente distruzione delle coltivazioni e dalla contaminazione dei terreni ma anche dall'opposizione delle comunità locali e dalla repressione posta in essere dalle autorità statuali.

Più recentemente, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2798/2019, ha riconosciuto la protezione sussidiaria a causa dell'espropriazione di un terreno ricco di petrolio nel Delta del Niger⁶³¹. In questo caso, la Corte ha esaminato il vissuto di un ricorrente il cui padre e i tre fratelli erano stati brutalmente uccisi dagli uomini del villaggio di appartenenza perché i primi non volevano concedere il terreno di loro proprietà ai secondi, al di sotto del quale era stato scoperto un giacimento di petrolio. La Corte sottolinea la grave instabilità politica, sociale e ambientale della zona che ha causato ingenti danni alla popolazione locale, tra cui inquinamento del terreno e delle acque, espropriazioni forzate e repressioni violente da parte delle autorità nigeriane. A fronte di ciò, i giudici aditi riformano la decisione di diniego della protezione internazionale del tribunale di Napoli e riconoscono la protezione sussidiaria al ricorrente che "in caso di rientro in patria [...], sarebbe sicuramente esposto a trattamenti inumani e degradanti da parte di coloro che si appropriarono del terreno del padre, rispetto ai quali [...] le forze di polizia, conniventi con le multinazionali, non sono in grado e/o non vogliono fornire adeguate tutele"⁶³².

Le pronunce delle Corti di merito e di legittimità sin qui esaminate dimostrano che laddove il mutamento ambientale

.....
630 Sentenza del Tribunale di Roma n. 424 del 12 luglio 2011. Disponibile online [qui](#).

631 Corte di Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, sentenza n. 2798/2019 decisa l'8 maggio 2019.

632 Idem, p. 4.

determini anche l'innescarsi di situazioni di violenza o l'insorgere di movimenti di opposizione seguiti dalla repressione delle autorità statuali o ancora la presenza di condotte violente quali espropriazioni e uccisioni poste in essere da soggetti privati con la connivenza delle autorità statuali o comunque in assenza di un efficace intervento delle stesse volto a tutelare la popolazione locale, la risposta di tutela alla migrazione può essere il riconoscimento di una forma di protezione superiore a quella complementare.

Permesso per calamità, protezione speciale e divieto di espulsione: quale tutela allo stato attuale?

L'intervento di modifica dell'art. 19 d.lgs. 286/98, attuato attraverso il d.l. 130/2020 poi convertito con l. 173/2020, ha portato, oltre alle modifiche relative al permesso per calamità, anche all'ampliamento dei divieti di espulsione e una ridefinizione della cd. protezione speciale⁶³³.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di-

.....

633 In particolare, il c. 1.1 dell'art. 19 è stato riformulato come segue: "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, c. 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

versi tribunali di merito si sono pronunciati sul riconoscimento della protezione speciale, evidenziando la continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, c. 6 d.lgs. 286/98, nel testo precedente l'abrogazione recata dal d.l. 113/18, e la protezione speciale, come riformulata nell'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2⁶³⁴.

Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, che abbiamo fin qui delineato, quale risulta essere a oggi il livello di protezione certamente riconoscibile ai migranti ambientali che giungono in Italia?

Partendo dal caso in cui il fattore ambientale emerga nell'ambito di un procedimento per la valutazione della domanda di protezione internazionale, considerata l'ampia portata dell'art. 19 c. 1.1, appare indubbio che la protezione speciale possa sostituirsi alla protezione umanitaria in tutti i casi in cui sussista una condizione di vulnerabilità del richiedente connessa a una situazione di degrado ambientale, cambiamento climatico o sviluppo insostenibile, con conseguente privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale⁶³⁵.

Un risultato altrettanto probabile potrebbe essere il consolidarsi della tendenza al riconoscimento della protezione sussidiaria in presenza di gravi rischi per la vita o l'incolumità individuale o, ancora, del rischio di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti derivanti da situazione di degrado ambientale o sfruttamento delle risorse naturali dovute a con-

.....
634 Approfondimenti disponibili online [qui](#)

635 Si veda, P. Bonetti, *La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa*, in LEX AMBIENTE 2/2021.

dotte umane intenzionali attive o omissive⁶³⁶.

Rispetto al permesso di soggiorno per calamità, oltre a quanto già detto in precedenza, appare utile evidenziare che anche quando il cittadino straniero si presenti in questura per la richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno, il questore è tenuto, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 c. 9 d.lgs. 286/98, e quindi in mancanza dei requisiti e delle condizioni per il rilascio del tipo di soggiorno richiesto, a valutare la sussistenza delle condizioni per il rilascio anche del permesso di soggiorno per calamità.

Si ritiene inoltre che nei casi in cui il cittadino straniero irregolarmente soggiornante, colpito da provvedimento di espulsione, lamenti il rischio di essere esposto, in caso di rientro nel Paese d'origine, agli effetti del cambiamento climatico o di altri mutamenti ambientali, il giudice debba procedere ad effettuare un'adeguata istruttoria e ad annullare il provvedimento impugnato qualora possa ritenersi sussistente il rischio di una violazione del diritto alla vita o alla dignità umana o del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti in ragione di tali cambiamenti ambientali o dei loro effetti.

E infatti, sebbene al momento nell'ordinamento italiano non esista un esplicito divieto di espulsione collegato ai cambiamenti ambientali⁶³⁷, questo potrebbe essere ricavato tenendo in considerazione non solo i principi fissati dal Comitato ONU, richiamati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia sopra esaminata, ma anche da quanto già affermato dalla giuri-

.....

636 In tal senso si veda, M. SCOTT, *Natural Disasters, Climate Change and Non-Refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights?* in «International Journal of Refugee Law», 3, 26, 2014, p. 419; C. SCISSA, *The principle of non-refoulement and environmental migration: A legal analysis of regional protection instruments*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2022. Disponibile online [qui](#).

637 Il legislatore italiano ha ricompreso il permesso per calamità tra quelle di carattere umanitario e il rilascio di tale titolo di soggiorno, a differenza del nuovo permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19 c. 2 lett. d-bis), non appare essere direttamente collegato ad un divieto espresso di espulsione e di respingimento.

sprudenza nazionale con riferimento alla tutela del diritto alla salute, atteso che anche nel caso dei cambiamenti climatici è il medesimo diritto, quello alla vita e all'integrità fisica, a dover essere tutelato.

Nel caso del diritto alla salute è stata infatti la giurisprudenza ad aprire la strada al riconoscimento del divieto di espulsione del cittadino straniero in caso di irreparabile pregiudizio al diritto alla salute derivante dall'esecuzione del provvedimento di espulsione, divieto che poi ha trovato posto anche a livello normativo. In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 17 luglio 2001, n. 252, ha affermato l'esistenza di un "nucleo irriducibile" del diritto alla salute che deve essere riconosciuto anche allo straniero, qualunque sia la sua posizione rispetto alla normativa sull'ingresso e soggiorno; la Corte di Cassazione ha successivamente precisato che il nucleo irriducibile del diritto alla salute non fa riferimento solo alle prestazioni urgenti *"ma anche [a] tutte le altre prestazioni essenziali per la vita"*⁶³⁸ e che l'irreparabile pregiudizio a cui potrebbe essere sottoposto lo straniero in caso di espulsione potrebbe dipendere anche dalla necessità di *"assicurare anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie che, anche se non pericolosa nell'immediato, potrebbe determinare nel tempo un maggior danno per la salute o rischi per la vita"*⁶³⁹.

Ebbene, gli effetti del cambiamento climatico e di altri mutamenti ambientali o eventi naturali sia a rapida che a lenta insorgenza possono rappresentare un rischio per la vita, anche non immediato, analogo a quello derivante dall'assenza di adeguate cure mediche o terapie farmacologiche, con conseguente divieto di espulsione.

Per concludere, nel caso dei cambiamenti ambientali, l'evoluzione giurisprudenziale e la sussistenza nell'ordinamento di un permesso di soggiorno per calamità potrebbero portare all'affermarsi, quale livello di protezione minima, di un divieto di

.....
638 Cass., Sez. Un., 10 giugno 2013, n. 14500.

639 Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019, n. 6532.

espulsione in tutti quei casi in cui, da un evento naturale disastroso a lenta o a rapida insorgenza, risulti derivare un danno alla salute, un rischio per la vita o anche una compromissione dell'integrità fisica e morale⁶⁴⁰, con conseguente rilascio proprio del permesso di soggiorno ex art. 20-bis⁶⁴¹.

(Articolo chiuso nel dicembre 2022)

.....

640 M. SCOTT, cit.

641 In tal senso si vedano anche alcune pronunce di altre corti nazionali commentate in C. Scissa, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce*, su *Questione Giustizia*. Disponibile online [qui](#).

QUARTA/PARTE

STORIE DI MIGRAZIONE AMBIENTALE

/IL CASO DI MILON, CITTADINO BENGALESE IN FUGA PER IL CLIMA

di Chiara Maiorano

Il caso del signor Milon

Milon è un cittadino bengalese, nato e vissuto a Dacca.

Nel 2016 le conseguenze degli eventi climatici estremi sconvolsero la sua vita e quella della sua famiglia, costringendolo a fuggire dal Bangladesh, un destino comune a molti bengalesi.

Violente alluvioni, cicloni e maremoti spazzano via anni di sacrifici trascinando le vittime in uno stato di indigenza e conseguente emarginazione sociale.

La migrazione delle popolazioni a causa dei cambiamenti ambientali non è un fenomeno nuovo. Nella storia umana, le persone si sono sempre spostate quando le modificazioni dell'ambiente circostante rendevano difficile, se non impossibile, continuare a vivere nelle proprie case.

A differenza del passato, però, le rapide alterazioni degli ecosistemi sono sempre più la chiara conseguenza di fattori antropici, con conseguenze così gravi da sconvolgere la vita di intere comunità⁶⁴².

Nonostante le migrazioni climatiche siano oggi un fenomeno conosciuto e studiato, il signor. Milon non si mostrava consapevole di poter addurre alle alterazioni climatiche di natura antropica le cause della sua fuga.

.....
⁶⁴² *Profughi ambientali: cambiamento climatico e migrazioni forzate*, Maurizio Gubbiotti, Tiziana Finelli e Elena Peruzzi, Legambiente, 15 giugno 2012.

Dinanzi la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il sig. Milon giustificava infatti la sua fuga dal Bangladesh con argomentazioni diverse, senza alcun riferimento all'alluvione che distrusse ogni speranza di una vita dignitosa nel suo Paese d'origine.

Raccontava di provenire da una famiglia molto povera, *"la mia famiglia fa fatica anche a trovare un piatto di riso e continua a contrarre debiti per andare avanti"* e di essersi indebitato personalmente per sostenere le cure mediche per i genitori anziani e per pagare il viaggio verso l'Europa.

Sottolineava come, in caso di ritorno in patria, sarebbe stato soggetto a violente ritorsioni da parte dei creditori.

L'esame in Commissione si focalizzava, dunque, sulla valutazione del fondato timore di subire gravi ritorsioni fisiche ad opera dei creditori in caso di rimpatrio e sulla impellente necessità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia per trovare un lavoro che gli consentisse di inviare rimesse alla sua famiglia.

Alla luce di quanto dichiarato, l'esame in commissione avrebbe avuto un esito scontato: Milon rappresentava il perfetto "migrante economico", lasciando ben poche speranze a un eventuale provvedimento di accoglimento della domanda di protezione internazionale.

La decisione negativa della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla base delle informazioni rese dal richiedente, la commissione territoriale competente emanava un provvedimento di diniego della protezione internazionale, ritenendo che le motivazioni di Milon fossero di carattere esclusivamente "economico" e quindi tali da non legittimare una qualunque forma di protezione internazionale.

La commissione, nello specifico, motivava il provvedimento di diniego considerando che: *"(...) le motivazioni addotte non consentono di riconoscere lo status di rifugiato, di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951; Inoltre, gli accadimen-*

ti riferiti dal richiedente non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine né che sia ipotizzabile la possibilità del verificarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. (c) del D. Lgs. 251/2007; Non emergono nel caso di specie gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 25/2008".

Il sig. Milon, dunque, decideva di fare ricorso al tribunale ordinario avverso la decisione di diniego e a tal fine sosteneva alcuni colloqui con il suo legale di fiducia. In quel contesto lasciava trapelare per la prima volta dei particolari di estremo rilievo ai fini dell'impugnativa, consegnando nelle mani del suo difensore una documentazione che comprovava in via definitiva le ragioni della sua fuga.

Il contesto di provenienza del richiedente asilo

Per comprendere l'importanza di quanto il sig. Milon raccontava al suo avvocato e il perché dell'assoluta rilevanza della documentazione in suo possesso, occorre soffermarsi sul contesto di riferimento del Paese di origine.

Il Bangladesh ha quasi 170 milioni di abitanti, ma è responsabile di una quota irrilevante di emissioni di gas serra, posto che la media delle emissioni annue pro capite nel paese è intorno a 200 kg (l'Italia è a 9 tonnellate). Però è fra i Paesi che più stanno già soffrendo e sempre più soffriranno a causa del cambiamento climatico.

In Bangladesh gli effetti dei cambiamenti climatici stanno fortemente incidendo sulla salute delle popolazioni e sui sistemi socio-economici. Le inondazioni del 1988, che hanno sommerso circa due terzi del Paese, e lo *storm surge* dell'aprile 1991, che ha ucciso circa 140.000 abitanti delle coste, sono episodi sempre più spesso ricordati per evidenziare il grado di

rischio al quale sono esposte le popolazioni.

Un esempio interessante dei rapidi cambiamenti del clima in Bangladesh è la scomparsa dell'isola rocciosa di New Moore (per gli indiani) o isola di South Talpatti per i bengalesi, da quasi trent'anni contesa tra India e Bangladesh. Contesa risolta dall'innalzamento del livello del mare che se ne è aggiudicato il controllo.

Il cambiamento climatico in Bangladesh ha effetti particolarmente devastanti sulle zone costiere, come quelle da cui proviene il sig. Milon, dove l'azione antropica è più pesante (diboscamento, acquacoltura industriale, inquinamento idrico) e le frequenti inondazioni si trasformano in catastrofi umanitarie⁶⁴³.

Secondo il rapporto della Banca Mondiale, *Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience*, in Bangladesh, 40 milioni di persone rischiano di perdere i loro mezzi di sussistenza entro il 2050 e 30 milioni potrebbero essere costretti a spostarsi dai propri luoghi di origine ingrossando i numeri delle migrazioni interne e internazionali.

Il sig. Milon dovrebbe dunque rientrare nella categoria dei "rifugiati climatici", non riconosciuta però dal diritto internazionale. La Convenzione di Ginevra (1951) riconosce infatti lo status di rifugiato solo a coloro che attraversano una frontiera "a causa del fondato timore d'essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per un'opinione politica".

Secondo l'UNHCR, le Regioni in via di sviluppo come il Bangladesh, sono le più minacciate dai cambiamenti climatici eppure ospitano l'84% dei rifugiati del mondo. Questo significa che, in molti casi, gli stessi aventi diritto alla protezione internazionale, in quanto rientranti nello status di rifugiati, dopo essere scappati da guerre, discriminazioni e violenze, finiscono in contesti di rischio ambientale, soggetti alle conseguenze di

.....
643 Il Bangladesh è il primo paese che sta concretamente affondando sott'acqua a causa del cambiamento climatico, su www.meteoweb.eu, 6 dicembre 2012.

eventi meteorologici estremi e ai pericoli da essi derivanti, situazione che aggrava la loro emergenza umanitaria e li costringe a fuggire ancora.

In questi contesti, le conseguenze economiche dell'emergenza climatica non fanno che esacerbare conflitti e tensioni sociali, generando così condizioni favorevoli a guerre, persecuzioni razziali e discriminazioni culturali e politiche. È sulla base di questa constatazione che la comunità internazionale dovrebbe fondare i presupposti per l'emanazione di una normativa ad hoc, che offra una protezione significativa e non residuale, alle persone in fuga da "ambienti ostili".

Come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il *Global Compact sui rifugiati*, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce – direttamente o indirettamente – centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per *internal displaced people* come è accaduto, più o meno recentemente, nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine, e che non possono tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale.

Dunque non rifugiati in senso stretto, ma persone che hanno comunque diritto a protezione, assistenza e supporto⁶⁴⁴.

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego e la decisione del tribunale

In sede di impugnativa del provvedimento di diniego, in assenza di previsioni normative ad hoc, si è voluto motivare la richiesta di protezione internazionale sulla scorta dei gravi danni socio-economici causati in Bangladesh dai cambiamenti climatici uniti all'assenza di una risposta concreta da parte del

.....

644 *Esistono i "rifugiati climatici"?*, Alessandro Lanni, UNHCR, www.unhcr.org.

governo in termini di sussidi economici.

In subordine, per le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali dovute in via principale alla totale assenza di un contesto socio-economico dignitoso, veniva richiesta la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari⁶⁴⁵.

Veniamo ora al punto cruciale.

A seguito dei colloqui con il sig. Milon è emersa l'esistenza di un documento chiave per la strategia difensiva.

Il documento, consistente nella formale richiesta alle istituzioni locali di un sussidio economico volto a tamponare i danni seguiti all'alluvione, è stato determinante ai fini probatori.

Difatti, acquisito in sede di giudizio è valso a comprovare in via documentale che il ricorrente abbandonava il suo Paese d'origine a causa di un evento naturale, un'alluvione, che spazzava via la fattoria in cui allevava polli, lasciando lui e la sua famiglia (composta da due fratelli, tre sorelle ed i genitori) in uno stato di totale indigenza. Il sussidio veniva richiesto anche sulla scorta del fatto che i genitori del sig. Milon non erano in grado di lavorare poiché affetti da gravi patologie. Difatti Milon era l'unico in grado di farsi carico dei suoi familiari e con grandissime difficoltà.

A seguito dell'alluvione, infatti, avendo la necessità di sostentare tutta la sua famiglia e di comprare le costose medicine necessarie per curare il padre e la madre, il sig. Milon fu costretto a indebitarsi fino a perdere la casa, ipotecata a garanzia del prestito.

Il ricorrente più volte chiedeva un sostegno economico ai rappresentanti di governo del proprio distretto senza ottenere alcun aiuto. Purtroppo non riceveva alcuna forma di sostentamento e, pertanto, era costretto a riportare suo padre a casa, non potendo pagarne le cure in ospedale. Dopo poco, in assenza di cure mediche, il padre del sig. Milon morì.

In ultimo si rilevava che a causa del grave indebitamento e della conseguente situazione di indigenza cui versava la sua famiglia, nessun familiare poteva contrarre matrimonio. Que-

.....
645 Art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/98

sta condizione rappresentava un pregiudizio assoluto per la cultura del Bangladesh e un motivo di discriminazione ed emarginazione sociale.

In estrema sintesi, la richiesta di protezione internazionale veniva motivata partendo dal presupposto che, a seguito dell'alluvione, il sig. Milon era stato abbandonato dal suo Paese. Si obiettava infatti che le istituzioni avrebbero potuto e dovuto fornir assistenza ai cittadini disperati rimasti privi di ogni bene, cittadini abbandonati invece in condizioni di emarginazione e grave indigenza economica, cui si aggiungeva la sistematica discriminazione sociale.

Con riferimento, in via gradata alla richiesta di *protezione sussidiaria*⁶⁴⁶ si è evidenziata la sussistenza della minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente asilo ex art. 14, lett. c), D. Lgs. 251/2007 per via della sistematica violazione dei diritti umani che si accentua e si riverbera a dismisura nei confronti delle persone indigenti e disperate.

In estrema sintesi questa è la drammatica realtà che avrebbe dovuto affrontare nuovamente il sig. Milon qualora fosse stato rimpatriato.

La decisione del tribunale

Nel 1997, l'Italia ha ratificato il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali* e il *Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici*. Il primo riconosce il diritto

.....
646 La direttiva europea 83/2004/CE all'art.2(e) definisce una persona ammissibile alla protezione sussidiaria: "ogni cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

La fattispecie della protezione sussidiaria è stata inserita nell'ordinamento italiano con il d.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE.

di ogni individuo a condizioni di vita adeguate per sé e per la propria famiglia, che includano un'alimentazione, un vestiario, un alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita; l'altro impegna gli Stati a riconoscere il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame. L'art. 2 della Costituzione afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Applicando queste norme e interpretandole in maniera ampia, il giudice ha potuto accordare la protezione internazionale a Milon per le condizioni di particolare vulnerabilità a cui era sottoposto nel suo Paese d'origine, quali, appunto, disastri naturali o le conseguenze dell'attività antropica sull'ambiente. Esiste dunque un diritto ispirato alla solidarietà e un'interpretazione conforme alla giustizia climatica⁶⁴⁷.

Ma non solo.

In questo caso, la decisione del giudice non si è basata unicamente sulle prove fornite dal ricorrente e sull'interpretazione generosa ed estensiva della normativa vigente, ma anche e soprattutto su una valutazione che ha preso spunto da indagini, acquisizione di documenti e studi che hanno supportato la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Nella motivazione a sostegno dell'ordinanza di accoglimento, infatti, il giudice fa apertamente riferimento a quanto acquisito attraverso la lettura del report *Crisi Ambientali e Migrazioni forzate, associazione A Sud Onlus, Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016* rispetto a quanto accade in Bangladesh a causa dei cambiamenti climatici.

Va sul punto precisato che in virtù dell'attenuazione dell'onere probatorio previsto in questo settore giuridico dalla direttiva 2004/83/CE, debbono ritenersi provate le ragioni poste a

.....
⁶⁴⁷ *Il migrante climatico ha diritto a restare*, di Salvatore Altiero, su www.comune-info.net, 10 marzo 2018.

fondamento della richiesta di protezione del sig. Milon anche grazie all'esame di studi scientifici.

Del resto, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, particolare attenzione in questa materia deve essere attribuita al regime probatorio poiché, se in linea di principio l'onere della prova spetta al richiedente, accade spesso che questo non sia in grado di sostenere le proprie dichiarazioni con prove documentali o di altro genere, posto che nella maggioranza dei casi una persona che fugge da persecuzioni arriva sprovvista addirittura dei propri documenti personali.

Dunque, le prove fornite, dovranno ritenersi sufficienti anche se di carattere indiziario o se collegate a fatti noti.

In merito, occorre evidenziare quanto affermato nella nota sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 2016, che ribadisce da un lato la natura affievolita del regime probatorio gravante sul richiedente protezione sussidiaria e, dall'altro, conferma l'utilizzabilità dei rapporti internazionali redatti dalle maggiori organizzazioni operanti sui territori, perché fonti attendibili.

In particolare, sulle prove allegate sotto forma di report e poste a sostegno della domanda di protezione internazionale si evidenzia che sia la giurisprudenza di legittimità⁶⁴⁸ sia la Corte Europea dei diritti dell'Uomo⁶⁴⁹ hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale⁶⁵⁰.

In conclusione possiamo affermare che il caso Milon ha portato a conoscenza della magistratura italiana la grave crisi ambientale che attraversa un Paese molto fragile come il Bangladesh. Questa consapevolezza è stata assicurata proprio dalla produzione del report *Crisi Ambientali e Migrazioni Forzate*, che auspichiamo possa continuare nel tempo a do-

.....

648 Cass. Pen. 32685/2010.

649 CEDU, 28 febbraio 2008, ric. n. 37201, Saadi c. Italia.

650 Corte d'Appello di Trieste, sent, n. 7, 11 gennaio 2016.

cumentare gli effetti dei cambiamenti climatici sui paesi della terra. Questo report, infatti, con la sua autorevolezza e affidabilità scientifica ha garantito un futuro dignitoso al sig. Milon e sicuramente sarà ancora utilizzato per garantire una forma di protezione a molti altri cittadini in fuga per il clima.

/LA STORIA DI BELKIS, MIGRANTE CLIMATICA IN UNO SLUM URBANO DI DHAKA

di Stefania Romano

I fattori climatici hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nei processi migratori. In occasione del declino dell'Impero Romano d'Occidente (nel 476 d.C.) e dell'Impero Maya (dal 660 al 1000 d.C.), la variabilità del clima e la siccità hanno accelerato gli spostamenti della popolazione. L'espansione mongola verso Ovest nel XIII secolo fu spinta dal clima più favorevole della steppa eurasiatica. Negli anni '70 e '80 la siccità ha giocato un ruolo fondamentale nei processi di inurbamento che hanno interessato Paesi come il Burkina Faso, il Mali, la Mauritania e il Niger.

Non sono soltanto i cosiddetti Paesi in via di sviluppo a essere interessati dalle migrazioni ambientali. Negli anni '30 gli Stati Uniti vennero colpiti da una delle calamità più catastrofiche della loro storia. L'immenso territorio delle Grandi Pianure statunitensi, che taglia da Nord a Sud la parte centrale degli Stati Uniti e che ospita allevamenti e campi agricoli, fu flagellato da una serie di tempeste di sabbia che, oltre a causare devastazioni e danni economici, furono all'origine di grandi flussi migratori. Questo fenomeno, che prese il nome di "dust bowl", colpì gli Stati Uniti tra il 1932 e il 1939, contestualmente alla più grande crisi economica vissuta dal Paese e dovuta alla sovrapproduzione.

Sovrapproduzione che interessava anche i settori dell'agricoltura e dell'allevamento dove si era fatto ampio ricorso a tecniche intensive.

A causa dell'impoverimento dei suoli, dell'assenza di vege-

tazione e di un lungo periodo di siccità, in immense aree di Stati come Kansas, Oklahoma, Colorado, Texas e New Mexico, quelle che prima erano terre fertili si trasformarono in immense distese di polvere.

Il sopraggiungere della stagione dei temporali fece in modo che tonnellate di polvere venissero trasportate dal vento, generando tempeste di sabbia che erano in grado di sommergere intere cittadine in una notte.

Nel corso dell'ultimo secolo i modelli climatici hanno rilevato eventi meteorologici sempre più estremi, tra cui uragani, ondate di calore e siccità. L'Intergovernmental Panel on Climate Change ha previsto che, al ritmo attuale, è probabile che tra il 2030 e il 2050 le temperature globali supereranno in media di 1,5°C i livelli preindustriali. Ciò avrà conseguenze su ghiacciai, habitat, servizi ecosistemici, con effetti che non sono uniformemente distribuiti sulla superficie terrestre: alle alte latitudini gli indicatori del riscaldamento globale registrano valori doppi rispetto al resto del mondo, e le terre aride si stanno espandendo più velocemente.

Le attività economiche dell'uomo sono strettamente legate alla natura e al clima, e se è vero che i cambiamenti climatici colpiscono non soltanto le fasce di popolazione a basso reddito ma anche quelle a reddito alto, non bisogna dimenticare che la povertà influisce negativamente sulla capacità di far fronte alle sfide del riscaldamento globale.

Oltre al fattore economico, a intrecciarsi con le cause ambientali di migrazione e a incidere sulla scelta di migrare, ci saranno la capacità di adattamento, le circostanze individuali e il contesto politico. Fattori come i costi di viaggio e i controlli alle frontiere possono limitare o impedire i flussi migratori. Così come il flusso informazione > comunicazione > richiamo, tra la comunità emigrata e i legami amicali o parentali del Paese di origine, può dar vita a quella che si definisce "migrazione a catena".

Riassumendo, potremmo individuare tre "dimensioni" delle migrazioni:

- 1) lo spazio, in termini di distanza che i migranti percorrono o di confini che attraversano;
- 2) la durata dello spostamento;
- 3) la volontà di migrare, su una scala che va dalla decisione autonoma alla scelta obbligata da cause di forza maggiore.

La migrazione ambientale è generalmente intesa come migrazione forzata, ma anche per comprendere questo tipo di migrazioni andranno prese in considerazione l'incidenza della volontà di migrare, l'aspirazione a una vita migliore rispetto a quella vissuta nel luogo d'origine, le risorse individuali e familiari, il contesto sociale di appartenenza, le risorse finanziarie, le barriere legali e di altro tipo. Alla luce di ciò, i cambiamenti climatici e gli altri fattori ambientali di migrazione possono dar luogo a spostamenti forzati ma in cui la volontà di migrare può assumere un grado variabile di incidenza, oppure, a fronte di una grave situazione di deterioramento dell'ambiente causato dall'impoverimento delle risorse naturali, quella per tutti si presenta come scelta obbligata, può non riscontrare in tutti la stessa possibilità di essere messa in pratica.

Si può dunque voler emigrare ma non averne la possibilità; si può voler restare ma essere costretti a partire oppure, a seconda che preesista o meno una volontà individuale in tal senso, si può essere rispettivamente aiutati o costretti a emigrare da apposite politiche di trasferimento pianificato o di reinserimento.

Ancora, le migrazioni interne richiedono meno risorse rispetto a quelle internazionali e si stima infatti che il volume delle prime sia almeno tre volte maggiore, e ciò vale anche per le migrazioni ambientali.

L'IPCC nella valutazione dei cambiamenti climatici traccia gli effetti sulla migrazione e i legami con la vulnerabilità sociale. La vulnerabilità sociale dipende da fattori come l'età, il

sesso, l'etnia, la razza, l'istruzione e i principali mezzi di sussistenza, così come dall'accesso alle risorse economiche e dalla capacità di adattamento. In generale, in presenza di minacce climatiche, le probabilità che le persone siano costrette a emigrare sono maggiori quando la popolazione è più vulnerabile e ha una minore capacità di adattamento. Allo stesso tempo però sono proprio le condizioni di vulnerabilità e la minore capacità di adattamento a rendere più difficile la migrazione.

I cambiamenti climatici graduali, come l'aumento delle temperature, la variazione a lungo termine delle precipitazioni, l'aumento del livello del mare, l'acidificazione degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai, la salinizzazione del suolo, la perdita di terreni fertili e foreste, la perdita di biodiversità e la desertificazione, sono all'origine di migrazioni di tipo permanente e, solitamente, le migrazioni climatiche e, in generale, quelle ambientali sono tali perché difficilmente i luoghi colpiti da catastrofi naturali, dagli effetti del cambiamento climatico o da altre cause di degradamento delle condizioni ambientali, recuperano condizioni favorevoli al ritorno delle comunità migranti o, se ciò accade, il processo è così lungo da non compiersi nell'arco di una generazione.

Gli eventi climatici estremi e improvvisi come inondazioni, tempeste, ondate di calore e siccità hanno maggiori probabilità di provocare uno spostamento a breve termine seguito da un ritorno alle aree di origine. Tuttavia, quanto tali eventi implicano la grave riduzione o la perdita totale di risorse, la conseguenza più probabile è, anche in questo caso, una migrazione a lungo termine.

È alla luce di tutte queste diverse "dimensioni" delle migrazioni che si possono meglio comprendere e analizzare le storie individuali di chi decide di lasciare i propri luoghi di origine. Come Belkis⁶⁵¹, migrante climatica proveniente da uno slum di Dhaka, in Bangladesh.

.....
651 L'articolo originale è disponibile sul sito [qui](#).

La sua storia è stata raccontata da Sonja Ayeb-Karlsson, ricercatrice presso UNU-EHS (*United Nations University – Environment and Human Security*) e docente all'università del Sussex, che ha avuto modo di conoscerla e intervistarla nell'ambito del progetto Gibika condotto per conto dell'UNU-EHS, dell'*International Centre for Climate Change and Development* e della *Munich Re Foundation*. Si tratta di un progetto di ricerca con lo scopo di ampliare gli studi scientifici sulla resilienza e i mezzi di sussistenza in Bangladesh. Lo studio si è svolto a Bhola slum, un insediamento urbano situato nella capitale, Dhaka (Dacca), residenza di centinaia di persone arrivate dalle zone rurali.

Molte famiglie in Bangladesh dipendono dall'agricoltura e dell'acquacoltura e i ripetuti disastri naturali possono distruggere i mezzi di sussistenza delle persone, aumentando l'insicurezza alimentare, limitando l'istruzione dei bambini e aumentando i rischi per la salute, come le malattie infettive e trasmesse dall'acqua. È per questo che molti nuclei familiari sono costretti a spostarsi all'interno del Paese, verso le aree urbane, dove spesso si ritrovano a vivere in slum, in particolare alle porte di Dhaka. Oggi, secondo la Banca Mondiale, il 37,4% dei bengalesi vive in aree urbane, erano circa il 23% ad inizio millennio (e solo il 5% nel 1960).

La vita di Belkis: dal Bangladesh rurale a quello urbano

Il padre e la madre di Belkis furono costretti a lasciare l'isola di Bhola, situata sulla costa meridionale del Bangladesh, un'area fortemente esposta a alluvioni, inondazioni e cicloni, per trasferirsi a Dhaka, dopo aver perso tre case e due figli a causa dei cicloni.

Come i genitori di Belkis, molti abitanti dell'isola di Bho-

la⁶⁵² hanno lasciato l'isola dopo il devastante ciclone Bhola del 1970⁶⁵³ che si stima abbia causato tra le 300.000 e le 500.000 vittime. Fu così che nacque a Dacca il *Bhola Slum*, un insediamento urbano di fortuna, con case fatte su pilastri riempiti di terra.

Dopo questa ondata migratoria originaria, la guerra di liberazione, eventi climatici estremi, gli impatti dei cambiamenti climatici e la povertà hanno portato sempre più persone a lasciare l'isola di Bhola per raggiungere questo slum secondo un classico esempio di "migrazione a catena".

Sara Ayeb-Karlsson racconta così il suo primo impatto con lo slum: *«quando sono entrata negli stretti vicoli di Bhola Slum a Dhaka, il caldo e l'odore mi hanno colpito dritto in faccia. Ricordo di essermi fermata, perché mi sentivo sul punto di svenire. La temperatura sembrava aumentare ogni secondo poiché la maggior parte degli abitanti aveva iniziato a preparare il pranzo sui fornelli. È stato difficile distinguere l'umidità dagli odori di cibo, spazzatura e acque di scolo».*

Mentre Belkis saliva le scale che portavano a casa sua, disse alla sua intervistatrice, con voce orgogliosa, che la sua famiglia era l'unica nello slum a vivere al terzo piano. *«Va bene quando c'è un'alluvione perché l'acqua non arriva fino al terzo piano, ma può diventare una trappola mortale se c'è un incendio».*

.....

652 Nel 1970 il Bangladesh non esisteva ancora, apparteneva al Pakistan (era infatti chiamato Pakistan Orientale e si sarebbe reso indipendente solo un anno dopo).

653 Mezzo milione di morti, gran parte dei quali annegati per l'ondata di piena improvvisa e inarrestabile che portò l'acqua al livello di sei metri, mentre sul delta del Gange imperversavano venti con punte di 240 chilometri orari. Il ciclone Bhola, abbattutosi sul Bangladesh tra il 12 e il 13 novembre del 1970, è considerato tra le peggiori calamità naturali del secolo scorso.

Belkis è stata costretta a sposarsi a 12 anni per le condizioni di povertà della famiglia, ma il marito è stato colpito da una frana mentre tagliava il fango su una collina. Si è salvato, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate e non gli hanno più permesso di lavorare né di accudire i figli. Anche Belkis ha problemi di salute causati dalle dure condizioni di lavoro e di vita nella baraccopoli. Di conseguenza, una grande quantità del reddito familiare viene spesa in medicine e visite mediche.

«Se fossimo rimasti - dice Belkis parlando dell'isola di Bhola - avrei potuto prendermi cura della mia salute. Avremmo avuto la nostra terra da coltivare e le nostre condizioni di vita sarebbero state migliori».

Belkis racconta le paure, la disperazione, le difficoltà dei suoi genitori nel dover lasciare l'isola di Bhola e nel trasferirsi a Dhaka e di come le loro vite siano peggiorate. Belkis e la sua famiglia hanno subito 4 sfratti perché abitavano in insediamenti illegali, hanno vissuto in una casa temporanea fatta di cartone fino a quando la madre di Belkis si è ammalata ed è quasi morta per il freddo.

Questa storia può essere comune a molti in Bangladesh. Nel 2020 - secondo i dati dell'*Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC) - il Paese ha registrato 4.4 milioni di sfollati per calamità naturali. In un contesto già fortemente vulnerabile dal punto di vista socio-economico, i cambiamenti climatici stanno lentamente peggiorando la situazione nel Paese. Nel 2020 il monsone (il più lungo dal 1988) ha causato la peggiore inondazione del decennio, provocando quasi 2 milioni di sfollati. Ma non sono solo questi eventi "improvvisi" a minacciare la popolazione del Bangladesh. Anche quelli cosiddetti a "insorgenza lenta", come l'innalzamento del livello del mare, provocheranno un aumento delle migrazioni. Alcune proiezioni dell'IDMC indicano che oltre 35 milioni di persone nelle aree costiere saranno a rischio di sfollamento entro il 2050.

Il senso di appartenenza al luogo di origine della famiglia

Belkis non è nata a Bhola ma in una baraccopoli di Dacca, quando i suoi genitori sono stati costretti a lasciare l'isola. Sebbene sia stata nel luogo di origine della sua famiglia solo due volte, per pochi giorni ogni volta, sente comunque che è il posto a cui appartiene. Alla domanda: "Dov'è la tua casa?": risponde con fermezza "l'isola". Descrive la sua vita come se fosse cominciata sull'isola di Bhola e come se avesse visto la sua casa inghiottita dal fiume. Belkis non ha mai vissuto con la sua famiglia sull'isola di Bhola, è nata a Dacca, eppure non è qui che inizia la sua storia.

Le migrazioni dall'isola di Bhola oggi sono guidate dal desiderio di lasciarsi alle spalle difficoltà e rischi climatici e ambientali, come l'erosione delle sponde dei fiumi che ha distrutto la casa dei genitori di Belkis. La storia di Belkis rappresenta bene le sfide della migrazione rurale-urbana in Bangladesh e mostra come una serie di rischi sia spesso sostituita da un'altra quando i migranti rurali arrivano in contesti urbani precari, privi delle risorse e dei servizi necessari per soddisfare i bisogni umani di base. Pertanto, i migranti finiscono in un circolo vizioso di vulnerabilità, lasciando una situazione insostenibile solo per incontrare nuove incertezze e minacce.

Oggi il cambiamento climatico è una realtà. E non c'è più tempo. È importante che gli esperti e i politici investano in azioni concrete che non possono prescindere dalla conoscenza dei contesti e dei fattori di migrazione ma anche delle storie di chi migra. Ecco perché sono importanti la raccolta e la diffusione delle testimonianze dirette e delle storie di vita. Perché la conoscenza utile alla costruzione di soluzioni è anche quella delle emozioni, delle esperienze e delle paure di chi è costretto a lasciare la propria casa.

Sonya conclude: *«Ho capito finalmente dove va messa l'enfasi: nella consapevolezza che porta alla ricerca di soluzioni. L'infrastruttura del progetto deve portare a azioni pratiche».*

/CONCLUSIONI. LA CRISI CLIMATICA È UN'EMERGENZA UMANITARIA: NEL LIMBO I DIRITTI DEI MIGRANTI CLIMATICI

di Maria Marano

Siamo giunti alla terza edizione di questo dossier. A quasi cinque anni dall'ultima pubblicazione di *Crisi ambientale e migrazioni forzate. L'“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa (2018)* e sette dalla prima (2016), l'analisi condotta in queste pagine non fa che confermare, o meglio rafforzare, quanto già abbiamo sostenuto con convinzione nel corso di questi anni, ovvero che l'insicurezza ambientale, determinata dai cambiamenti climatici e da altre forme antropogeniche che distruggono gli ambienti di vita delle comunità umane, è la più grave crisi su scala globale che stiamo vivendo. Secondo l'IPCC, il panel di scienziate e scienziati che su mandato delle Nazioni Unite studia gli impatti dei cambiamenti climatici, oltre il 40% della popolazione mondiale - circa tre miliardi e mezzo di persone - vive in contesti di estrema vulnerabilità agli shock climatici, individuando ben 127 rischi che riguardano gli insediamenti, le infrastrutture, l'economia, il settore sociale e culturale, la sicurezza idrica e la sovranità alimentare, la salute e il benessere degli individui, gli sfollamenti e le migrazioni. Una crisi, che come tutte le altre, non è per niente democratica. A pagarne il prezzo più alto sono soprattutto le comunità più fragili del mondo. Con l'Africa che si posiziona sul podio di chi paga le maggiori conseguenze, soprattutto in termini di produzione di cibo.



Foto: Repubblica Centrafricana, 2018, di Francesco Riccio

In questo scenario è urgente il riconoscimento del legame, sempre più stretto e complesso, tra crisi ecologica e migrazioni forzate. Se da un lato possiamo affermare che negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi avanti⁶⁵⁴, dall'altro manca una vera e propria integrazione normativa delle due questioni in grado di tutelare giuridicamente chi è costretto a fuggire per cause legate ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale. È evidente che rispetto alla crisi climatica, la migrazione resta ancora una faccia troppo nascosta della stessa medaglia, con tutte le ingiustizie che ne conseguono.

Proprio nel riconoscimento di questo rapporto è insita una presa di coscienza (e assunzione di responsabilità) rispetto a quelle che sono le conseguenze sociali e i drammatici impatti che il Capitalocene⁶⁵⁵, ossia l'epoca nella quale stiamo vivendo,

.....
654 Il legame tra cambiamenti climatici e migrazioni è già riconosciuto dagli scienziati. L'IPCC spiega nei suoi rapporti come gli sconvolgimenti climatici sono dei driver della mobilità umana forzata.

655 Il termine è stato coniato nel 2016 dal sociologo inglese Jason W. Moore, docente alla Binghamton University, per descrivere un'epoca in cui i parametri che regolano il Pianeta non sono più biologici bensì economici.

sta imponendo, con effetti già tangibili sulla vita di milioni di persone. Con il termine Capitalocene si vogliono proprio mettere in luce le conseguenze negative del sistema capitalista sul piano economico-sociale, giuridico e culturale non meno che su quello ambientale. Nel trattare la questione ambientale, è necessario farsi guidare quindi dalla considerazione fatta da Jason W. Moore, ossia che il capitalismo non ha un regime ecologico, ma è un regime ecologico, cioè un modo specifico di organizzare la natura subordinata alle necessità della produzione e accumulazione di ricchezza.

Solo attraverso l'assunzione di questo carico di responsabilità è possibile immaginare che gli Stati impegnati negli accordi sul clima muovano passi più concreti verso un reale e radicale cambiamento del modello di sviluppo, sobbarcandosi il peso politico e economico di normative ambientali in grado di imporre tale cambiamento agli attori coinvolti. Questo se vogliamo salvare l'umanità perché la Terra, come già avvenuto nei suoi cinque miliardi di anni, è già sopravvissuta ad altri cambiamenti climatici e a eventi straordinari quali la caduta degli asteroidi.

Al riguardo, emblematici sono gli esiti dell'ultima Conferenza mondiale sul clima, la COP27 di Sharm el-Sheikh (novembre 2022), che purtroppo, ancora una volta, ci mettono davanti una realtà che indica una strada da percorrere molto lunga e tutta in salita, a fronte di un Pianeta in completo affanno (ma che cerca di riprendersi i suoi spazi) e gli Stati che si defilano dal mettere in campo azioni concrete.

In Egitto, con molta fatica, è stata mantenuta la linea rossa di contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5°C (come previsto dall'Accordo di Parigi del 2015), tuttavia gli impegni presi non sono sufficienti a garantire questo obiettivo. In particolare, vediamo che è stata confermata l'incapacità (o la volontà) di prevedere misure concrete per la mitigazione, ossia di riduzione dei trend di emissioni di gas serra, causa principale del riscaldamento globale. Come evidenziato anche nel nuovo rapporto "*Emissions Gap Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies*" pubblicato dall'UNEP, il Programma per l'Ambiente

dell'ONU, la comunità internazionale non ha intrapreso nessun percorso credibile per contenere la temperatura entro la soglia di 1,5°C. Il rapporto sottolinea anche che, nonostante la decisione di tutti i Paesi al vertice sul clima del 2021 a Glasgow (COP26) di rafforzare i contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions, NDC)⁶⁵⁶ per contrastare il climate change e alcuni aggiornamenti fatti dalle nazioni, i progressi ad oggi sono del tutto inadeguati. Tutto ciò a fronte di un arco temporale entro il quale muoversi che si sta rapidamente riducendo. Gli NDC presentati nel 2022 assorbono solo 0,5 gigatonnellate di CO₂ equivalente, vale a dire neanche l'1% in meno rispetto alle emissioni globali previste nel 2030. Si stima per questo che con le attuali politiche sul clima siamo traghettati verso un aumento della temperatura che potrebbe raggiungere i 2,8°C.

Secondo i dati della Banca Mondiale dell'ultimo rapporto *Groundshell* (2021) sono almeno 216 milioni le persone nel mondo che entro il 2050 saranno costrette, a causa del cambiamento climatico, a spostamenti interni o transnazionali. Entro il 2050, si legge, l'Africa subsahariana potrebbe contare fino a 86 milioni di migranti climatici interni e 19 milioni il Nord Africa. In Asia orientale e Pacifico si stimano 49 milioni, 40 milioni nelle aree asiatiche meridionali. Per l'America Latina si prevedono 17 milioni e tra Europa orientale e Asia centrale 5 milioni.

Nonostante questo rischio, nella decisione finale presa alla COP27, la sezione sulla mitigazione resta un invito a ridurre i gas serra e ribadisce l'obiettivo (minimo) di tagliare del 43% le emissioni globali entro il 2030 sui livelli del 2019. Ancora una volta si è intervenuti in maniera pericolosamente blanda sul problema senza affrontarlo alla sua base. Va, inoltre, evidenziato che alcuni settori produttivi altamente inquinanti come l'industria bellica restano ancora fuori dal conteggio delle emissioni

.....
⁶⁵⁶ Gli NDC sono piani nazionali - non vincolanti - che evidenziano le azioni per il **cambiamento climatico**, compresi gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra, le politiche e le misure che i governi attuano in risposta ai cambiamenti climatici e come contributo per raggiungere gli obiettivi globali stabiliti nell'Accordo di Parigi.

di CO₂. Il primato va al Pentagono che è anche il maggior consumatore di petrolio del mondo nel settore della guerra. Nonostante la portata e l'impatto che i conflitti armati hanno sul clima, i Paesi non hanno l'obbligo di conteggiare le emissioni militari di gas serra. Lo stesso Accordo di Parigi ha lasciato la discrezionalità ai singoli Stati. Possiamo, pertanto, affermare che l'inquinamento mondiale è decisamente sottostimato. Inoltre, in termini ambientali la guerra lascia dietro di sé suoli sterili, acque inquinate, ecosistemi distrutti, infrastrutture demolite.

Dalla Conferenza sul clima di Sharm el-Sheikh è arrivata però anche una novità, ossia l'istituzione di un fondo per risarcire delle perdite e danni del cambiamento climatico (*Loss&Damage*) i Paesi più vulnerabili. Si tratta di un fondo tanto atteso dai Paesi più fragili che da decenni si battono per questo risultato, come le Piccole Isole del Pacifico.

La trattativa in seno ai negoziati non si è rivelata per niente facile e scontata. Gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno inizialmente sostenuto che le risorse previste dal Green Climate Fund⁶⁵⁷ potevano essere reindirizzate verso la compensazione del *Loss&damage*. L'accordo è stato raggiunto soltanto quando è stato deciso che a contribuire al fondo fossero tutte le grandi economie - inclusi quei Paesi che nella divisione in gruppi fatta nel 1992 erano classificati come Paesi in via di sviluppo dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNCFCCC) - prima tra tutti la Cina.

Bisogna però ancora aspettare che il fondo venga attivato e che si passi concretamente ai fatti (tra uno-due anni) attraverso il trasferimento di risorse finanziarie a coloro che meno hanno contribuito alla crisi climatica da parte di chi invece ha responsabilità storiche maggiori, oltre che più mezzi finanziari e tecnologici per adattarsi al cambiamento climatico.

A fronte di questa vittoria, che ha più un valore simbolico e politico piuttosto che essere una reale risposta alla crisi climatica, lo stato di salute del nostro Pianeta ci mostra che senza investimenti urgenti nella mitigazione e nell'adattamento la cri-

.....
657 Per info sul fondo clicca [qui](#).

si climatica continuerà a incidere pericolosamente:

- sull'aumento dei rischi per le comunità (in particolare per donne e bambini), in quanto eventi quali alluvioni, lunghi periodi di siccità, ondate di calore devastanti comprometteranno sempre di più l'accesso all'acqua, al cibo e ai mezzi di sussistenza e amplificheranno il rischio di conflitti ma anche di pandemie⁶⁵⁸;
- su nuovi conflitti armati per la gestione di risorse naturali strategiche come acqua e suolo, oltre che inasprire i conflitti già in corso;
- sulle difficoltà per chi invece di lasciare il proprio Paese decide di restare e resistere, emblematico è il caso della resistenza dei palestinesi che vivono un conflitto che è per sua natura anche ambientale;
- sugli esodi di massa di milioni di persone di fronte alla scarsità di risorse, all'insicurezza alimentare, a condizioni di vita ostili.



Foto: Il peso dell'acqua, Repubblica Centrafricana, di Francesco Riccio

.....
658 Ma uno studio, recentemente pubblicato su *Nature*, mette in guardia su un mix di fattori che non possono essere sottovalutati: il cambiamento climatico e le pandemie. Lo studio è disponibile online [qui](#).

Se è vero che le comunità dei Sud del mondo subiscono le conseguenze maggiori del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici, dando vita al paradosso per cui le popolazioni che meno hanno contribuito al degrado del Pianeta e al suo surriscaldamento, sono anche quelle che pagano i costi ambientali più elevati, in termini di disuguaglianze sociali e violazione dei diritti umani. Se è vero che i costi della crisi che stiamo vivendo sono distribuiti in modo iniquo tra il Nord e il Sud del mondo, così come tra il centro e le periferie degli Stati più ricchi, non possiamo prescindere dalla constatazione che oggi, anche nei Paesi con elevato reddito pro capite e un alto indice di sviluppo, gli effetti degli stravolgimenti climatici e la distruzione dell'ambiente stanno avendo forti impatti sulla popolazione.

Nel 2020 l'UNHCR ha pubblicato le *"Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters"*⁶⁵⁹, ossia delle linee guida per includere la questione climatica nel perimetro delle richieste di protezione internazionale. Le Nazioni Unite hanno sottolineato l'importanza di riconoscere anche a livello giuridico e normativo il legame tra cambiamento climatico e migrazioni, portando l'attenzione su due convenzioni internazionali che prevedono criteri più ampi per riconoscere lo status di rifugiato. Si fa riferimento alla *Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA)*, che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa⁶⁶⁰, e la Dichiarazione di *Cartagena sui Rifugiati*⁶⁶¹. Accordi internazionali che riguar-

.....

659 Le linee guida dell'ONU sono disponibili online [qui](#).

660 Nello specifico la Convenzione dell'OUA, all'articolo 1(2), assicura lo status di rifugiato a "qualsiasi persona che, a causa di eventi che disturbano seriamente l'ordine pubblico in parti o nell'intero Paese di sua provenienza, sia costretta ad abbandonare il suo abituale luogo di residenza per cercare rifugio in un altro luogo, al di fuori del suo Paese di origine".

661 La Dichiarazione di Cartagena, al terzo punto delle conclusioni, raccomanda di includere tra i rifugiati "le persone che sono fuggite dal loro Paese perché le loro vite, la loro sicurezza o libertà è stata minacciata da altre circostanze che hanno seriamente minacciato l'ordine pubblico".

dano due aree geografiche precise: quella africana e quella dell'America latina, tra le più colpite dal cambiamento climatico e con milioni di persone già costrette a spostamenti forzati. Nessuno dei due parla esplicitamente di cambiamento climatico ma ci si riferisce più generalmente a eventi o circostanze che hanno minacciato l'ordine pubblico. Nella loro concreta applicazione, però, soprattutto nel caso dei disastri ambientali, sono stati inclusi gli effetti del cambiamento climatico tra gli elementi che hanno minato all'ordine pubblico, riconoscendo così protezione ai migranti ambientali. Per riconoscere la protezione internazionale di queste persone non servono necessariamente nuove norme, anche perché va tenuto conto che la peculiarità della nostra epoca sta nel fatto che le migrazioni sono provocate da diverse cause interconnesse tra loro (guerre, disastri ambientali e climatici, fame, povertà, dittature). Tanto che oggi risulta anacronistico attestarsi sulla distinzione tra profughi da guerre, profughi economici e profughi ambientali. Oltre che essere semplicistico è anche complesso isolare una condizione specifica come driver della mobilità. Con specifico riferimento ai fattori climatico-ambientali la difficoltà di intercettarli come la sola causa che spinge le persone ad abbandonare le proprie terre deriva per molti versi anche dalla natura stessa degli avvenimenti. In quanto, in caso di migrazioni forzate indotte ad esempio dalla diminuzione della produttività agricola o dalla riduzione della disponibilità di acqua, a causa di lunghi periodi di siccità, i migranti sono generalmente classificati come migranti economici anziché come migranti climatici, ancora in caso di conflitti per l'accaparramento delle risorse naturali (come acqua e suolo ad esempio) si parla genericamente di rifugiati in fuga dalla guerra. Va invece riconosciuto quanto il cambiamento climatico mette a rischio i diritti umani, limitando ad esempio l'accesso a risorse vitali come il cibo e l'acqua, negando la possibilità di vivere in ambienti sicuri. Violazioni che possono tradursi nella minaccia alla salute della persona. Si tratta di un insieme di elementi che contribuiscono ad acuire le tensioni politiche, sociali ed economiche che possono sfociare in conflitti, violenza e persecuzioni.

La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati sancì-

sce all'art.33 il principio di *non-refoulement*, cioè di non-respingimento, secondo il quale "nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, una rifugiata o un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche". Condizioni di pericolo che oggi più che mai possono essere determinate anche dal cambiamento climatico. In tale contesto va richiamata anche la storica – ma non vincolante – sentenza dell'ONU ("*Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016*") secondo la quale le persone in fuga da un pericolo immediato a causa della crisi climatica non possono essere costrette a tornare a casa. La sentenza è stata formulata nel 2020 quando il Comitato dell'ONU per i diritti umani è stato chiamato a pronunciarsi sul caso di Ioane Teitiota, la cui casa nel piccolo Stato insulare di Kiribati, è minacciata dall'innalzamento del livello del mare.

In sintesi, è sicuramente necessaria una rilettura del concetto di violenza, che non va legata solamente alla guerra, alle persecuzioni ma anche alla furia, alle privazioni, alle brutalità che conseguono dagli impatti del cambiamento climatico e del degrado ambientale. È ora che gli Stati prendano atto che i migranti climatici hanno già diritto a chiedere la protezione internazionale e a vedersi riconoscere lo status di rifugiato, così come riconoscano che oggi siamo tutti potenziali migranti climatici, anche se con strumenti diversi per metterci in salvo.

/AUTORI

Salvatore Altiero: laureato in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo, dottore di ricerca in diritto agrario alimentare e dell'ambiente. Ha collaborato con l'associazione A Sud e con il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali nel campo della ricerca e della comunicazione. Giornalista pubblicista e blogger per il Fatto Quotidiano. Nel 2015 vince il premio DIG - Documentari Inchieste Giornalismi - come autore del documentario-inchiesta Italian Offshore. Ha pubblicato articoli scientifici su manuali e riviste di diritto ambientale; per quattro anni ha lavorato alla rivista Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente. Ha collaborato con quotidiani locali, siti di informazione indipendente e testate nazionali. Nel 2016 ha curato la prima edizione del report *Crisi ambientale e migrazioni forzate. L'"ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*. Si occupa di editoria e marketing digitale e collabora con Radio Siani, la Radio della legalità.

Maria Marano: ha conseguito la laurea in Relazioni e Politiche Internazionali e un master in Diritto dell'Ambiente. Collabora da anni con A Sud e il Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali nel campo della ricerca sui temi delle migrazioni climatico-ambientali. Nel 2016 e nel 2018 ha curato le prime due edizioni del report *Crisi Ambientali e Migrazioni Forzate*. Collabora su questi temi anche con il Centro Studi e Ricerche IDOS. Ha maturato esperienza lavorativa nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, in Italia e all'estero, in ambito non governativo e accademico. Dal 2012 lavora nel settore della programmazione, gestione, attuazione dei fondi europei a gestione indiretta, con particolare riferimento alle tematiche ambientali e della capacity building. Email: marano_maria@libero.it

Tiziana Bandini: avvocatessa specializzata in diritto civile e ambientale, con un focus sul contenzioso climatico. Ambasciatrice per il Clima Ue dal 2022. Attivista per la giustizia climatica dal 2020. Nel 2018 laureata in Giurisprudenza a pieni voti presso l'università degli Studi di Milano. Nel 2021 laureata in Interdisciplinary Approaches to climate change - Post Graduate Master di II livello presso l'Università degli Studi di Milano come Climate Expert. Ha pubblicato diversi articoli sui temi del cambiamento climatico, perdita di biodiversità e migrazioni climatiche.

Rainer Maria Baratti: co-fondatore e vicepresidente di Large Movements APS (www.largemovements.it), associazione attenta a trattare la questione migratoria a 360° attraverso l'informazione, la progettazione e l'advocacy. Da sempre attivo nella tutela dei diritti umani, dell'ambiente, dei diritti delle persone con background migratorio e nella lotta alle discriminazioni ha collaborato con diverse organizzazioni della società civile in Italia e all'estero. Tali interessi sono confluiti nell'attività di ricerca e nella pubblicazione di contenuti di vario genere e format. Nel 2020 ha vinto il concorso "Un incontro, una storia" come autore del video "Buba in cammino verso una nuova vita". Email: Vicepresidente@largemovements.it

Anna Brambilla: avvocatessa e socia ASGI. Oltre all'attività giudiziale relativa ai temi dell'immigrazione e dell'asilo svolge attività di formazione, di ricerca e di monitoraggio sugli stessi temi. Coordina le attività di ASGI confluite nel progetto MEDEA sulle frontiere interne e i Balcani. Svolge attività di consulenza legale per il progetto anti tratta della Regione Toscana. Si è occupata di migrazioni ambientali con particolare riferimento all'inquadramento giuridico a livello nazionale. Email anna.brambilla@gmail.com

Francesco Casella: dottore in Architettura, laureato presso l'università degli studi di Ferrara e attualmente svolge attività presso l'associazione di Legambiente. I suoi interessi riguardano il cambiamento climatico e i suoi risvolti sulla società odierna, estendendosi allo studio sul processo di trasformazione

degli ambienti antropizzati e alle relative dinamiche territoriali.
Email: csl.frn@gmail.com

Michela Castiglione: dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, università di Pisa, dipartimento di Giurisprudenza. Attualmente è funzionaria del Ministero della giustizia, addetta all'ufficio per il processo presso la sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale del tribunale di Firenze. Il contributo espresso riflette unicamente il pensiero personale dell'autrice.

Veronica Dini: ha conseguito il titolo di avvocatessa nel 2002. È titolare dello studio legale omonimo dal 2003 (www.veronica-dini.com) e dello studio legale Dini-Saltalamacchia (www.dini-saltalamacchia.it) dal 2021. È mediatrice civile e amministratrice giudiziaria di beni confiscati alla criminalità.

Chiara Maiorano: avvocatessa sui temi del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale, con specifico focus sul diritto dell'ambiente legato al fenomeno delle migrazioni ambientali, attualmente esercita la sua attività di avvocatessa presso il suo studio legale in Sulmona, è socia dell'associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) - sezione ASGI Abruzzo. Collabora a Roma con l'associazione umanitaria MEDU - Medici per i diritti umani, prestando assistenza legale presso l'ambulatorio per vittime di tortura MEDU Psychè e svolge attività di formazione in materia di protezione internazionale nell'ambito del progetto "Un Camper per i Diritti" (MEDU). Esercita a Sulmona attività di supporto e assistenza legale presso il centro anti violenza "Liberadiosa", con particolare attenzione alle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. È presidente dell'associazione di promozione sociale Ubuntu ONLUS (che opera per la tutela dei diritti di cittadini stranieri, richiedenti asilo e rifugiati, favorendo i processi interculturali) e consulente legale per il centro di accoglienza Progetto S.A.I. "Parole dal mondo" di ARCI L'Aquila e Comune di Pizzoli (AQ).

Lucia Palmioli: nata nel 1991 a Camerino, piccolo Comune

dell'entroterra marchigiano. Dopo gli studi in cooperazione internazionale, ha svolto un dottorato di ricerca in agricoltura e ambiente presso l'università di Pisa. Lavora anche come ricercatrice in progetti di sviluppo rurale, scrive come giornalista freelance.

Maria Palumbo: laureata in Servizio Sociale all'università di Trieste e specializzata in *Human Rights and Multi-level Governance* presso l'università degli studi di Padova, è da sempre interessata alle tematiche di giustizia ambientale, sociale ed economica. Attualmente lavora come project officer presso l'Area Povertà educativa e materiale di Save the Children Italia Onlus e si occupa di progetti per bambine/i e ragazze/i nell'ambito del contrasto alla povertà educativa in Italia.

Stefania Romano: ha lavorato col Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, nei Balcani (su progetti del Protocollo di Kyoto) e in seguito distaccata dal Ministero presso un'organizzazione ambientale internazionale - the Regional Environmental Center (REC) - come direttrice del Fondo Fiduciario italiano ha creato e sviluppato progetti ambientali, veicolando fondi governativi in diverse regioni geografiche, come l'Asia centrale, l'Europa centro orientale, la Turchia, e i paesi arabi, tra cui: CEO Platform for Green Growth in the MENA region - programma sull'Economia Verde nei paesi arabi (ceoplatform.rec.org) e l'Accademia per lo Sviluppo Sostenibile, un programma di formazione sullo sviluppo sostenibile per funzionari, imprenditori e giovani leaders (<http://sdacademy.rec.org>). Come referente del Ministero dell'Ambiente ha coordinato nel periodo della Conferenza sull'Ambiente e Sviluppo a Rio de Janeiro nel 2012 (Rio+20) la cooperazione ambientale bilaterale Italia-Brasile, instaurando negoziati e consolidando accordi quadro, in particolare coordinando il "padiglione italiano" per la delegazione italiana a Rio+20. Dal 2019 al 2021 è stata la coordinatrice per l'Italia della Campagna del Green New Deal for Europe (<https://www.gndforeurope.com>) passando poi nel coordinamento europeo. Negli ultimi anni ha sviluppato un progetto che lega l'arte all'ambiente, Hearth Platform (www.hearthplatform.org).

arth-platform.org). Attualmente lavora per ICLEI (<https://iclei.org>) ed è coordinatrice globale dell'iniziativa CitiesWithNature (<https://www.citieswithnature.org>) e RegionsWithNature (www.regionswithnature.org).

Irene Sacchetti: *PhD Candidate* in Diritto Internazionale presso la *Nottingham Law School (UK)*, ha concluso i suoi studi in Giurisprudenza cum laude presso l'Università di Bologna. Ha recentemente svolto un fellowship di ricerca presso il *Potsdam Institute for Advanced Sustainability Studies*, e ha precedentemente lavorato per la *Czech Academy of Sciences*, e per il *Geneva International Centre for Justice*. Irene è ora membro di gruppi di ricerca ed iniziative internazionali sui diritti umani (NTU Centre for Rights and Justice), diritti della natura (IUCN WCEL), diritto ambientale e climatico (Solar Geoengineering Initiative), metodi di ricerca decoloniali e co-produzione di sapere (NTU Decolonial Collaborative, Leiden Decolonising Collective).

Luca Saltalamacchia: avvocato civilista, specializzato in contenzioso strategico legato alla tutela dei diritti umani, del sistema climatico e dell'ambiente.

Chiara Scissa: dottoranda in Diritto presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed esperta in Protezione Internazionale e Diritti Umani presso la commissione territoriale di Brescia. I suoi interessi di ricerca riguardano le capillari interconnessioni tra migrazione e cambiamento climatico, disastri naturali e antropici, estendendosi alla tratta degli esseri umani e alla vulnerabilità umana e statale. Email: chiara.scissa@santannapisa.it

Roberto Sensi: policy advisor programma diseguaglianze globali di ActionAid. Si occupa di migrazioni e sviluppo, mobilità climatica e del monitoraggio delle politiche di esternalizzazione delle frontiere dell'Italia e dell'Unione europea. Recentemente ha curato il lancio dell'osservatorio della spesa esterna dell'Italia, thebgwall.org, che ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sui programmi finanziati dall'Italia in materia di con-

trollo delle frontiere e rimpatri. Ha pubblicato diversi report tra cui *"Le migrazioni climatiche: rischi e sfide per le politiche di adattamento"*, *"Come "li aiutiamo a tornarsene a casa loro"*, *La centralità dei rimpatri nell'agenda migratoria, la cooperazione allo sviluppo e le sfide del ritorno in Gambia"* e *"Migrazioni, sicurezza alimentare e politiche di cooperazione. Esplorare il nesso oltre le semplificazioni"*.

Andrea Stocchiero: policy officer presso la Focsiv e coordinatore di ricerca nel CeSPI. È un economista con 30 anni di esperienza professionale nel campo dell'economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale, con analisi su diverse questioni, dall'agricoltura familiare e lo sviluppo locale, al ruolo del settore privato rispetto alle catene del valore e al fenomeno del land grabbing. Un particolare filone di analisi politica è quello sulle migrazioni, con riferimento ai problemi dei flussi misti dall'Africa al Mediterraneo all'Europa, sia rispetto alle questioni dell'accoglienza che di cooperazione con i paesi di origine e di transito. A proposito di Europa molta attenzione è dedicata alla nuova politica estera dell'UE e quindi anche di cooperazione allo sviluppo nel quadro dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Mosè Vernetti: laureato in Economia dello Sviluppo alla SOAS University of London, ha in seguito conseguito un master in Diritto Comparato, Economia e Finanza all'International College of Turin. Si è occupato di comunicazione politica, da ufficio stampa per una campagna elettorale comunale a Torino, e per la campagna elettorale delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. È stato per un anno il responsabile ufficio stampa del movimento Ultima Generazione. Attualmente è collaboratore parlamentare.

Michela Vindrola: dopo la laurea in Scienze Politiche (Politica internazionale) ha svolto per alcuni anni l'attività di ricercatrice nell'ambito della comunicazione (pubblica, politica, istituzionale e sociale) presso l'università degli Studi di Torino. Nel 2012 ha conseguito la specializzazione in Relazioni pubbliche e

reti mediali. Successivamente ha scelto di proseguire gli studi e si è laureata in Antropologia culturale ed Etnologia sviluppando una tesi di ricerca su Antropocene, cambiamenti climatici e api. Ha frequentato il corso di perfezionamento in Antropologia Museale e dell'Arte (università di Milano Bicocca). Particolarmente interessata ai temi dell'ambiente e della comunicazione, ha seguito con l'associazione A Sud-Ecologia e Cooperazione Onlus il corso di formazione in Giornalismo ambientale d'inchiesta e il percorso formativo " Il Pianeta che verrà: saperi e pratiche per la giustizia ambientale e climatica" nell'ambito del Progetto "P come Partecipazione: azioni di capacity building per uno sviluppo sostenibile e partecipato" (2020). Ha scritto il libro "Ecosistema Mondo. Appunti per un'antropologia del cambiamento climatico" pubblicato da Meti Edizioni (2020). Attualmente è iscritta al master universitario Studi dell'Ambiente e del Territorio – Environmental Humanities (Università degli Studi Roma Tre). Lavora nell'ambito della pubblica amministrazione.

/BIBLIOGRAFIA

- Abraham D., Ngoga T., Said J., Yachin M., *How Israel became a world leader in agriculture and water*, Tony Blair-Institute for global change, 2019, disponibile [qui](#).
- Agha Z., *Climate Change, the Occupation, and a Vulnerable Palestine*, Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network, 2019, disponibile [qui](#).
- Ahmad N., Jolly, S. *Climate Refugees under International Climate Law and International Refugee Law: Towards Addressing the Protection Gaps and Exploring the Legal Alternatives for Criminal Justice*, in ISIL Yearbook of International Humanitarian & Refugee Law, 2015, Vol. 14, pp. 216-248.
- Arcanjo M., *Risk and Resilience: Climate Change and Instability in the Sahel*, A climate Institute Publication, 2019, disponibile [qui](#).
- Balesh R., *Submerging Islands: Tuvalu and Kiribati as Case Studies Illustrating the Need for a Climate Refugee Treaty*, in BARRY University School of Environmental Earth Law Journal, Vol. 5, pp. 78 – 112, 2015.
- Beyer R.M., Manica A., Mora C., *Shifts in global bat diversity suggest a possible role of climate change in the emergence of SARS-CoV-1 and SARS-CoV- 2*, disponibile [qui](#).
- Beneduce R., *Storie virali. Le lezioni di una pandemia*, 2020, disponibile [qui](#).
- Bergallo P., Mangini M., Magnelli M., Bercovich S., UNDP LAC C19 PDS No. 25: *The impacts of COVID-19 on women's economic autonomy in Latin America and the Caribbean*, UNDP, marzo 2021
- Black R., Adger W.M., Arnell N.W, Dercon S., Geddes A., Thomas D.S.G., *The effect of environmental change on human migration*, Global Environmental Change Volume 21, Supplement 1, pp S3-S11, 2011.
- Branch A., *From disaster to devastation: drought as war*

in northern Uganda, *Disasters*, 42 Suppl 2 DOI: [10.1111/disa.12303](https://doi.org/10.1111/disa.12303), 2018.

- Cadin R., Carletti C., Colacino N., Cotura S., Guarino A., *Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani*, Giappichelli editore, Torino, 2012.
- Calzolaio V., *Ecoprofughi, migrazioni forzate di ieri, di oggi e di domani*, NDA Press, Rimini, 2016.
- Castels S., *Environmental Change and Forced Migration: Making sense of debate*, New Issues in Refugee Research, UNHCR, Working Paper No. 70, 2002.
- Castles S., De Haas H., Miller M.J., *The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World* (Fifth Edition), Guilford, New York, 2014.
- Ceccatelli G., Tirini S., Tusini S., *Atlante delle migrazioni: dalle origini alle nuove pandemie*, Edizioni Clichy, Firenze, 2020.
- Cerreti C., Marconi M., Sellari P., *Spazi e poteri: Geografia politica, Geografia economica, Geopolitica*, Editori Laterza, Bari, 2019.
- Chan, Sewell. 2015. *Paris Accord Considers Climate Change as a Factor in Mass Migration*. The New York Times, December 13, 2015, disponibile [qui](#).
- Coe N.M., Kelly P.F., Yeung H.W.C., *Economic geography: a contemporary introduction*, Hoboken: Wiley Blackwell, 2020.
- Colombo A., Magri P, *Rapporto ISPI 2021: il mondo al tempo del Covid, l'ora dell'Europa?* Ledizioni LediPublishing, Milano, 2021.
- Conti S, *I territorio dell'economia: fondamenti di Geografia economica*, UTET Università, Torino, 2012.
- Cooper J., *Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee definition*, New York University Environmental Law Journal 6, no. 2, p. 480 ss, 1998.
- Cordini G., Fois P., Marchisio S., *Diritto ambientale: profili internazionali, europei e comparati*, Giappichelli editore, Torino, 2017.
- Corradetti C., *Diritti umani e teoria critica: per un'idea di universalismo pluralista*, Edizioni Altravista, Campospinoso, 2018.
- CRED-Human cost of disasters. *An overview of the last 20*

- years 2000-2019, disponibile [qui](#).
- Crutzen P. J., *Benvenuti nell'Antropocene!* Mondadori, Milano, 2005.
 - Crutzen P. J. and E. F. Stoermer (2000), The Anthropocene, "*International Geosphere – Biosphere Programme Newsletter*", n. 41, pp. 17-18.
 - Dabashi H., *The Arab Spring: The End of Postcolonialism*, Londra: Zed Books, Londra, 2012.
 - Del Guercio A., *La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.
 - DESA-Department of Economic and Social Affairs of the United Nations (2020), World Social Report 2020. *Inequality in a rapidly changing world*, disponibile [qui](#).
 - Diamond J., *Da te solo a tutto il mondo*, Einaudi, Torino, 2015.
 - Diciotti E., *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi* Fascicolo 2, pp. 22-23, luglio-dicembre 2018.
 - Donner S., *Obstacles to climate change adaptation decisions: a case study of sea-level rise and coastal protection measures in Kiribati*, in *Sustainability Science*, Vol. 9, pp. 331 – 345, 2014.
 - EQA - *Environmental Quality Authority, State of Palestine, Fifth national report to the convention on biological diversity*, 2015, disponibile [qui](#).
 - Eriksen T. H., *Fuori controllo*, Einaudi, Torino, 2017.
 - FAO, *Policy Brief: the impact of covid-19 on food security and nutrition*, giugno 2020, disponibile [qui](#).
 - FAO, *Tackling climate change through rural women's empowerment*, 2017, disponibile [qui](#).
 - Farbotko C., Lazrus H., *The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu*, Global Environmental Change, 2012.
 -
 - Figueiredo P., Perkins P., *Women and Water management in times of climate change: participatory and inclusive processes*, 2013, *Journal of Cleaner Production*, 60, 188-195, disponibile [qui](#).

- Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G., *The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential*, United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam, 2020.
- Furia A., Zullo S. (a cura di), *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Carrocci Editore, Roma, 2020.
- Gemenne F., Mcleman R., *Handbook of Environmental Displacement and Migration*, Routledge, 2018.
- Ghosh A., *La grande cecità*, Neri Pozza editore, Vicenza, 2017.
- Giordano A., *L'insostenibile nesso prezzi agricoli, crisi alimentari e migrazioni* in Bollettino della società geografica italiana, Serie XII, vol. VI, 2013, pp.82-83.
- Greenreport, *Economia ecologica e sviluppo sostenibile, Rifiuti e urbanizzazione nelle città africane*, 2017, disponibile [qui](#).
- Hodali A., *Palestinian women empowerment in rural areas: 35 years of achievements in collaboration with PARC and rural women*, Union for the Mediterranean, 2018, disponibile [qui](#).
- Ioane Teitiota v. New Zealand, CCPR/C/127/D/2728/2016, UN Human Rights Committee (HRC), 7 gennaio 2020.
- IDMC, *Global Report on Internal Displacement 2021*, disponibile [qui](#).
- IPCC, *Special report on climate change and land*, 2019, disponibile [qui](#).
- Kalin w., Schrepher n., *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change*, in Division of International Protection, UNHCR, 2012.
- Klein N., *Il mondo in fiamme*, 2019, Feltrinelli.
- Kraler A., Katsiaficas C., Wagner M., *Climate Change and Migration: Legal and policy challenges and responses to environmentally induced migration*, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies (PE 655.591), IP/C/LIBE/IC/2020-047, doi:

10.2861/012788, 2020.

- Knox J.H., *Human Rights Principles and Climate Change*, in CARLARNE, GRAY (eds.), *Oxford Handbook of International Climate Change*, Oxford University Press, 2015.
- Knox J.H., *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*, *Harvard Environmental Law Review* 33, no. 2, pp. 477-498, 2009.
- Lagi M., Bertrand K.Z., Bar Yam Y., *The Food Crisis and Political Instability in North Africa and the Middle East* in NECSI Food Crisis Research, Cambridge: New England Complex Systems Institute, 2011.
- Leal-Arcas R., *Climate Migrants: Legal Options*, in *Social and Behavioral Science*, 2012, Vol. 37, pp. 86 – 96.
- Lenzerini F., *Asilo e diritti umani: l'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009.
- Myers N., *Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability*, Island Press, 1996.
- Mancuso S., *La nazione delle piante*, Laterza, Bari, 2019.
- Mastrojeni G., Pasini A., *Effetto serra, effetto guerra*, Chiarelettere, Milano, 2019.
- Mastromartino F., *il diritto di asilo: teoria e storia di un istituto giuridico controverso*, Giappichelli editore, Torino, 2021.
- Mcadam J., *Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspective*, Oxford, Hart Publishing, 2010.
- Mechler R. et al., *Loss and damage from climate change. Concepts, methods and policy options*. Springer, Cham, 2018.
- Mcadam J., *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford, 2012, University Press.
- Mcadam J., *Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is not the Answer*, in *International Journal of Refugee Law*, 2011, Vol. 23, pp. 2- 27, 2011.
- Moore Jason W., *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona, 2017.
- Nishimura L., *Climate change migrants: Impediments to a protection framework and the need to incorporate migration into climate change adaptation strategies*, in Interna-

- tional Journal of Refugee Law, Vol. 27, pp. 107-134, 2015.
- NOAA National Centers for Environmental Information, *State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2020*, 2021, disponibile [qui](#).
 - Oxfam, Briefing Paper - Treading Water - *The worsening water crisis and the Gaza Reconstruction Mechanism*, 2016, disponibile online [qui](#).
 - Oxfam, Emergency, Amnesty International e Unaid, *Una dose di realtà*, 2021, disponibile [qui](#).
 - Pagnini M. P., Terranova G., *Geopolitica delle rotte migratorie: tra criminalità e umanesimo in un mondo digitale*, Aracne editrice, Roma, 2018.
 - Pasini A., *L'equazione dei disastri*, Codice edizioni, Torino, 2020
 - Quammen D., *Spillover*, Adelphi, Milano, 2014.
 - Raineri L., *Geopolitica delle migrazioni africane verso l'Italia*, 2016, il Mulino Fascicolo 3, maggio-giugno 2016, pp. 520 – 528 doi: 10.1402/83435.
 - Rosignoli F., *Giustizia ambientale: come sono nate e cosa sono le diseguaglianze ambientali*, Castelvecchi, Roma, 2020.
 - Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Editore Laterza, Bari, 2015.
 - Sassen S., *Espulsioni*, il Mulino, Bologna, 2015.
 - Schaar J., *The relationship between climate change and violent conflict*, Working paper, Sida. Sustainable Development Goals Knowledge Platform - High Level Political Forum, 2018.
 - Shiva V., *Fare pace con la Terra*, Feltrinelli, Milano, 2012.
 - Sironi F., *Il cambiamento climatico è all'origine delle migrazioni. Ma la politica nega l'allarme*, 2019, disponibile [qui](#).
 - Tailor L., *For remote Vanuatu islanders, fleeing climate disasters is an uphill battle*, Thomson Reuters Foundation, 2017.
 - UNDP, *Report Understanding the impacts of the COVID-19 pandemic on peace and development in fragile and conflict-affected contexts*, 2021.
 - UNDP, *Understanding the impacts of the COVID-19 pandemic on peace and development in fragile and conflict-affected contexts*, 2021.
 - UN General Assembly, *Report of the Special Rppporteur on*


the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 2019, disponibile [qui](#).

- UNHCR, *Global trends: forced displacement in 2019*, 2020, disponibile [qui](#).
- United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), *Interconnected Disaster Risks*, 2021 disponibile [qui](#).
- United Nations University, *World Risk Report 2016: Inadequate infrastructure pushes up the risk of disaster: World Risk Report 2016 on the consequences of possible extreme natural events in 171 countries*, Science Daily, 2016.
- Vay L., *L'antivirus è non distruggere gli habitat*, 2020, disponibile [qui](#).
- Weerasinghe S., *In Harm's Way: International protection in the context of nexus dynamics between conflict or violence and disaster or climate change* (PPLA/2018/05), UNHCR: legal and protection policy research series, 2018.
- Wewerinke-Singh M., Hinge Salili D., *Between negotiations and litigation: Vanuatu's perspective on loss and damage from climate change*, Climate Policy, 2019.
- Wijnberg R., *Why climate change is a pandemic in slow motion* (and what that can teach us), 2020, disponibile [qui](#).
- WMO, *State of the Global Climate 2020: Unpacking the indicators*, 2021, disponibile [qui](#).
- World Bank, *Global Waste to Grow by 70 Percent by 2050 Unless Urgent Action is Taken: World Bank Report*, 2018, disponibile [qui](#).
- World Bank, *Vanuatu - Increasing Resilience to Climate Change and Natural Hazards Project: restructuring* (English). Washington, D.C.: World Bank Group, 2017.
- World Bank, *Trends in Solid Waste Management*, 2020, disponibile [qui](#).

/SITOGRAFIA

- A Sud Onlus: www.asud.net
- Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI): <https://www.asgi.it>
- Atlante delle guerre: www.atlanteguerre.it
- Banca Mondiale: www.worldbank.org
- Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA): www.cdca.it
- Centro Studi e Ricerche IDOS: www.dossierimmigrazione.it
- Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC): <https://www.cmcc.it/it>
- Environmental Migration Platform, OIM: www.environmentalmigration.iom.int
- International Displacement Monitoring (IDMC): www.internal-displacement.org
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): <https://www.ipcc.ch>
- FAO - Food and Agriculture Organization: www.fao.org/home/en
- Medici per i diritti umani: esodi.mediciperidirittiumani.org
- OIM - Migration, Environment and Climate Change: eea.iom.int/migration-climate-and-environment
- Osservatorio diritti: www.osservatoriodiritti.it
- Oxfam: www.oxfamitalia.org
- Oxford University, Refugees Studies Centre: <https://www.rsc.ox.ac.uk/policy/environmentally-displaced-people>
- Survival: www.survival.it
- The Nansen Initiative, Disaster-Induced Cross-Border Displacement: <http://www.nanseninitiative.org/>
- UN Refugee Agency (UNHCR): www.unhcr.it (focus cambiamento climatico <https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html>)
- Watergrabbing: www.watergrabbing.it

ISBN 979-12-200-9606-5
Finito di stampare nel mese di giugno 2023



In collaborazione con



ISBN 979-12-200-9606-5



9 791220 096065 >